



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

**XXXI CICLO DEL DOTTORATO DI RICERCA IN
NEUROSCIENZE E SCIENZE COGNITIVE**

**AFFIDO DEI FIGLI E DELLE FIGLIE
IN CONTESTI DI VIOLENZA DEL PARTNER:
ESPERIENZE DELLE DONNE E LOGICHE DEI SERVIZI**

Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE

**DOTTORANDA
MARIACHIARA FERESIN**

**COORDINATORE
PROF. TIZIANO AGOSTINI**

**SUPERVISORE DI TESI
PROF. PATRIZIA ROMITO**

ANNO ACCADEMICO 2017/2018

Il solo vero viaggio non sarebbe quello di andare verso nuovi paesaggi, ma di avere occhi diversi, di vedere l'universo con gli occhi di un altro, di cento altri, di vedere i cento universi che ciascuno di essi vede, che ciascuno di essi è.

*Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto,
La prigioniera*

A Edoardo,
con tutto l'amore che ho.

Indice

Introduzione p.12

PARTE PRIMA: La violenza contro le donne e i bambini e l'affidamento dei figli dopo la separazione p.14

CAPITOLO 1 La violenza del partner contro le donne e i minori: quadro definitorio e teorie di riferimento p.15

1.1. Definizione, frequenza, caratteristiche e protagonisti p.15

1.2. La violenza post separazione p.23

1.3. Il paradigma del controllo coercitivo p.27

1.3.1. "Abusive Household Gender Regime" (Morris, 2009) p.29

1.3.2. "Terrorismo domestico" (Johnson, Leone, & Xu, 2014) p.29

CAPITOLO 2 Gli strumenti per la costruzione del problema di ricerca: concetti e modelli teorici p.32

2.1 Il doppio standard di genere p.32

2.1.1 Sexual Double Standard (SDS) p.32

2.1.2 Doppio Standard, Differenza e Dominio: l'approccio di Catharine A. Mackinnon p.34

2.1.3 Doppio Standard nel trattamento di madri e padri p.37

2.2 Comunicazione paradossale p.39

2.2.1 Comunicazione perversa e paradosso (Hirigoyen, 2015) p.39

2.2.2 Double bind o Teoria del doppio legame (Bateson, 1956) p.42

2.3 L'occultamento della violenza p.45

2.3.1 I meccanismi di disimpegno morale: il modello di A. Bandura (1996, 1999) p.45

2.3.2 Strategie e tattiche di negazione: il modello di P. Romito (2005, 2018) p.46

2.4 The Three Planets Model (Radford and Hester, 2006) p.48

CAPITOLO 3 Violenza del partner e affidamento dei figli: quadro normativo p.51

3.1 Violenza contro le donne e i minori: leggi di riferimento per il contrasto e strumenti legali di protezione p.51

3.2 Affidamento dei/delle figli: il dogma della bigenitorialità p.56

3.2.1 Mediazione familiare p.63

CAPITOLO 4 Madri, maternità e violenza del partner p.69

4.1 L'impatto della violenza sulla maternità e sulla relazione madre – figlio/a p.69

4.2 Strategie del partner/padre violento per minare la maternità p.71

4.3 La colpevolizzazione delle madri p.73

4.3.1 I contributi degli esperti p.75

4.3.2 (Sindrome d') Alienazione Parentale p.76

4.3.3 Altre "Sindromi relazionali" p.82

4.4 Strategie delle donne-madri per sopravvivere e proteggere se stesse e i figli p.87

CAPITOLO 5 Ruolo paterno e paternità nella cultura patriarcale p.94

5.1 La figura del padre: un'eredità patriarcale p.94

5.1.1 Fra mito e storia classica p.94

5.1.2 Patria Potestas p.98

5.1.3 Tra antichità ed età contemporanea p.100

5.2 Padre: logos p.102

5.3 I movimenti dei padri separati o Gruppi per i diritti dei padri p.104

5.3.1 I movimenti dei padri separati in Italia p.108

5.4 “Gender” e ritradizionalizzazione familiare p.109

5.5 Paternità, violenza e pregiudizi p.115

5.5.1 Società matriarcali e matrilineari p.119

5.5.2 La teoria dell'apprendimento sociale o modellamento p.121

5.5.3 Famiglie omogenitoriali p.123

CAPITOLO 6 I ruoli dei professionisti nei casi di affidamento dei figli p.126

6.1 Giudici, Magistrati e Avvocati/e p.126

6.2 Consulenti Tecnici e Periti p.133

6.3 Assistenti Sociali p.139

6.4 La vittimizzazione secondaria delle donne p.141

PARTE SECONDA: La Ricerca p.145

CAPITOLO 7 Obiettivi e Metodo p.146

7.1 Obiettivi p.146

7.2 Una ricerca multi-metodo p.147

7.3 Campione p.148

7.3.1 Procedura p.148

7.3.2 Caratteristiche del campione p.151

7.4 Lo strumento: l'intervista qualitativa p.155

7.4.1 Conduzione delle interviste e traccia p.156

7.4.2 Durata delle interviste p.160

7.5 Analisi ed interpretazione dei dati p.160

7.5.1 Validità p.161

7.6 Aspetti etici p.165

CAPITOLO 8 Risultati p.166

8.1 Storie di coppie: il pre-separazione p.167

8.2 Separazione e affidamento dei figli p.181

8.2.1 Violenza post-separazione p.181

8.2.2 Denunce: arma a doppio taglio p.185

8.2.3 Contatti padre-figli p.189

8.2.4 Il paradosso della mediazione familiare: vietata ma praticata p.195

8.2.5 Consulenze tecniche p.201

8.2.6 Bigenitorialità o padre-centrismo? p.206

8.2.7 Procedimenti legali: “uno stillicidio” di atti contraddittori p.212

- 8.2.8 Strumenti per la negazione della violenza: p.215
 - 8.2.8.1 Linguistici: conflitto vs violenza p.215
 - 8.2.8.2 Modelli di riferimento: (sindrome d') alienazione parentale p.219
- 8.2.9 Conoscenze e modelli di riferimento dei professionisti p.227
- 8.2.10 L'opposizione e la resistenza delle donne p.234
- 8.2.11 La strada verso la pazzia p.236
 - 8.2.11.1 La non credibilità delle madri p.237
 - 8.2.11.2 Tattiche degli ex partner per "far impazzire" le madri p.238
 - 8.2.11.2.1 La colpevolizzazione delle madri p.239
 - 8.2.11.2.2 Denigrazione delle madri e corruzione dei figli p.240
 - 8.2.11.2.3 Attacco alla relazione madre-figlio/a p.241
 - 8.2.11.3 Doppio standard p.243
 - 8.2.11.4 Ingiunzioni paradossali p.244
 - 8.2.11.5 Madri "rese pazze" p.245
- 8.2.12 Esiti di affidamento p.247
- 8.3 Dopo la separazione: storie di donne rinate, sopravvissute e never-ended p.250

PARTE TERZA: Discussione e Conclusioni p.253

CAPITOLO 9 Limiti e punti di forza della ricerca p.254

CAPITOLO 10 Discussione p.256

CAPITOLO 11 Conclusioni p.266

Referenze bibliografiche p.269

Allegato 1 Modulo Consenso Informato p.295

Allegato 2 Pagina informativa Donne e Avvocate/i p.297

Allegato 3 Pagina informativa Assistenti Sociali p.299

Allegato 4 Pagina informativa Consulenti Tecnici p.301

Allegato 5 Autori e opere nelle CTU p.302

Appendice A: Uscire dalla violenza del partner: strumenti legali in ambito penale p.304

Ringraziamenti p.306

Introduzione

La violenza del partner è un'esperienza comune per moltissime donne ed è associata a gravi conseguenze, talvolta fatali. Queste violenze coinvolgono i figli, presenti agli atti di violenza in almeno 2/3 dei casi (FRA, 2014). Contrariamente alle speranze delle donne e alle aspettative sociali in proposito, queste violenze non terminano con la separazione: soprattutto se ci sono figli minori, i dati di ricerca mostrano che la violenza continua e può aggravarsi dopo la separazione. L'affido dei figli in situazioni di violenza post-separazione rappresenta una situazione complessa e potenzialmente pericolosa, in cui si contrappongono logiche diverse e a volte opposte: la protezione dalla violenza della donna e dei/delle minori da una parte e i diritti genitoriali degli ex coniugi dall'altra. Su questa scena, intervengono attori, servizi e istituzioni diverse che devono prendere decisioni delicatissime riguardo l'affido e la gestione dei figli.

Cosa sappiamo di queste situazioni e dei meccanismi all'opera in questi processi decisionali?

In Italia non ci sono ricerche a proposito. Studi in altri Paesi disegnano un quadro preoccupante.

Il presente lavoro si pone l'obiettivo di esplorare e analizzare le situazioni relative all'affido dei figli in contesti di violenza del partner/padre, esaminando i vissuti delle protagoniste e le modalità di gestione da parte dei professionisti coinvolti - avvocate/i, assistenti sociali e consulenti tecnici -.

La tesi si articola in tre parti principali.

La prima parte presenta i quadri teorici di riferimento, fondamentali per inquadrare la ricerca.

Nel primo capitolo, viene definita la violenza del partner contro le donne e i/le minori, la violenza post-separazione e vengono descritte le principali teorie di riferimento, come il paradigma del controllo coercitivo.

Nel secondo capitolo vengono invece descritti gli strumenti utilizzati per la costruzione del problema di ricerca: doppio standard di genere, comunicazione paradossale, occultamento della violenza e “Modello dei tre pianeti” (Radford & Hester, 2006).

Nel terzo capitolo viene presentato il quadro normativo relativo alla violenza del partner e l’affidamento dei figli.

Il capitolo quarto è dedicato alle madri vittime di violenza del partner: viene analizzato l’impatto che la violenza ha sulla maternità e sulla relazione madre-figlio/a e vengono presentate le principali strategie che il partner violento utilizza per minare la maternità. Viene poi illustrata la tattica della colpevolizzazione delle madri, per finire esaminando le strategie che le madri mettono in atto per sopravvivere e proteggere se stesse e i figli.

Il capitolo quinto è invece dedicato al ruolo paterno e alla paternità nella cultura patriarcale. Qui si è cercato di ricostruire la figura del padre partendo dai miti e dalla storia classica, per arrivare poi all’età contemporanea. Viene esaminato il concetto di “Padre: logos” e l’attività dei movimenti dei padri separati, per poi arrivare al tema del “Gender” e ai tentativi odierni di ritradizionalizzazione familiare. Infine, viene affrontato “il pregiudizio sulla necessità del padre” attraverso l’analisi di tre filoni di ricerca, rispettivamente su: società matrilineari e paternità nella psicologia primitiva; teoria dell’apprendimento sociale o Modeling; famiglie omogenitoriali.

Nel sesto capitolo invece vengono esaminati i ruoli che giudici, magistrati, avvocati/e, consulenti tecnici, periti, assistenti sociali hanno nei casi di affidamento dei figli. Viene inoltre descritto il concetto di vittimizzazione secondaria.

La seconda parte è costituita dalla ricerca empirica. In particolare, il capitolo sette presenta la descrizione degli obiettivi e del metodo impiegati mentre il capitolo otto illustra i risultati, suddivisi in pre-separazione, separazione e affidamento dei figli, e post-separazione.

La terza e ultima parte è costituita dai limiti e dai punti di forza dello studio (capitolo nove), dalla discussione (capitolo dieci) e dalle conclusioni della ricerca (capitolo undici).

PARTE PRIMA

La violenza contro le donne e i/le bambini/e e
l'affidamento dei/delle figli/e dopo la separazione

CAPITOLO 1

La violenza del partner contro le donne e i minori:

quadro definitorio e teorie di riferimento

1.1 Definizione, frequenza, caratteristiche e protagonisti

Violenza contro le donne

La violenza contro le donne è un problema ampiamente diffuso che solo negli ultimi decenni, grazie alle lotte di numerose donne (e pochissimi uomini), ha ricevuto attenzione pubblica. Il riconoscimento di questo fenomeno come violazione dei diritti umani, problema socio-politico e di salute pubblica è stato ribadito in convenzioni, conferenze e dichiarazioni.

Nel 1992, la “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women” (CEDAW) nella “Raccomandazione generale n.19” stabilì che la violenza contro le donne è una forma di “violenza basata sul genere, che viene compiuta contro le donne in quanto donne” (Art. 6). Definì le discriminazioni contro le donne come “qualsiasi distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che incida sulla possibilità per le donne di esercitare i propri diritti politici, economici, sociali, culturali, civili o di qualsiasi genere, in condizione di uguaglianza con gli uomini” (Art. 1).

Negli anni successivi, la Conferenza Mondiale sui Diritti Umani (Vienna, 1993), la Conferenza Internazionale sulle Popolazioni e lo Sviluppo (Cairo, 1994), la IV Conferenza Mondiale sulle Donne (Pechino, 1995) e la riunione speciale dell’Assemblea delle Nazioni Unite “Pechino+5” (New York, 2000) ebbero un ruolo fondamentale per l’emersione della violenza contro le donne, che, anche

attraverso questi momenti di incontro e definizione, da affare considerato privato si trasformò in problema pubblico.

Intimate Partner Violence

Numerosi studi hanno rilevato come una donna sia più a rischio di subire violenza da parte del partner che da parte di qualsiasi altro uomo / altra persona (si veda ad es. Garcia-Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise, & Watts, 2005).

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito con il termine Intimate Partner Violence (IPV), “qualsiasi comportamento all'interno della relazione di coppia che provochi danni fisici, psicologici, sessuali, ai soggetti della relazione. Tali comportamenti comprendono atti di aggressione fisica, abuso psicologico, rapporti sessuali forzati e atteggiamenti di controllo” (WHO, 2002).

Più recentemente la “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, nota come “Convenzione d'Istanbul” (2011), ratificata dall'Italia nel 2014, nell'Articolo 3 ha definito la violenza contro le donne “una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata” e la violenza domestica come “tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”. Viene così sottolineata la connotazione di genere che caratterizza la violenza, che viene intesa come manifestazione della forte e profonda disparità di potere che intercorre ancora oggi fra uomo e donna.

Quanto sono diffuse queste violenze?

La Fundamental Right Agency (FRA) nel 2014 ha condotto la più grande indagine europea sulla violenza di genere contro le donne, che ha coinvolto tutti i 28 Stati membri dell'UE ed un totale di 42000 donne, tra i 18 e i 74 anni. Alle donne è stato chiesto di fornire informazioni sulla loro esperienza personale rispetto alle varie forme di violenza e di indicare la frequenza con cui hanno subito alcuni tipi di violenza e quali conseguenze questa ha avuto sulle loro vite. Le interviste standardizzate dell'indagine hanno quindi incluso domande su violenza fisica, sessuale e psicologica, maltrattamenti sui minori, molestie sessuali e atti persecutori, anche con riferimento a nuovi mezzi di abuso come Internet. In sintesi, i risultati hanno dimostrato che in Europa:

- Il 22% delle donne ha subito, nel corso della vita adulta, violenza fisica e/o sessuale dal partner e il 22% da parte di un altro aggressore (per esempio da familiare, amico, collega, sconosciuto).
- Complessivamente, 1 donna su 3 in Europa ha subito violenza fisica e/o sessuale durante la vita.
- Il 43% delle donne ha esperito durante la vita una qualche forma di violenza psicologica da parte del partner, quali comportamenti di controllo, violenza economica, minacce, insulti, comportamenti abusivi nei confronti dei figli.

In Italia i dati sulle violenze subite dalle donne sono in linea con ciò che è stato rilevato a livello europeo. Infatti, hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale il 31,5% delle donne fra i 16 e i 70 anni (ISTAT, 2015). Inoltre, per mano del partner o ex-partner, il 19% delle donne ha subito violenze fisiche o sessuali, il 38% ha subito violenza psicologica e il 9% ha subito stalking (European Union Agency for Fundamental Rights, 2014). Infine, il 62,7% degli stupri è commesso da un partner o ex (ISTAT, 2015).

In Italia il 3,7% delle donne che ha subito violenza si è rivolta ad un Centro Anti-Violenza (CAV); il 12,8% non era a conoscenza dell'esistenza dei CAV (ISTAT, 2015).

Infine, nel mondo 1 omicidio su 7 (13.5%) è commesso da un partner (Stöckl et al., 2013). In particolare, la percentuale di donne uccise da un compagno è sei volte superiore alla percentuale di uomini uccisi da una partner (38.6% vs 6.3%), riflettendo così sia le disparità tra i sessi nei livelli di Intimate Partner Violence (IPV) sia le differenze nei tassi di omicidi tra donne e uomini (Stöckl et al., 2013).

Per quanto riguarda il contesto italiano, negli ultimi dieci anni sono state uccise 1.740 donne, di cui 1.251 (il 71,9%) in famiglia. Più specificatamente: 117 nel 2014, 111 nel 2015, 108 nel 2016, 123 nel 2017 (ISTAT, 2018).

Chi sono le donne vittime di violenza e chi gli uomini violenti?

La letteratura ci dice che l'identikit della donna vittima di violenza e dell'uomo violento è quello di una “persona qualunque”. Il più recente rapporto internazionale della World Health Organization (García-Moreno et al., 2015) mostra chiaramente come la violenza sia trasversale e coinvolga donne e uomini di qualsiasi classe sociale, nazionalità, livello d'istruzione.

Quello che tipicizza l'uomo violento è l'idea della donna come essere inferiore e di sé come un essere legittimato a controllare e dominare questa donna. Numerosi studi indicano infatti che la violenza non è legata solo a fattori individuali, condizioni socio-economiche o fattori relazionali, ma è una manifestazione dello squilibrio di potere tra i generi e della discriminazione sistematica delle donne (Dobash & Dobash, 1998; Pence & Paymar, 1993; WHO, 2010).

Impatto della violenza sulla salute delle donne

Diversi studi hanno mostrato che le donne vittime di violenza accusano più spesso qualsiasi problema di salute rispetto alle donne che non ne subiscono (Campbell, 2002; Coker, 2002 e 2004). Le conseguenze della violenza sulla salute possono essere dirette o indirette:

- conseguenze dirette, ad esempio di un'aggressione fisica, sono lesioni, lividi, fratture; in caso di violenza sessuale, rischio di una gravidanza indesiderata e di malattie sessualmente trasmissibili.
- conseguenze indirette sono invece scatenate da stress e mediate dal malfunzionamento del sistema immunitario, e possono colpire qualsiasi organo e funzione (Romito, De Marchi & Gerin, 2008).

La violenza da parte del partner può avere conseguenze sulla vita sessuale e riproduttiva della donna, come: difficoltà nell'utilizzo della contraccezione, gravidanze non desiderate, aborti, infiammazioni pelviche e dolori durante i rapporti (Coker, 2004).

Sul piano psicologico, conseguenze frequenti delle violenze sono reazioni di ansia acuta, sintomi depressivi e dissociativi e, nei casi più gravi, sintomatologia da disturbo post-traumatico da stress (Blasco Ros, Sanchez Lorente, Martinez, 2010). Un'altra grave conseguenza è il suicidio: il rischio di tentamen aumenta di 19 volte nei mesi successivi un'aggressione fisica e di 26 volte in seguito a una violenza sessuale (ENVEFF, 2003).

Inoltre, la violenza del partner ha conseguenze negative a lungo termine per chi le subisce, che si possono protrarre anche dopo la fine della violenza. Questi effetti possono manifestarsi come cattiva salute, bassa qualità di vita e alto utilizzo dei servizi sanitari (Campbell, 2002). A medio e a lungo termine, la conseguenza più frequente è la depressione: numerose ricerche mostrano che le donne che subiscono violenza dal partner hanno un rischio di depressione 4-5 volte maggiore rispetto alle altre donne (es. De Marchi, Romito, 2005; Jordan, Campbell, Follingstad, 2010). Inoltre, le donne vittime di violenza del partner hanno un rischio di 15 volte superiore alle donne che non ne sono vittima di abusare di alcol e 9 volte maggiore di abusare di droghe (Stark & Flitcraft, 1996). Per quanto riguarda

i comportamenti sanitari, le donne maltrattate tipicamente fanno maggior uso dei servizi d'urgenza e minor uso della medicina preventiva (De Girolamo & Romito, 2014).

Violenza contro i minori

È importante sottolineare da subito come la violenza contro le donne coinvolga sempre anche i figli, che possono a loro volta subirla direttamente e/o indirettamente, diventando vittime di violenza assistita.

Per quanto attiene la violenza direttamente subita dai bambini, studi internazionali hanno riportato che tra il 40 e il 70% dei partner maltrattanti è violento anche con i figli (Rapporto Unicef, 2006; WHO, 2010). Uno studio dell'ONU (Pinheiro, 2006) ha rilevato che la violenza domestica paterna aumenta e addirittura raddoppia il rischio di violenza sui bambini e dati simili si riscontrano anche nella realtà italiana, dove una ricerca condotta da Romito et al. (2010) ha rilevato che ben 2/3 dei mariti violenti sono violenti anche nei confronti dei figli.

In Italia nel 25% dei casi i figli subiscono violenza direttamente, di frequente nel 13% dei casi (ISTAT, 2015).

Gli abusi sessuali paterni inoltre sono più probabili quando la madre è maltrattata (WHO, 2010).

Il 20% delle bambine/ragazze ha subito abuso sessuale (WHO, 2013), in gran parte intrafamiliare (Finkelhor, 2014).

Circa il coinvolgimento indiretto dei figli nella violenza, va evidenziato innanzitutto che la violenza assistita è una forma di maltrattamento la cui rilevazione necessita del preliminare riconoscimento della violenza intrafamiliare diretta. La violenza assistita intrafamiliare è stata recentemente ridefinita dal Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia (CISMAI, 2017) come "l'esperire da parte della/del bambina/o e adolescente qualsiasi forma di

maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, psicologica, sessuale, economica e atti persecutori (c.d. stalking) su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minorenni e include anche maltrattamenti ai danni degli animali”. La violenza assistita è quindi una forma di maltrattamento e può determinare nelle/nei bambine/i e adolescenti effetti dannosi, a breve, medio e lungo termine, che investono le varie aree di funzionamento, psicologico, emotivo, relazionale, cognitivo, comportamentale e sociale (fra gli altri: CISMAI, 2017; WHO, 2010). Induce quindi danni che sono comparabili a quelli della violenza diretta e il suo impatto è riconosciuto oggi in Italia dalla legge 119/2013, la quale stabilisce che è circostanza aggravante se i maltrattamenti sono commessi in presenza di minore (Art. 61, aggravamento fino a 1/3 della pena base).

Le conseguenze della violenza del partner possono derivare direttamente dall’aggressione subita dal bambino con danni fisici che possono portare fino alla morte (WHO, 2002). Avvenendo all’interno della famiglia, questa forma di maltrattamento si caratterizza per cronicità, con il rischio di superare le naturali capacità di adattamento dei bambini con conseguenti danni psicofisici. L’insorgenza di un disturbo psicopatologico dipenderà dall’equilibrio tra i fattori di rischio e i fattori protettivi (resilienza) presenti nel bambino e nell’ambiente familiare e sociale (Holt, Buckley, Whelan, 2008). La sua gravità sarà tanto maggiore quanto più il maltrattamento è ripetuto nel tempo, rimane non identificato, vi è un forte legame di dipendenza tra vittima e abusante e il vissuto traumatico rimane non espresso e non elaborato (Germani, 2017).

La violenza a cui un bambino è esposto crea una situazione di grave stress psicologico e una disregolazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene con conseguente disfunzione del sistema nervoso autonomo e neuroendocrino. Questo spiega la forte correlazione riscontrata in letteratura tra violenza e patologie psicologiche, psichiatriche e fisiche quali l’ansia, il disturbo post-traumatico da stress, la depressione, le psicosi, la scarsa autostima, il suicidio, l’abuso di nicotina, alcol e sostanze illecite, i comportamenti sessuali a rischio, i disturbi della sfera alimentare, l’obesità e i disturbi di tipo funzionale (WHO, 2006; Irish, Kobayashi, Delahanty, 2010; Germani, 2017).

Inoltre, gli effetti che i bambini potrebbero sperimentare in presenza di violenza domestica possono includere una vasta gamma di conseguenze comportamentali, fisiche e psicologiche, che possono avere effetti a breve e/o a lungo termine. Fra i vari, riporto a titolo d'esempio:

- essere protettivi nei confronti di madre e/o fratelli intervenendo fisicamente, omettendo informazioni, cercando aiuto, ecc.;
- maturità superiore all'età e grande/eccessivo senso di responsabilità;
- aggressione/rabbia verso madre e/o altri (compresi altri adulti e fratelli);
- confusione emotiva in relazione ai genitori;
- scarse abilità sociali;
- abilità sociali altamente sviluppate;
- capacità di negoziare situazioni difficili (Hester, Pearson, Harwin, Abrahams 2006).

Dati epidemiologici mostrano che l'esser stati esposti alla violenza domestica del padre sulla madre risulta essere il fattore di rischio principale per i figli di diventare un uomo violento e per le figlie di esserne vittima (WHO, 2010; ISTAT, 2015).

Il 65% delle donne che subiscono violenza dal partner indicano che i figli sono presenti durante gli episodi di violenza (ISTAT, 2015; 73% nei dati FRA, 2014).

Infine, una ricerca italiana svolta su un campione di 700 adolescenti (Paci, Beltramini, Romito, 2010) ha rilevato che: il 9% delle ragazze e 5% dei ragazzi ha visto padre picchiare la madre; quasi 2 ragazzi su 10 e 4 ragazze su 10 hanno assistito a violenze psicologiche del padre sulla madre.

Da questi dati emerge quindi come vi sia una forte correlazione tra violenza contro le donne e violenza sui bambini e come sia cruciale guardare a questi come ad un unico problema sociale a cui dare risposta integrata, superando, in virtù del confronto con i dati di ricerca, la speranza che un partner violento sia comunque un buon padre.

1.2 La violenza post-separazione

Spesso, contrariamente alle aspettative della società ed anche di molte donne in proposito, queste violenze non terminano con la separazione. Ricerche basate su interviste alle donne hanno fatto emergere come la violenza-post separazione sia parte di un continuum di violenze (Kelly, 1999) e possa essere compresa come volontà e tentativi dell'uomo violento di continuare a esercitare controllo su donna e figli (Humphreys & Thiara, 2003).

Secondo lo studio europeo, tra le donne separate da un partner violento, il 91% ha subito violenze fisiche o sessuali durante la relazione, il 33% durante il processo di separazione, il 16% anche dopo la separazione/divorzio (FRA, 2014). Se includiamo, oltre alla violenza fisica e sessuale, anche le altre forme di violenza, emerge da un altro studio che 3 donne su 4 (76%) ha subito violenza dall'ex partner anche dopo la fine della relazione (Humphreys & Thiara, 2003).

Il post-separazione rappresenta un momento a rischio incremento violenza (Kelly, Sharp, & Klein, 2014; Humphreys & Thiara, 2003). Una donna separata corre infatti un rischio di violenze da partner di trenta volte maggiore rispetto a una donna sposata e se divorziata di nove volte maggiore (Brownridge, 2006). Inoltre, per le donne separate il rischio di essere uccise aumenta di cinque volte (Brownridge, 2006). Fra i fattori di rischio più significativi di omicidio domestico sono stati individuati: comportamento controllante del maltrattante, separazione in corso tra vittima e maltrattante, conflitto su visite del bambino/a, minacce di morte e denunce e/o pendenti penali a carico del maltrattante. Inoltre, le donne che hanno figli con il maltrattante sono molto più a rischio di subire violenze dopo la separazione rispetto a quelle che non hanno figli (Hardesty & Chung, 2006).

In una ricerca pionieristica condotta in Gran Bretagna, 55 donne separate da un uomo violento sono state seguite per due anni: 52 su 55 sono state aggredite dagli ex durante le visite per "scambiarsi" i

bambini, una donna è stata uccisa e 21 bambini su 53 sono stati abusati fisicamente o sessualmente dal padre durante le visite (Radford, Hester, Humphries, & Woodfield, 1997).

Ricerche portate avanti in Stati Uniti, Canada, Australia, Danimarca e Svezia hanno trovato risultati simili (Romito, Folla, & Melato, 2017).

Ricerche sulla popolazione generale ci dicono che:

- in Canada: tra le donne che nei cinque anni precedenti hanno avuto qualche rapporto con l'ex, il 39% subisce da lui violenze gravi e ripetute; tutte subiscono violenze psicologiche; se ci sono figli, assistono alle violenze in due casi su tre (Hotton, 2001);
- in Francia: tra le donne che nell'ultimo anno hanno avuto qualche rapporto con l'ex partner, il 17% subisce violenze da lui; tra quelle che hanno figli, il 90% subisce violenze (ENVEFF, 2003);
- in Italia: non esistono dati nazionali affidabili.

Tuttavia, in una ricerca di follow-up di un campione di donne (N=124) utenti di un Centro Anti Violenza (CAV) in Italia, 3-5 anni dopo il contatto con il CAV, è stato rilevato che il 40% delle donne aveva contatti forzati con il partner, legati a procedimenti giudiziari o alle visite dei figli; più di 1/3 delle donne aveva paura del partner e più della metà del campione continuava a subire violenze (Pomicino, Beltramini, Romito, 2018).

Inoltre, in uno studio recente di follow-up sui predittori di uscita dalla violenza, è stato rilevato che il principale fattore predittivo di decremento/cessazione della violenza del partner per le donne che ne erano vittime era il non avere figli con l'uomo violento (Bastiani, 2018).

La ricerca di EURES e ANSA (2012) riporta che in Italia circa 2/3 dei femminicidi avviene nei tre mesi dalla fine di una relazione con un uomo violento.

Il coinvolgimento dei bambini nella violenza domestica può avvenire quindi non solo durante la convivenza dei genitori, ma anche nella fase di separazione e dopo la separazione stessa.

Queste ultime due fasi sono particolarmente a rischio per il coinvolgimento dei figli da parte del padre/partner violento, il quale può utilizzare i bambini come strumento per reiterare i maltrattamenti sulla madre e per continuare a controllarla (CISMAI, 2017). Inoltre, in queste fasi aumenta il rischio di escalation della violenza e la possibilità di un esito letale quale omicidio della madre, omicidi plurimi, omicidio-suicidio (CISMAI, 2017). A questo proposito risulta interessante l'analisi di Hilary Saunders (2004), "29 child homicides", su 29 casi di bambini uccisi dal padre, dopo la separazione, in Inghilterra e Galles. Questi casi erano noti ai Servizi, i padri erano notoriamente violenti (denunce, condanne, ecc.) e avevano proferito chiare e ripetute minacce. Le madri avevano paura, e avevano cercato di evitare le visite, ma i Servizi sociali e i Tribunali le avevano obbligate. In 5 casi il Tribunale aveva ordinato i contatti e visite senza protezione e supervisione a padri molto violenti, ma non solo: non avevano richiesto una valutazione a professionisti. In tutti e 29 questi casi vi era una storia di violenza domestica. Alcuni omicidi si sono verificati durante il pernottamento presso il padre. Inoltre, nella maggioranza di questi casi, era noto ai Servizi che la madre esperiva violenza e che questa era commessa dal partner ma nonostante i bambini non erano considerati a rischio. In alcuni casi i professionisti non avevano parlato con i bambini e quindi non c'è stata una valutazione reale dei loro bisogni. Le madri non sono state supportate e le loro richieste di aiuto ignorate o non credute (Saunders, 2004). A titolo di esempio, mi sembra significativo presentare fra i purtroppo vari casi italiani analoghi, quello di Federico Barakat. Federico nel 2009, a soli 8 anni, è stato ucciso a coltellate dal padre, in occasione di una visita "protetta" presso un Servizio sociale della Lombardia. Il padre di Federico era un uomo notoriamente violento, con problemi mentali, denunciato numerose volte dalla ex moglie e madre di Federico per stalking. Federico aveva paura del padre e non voleva vederlo, paure che sono state ignorate dalle Istituzioni che avrebbero dovuto proteggerlo ma che sono state accolte dalla sua mamma, la quale aveva segnalato il problema e si era attivata per interromperle. Il Tribunale però scelse di imporre i contatti "nello sforzo di garantire il ristabilimento e il buon svolgimento della relazione padre bambino". La madre venne accusata di Sindrome di Alienazione Parentale e obbligata ad accettare le visite. Così Federico è stato ucciso due volte, dal padre e dalle

Istituzioni. Dopo l'omicidio, la madre ha denunciato gli operatori del Servizio e intrapreso un iter processuale che si è concluso nel 2015 con l'assoluzione in Cassazione di tutti gli operatori coinvolti. Pur ammettendo il fallimento dei servizi sociali, i giudici hanno dichiarato che la responsabilità dell'ente si limitava alla tutela del benessere psicologico del bambino e non alla sua incolumità fisica. Da qui il ricorso alla Corte dei Diritti Umani di Strasburgo, che dopo due anni, ossia nel novembre del 2017, l'ha accolto; ha inviato al governo italiano tre quesiti in cui chiede se le autorità italiane abbiano tutelato il diritto alla vita del bambino sancito dall'articolo 2 della CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo), se abbiano adottato tutte le misure necessarie per impedirne la morte e se le indagini effettuate abbiano soddisfatto i requisiti del suddetto articolo della Convenzione.

Emerge una profonda discrepanza tra i risultati sulla prevalenza e l'impatto della violenza degli uomini contro le donne e le pratiche dei tribunali (M. Dragiewicz & Barkwell, 2016). Se da un lato la consapevolezza sulla violenza contro le donne oggi è più grande che mai nella storia, la volontà di agire per preservare il diritto delle donne a vivere libere dalla violenza e dall'abuso incontra spesso norme culturali che idealizzano le famiglie nucleari eterosessuali, in generale, e la presenza di padri, in particolare (Dragiewicz & Barkwell, 2016). Le madri che denunciano abusi nel periodo della separazione sono spesso penalizzate, punite, considerate "ostili", non sufficientemente collaborative con i loro ex partner (Dragiewicz & Barkwell, 2016).

Solo recentemente le/i ricercatrici/ori hanno iniziato a studiare sistematicamente la violenza e le tattiche che i padri violenti usano contro madri e bambini dopo la separazione. Gli studi hanno così rilevato la continuazione dei comportamenti violenti durante e dopo la separazione e nuove forme di violenza e abuso sviluppate durante la separazione e incentrate sulla custodia e affidamento dei figli, sull'assistenza ai minori, sugli abusi sui minori e sui tribunali (Dragiewicz & Barkwell, 2016; Miller & Smolter, 2011).

L'incapacità del diritto di famiglia, dei tribunali e dei professionisti di prendere sul serio la violenza mette così in pericolo molte donne maltrattate e i loro bambini.

1.3 Il paradigma del controllo coercitivo

Secondo molte/i studiose/i, il concetto centrale della violenza del partner è il controllo coercitivo, che comprende un'ampia gamma di tattiche finalizzate ad esercitare potere sull'altra persona (tipicamente la donna), attraverso comportamenti aventi lo scopo di controllare, umiliare, impaurire e denigrare (Herman, 1992; Stark, 2007). La comprensione della violenza del partner in termini di controllo coercitivo è stata resa possibile da un corpus significativo di ricerche qualitative che hanno esplorato le esperienze di vita delle donne con una storia di violenza domestica (Dobash & Dobash, 1998; R. P. Dobash, Dobash, Wilson, & Daly, 1992; Russell, 1984; Walker, 1984). Questo concetto è al cuore del modello definito "Ruota del potere e del controllo" (Figura 1), elaborato per la prima volta negli USA da Pence e Paymar (1990), assieme a un gruppo di donne maltrattate e di operatrici e ricercatrici del progetto "Duluth", in Minnesota.

Figura 1. La ruota del potere e del controllo



Attraverso questo modello emerge come i diversi tipi di violenze contro le donne abbiano la stessa origine, la stessa radice: la volontà di potere e controllo.

La centralità del controllo coercitivo nella violenza del partner è stata sistematizzata da Stark (2007), il quale lo ha definito come "la privazione di libertà e dignità della vittima". Gli atti attraverso cui questa forma di controllo si realizza (vedi Fig.1), più della violenza fisica, intrappolano le donne nella sfera privata, impedendo loro di vivere liberamente (Stark, 2007). Con questo Stark sostiene che il danno del controllo coercitivo è principalmente politico, non fisico o psicologico. È una privazione di diritti e risorse fondamentali per la donna in quanto persona e per la comunità, e ha un impatto diretto anche sulla sfera pubblica delle donne.

Ai fini del mio lavoro di ricerca risultano centrali gli elementi teorici di questo modello, che individuano nella violenza del partner un modello continuo di comportamento mirato a controllare la partner attraverso la paura, utilizzando per esempio un comportamento violento e minaccioso. Nella maggior parte dei casi, il comportamento violento è parte di una gamma di tattiche volte a esercitare potere e controllo su donne e bambini. Questo modello di comportamento intenzionale è stato indicato

da alcuni come “Abusive Household Gender Regime” (Morris, 2009), da altri come “Terrorismo domestico” (M. P. Johnson, Leone, Xu, 2014).

1.3.1 Abusive Household Gender Regime

Il concetto di “Abusive Household Gender Regime” (AHGR) è stato sviluppato all’interno di un filone di ricerca sull’ “alienazione materna”, ossia il danneggiamento e tentativo di indebolimento della relazione madre-figlio/a attuata dai perpetratori di violenza (Morris, 2009). Il concetto di AHGR consente di comprendere a fondo come funzionano i rapporti di potere legati al genere e la violenza e il loro impatto su tutti i membri della famiglia e sulle loro relazioni. Un AHGR è caratterizzato dall’imposizione da parte degli uomini violenti di un regime coercitivo sui membri della famiglia e dall’intrecciarsi di molte forme di abuso, che intrappolano le vittime.

Resistere all’idea che i padri possano essere pericolosi per i loro figli rafforza la posizione dei padri violenti e illustra come esista la minimizzazione e la negazione della responsabilità degli uomini della violenza a tutti i livelli (Morris, 2009).

Comprendere il genere, il potere e l’AHGR permette lo sviluppo di pratiche che combinino la protezione del bambino/a e la protezione della donna, rispondendo così in modo più completo, efficace ed efficiente alla violenza domestica e aiutando donne e bambini insieme a riprendersi dalla violenza (Morris, 2009).

1.3.2 Terrorismo domestico

Il concetto di “Terrorismo domestico” è stato teorizzato da Johnson (2014), il quale ha definito quattro tipologie di violenza da parte del partner, in base alla natura del controllo esercitato nella relazione. La prima è il “Terrorismo intimo”, ossia quella forma di violenza in cui un partner usa violenza e

altre tattiche di controllo coercitivo per ottenere il controllo del/la partner. Questo fenomeno è più comune nelle relazioni eterosessuali ed è per lo più perpetrato dagli uomini sulle donne (Johnson et al., 2014). La “Resistenza violenta” è la risposta al “terrorismo intimo” e vede la vittima usare la violenza in risposta al controllo coercitivo agito dal partner; è usata principalmente dalle donne (Johnson et al., 2014). Il “Controllo violento reciproco”, è agito in ugual misura da uomini e donne. Infine, la “Violenza di coppia situazionale” vede protagonista una situazione di conflitto che si intensifica, andando dall'aggressione verbale fino alla violenza fisica (Johnson et al., 2014). Secondo Johnson, donne e uomini possono esercitare questa forma di violenza. Tuttavia, considerando gli atti specifici coinvolti, le lesioni prodotte, la frequenza della violenza, la produzione di paura nel partner, anche nella “violenza di coppia situazionale” non vi è simmetria di genere. Infatti in queste situazioni, quando la violenza è agita da uomini, essa è più frequente, più grave e produce più paura rispetto alla “violenza di coppia situazionale” perpetrata dalle donne (M. P. Johnson et al., 2014).

Pertanto, il controllo coercitivo rimane alla base della violenza agita dal partner di sesso maschile (Johnson et al., 2014).

Il modello di Johnson, seppur ha il merito di integrare i dati delle ricerche con approccio “domestic violence”, caratterizzate da simmetria di genere, con quelle di approccio femminista e di genere, è stato criticato, anche sul piano metodologico. In particolare, Meier (2015) ha effettuato un'attenta revisione del lavoro di ricerca di Johnson, rilevando che i dati su cui si basa non supportano la sua suddivisione categoriale e, in particolare la sua affermazione che la violenza grave è rara (Meier, 2015)¹. In particolare, Johnson, sostenendo che alcune violenze domestiche sarebbero meglio etichettate con il termine “violenza di coppia situazionale”, ha sollevato preoccupazioni tra molti/e professionisti che lavorano con le donne maltrattate, vittime di violenza, soprattutto nei contenziosi e dispute relative all'affidamento dei figli. I tribunali di famiglia sono sempre più noti per essere un

¹ Per approfondimento si veda Meier, J.S. (2015). Johnson's Differentiation Theory: Is It Really Empirically Supported?, *Journal of Child Custody*, 4-24.

territorio pericoloso per donne e minori vittime di violenza (Hannah, & Goldstein, 2009; (Jaffe, Johnston, Crooks, Bala, 2008; Meier, 2003). In queste circostanze, una teoria che può contribuire alla minimizzazione delle implicazioni della violenza domestica in sede d'affidamento è preoccupante. Asserendo che la “violenza di coppia situazionale” è molto più comune del “Terrorismo intimo” e solitamente meno grave, Johnson valida la vecchia visione secondo la quale la violenza tra partner, interna alla coppia, non è di genere ma reciproca, o semplicemente funzione di un conflitto anziché di dominanza e oppressione. Cosa ancor più importante, questa visione presuppone che la maggior parte delle accuse di violenza domestica, in sede di affidamento, non siano così pertinenti (Meier, 2015).

In conclusione, ritengo che il modello di Johnson sia interessante proprio in relazione alle critiche che gli sono state poste e utile per leggere alcune situazioni che ho riscontrato nelle storie di affidamento e violenza del partner analizzate in questo lavoro di ricerca.

All'interno di questo modello di comportamento intenzionale, gli uomini autori di violenza abusano e/o usano i bambini con la duplice intenzione di esercitare potere e controllo su partner e figli (Radford, & Hester, 2006). Risulta cruciale quindi che le pratiche istituzionali che separano le violenze contro le donne da quelle contro i bambini, ponendole in categorie distinte, siano messe in discussione e le considerino invece queste come due facce della stessa medaglia.

CAPITOLO 2

Gli strumenti per la costruzione del problema di ricerca: concetti e modelli teorici

2.1 Il doppio standard di genere

Il doppio standard consiste nell'applicazione di principi di giudizio diversi per situazioni simili, o nei confronti di persone diverse che si trovino nella stessa situazione e viene definito come un bias sociale e cognitivo. Il doppio standard può prendere la forma di un giudizio morale che considera accettabile un determinato concetto se applicato da un gruppo di persone (ad esempio gli uomini), mentre è considerato inaccettabile se applicato da un diverso gruppo (ad esempio le donne) (Butler, 1886).

Il doppio standard quindi permette che le persone siano giudicate e trattate secondo standard differenti anche quando si trovano in situazioni simili.

Ritengo che questo paradigma ben si adatti al trattamento delle madri *versus* dei padri in contesto di violenza domestica e risulta quindi come una delle teorie alla base del mio lavoro di ricerca.

2.1.1 Sexual Double Standard (SDS)

Un caso “particolare” e a mio avviso degno di nota del Doppio Standard è il Sexual Double Standard (SDS), ossia l'applicazione di standards differenti a comportamenti sessuali di differenti gruppi o individui, più spesso donne e uomini (Muehlenhard, Sakaluk & Esterline, 2015).

Il SDS può assumere diverse forme, che variano lungo alcune dimensioni (Muehlenhard et al., 2015):

- Gruppi target: il SDS di solito comporta standard diversi per donne e uomini, ma potrebbe riferirsi a standard diversi per altri gruppi o individui (ad esempio, adolescenti - adulti, se stessi – altri, ect...).

- Comportamenti target: diversi standard potrebbero essere applicati a numerosi comportamenti sessuali (ad esempio, impegnarsi in rapporti sessuali, avere numerosi partner, intraprendere comportamenti sessuali non comuni, ect...).
- Contesto: il SDS si riferisce spesso al contesto in cui si verificano i comportamenti target (ad esempio, livello di impegno o affetto tra i partner, livello di eccitazione di coloro che sono coinvolti).
- Tipi di valutazioni: il SDS può coinvolgere vari tipi di valutazioni (ad esempio, quanto è accettabile il comportamento target, quanto sono responsabili vs irresponsabili gli individui target, quanto è desiderabile l'individuo bersaglio come compagno, come etichettare uomini e donne che si impegnano nello stesso comportamento sessuale).

Storici e antropologi hanno indagato le origini storiche del SDS. Ad esempio, Lerner (1986) ha dimostrato che storicamente, quando le società passavano dalla caccia all'agricoltura, i bambini diventavano una risorsa economica, il che si traduceva nella mercificazione e nel controllo della sessualità e della gravidanza delle donne. Lerner sosteneva che per gli uomini la classe socioeconomica era - ed è tuttora- basata sulla proprietà dei mezzi di produzione, ma per le donne la classe dipendeva dai loro legami sessuali con un uomo. In base al loro comportamento sessuale, le donne sono state classificate come "rispettabili" o "non rispettabili" e le donne che si impegnavano in comportamenti sessuali considerati inaccettabili potevano perdere il loro status sociale.

La subordinazione sessuale delle donne era istituzionalizzata in molti modi: attraverso le leggi, attraverso la discriminazione economica e politica che rendeva le donne dipendenti dagli uomini, e attraverso gli standard sessuali che conferivano privilegi (a volte solo la sussistenza) alle donne che si conformavano a questi standard ma di fatto limitavano la libertà delle donne (Lerner, 1986).

Più recentemente e in un contesto di ricerca empirica, Petersen e Hyde (2010) hanno trovato correlazioni tra disuguaglianza di genere e SDS nelle società contemporanee. Per ognuno degli 87 Paesi indagati hanno ottenuto dati sulla disuguaglianza di genere (misurata dalle Nazioni Unite, sulla

base della disuguaglianza economica e politica) e sulle differenze di genere nel comportamento sessuale. Hanno scoperto che "le nazioni con maggiori differenze di genere nel potere economico e politico presentavano differenze di genere più ampie nei comportamenti sessuali rispetto alle nazioni più egualitarie" e hanno spiegato che "i paesi con grandi disuguaglianze di genere spesso mantengono un doppio standard sessuale incoraggiando comportamenti sessuali liberali per gli uomini ma scoraggiando gli stessi comportamenti per le donne "(Petersen & Hyde, 2010).

Attualmente, diverse culture variano ampiamente nella misura in cui accettano il SDS. Infatti, in alcune culture, le presunte "irregolarità sessuali" delle donne sono valutate molto negativamente e ritenute gravi al punto da portare a "delitti d'onore" (Chesler 2010); in altre culture, c'è più uguaglianza tra donne e uomini - e molto meno accettazione di SDS.

2.1.2 Doppio Standard, Differenza e Dominio secondo Catharine A. Mackinnon²

Secondo C. A. Mackinnon, giurista femminista statunitense, per comprendere l'origine delle diverse forme d'abuso di cui le donne sono vittima, il punto di partenza è il genere in quanto realtà che connota l'esperienza delle donne. La tesi principale della teoria femminista di MacKinnon è infatti che le categorie uomo-donna sono strutturate intorno a relazioni di dominio gerarchiche. Vi è alla base quindi una teoria del potere e della sua distribuzione disuguale, che ha come obiettivo il sovvertimento della stessa distinzione tra maschio e femmina e del sistema eterosessuale che l'ha sorretto. L'approccio del dominio al problema dell'eguaglianza di MacKinnon lo ritengo estremamente interessante e utile guida per la comprensione dei dati della presente ricerca.

² I contenuti presentati in questo sotto-paragrafo sono tratti da Catharine A. MacKinnon, (2012). *Le donne sono umane?*, Editori Laterza, Roma, pp.26-42.

MacKinnon critica gli approcci prevalenti in tema di eguaglianza fra i sessi, approcci che oscillano fra due estremi³:

1. L'approccio dell'uguaglianza come somiglianza → richiede l'applicazione di uno standard unico e neutrale che tratti le donne come gli uomini. L'approccio all'eguaglianza tra i sessi che è prevalente in politica, nel diritto e nella percezione sociale, considera l'eguaglianza come un'equivalenza, non come una distinzione e il sesso è una distinzione.
2. L'approccio della differenza → richiede di essere attenti a ciò che è peculiare delle donne, il che implica il ricorso ad un doppio standard e la disponibilità a concedere benefici e protezione in nome del riconoscimento di queste differenze.

Al di là di quale di queste vie per l'eguaglianza dei sessi sia preferibile, il punto cruciale è: affrontare le questioni di eguaglianza tra i sessi come se fossero questioni di somiglianza e differenza significa già scegliere un approccio particolare. Ciò che viene nascosto, secondo MacKinnon, è il "modo in cui l'uomo è divenuto misura di tutte le cose". Infatti "sulla base dello standard di somiglianza, le donne vengono valutate in base alla corrispondenza con l'uomo, la nostra eguaglianza è giudicata in base alla nostra prossimità all'unità di misura maschile. La neutralità di genere è dunque il canone maschile e lo standard della speciale protezione è quello femminile; ma non fatevi ingannare: l'essere maschio è il referente di entrambi. Così (sesso come questione di differenza e eguaglianza come questione di somiglianza), si forniscono a diritto due modi di vincolare le donne a uno standard maschile chiamandolo eguaglianza tra i sessi.

Come garantire quindi alle donne l'accesso a tutto ciò che è stato loro precluso e al contempo valorizzare tutto ciò che sono o che sono riuscite a fare rispetto agli uomini? L'espressione dottrinale dovrebbe escludere di prendere in considerazione il genere in qualsiasi maniera. La sua convinzione

³ Brunella Casalini, "Spunti per una lettura critica di Le donne sono umane? di Catharine Mackinnon", *Jure gentium*, 2012

ispiratrice è: siamo brave quanto voi. Qualsiasi cosa sappiate fare, sappiamo farla anche noi. Semplicemente, levatevi di mezzo.”

“Nella misura in cui è stato applicato, il criterio di somiglianza ha per lo più assicurato agli uomini il beneficio di quelle poche cose che storicamente hanno avuto le donne. Sotto il regime della neutralità di genere, la legge di custodia e divorzio è stata modificata e ha procurato agli uomini eguali possibilità di ottenere l’affidamento dei figli e gli alimenti. Gli uomini spesso, secondo le regole della neutralità di genere, sembrano “genitori” migliori per quanto riguarda il reddito e la presenza di una famiglia nucleare perché fanno più soldi e avviano la costituzione di unità familiari. Di fatto, la ragione per cui gli uomini vengono preferiti alle donne è che la società li avvantaggia prima che arrivino in tribunale e il diritto non può prendere in considerazione questa preferenza perché farlo significherebbe prendere in considerazione il genere. Contano solo i fattori individuali, considerati da un punto di vista neutrale rispetto al genere (...). Il principio di eguaglianza in questa forma mette in gioco l’idea che per ottenere qualcosa per le donne la si debba procurare agli uomini (...).

Per ognuna delle caratteristiche che distinguono gli uomini dalle donne viene attuato ciò che equivale ad un programma di azione positiva, altrimenti noto come la struttura ed i valori della società. Ma ogni volta che le donne, in base a questo standard, risultano “diverse” dagli uomini e pretendono che ciò non vada a loro svantaggio, il diritto sull’eguaglianza subisce uno sconvolgimento di paradigma e la dottrina entra in crisi.

(...) Quello che il criterio di somiglianza non riesce a vedere è che le differenze degli uomini rispetto alle donne equivalgono alle differenze delle donne rispetto agli uomini. Qui c’è EGUAGLIANZA. Ciononostante, i sessi non sono socialmente eguali. L’approccio alla differenza trascura il fatto che la gerarchia di potere produce differenze reali, oltre che immaginarie, e che queste differenze sono anche disuguaglianze.

Uno sguardo reciproco dell’approccio del dominio su quello della differenza, e viceversa, può servire a far luce su alcuni punti di tensione che nel dibattito sull’eguaglianza sessuale rimangono poco chiari.

Dal punto di vista dell'approccio del dominio è evidente che l'approccio della differenza adotta, rispetto allo status dei sessi, la prospettiva della supremazia dei maschi. Dal momento che la realtà esistente viene assunta implicitamente e acriticamente come standard, l'approccio della differenza accetta le condizioni del dominio maschile. In questo senso esso è maschilista, per quanto possa essere espresso con voce femminile. L'approccio del dominio, invece, nella misura in cui guarda alle disuguaglianze sociali dal punto di vista della subordinazione delle donne, è femminista.”

Per riassumere: considerare questioni di eguaglianza sessuale nei termini di una classificazione è parte del modo in cui il dominio maschile si è espresso nel diritto. Mutando la prospettiva, dal genere come differenza al genere come dominio, il genere si trasforma da distinzione presumibilmente valida in un danno che è presumibilmente sospetto. L'approccio della differenza tenta di rappresentare la realtà; l'approccio del dominio tenta di sfidarla e cambiarla. Con l'approccio del dominio, la discriminazione sessuale cessa di essere una questione morale e diventa una questione politica.

2.1.3 Doppio Standard nel trattamento di madri e padri

Lo “Shifting Standards Model” sostiene che quando le persone giudicano un individuo membro di un gruppo stereotipato circa una dimensione stereotipata, essi lo comparano allo standard di giudizio interno alla categoria (Biernat, & Manis, 1994; Biernat, Manis, & Nelson, 1991). Per esempio, giudizi sull'aggressività di una donna sono formulati rispetto alla gamma attesa di aggressività tra le donne, mentre i giudizi sull'aggressività di un uomo sono fatti in confronto a ciò che ci si aspetta per gli uomini. Così, un comportamento giudicato "molto aggressivo" in una donna può esser visto come solo "moderatamente aggressivo" in un uomo (Gaunt, 2013).

Evidenze scientifiche a supporto di questa operazione di spostamento dello standard bastato su stereotipi, è stato documentato in vari domini di giudizio. Fra i vari, riporto quelli pertinenti per la mia indagine, ossia quelli relativi al dominio “famiglia” e, più nello specifico, alla genitorialità.

In uno studio, è stato chiesto ai partecipanti di stimare la durata o frequenza con cui un genitore bersaglio è impegnato in vari compiti genitoriali. I risultati hanno mostrato che una donna descritta come un genitore "molto buono" o "buono" è stata giudicata in grado di compiere più compiti genitoriali rispetto a un uomo descritto in modo simile (Kobrynowicz & Biernat, 1997). In due altri studi, i partecipanti dovevano valutare domande di lavoro per coppie di candidati dello stesso sesso e con le stesse competenze, che differivano solo sullo stato di genitore. I risultati, sia di laboratorio che di audit, hanno rilevato che le madri sono penalizzate su molte misure, fra cui competenza percepita e stipendio iniziale suggerito. I padri non sono stati penalizzati e anzi, talvolta hanno beneficiato della loro condizione di padre. (Bridges, Etaugh & Barnes-Farrell, 2002; Correll, Benard & Paik, 2007). Infine, studi hanno dimostrato come il cambiamento degli standard per la genitorialità si traduca in un cambiamento degli standard per l'occupazione. In particolare, i partecipanti hanno valutato le madri come meno competenti e impegnate nel lavoro retribuito rispetto alle non madri e conseguentemente hanno discriminato le madri quando prendevano decisioni di assunzione e stipendio. Tale discriminazione non è stata trovata per i padri (Correll, Benard, & Paik, 2007; Fuegen, Biernat, Haines & Deaux, 2004).

Culturalmente, vi è una forte tendenza a colpevolizzare le madri (e non i padri), anche per tutto ciò che accade ai figli (si guardi a titolo esemplificativo Stark & Flitcraft, 1988; Becker, 1995; Romito, 2008). La colpevolizzazione delle madri ha radici profonde e persiste in discipline quali la psicologia, la psichiatria (es. Heinz & Heinz, 1993) e il diritto. Nei procedimenti legali, come si vedrà in seguito, questo bias si concretizza e opera come un tacito e non consapevole doppio standard nei confronti di madri e padri (Becker, 1995). Dalle madri infatti ci si aspetta che siano sempre presenti per i loro figli, che abbiano i figli al centro della loro vita, che li pongano davanti a loro stesse, mettendo i bisogni dei loro figli al di sopra dei propri, che li proteggano da tutto. Le madri vengono ritenute

responsabili in caso di illecito civile e/o penale per danni causati dai padri in circostanze in cui, se la situazione fosse invertita, il padre non sarebbe ritenuto responsabile (Becker, 1995).

2.2 Comunicazione paradossale

Con “comunicazione paradossale” si intende quella distorsione comunicativa avente lo scopo di usare l’altro, confonderlo, facendo sì che non capisca nulla del processo in corso.

Due quadri teorici sono particolarmente esplicativi di questo stato:

- Comunicazione perversa e paradosso di Marie-France Hirigoyen (2015)
- Double bind di Gregory Bateson (1956).

Attraverso questi due modelli, si potranno poi meglio comprendere e interpretare le azioni degli uomini violenti e delle donne vittime.

2.2.1 Comunicazione perversa e paradosso (Hirigoyen, 2015)⁴

La comunicazione perversa, concretizzata nel black-out delle informazioni reali, è essenziale per ridurre la vittima all’impotenza. Secondo Marie-France Hirigoyen, psichiatra e psicanalista, essa si compone di diverse strategie:

1) Rifiutare la comunicazione diretta:

rifiutare il dialogo è un modo per dire, senza esprimerlo direttamente a parole, che l’altro non interessa o addirittura che non esiste. Con i perversi (o violenti) il discorso è tortuoso, senza spiegazioni, e conduce a un’alienazione reciproca. Si è sempre al limite dell’interpretazione.

⁴ I contenuti presentati in questo paragrafo sono tratti da Marie-France Hirigoyen (2015). *Molestie morali. La violenza perversa nella famiglia e nel lavoro*, ET Saggi, Torino, pp. 103-122.

Inoltre, la negazione del rimprovero o del conflitto da parte dell'aggressore paralizza la vittima, che non può difendersi.

2) Travisare il linguaggio:

il messaggio di un violento è deliberatamente vago e impreciso, tale da alimentare la confusione. Servendosi di allusioni, lancia messaggi senza compromettersi. Attraverso discorsi senza legame logico, fa sì che ne coesistano diversi in contraddizione fra loro. Un altro procedimento verbale impiegato consiste nell'uso di un gergo tecnico, astratto, dogmatico, per coinvolgere l'altro in ragionamenti di cui non comprende nulla, e sui quali non osa chiedere spiegazioni. Questo discorso puramente teorico ha l'effetto di impedire a chi ascolta di pensare e di reagire.

3) Mentire:

più che una menzogna diretta, il violento utilizza un insieme di sottintesi, di non detti, volti a costruire un malinteso da sfruttare a proprio vantaggio. Dire senza dire è un modo ingegnoso per far fronte a qualunque situazione e avere la meglio nel confronto verbale. Tecniche indirette destabilizzano il/la partner e lo/la portano a dubitare che quanto è appena successo sia accaduto davvero. Verità o bugia ai violenti poco importa: è vero quello che dicono loro in quel dato istante.

4) Manovrare la derisione, il disprezzo, il sarcasmo:

la derisione consiste nel farsi beffe di tutto e di tutti. Quando questo atteggiamento permane crea un'atmosfera sgradevole e porta la comunicazione su un piano che non è mai sincero.

Il disprezzo concerne il partner odiato, quello che pensa e che fa, ma anche quanti lo circondano. I sarcasmi, i rilievi aspri sono finalizzati a mettere l'altro in imbarazzo; l'aggressione qui si compie facendo poco rumore, con allusioni, sottintesi, senza che sia possibile dire quando sia cominciata e se ci sia veramente. Chi attacca non si compromette, spesso anzi ribalta la situazione additando le intenzioni aggressive della sua vittima.

5) Usare il paradosso:

il discorso paradossale è costituito da un messaggio esplicito e da uno sottointeso di cui l'aggressore nega l'esistenza. Si dice qualcosa che immediatamente si nega, ma la traccia resta, sotto forma di dubbio. Il paradosso nasce spesso dal divario tra le parole dette e il tono con cui le si pronuncia. Bloccando la comunicazione con messaggi paradossali, il violento mette il soggetto nell'impossibilità di dare risposta appropriate, proprio perché non capisce la situazione. Si sfinisce nella ricerca di soluzioni, in ogni caso inadatte e non può evitare l'emergere dell'angoscia o della depressione.

Un discorso paradossale fa rimanere l'interlocutore perplesso. Si assiste a un tentativo di far vacillare l'altro, di farlo dubitare dei suoi pensieri, dei suoi sentimenti. La vittima perde così la sensazione della sua identità. Lo scopo è di negarla, paralizzandola.

6) Squalificare:

consiste nel togliere a qualcuno ogni qualità, nel dirgli e ripetergli che non vale niente, fino a indurlo a pensare che sia davvero così.

7) Dividere:

consiste nell'aizzare le persone le une contro le altre, provocare rivalità, gelosie. Nella coppia, coltivare il dubbio con allusioni e non detti è un modo per tormentare e mantenere il partner in uno stato di dipendenza, alimentandone la gelosia.

8) Imporre il proprio potere:

la logica è qui quella dell'abuso di potere, in cui il più forte sottomette l'altro. Il potere si prende con la parola. Il discorso del violento è totalizzante: enuncia preposizioni che sembrano universalmente vere e cerca di trascinare l'altro sul suo terreno inducendolo ad accettare quello che dice lui. Si instaura così un processo di dominazione, in cui la vittima è soggiogata, controllata, travisata.

2.2.2 Double bind o Teoria del doppio legame (Bateson, 1956)

Prima di entrare nel vivo del Double bind o Teoria del doppio legame come uno degli strumenti di analisi di questa ricerca, ritengo necessaria una premessa sul paradosso. Il paradosso può essere definito come una contraddizione che deriva dalle deduzioni coerenti di premesse corrette (Watzlawick, Beavin, Jackson, 1971). Classicamente si riscontrano tre classi di paradosso:

1. La prima classe riguarda le antinomie, definite come un'asserzione che è sia contraddittoria sia dimostrabile (Stegmuller, 1976).
2. La seconda classe di paradossi differisce dalle antinomie soltanto in un unico aspetto importante: non si presentano nei sistemi logici e matematici ma derivano piuttosto da certe incoerenze nascoste nella struttura di livello del pensiero e del linguaggio. Ci si riferisce a questo secondo gruppo come alle antinomie semantiche o definizioni paradossali (Watzlawick et al., 1971).
3. La terza classe è quella dei paradossi pragmatici che si presentano nelle interazioni e determinano il comportamento (Watzlawick et al., 1971).

I paradossi pragmatici si distinguono dalla semplice contraddizione soprattutto per questo motivo: mentre nel caso di una contraddizione la scelta è una soluzione, nei paradossi la scelta non è neanche possibile (Watzlawick et al., 1971). Quindi, se di fronte ad un'ingiunzione contraddittoria si sceglie un'alternativa e si perde –o si patisce– l'altra, vi è la possibilità di compiere una scelta logica, l'ingiunzione paradossale, invece, fa fallire la scelta stessa, nulla è possibile (Watzlawick et al., 1971).

G. Bateson, D. D. Jackson, J. Haley e J. H. Weakland hanno descritto per primi gli effetti del paradosso nell'interazione umana, in un saggio intitolato "Toward a Theory of Schizophrenia" pubblicato nel 1956.

L'impostazione di Bateson e coll. è basata su quella parte della teoria della comunicazione che Bertrand Russell chiamò Teoria dei Tipi logici, che può essere così sintetizzata: qualunque cosa comprenda tutti gli elementi di una collezione non deve essere un termine della collezione. Dunque, dire che la classe di tutti i concetti è essa stessa un concetto non è falso, ma privo di significato (Watzlawick et al., 1971).

Bateson e coll. si chiedono quali sequenze di esperienza interpersonale provocherebbero il comportamento che giustificherebbe la diagnosi di schizofrenia. Lo schizofrenico, ipotizzano, “deve vivere in un universo in cui le esperienze di eventi sono tali che le sue abitudini di comunicazione non convenzionali in qualche modo saranno appropriate” (Bateson, Jackson, Haley, & Weakland, 1956). È un'ipotesi che li ha portati a postulare e a identificare certe caratteristiche essenziali di tale interazione, per cui hanno coniato il termine “doppio legame” (Watzlawick et al., 1971). Chi si trova in una situazione di “doppio legame”, comunque si comporti, non può farcela. Si avanza l'ipotesi che chi viene a trovarsi in tale situazione possa manifestare sintomi schizofrenici.

Gli elementi necessari per il crearsi di una situazione di doppio legame sono (Bateson et al., 1956):

1. Due o più persone, di cui una indicata come la «vittima».
2. Ripetizione dell'esperienza. Il doppio vincolo è un tema ricorrente nell'esperienza della vittima, talché la struttura di doppio vincolo diviene oggetto di attesa abituale.
3. Un'ingiunzione primaria negativa. Questa può assumere una delle due forme seguenti: a) «Non fare così e così, altrimenti ti punirò», oppure b): «Se non farai così e così, ti punirò». Supponiamo che la punizione possa consistere nella negazione dell'affetto, o in una manifestazione di odio o di collera, oppure di abbandono.
4. Un'ingiunzione secondaria in conflitto con la prima a un livello più astratto, e, come la prima, sostenuta da punizioni o da segnali che minacciano la sopravvivenza. L'ingiunzione secondaria è di solito comunicata con mezzi non verbali e può riferirsi a qualunque elemento del divieto primario, e

può quindi assumere una grande varietà di espressioni verbali; ad esempio: «Non considerare ciò come una punizione»; «Non considerarmi come un castigatore»; «Non sottostare ai miei divieti»; «Non pensare a ciò che non devi fare».

5. Un'ingiunzione negativa terziaria che impedisce alla vittima di sfuggire al conflitto.

6. Infine, quando la vittima ha ormai appreso a percepire il suo universo sotto l'angolazione del doppio vincolo, non è più necessario che intervengano tutti gli elementi. Quasi ogni porzione di una sequenza di doppio vincolo può essere sufficiente a scatenare panico o rabbia (Bateson et al., 1956).

Quali gli effetti del doppio legame (Bateson et al., 1956)?

L'individuo che si trova in una situazione di doppio vincolo perde la sua capacità di discriminazione fra tipi logici. Le caratteristiche generali di questa situazione sono le seguenti:

1. L'individuo è coinvolto in un rapporto intenso, cioè un rapporto in cui egli sente che è d'importanza vitale saper distinguere con precisione il genere del messaggio che gli viene comunicato, in modo da poter rispondere in modo appropriato.

2. Inoltre, l'individuo si trova prigioniero di una situazione in cui l'altra persona che partecipa al rapporto emette allo stesso tempo messaggi di due ordini, uno dei quali nega l'altro.

3. Infine, l'individuo è incapace di analizzare i messaggi che vengono emessi, al fine di migliorare la sua capacità di discriminare a quale ordine di messaggio debba rispondere; cioè egli non è in grado di produrre un enunciato metacomunicativo (Bateson et al., 1956).

Per la vittima di un doppio vincolo, non solo è più salutare ricorrere a un ordine metaforico di messaggio, ma in una situazione insostenibile è meglio cambiare e diventare un altro, oppure spostarsi e sostenere di essere altrove. Con ciò il doppio vincolo non può agire sulla vittima, dal momento che si tratta di un'altra persona, e inoltre si trova in un altro posto. In altre parole, gli enunciati che

dimostrano il disorientamento del paziente possono essere interpretati come mezzi di difesa contro la situazione in cui egli si trova (Bateson et al., 1956).

2.3 L'occultamento della violenza

Quando si affrontano le questioni relative alla violenza si innescano spesso delle dinamiche contraddittorie: attribuzione di responsabilità e biasimo della vittima, tutela dell'aggressore, occultamento del fenomeno a livello sociale e individuale. Le persone possono ricorrere a numerosi meccanismi per occultare la violenza, minimizzando e giustificando un comportamento moralmente scorretto o illegale (Bandura, 1996; Romito, 2005). Diversi psicologi e sociologi hanno formulato diversi modelli teorici tentando di spiegare questi meccanismi di negazione e occultamento. Ai fini di questo lavoro di ricerca, andrò a presentare due:

- 1) il modello del disimpegno morale di Bandura (1996; 1999), primo studioso che ha analizzato sistematicamente i meccanismi psicosociali attraverso cui le persone giustificano i propri comportamenti immorali, colpevolizzando le vittime per gli atti subiti;
- 2) il modello delle strategie e tattiche di negazione della violenza di Romito (2005; 2018), che ha analizzato, denunciandoli, i meccanismi che la società mette in atto per non vedere, o meglio, occultare attivamente le violenze maschili su donne e minori.

2.3.1 I meccanismi di disimpegno morale: il modello di A. Bandura (1996, 1999)

Bandura (1996) ha teorizzato un modello sui meccanismi di disimpegno morale, grazie ai quali le persone, poste di fronte ad ingiustizie subite, agite o assistite, possono non riconoscerle come tali, modificando il significato dell'evento e quindi del loro stesso comportamento. Secondo Bandura, "Il disimpegno può focalizzarsi (a) sulla ricostruzione della condotta, così da non vederla come immorale; (b) sull'azione, cosicché gli autori possano minimizzare il loro ruolo nel provocare

sofferenza; (c) sulle conseguenze che derivano dalle azioni; (d) su come si guarda alle vittime di maltrattamento, svalutandole come esseri umani, disumanizzandole e biasimandole per quello che è stato fatto loro” (Bandura et al., 1996). Bandura (1996; 1999) enumera così le seguenti strategie cognitive di disimpegno morale:

- la giustificazione morale (“la guerra è un male necessario per garantire la democrazia”);
- l’etichettamento eufemistico (i giornali parlano di “conflitti coniugali” invece che di “mariti violenti nei confronti delle mogli”);
- i confronti vantaggiosi (alcuni padri incestuosi sostengono che per le figlie è più vantaggioso essere iniziate alla sessualità da loro);
- il dislocamento e la diffusione della responsabilità, favoriti dalle scelte burocratiche (chi è maggiormente responsabile – magistratura, servizi sociali, parenti- dell’uccisione di un bambino da parte del padre violento?);
- la noncuranza o distorsione delle conseguenze (la pornografia presenta le donne violentate che godono nella tortura);
- la disumanizzazione (le donne sono definite con le loro parti anatomiche o come animali);
- l’attribuzione di colpa (la vittima se l’è voluta).

2.3.2 Strategie e tattiche di negazione: il modello di P. Romito (2005, 2018)

Romito (2005) ha sviluppato un modello che descrive le “strategie e tattiche” di occultamento della violenza maschile: meccanismi attraverso i quali la società minimizza, nasconde e nega questa violenza. Le strategie sono “manovre articolate e complesse, metodi generali per occultare le violenze maschili e permettere il mantenimento dello status quo, dei privilegi e della dominazione maschile” (p.56, Romito, 2005). Esse sono:

- La legittimazione: la violenza è visibile a chiunque ma, essendo considerata legittima, non viene riconosciuta come tale (si pensi, ad esempio, in ambito familiare, allo stupro commesso dal marito ai danni della moglie, che ancora oggi non è penalmente perseguibile in alcuni paesi occidentali).
- La negazione: si attua occultando la violenza e le sue conseguenze o attribuendo alla violenza un altro significato.

Legittimazione e negazione “possono anche coesistere e spesso si situano su un continuum: quando la legittimazione non è più possibile si attiva la negazione” (p. 109, Romito, 2005).

Le tattiche, invece, sono “strumenti che possono essere utilizzati in modo trasversale e in varie strategie” (p.56, Romito, 2005). Esse sono:

- Eufemizzazione: consiste nell’etichettare un fenomeno in modo impreciso e fuorviante, offuscando la gravità e la responsabilità di chi l’ha compiuto. Un esempio si ha quando si parla di conflitto invece che di violenza.
- Disumanizzazione: privare le vittime di umanità è un elemento essenziale per poter compiere atti crudeli senza rimorso e restare indifferenti alla sua sofferenza⁵.
- Colpevolizzazione: consiste nell’attribuire alla vittima (o a sua madre, nel caso di abusi sui minori) la responsabilità della sua condizione (ad esempio: povertà, malattia, stupro, violenza). Non meraviglia quindi che le donne stesse talvolta si attribuiscono la responsabilità delle violenze subite.
- Psicologizzazione: consiste nell’interpretare un problema in termini individualistici e psicologici piuttosto che politici, economici e sociali; agisce attribuendo la responsabilità di un accaduto alle caratteristiche personali della vittima o dell’aggressore. Un esempio si ha

⁵ Questo tema è stato sviluppato ampiamente da Chiara Volpato (2011). *Deumanizzazione. Come si legittima la violenza*, Editori Laterza.

quando si trattano gli uomini violenti come psicologicamente malati per i quali è necessaria una terapia e non una punizione.

- Naturalizzazione: consiste nell'attribuire la responsabilità della violenza a differenze naturali. Un esempio è interpretare una violenza sessuale come agita da un uomo in preda a impulsi incontrollabili.
- Separazione: consiste nel vedere le diverse forme di violenza come distinte fra loro, non vedendone invece la continuità. Un esempio è vedere la violenza contro le donne come diversa e distinta da quella contro i minori: così, un marito violento può essere comunque visto come un buon padre.

Ognuna di queste tattiche è utilizzata quotidianamente da individui e istituzioni, consapevolmente o non, per occultare la violenza maschile.

2.4 The Three Planets Model (Radford e Hester, 2006)⁶

La “teoria dei tre pianeti” (Radford and Hester, 2006; (Hester, 2011) parte dall'analisi delle difficoltà riscontrate dai professionisti e dalle esperienze di donne e bambini relative alla loro protezione e messa in sicurezza in situazioni di violenza domestica. Questa teoria cerca di spiegare alcuni dei problemi che potrebbero minare l'efficacia della gestione di queste situazioni, esplorando in particolare alcune contraddizioni evidenti nella prassi degli operatori dei servizi, attraverso 3 sistemi: il sistema dei servizi che si occupano di violenza domestica, quelli che si occupano di protezione dei bambini e quelli che si occupano dei contatti genitore-figli. Queste tre aree di lavoro non agiscono con un approccio coeso e coordinato, perché rappresentano dei *pianeti* diversi, con storia, cultura, obiettivi e professionisti diversi.

⁶ Radford & Hester (2006). *Mothering Through Domestic Violence*. London: Jessica Kingsley Publishers.

Il Pianeta A ('Domestic violence planet') è abitato dai Servizi che si occupano di violenza domestica. Utilizzano un approccio "di genere", che li porta a parlare di uomini violenti e di violenza assistita. Il focus è sulla protezione della donna. La conseguenza logica di questi casi vede ad esempio l'arresto dell'uomo violento e l'applicazione di misure quali l'ordine di protezione.

Nel Pianeta B ('Child protection planet') troviamo locati i Servizi di protezione dei bambini, caratterizzati da neutralità di genere. Qui si parla di violenza e conflitti familiari come problemi non distinti e si ritiene responsabilità della madre proteggere i figli; quindi, ad esempio se la donna non decide di lasciare l'uomo violento, è giusto che i bambini vengano affidati ai servizi sociali.

Diversamente dal 'Domestic violence planet' e dal 'Child protection planet', il 'Child contact planet' si basa sul principio della bigenitorialità necessaria, sempre. Concetto cardine di questo 'pianeta' è che, se i genitori hanno difficoltà a trovare un accordo circa la gestione e affidamento dei figli nel post separazione, un approccio di tipo conciliativo e di mediazione sia vantaggioso e benefico. Inoltre, mentre il 'domestic violence planet' e il 'child protection planet' sono focalizzati sul passato, il 'child contact planet' è focalizzato sul futuro. Avere un approccio focalizzato sul futuro significa ritenere che la violenza domestica, che fa parte della storia relazionale dei genitori, in quanto situata nel passato, sia irrilevante per le decisioni sull'affidamento dei figli, in quanto collocate nel futuro.

Così, il Pianeta C ('Child contact planet') contiene i Servizi responsabili di garantire i rapporti padri-figli dopo la separazione. I cardini di questo pianeta sono l'affido condiviso e la bigenitorialità. Qui si ritiene quindi che è fondamentale continuare ad essere genitori anche dopo la separazione/divorzio e in particolare si richiama la teoria psicoanalitica del "padre sufficientemente buono", secondo la quale è fondamentale per il benessere dei figli la presenza del padre, anche se violento. Non c'è contraddizione tra essere un marito violento e un padre "sufficientemente buono". È responsabilità della madre promuovere il rapporto padri-figli anche se l'uomo è violento, altrimenti la madre risulta vendicativa e rancorosa, alienante e pericolosa. In questo contesto emergono pseudo-teorie quali la Sindrome di alienazione parentale (SAP) e l'Alienazione Parentale (AP).

Questi pianeti non comunicano tra loro e di conseguenza le donne sono sottoposte a esigenze contraddittorie e pagano, con i bambini, un prezzo (troppo) elevato.

CAPITOLO 3

Violenza del partner e affidamento dei/delle figli: quadro normativo

3.1 Violenza contro le donne e i minori: leggi di riferimento per il contrasto e strumenti legali di protezione⁷

Leggi di riferimento

La violenza di genere contro le donne tende a manifestarsi attraverso delitti che si identificano nelle fattispecie tipiche di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), violenza sessuale (art. 609 *bis* s.s. c.p.) e atti persecutori (c.d. stalking, art. 612 *bis* c.p.) (Roia, 2017).

Il **delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi** è previsto dall'art. 572 del codice penale, norma che punisce chi “*maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte*”. Il reato di Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) offre la possibilità di perseguire i comportamenti di violenza psicologica, oltre che di violenza fisica, reiterati nel tempo, sia su persone adulte sia su minori. Questo reato coglie molto bene le diverse forme di maltrattamento domestico. (Romito, Folla e Melato, 2017).

La giurisprudenza precisa che “integrano il reato di maltrattamenti in danno nei figli minori condotte di reiterata violenza fisica o psicologica nei confronti dell'altro genitore, quando i discendenti siano resi sistematici spettatori obbligati di tali comportamenti, in quanto tale atteggiamento integra anche

⁷ Si veda l'Appendice A per sintesi degli strumenti legali in ambito penale utili all'uscita dalla violenza del partner

una omissione connotata da deliberata e inconsapevole indifferenza e trascuratezza verso gli elementari bisogni affettivi ed essenziali della prole” (p.61, Roia, 2017).

Nel 2013 il legislatore, sulla scia dell’art. 46 della Convenzione di Istanbul, prevede all’art. 61 n.11 *quinquies* c.p. circostanza aggravante la condotta di chi “*commette un reato contro la vita, l’incolumità individuale e la libertà personale in presenza o in danno di un minore di anni 18 o di una persona in stato di gravidanza*”.

Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è procedibile d’ufficio.

Il **delitto di violenza sessuale** è disciplinato dall’art. 609 *bis* del codice penale: “chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da 5 a 10 anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali”. La procedibilità è a querela irrevocabile di parte e il termine per la proposizione della istanza punitiva è di sei mesi dalla consumazione del reato. L’art. 609 *septies* c.p. prevede numerosi casi in cui il delitto diventa procedibile d’ufficio (Roia, 2017).

Il **delitto di atti persecutori (stalking)** previsto dall’art. 612 *bis* del codice penale, convertito nella legge 23 aprile 2009 n.38 recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica in contrasto della violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, stabilisce che “*salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il*

fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa (...)”.

Di fondamentale importanza nello sviluppo degli interventi internazionali in tema di contrasto alla violenza di genere, risulta essere la “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, nota come Convenzione di Istanbul, ratificata con legge 27 gennaio 2013 n.77. Fin dal Preambolo, la Convenzione sottolinea l’importanza di considerare il genere quale categoria fondamentale nell’analizzare la questione della violenza. Con il termine “genere” ci si riferisce «a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini»; l’espressione “violenza contro le donne basata sul genere” viene quindi a designare «qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato».

La *Convenzione di Istanbul* si pone degli obiettivi ambiziosi, che sono chiaramente dichiarati all’Art. 1:

Articolo 1 – Obiettivi della Convenzione

1 La presente Convenzione ha l’obiettivo di:

- a) proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
- b) contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, rafforzando l’autonomia e l’autodeterminazione delle donne;
- c) predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;

d) promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;

e) sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.

Questi obiettivi sono stati sintetizzati nelle cosiddette "4 P", che distinguono le quattro aree di intervento:

1. Prevenzione: eliminare i pregiudizi sulla violenza, sensibilizzare, educare, formare le figure professionali;
2. Protezione e sostegno delle vittime: informare le donne, offrire strutture e servizi, proteggere i/le bambini testimoni di violenza;
3. Perseguimento dei colpevoli: adottare misure legislative contro tutte le forme di violenza;
4. Politiche integrate: cooperazione tra governi, Centri antiviolenza, ONG e autorità a tutti i livelli.

Strumenti legali di protezione

La protezione fisica delle donne vittime di violenza può essere riassunta nell'applicazione di diversi strumenti, i cui principali sono: gli ordini di protezione in sede civile, l'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 *bis* c.p.p.) e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 *ter* c.p.p.) in ambito penale.

La legge 4 aprile 2001 n.154 ha introdotto nel codice civile, con l'art.2, il titolo IX *bis* dedicato agli **ordini di protezione contro gli abusi familiari** disciplinati dagli articoli 342 *bis* (Ordini di

protezione contro gli abusi familiari) e 342 *ter* c.c. (Contenuto degli ordini di protezione), intervenendo anche, con l'art.3, sul piano processuale inserendo nel codice di procedura civile il capo *V bis* ("Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari") contrassegnato dall'art. 736 *bis* c.p.c. relativo ai "Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari" (p.134, Roia, 2017).

Gli ordini di protezione, quali strumenti di tutela sul piano civile, si dividono in due categorie (Roia, 2017):

- 1) l'ordine di cessazione della condotta pregiudizievole;
- 2) l'ordine di allontanamento dalla casa familiare qualificato dal divieto di avvicinarsi ai luoghi di lavoro della vittima e dei congiunti o di altre persone o in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli nonché dall'ordine di pagamento periodico di un assegno prescrivendo il versamento diretto da parte del datore di lavoro.

La durata massima dell'ordine di protezione è 1 anno.

Malgrado la ritenuta idoneità di questo strumento a fronteggiare i casi di violenza domestica non connotati da particolare gravità si deve registrare nell'esperienza giudiziaria, uno scarso ricorso da parte degli avvocati all'attivazione delle relative richieste e una difficoltà dei giudici civili ad adottare i provvedimenti cautelari (p. 136, Roia, 2017).

L'**Allontanamento** dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p) consiste nell'obbligo per l'imputato di abusi domestici di «lasciare immediatamente la casa familiare» o di non farvi più rientro e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice. Quest'ultimo, poi, se vi sono dei seri rischi per l'incolumità della vittima o dei congiunti, può ordinare all'imputato di «non avvicinarsi» ai luoghi (come il luogo di lavoro o il domicilio della famiglia d'origine) abitualmente frequentati dalla persona

offesa o dai suoi prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi professionali (Romito, Folla, Melato, 2017).

Degna di nota è anche la misura “pre-cautelare” dell’Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare (art. 384 bis c.p.p.), nata dalla legge 119/2013. La previsione consente agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, l’allontanamento urgente dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di coloro che si sono resi responsabili dei delitti elencati all’art. 282 bis, comma 6o, c.p.p.3 (delitti in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di abuso dei mezzi di correzione, di riduzione in schiavitù, di tratta, di pedopornografia, di violenza sessuale) (Romito, Folla, Melato, 2017).

3.2 Affidamento dei/delle figli: il dogma della bigenitorialità

Sull’affidamento dei/delle figli in Italia negli ultimi 10 anni c’è stata un’inversione di tendenza, sia nelle separazioni che nei divorzi. Infatti, se fino al 2005, l’affido esclusivo dei figli alla madre era la tipologia predominante, con l’entrata in vigore della Legge 54/2006 - Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli - è stato introdotto, come prassi, l’istituto dell’affido condiviso tra entrambi i genitori. Con questa riforma infatti il legislatore, facendo proprie istanze diverse di “responsabilizzazione” dei padri, ha voluto rinforzare il principio della cosiddetta “bigenitorialità”, prevedendo che nei casi di separazione/divorzio venisse stabilito l’affidamento condiviso dei figli come regola generalmente applicabile alla modalità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori (Pirrone, 2017) (l’Istat nel 2016 ha rilevato che le separazioni con figli risultate in affido condiviso sono state circa l’89%). L’affidamento esclusivo a uno dei genitori era previsto solo come deroga alla regola dell’affidamento condiviso, limitandolo alle situazioni ove l’applicazione dell’affidamento condiviso potesse risultare pregiudizievole per l’interesse del minore. L’Art 155 stabilisce infatti che “*Anche in caso di*

separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati., determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.

Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio*
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori*
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore*
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori*
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.*

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”.

Anche nel caso in cui viene previsto l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori perché il giudice ritiene che l'affidamento all'altro sia contrario al benessere del minore, all'art 155 *bis* viene comunque rimarcato il principio cardine della bigenitorialità: *“Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art.155”.*

In questo contesto la mediazione familiare viene suggerita come strumento da utilizzare al fine di raggiungere un accordo tra i genitori, con particolare riferimento alla tutela degli interessi dei bambini. L'obiettivo principale di questa legge è così quello di garantire la continuità dei legami affettivi, attribuendo uguale importanza ad entrambi i genitori. Il “miglior interesse dei bambini” viene così espresso in termini di affido condiviso e diritto alla bigenitorialità.

Questa legge è stata riformata con introduzione della legge 219/2012- Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali – e col Decreto Legislativo 154/2013 - Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione. Il principio di bigenitorialità viene qui riaffermato (art. 337 *ter*, comma 1⁸), ma in modo più complesso. Si parla infatti di “valutazione prioritaria” dell'affidamento

⁸ Articolo 337 *ter*. Provvedimenti riguardo ai figli

1. Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

2. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 *bis*, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

3. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

a entrambi i genitori, prevedendo però l'alternativa dell'affidamento esclusivo a uno solo, nei casi in cui l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Questi principi, giusti e condivisibili, risultano essere difficilmente applicabili e pericolosi in situazioni di violenza del partner.

I casi di violenza in famiglia contro la donna e/o i minori da parte del partner/marito e padre sembrerebbero incontestabili come ipotesi di eccezione all'affidamento condiviso, con conseguente affidamento esclusivo dei figli alla madre (Pirrone, 2017). Tuttavia, la prassi applicativa della legge in questi dieci anni di applicazione dimostra che il percorso non è così semplice, se non c'è già una sentenza (o perlomeno una denuncia/querela già agli atti) per i tipici reati quali ad esempio maltrattamenti in famiglia, lesioni, percosse, minacce, violenza sessuale, atti persecutori (stalking) (Pirrone, 2017). “Sussiste il problema reale della prova e la difficoltà – ancora presente tra gli operatori dei servizi sociosanitari e giudiziali – di riconoscere le situazioni di violenza e di non leggerle come “conflitti” tra partner, di dare credibilità alla donna, di non cadere nel pregiudizio secondo cui la madre cerca di forzare l'affidamento dei figli a suo favore, inventandosi violenze da parte del padre dei figli o “inducendo” in questi un rifiuto del padre (...) Nonostante questa attenzione, non sono purtroppo però rari i casi ove i figli, vittime dirette o indirette della violenza da parte del padre, sono ancora costretti da pronunce giudiziali – anche contro la loro volontà personalmente espressa – a incontrare lo stesso durante le “visite protette” (alla presenza di una persona di fiducia o dei servizi), con l'intento di evitare il rischio di violenza e allo stesso tempo salvaguardare il suo diritto alla bigenitorialità. Si forza così una sorta di “recupero” della relazione genitore-figlio,

4. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio.
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

5. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici Istat in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

6. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

coltivando l'illusione che un contesto siffatto possa fornire utili elementi di valutazione della genitorialità.” (p.219-220, Pirrone, 2017).

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul, 2014), nell'Articolo 31, “Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza” disciplina che:

«1. Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini»

Sicurezza e protezione delle vittime di violenza dovrebbero quindi essere il focus d'attenzione e operativo. A questo proposito, significativo è il documento “Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri” (CISMAI, 2017), che fornisce una sintesi operativa sul come intervenire in modo tutelante. Secondo il Documento, la violenza assistita richiede che gli operatori mettano in atto interventi di presa in carico che si articolano in fasi/funzioni operative tra loro logicamente interconnesse e ricorsive nel tempo:

1) Rilevazione della violenza assistita:

- Premessa: gli operatori devono aver imparato a riconoscere la violenza maschile contro le donne nella sua dimensione strutturale e nella sua capillare diffusione.
- Richiede un'attenzione multidisciplinare e multicontestuale

- Rilevazione della presenza di figli nelle situazioni di violenza domestica
- Rilevazione dell'individuazione dei segnali di malessere delle/dei minorenni.
- Rilevazione degli indicatori che possono caratterizzare i diversi casi:
 - Indicatori relativi alla tipologia, caratteristiche e dinamiche della violenza
 - Indicatori comportamentali, psicologici, sociali relativi allo stato di salute psico-fisica della madre, del maltrattante e dei minori testimoni di violenza
 - Indicatori relativi alla presenza di fattori di rischio nel contesto familiare e sociale
 - Indicatori relativi a fattori protettivi e risorse che possono essere attivate e rafforzate ai fini della protezione del minore e a sostegno del processo riparativo dei danni prodotti dalla violenza sul bambino/a e sulle relazioni familiari

2) Protezione:

- È un prerequisito fondamentale per approfondimenti valutativi e per la progettazione e l'attuazione di interventi riparativi.
- L'interruzione della violenza, a cui il bambino assiste, va attuata attraverso la messa in atto di interventi di protezione e vigilanza adeguati alla gravità della situazione, in termini di tempestività, efficacia e durata (lavoro di rete!).
- La protezione implica che nel disciplinare l'affidamento dei figli e le eventuali modalità di visita sia presa in considerazione e non sottovalutata la presenza di violenza, e che non siano in nessun modo compromessi i diritti e la sicurezza della vittima e delle/dei bambini/adolescenti (vedi Convenzione di Istanbul, articolo 31).

3) Valutazione di:

- Stato di salute fisica e psicologica dei bambini e delle madri maltrattate.
- Capacità genitoriali, tenendo presenti i danni determinati dal maltrattamento protratto, sia sotto il profilo medico che psicologico, discriminando eventuali problematiche di base o

relative alla strutturazione della personalità dalla sintomatologia post-traumatica e dagli effetti della violenza.

- Maltrattanti: valutazione della pericolosità, del rischio di recidiva e della recuperabilità delle competenze genitoriali, senza mai prescindere dalla capacità di assunzione di responsabilità e di riconoscimento del danno inflitto.

4) Trattamento:

- Assistere alla violenza del padre nei confronti della madre non solo crea confusione nel mondo interiore dei bambini su ciò che è affetto, intimità, violenza, ma va anche a minare il cuore delle relazioni primarie e quindi lo sviluppo di un attaccamento sicuro.
- I bambini vittime di violenza assistita necessitano di tempestivi interventi riparativi mirati/specialistici a livello individuale e della relazione madre-bambino, che saranno autorizzati dall'Autorità Giudiziaria nei casi il padre che ha agito violenza negherà il consenso necessario ad attivarli, così come previsto dalla legislazione vigente.
- Il trattamento dei bambini vittime di violenza assistita deve avere caratteristiche di specificità adeguate agli effetti derivanti da questo tipo di trauma.
- Fondamentale coordinamento e integrazione fra i Servizi e le organizzazioni che si occupano degli adulti e i Servizi e le Organizzazioni che si occupano dei minorenni, inclusi i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio, per evitare interventi contraddittori e frammentati.

Sono pertanto indispensabili programmi articolati di:

- prevenzione, in tema di educazione all'affettività, alla risoluzione pacifica dei conflitti, al rispetto delle differenze e alla parità di genere e a ruoli non stereotipati.
- sensibilizzazione per contrastare:
 - o Sottovalutazione della diffusione di atti violenti a danno di donne e minori all'interno della famiglia, della loro pericolosità e delle conseguenze ad es. sulle competenze genitoriali materne.

- Meccanismi di negazione, minimizzazione, razionalizzazione e stigmatizzazione presenti a livello socio-culturale verso la violenza intrafamiliare
- formazione per operatrici/tori specifica su:
 - Riconoscimento della violenza assistita quale forma di maltrattamento sui figli e del danno che produce su bambini e della violenza domestica come fattore di rischio di maltrattamento fisico, abuso sessuale, trascuratezza sui figli;
 - Effetti traumatici trasformativi della violenza cronica nelle vittime
 - Gli interventi da attuare ai fini delle corrette metodiche di rilevazione, protezione, valutazione e trattamento.

3.2.1 Mediazione familiare

Ritengo importante dedicare uno spazio specifico alla Mediazione familiare, data la sua centralità nei percorsi di affidamento dei figli.

La storia della mediazione familiare in Italia

La mediazione familiare fa ingresso nel nostro ordinamento con la legge n. 285 del 1997 contenente «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» nel cui ambito è stato previsto all'articolo 3 e 4 che la «realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitori-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali» possono essere perseguite, in particolare attraverso «servizi di mediazione familiare». Questa legge quindi riconosce i servizi di mediazione familiare e di consulenza per le famiglie e per i minori come servizi di sostegno e superamento delle difficoltà relazionali.

Nella raccomandazione R(98)1 del gennaio 1998 del Comitato dei ministri degli Stati membri, il Consiglio d'Europa raccomandava agli Stati membri di introdurre e promuovere la mediazione

familiare e di potenziare la pratica della mediazione familiare esistente, adottando o rafforzando le misure necessarie per la promozione e l'utilizzazione di uno strumento appropriato per la risoluzione delle dispute familiari.

A «centri di mediazione familiare» fa riferimento anche la Legge n. 154 del 2001 in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari, che ha inserito nel codice civile gli articoli 342-bis e 342-ter, ed ha introdotto gli articoli 736-bis del codice di procedura civile e 282-bis del codice di procedura penale, con lo scopo di fornire una tutela celere e adeguata ad interrompere il ciclo delle violenze intrafamiliari, lasciando aperta comunque la possibilità e la prospettiva di un recupero di positivo, laddove possibile, della relazione familiare vulnerata, prevedendo l'intervento di un centro di mediazione familiare. Va precisato tuttavia che, mentre l'ordine di protezione può essere imposto in via coercitiva, tramite l'ausilio della forza pubblica, la partecipazione al percorso di mediazione familiare non solo non può essere imposta in via coercitiva, ma è produttiva di effetti solo se fondata su volontarietà e libero consenso.

Dunque, nell'ambito degli ordini di protezione il ricorso alla mediazione familiare è previsto come eventuale, rimesso all'apprezzamento del giudice e con finalità riparativa e compositiva di uno status turbato.

Alla mediazione familiare rinvia anche la legge n. 54 del 2006 in materia di rapporti genitori-figli nell'ambito delle cause di separazione e divorzio, che ha introdotto il cosiddetto «affido condiviso» unitamente all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.

Nulla è disposto in merito a chi siano tali esperti ed in ordine alle modalità con le quali si possa accedere alle prestazioni dei medesimi nel corso del procedimento giudiziario nell'ambito del processo di separazione e di divorzio.

In ultimo, la legge n. 162 del 2014, «misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», e che introduce la così detta

«negoziazione assistita», pur facendo espresso richiamo alla mediazione familiare, non disciplina la materia, né illustra chi siano i professionisti mediatori familiari.

L'8 febbraio 2017 viene presentato alla Presidenza un Comunicato, ancora da approvare in Senato (poi dovrà essere approvato alla Camera e poi appena potrà diventare legge), proponente un disegno di legge che parte dalla volontà di regolamentare e definire la figura del mediatore familiare e la sua cornice operativa. In particolare, questo Disegno Di Legge n. 2686, «Istituzione della figura del mediatore familiare e disposizioni in materia di mediazione familiare» (8 febbraio 2017) si prefigge di:

- Istituire, regolamentare e definire la figura del mediatore familiare e la sua cornice operativa
- Abilitazione all'esercizio della professione di mediatore familiare
- Istituzione albo di mediazione familiare
- Obbligo di incontro informativo sulla mediazione familiare nei procedimenti finalizzati ad ottenere l'annullamento o nullità del matrimonio.

La mediazione familiare viene in questo contesto definita come un percorso responsabilizzante in grado di offrire concreti strumenti e risorse, professionali, organizzativi e strutturali, funzionali ad aiutare genitori e figli ad affrontare situazioni di conflittualità, attraverso la gestione del conflitto stesso e la riorganizzazione delle relazioni familiari.

All'interno di questo DDL, la Convenzione di Istanbul (che all'Art.48 vieta la mediazione in presenza di violenza del partner) non viene citata.

Mediazione familiare e Violenza del partner

La mediazione familiare è un intervento professionale rivolto alle coppie e finalizzato a riorganizzare le relazioni familiari in presenza di una volontà di separazione e/o di divorzio e viene utilizzata soprattutto in presenza di figli (Council of Europe, *Regulation (EC) No 2201/2003*). Quindi, quando

i genitori non riescono a risolvere autonomamente le controversie legate all'affidamento, il Tribunale potrebbe richiedere la mediazione familiare per aiutare i genitori a risolvere i conflitti e a raggiungere accordi di cooperazione volti a garantire i diritti ed il benessere dei figli. Alla mediazione le parti possono accedere in modo volontario (mediazione indipendente), ma può anche essere imposta dal giudice in una procedura civile o penale, con o senza l'accordo delle parti (mediazione intragiudiziaria) (Casas Vila, 2017). Quest'ultima modalità pone seri problemi rispetto al principio della volontà delle parti di partecipare o meno a una mediazione. Infatti, l'utilizzo della mediazione familiare è possibile nelle situazioni in cui sia rispettato il principio di uguaglianza tra le parti. Il rispetto di tale principio implica che la mediazione familiare non possa essere utilizzata nelle situazioni di violenza del partner. Obbligare le vittime a stare in presenza del loro abusante e discutere con lui può essere non sicuro ed i pattern di potere e controllo messi in atto dal perpetratore potrebbero continuare durante gli incontri di mediazione, portando le donne vittime di violenza ad essere meno capaci di prendere decisioni volte alla protezione ed alla sicurezza loro e dei figli, di negoziare accordi sicuri sull'affidamento ed economici (Johnson, Saccuzzo, Koen, 2005; Rivera, Zeoli, Sullivan, 2012).

Inoltre, nei casi di violenza del partner, la mediazione familiare può penalizzare le donne in quanto:

- il processo di mediazione esige l'interruzione dei contenziosi a livello giudiziario, cosa che potrebbe impedire alla vittima di sporgere denuncia;
- la mediazione si concentra più sul presente e sul futuro che su quanto è avvenuto in passato, una lettura della realtà molto più vantaggiosa per chi ha compiuto le violenze che per chi le ha subite;
- il modello di responsabilità condivisa che sottende la mediazione rischia di colpevolizzare le donne: «sembra che la mediazione sia proposta o imposta proprio quando ci sono stati gravi conflitti accompagnati da violenze, dato che negli altri casi di solito i genitori si accordano tra di loro sulla gestione dei figli» (Romito, 2005).

Per prevenire queste situazioni, le Nazioni Unite, nel 2010 hanno raccomandato che:

“la legislazione vieti esplicitamente ogni mediazione nei casi di violenza contro le donne, prima o durante la procedura giudiziaria”.

Inoltre, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul, 2011, ratificata dall'Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77, ed entrata in vigore nell'agosto 2014), nell'Articolo 48, ha dichiarato che:

«Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione».

Ciononostante, in Italia, la mediazione familiare, derivante dal Modello Sistemico, è resa, in pratica, obbligatoria nei casi di affidamento condiviso, come passo preliminare da svolgere nel processo di separazione presso il Consultorio Familiare. Gli esiti della mediazione vengono considerati preparatori alla “miglior” soluzione legale in relazione ai figli. L'obiettivo della mediazione familiare è concentrare i due ex-coniugi sul loro ruolo genitoriale, separandolo da quello di coppia. Questo è pericolosissimo in contesti di violenza del partner.

A questo proposito ricerche internazionali hanno evidenziato che nel contesto della mediazione familiare, il numero di casi in cui vi è o vi è stata violenza domestica si aggira tra il 40 e l'80% (Saunders, Faller, Tolman, 2015) e che non ci sono differenze negli esiti dell'affidamento tra casi in cui c'è o no violenza domestica (Pranzo, 2013). I padri accusati di aver agito violenza domestica hanno la stessa probabilità dei padri non violenti di ottenere la custodia dei figli (Kernic, Monary-Ernsdorff, Koepsell, Holt, 2005) mentre in ambito giuridico, le madri che sollevano la questione della violenza subita ricevono meno decisioni favorevoli sull'affidamento dei figli e hanno meno probabilità di ottenere l'affido esclusivo (Silberg et al., 2013).

La mediazione, l'affido condiviso e la bigenitorialità "collaborativa" dopo il divorzio risultano essere irrealistici e non sicuri in presenza di una storia di violenza del partner (Hardesty, Hans, Haselschwerdt, Khaw, Crossman, 2015).

CAPITOLO 4

Madri, maternità e violenza del partner

4.1 L'impatto della violenza sulla maternità e sulla relazione madre – figlio/a

La violenza contro le donne impatta in vari modi sulla loro vita e questo impatto può essere diverso da donna a donna: può causare danni alla salute fisica e psicologica, colpendo anche la sfera comportamentale, economica e di supporto sociale. Dato l'impatto negativo che la violenza del partner-padre ha su donne e figli (si veda cap.1.1), non sorprende che un'emergente area di studi vada a focalizzarsi su come questa violenza intacchi e danneggi la relazione madre-figlio/a (Thiara & Humphreys, 2017). La violenza del partner si configura infatti come una realtà quotidiana che influenza l'esperienza delle donne come madri e può avere effetti profondi e di vasta portata sui sentimenti delle donne e sui comportamenti verso i loro figli, così come sul loro senso di identità come madri e come donne (Kelly, 1994). Infatti, l'indebolimento della relazione madre-figlio/a passa attraverso l'erosione del senso di sé delle donne e della fiducia che possono avere nelle loro competenze come madri e tutto ciò fa parte di un continuum per le donne che caratterizza il pre e il post-separazione (Thiara & Humphreys, 2017).

Radford e Hester (2006) nel libro "Mothering Through Domestic Violence" hanno analizzato i complessi processi attraverso cui le donne vittime di abusi affrontavano quotidianamente la violenza, adottando strategie per proteggere se stesse e i loro figli: i risultati hanno rotto con l'opinione secondo cui le donne vittime di violenza sarebbero necessariamente inadeguate come madri. Nonostante alcuni riconoscano che la violenza degli uomini contro le donne crei una situazione che complica la maternità, la maggior parte degli studi sull'esposizione dei bambini alla violenza domestica non mette

in dubbio il peso della responsabilità che è posta sulle donne in queste circostanze (Lapierre, 2010). Dati i problemi di molti bambini vittime di violenza domestica, alcuni studi sostengono che le loro madri non siano “good enough”, capaci cioè di compensare l’ambiente tossico a cui i loro figli venivano esposti. Ne deriva che queste donne, per essere giudicate madri adeguate, debbono soddisfare standard più elevati di genitorialità rispetto alle donne che non vivono una situazione di violenza: devono quindi faticare, impegnandosi molto di più rispetto a quelle che vivono in un ambiente non violento (Holden, Stein, Ritchie, Harris, Jouriles, 1998; Lapierre, 2010).

L’istituzione ‘maternità’ impone quindi standards su come debba essere una “buona madre”, standards sulla base dei quali le madri vengono valutate. D’altro canto, il particolare contesto creato dalla violenza del partner è in contrasto con le alte aspettative che sono poste sulle donne maltrattate. Di conseguenza, queste donne tendono a sperimentare un maggiore senso di responsabilità nei confronti dei loro figli, così come una perdita di controllo sulla loro maternità. Alle donne maltrattate viene così chiesto di fare di più con però meno risorse e meno controllo sui mezzi (Lapierre, 2010): questa tensione può tradursi in sentimenti di fallimento, impotenza e auto-colpevolizzazione (Lapierre, 2008). Inoltre, gli attacchi degli uomini alla maternità e alla relazione madre-bambino sono centrali nel loro esercizio di controllo e dominio. A questo proposito, i risultati confermano la necessità di comprendere il 'doppio livello di intenzionalità' nella violenza degli uomini, secondo cui un atto diretto alla donna o al figlio può essere allo stesso tempo destinato a influenzare l’altro elemento della diade (Lapierre, 2010).

Emerge quindi una questione di particolare rilevanza per i professionisti del lavoro psico-sociale, ossia che la presenza continua degli uomini-partner-padri violenti, anche nel post separazione, può compromettere il recupero dei bambini dall’esperienza di violenza e causare così una ri-traumatizzazione attraverso l’esercizio continuo di atti violenti, minando il ruolo materno e la relazione madre-figlio (Holt, 2017).

Gender entrapment e maternità

Il concetto di “Gender entrapment” (Richie, 1995) fornisce un quadro utile all’esplorazione della relazione violenza del partner – maternità. Esso evidenzia come le esperienze di violenza delle donne differiscono in base alle loro circostanze specifiche ed è un costrutto efficace per osservare l'emarginazione e il "fallimento" delle donne maltrattate come madri. La teoria del “Gender entrapment” è quindi utile perché consente di guardare non solo agli effetti della violenza (danno alla salute) e a che cosa gli uomini violenti fanno per ‘intrappolare’ le donne e come le donne rispondono, ma anche al più ampio contesto sociale, culturale e politico che influenza il modo in cui le donne vedono loro stesse come madri e i loro partner come padri (Radford & Hester, 2006). Per comprendere il “Gender entrapment”, è necessario esaminare come gli uomini violenti cercano di acquisire potere e controllo sulle donne attraverso la maternità, ossia quali strategie gli uomini violenti usano per minare le donne come madri e per spostare, deviare l’attenzione dalla loro responsabilità come padri-partner.

4.2 Strategie del partner/padre violento per minare la maternità

L'aspetto chiave del “Gender entrapment” è l’abuso da parte del partner violento delle donne come madri. È importante sottolineare come le strategie usate dagli uomini violenti abbiano spesso successo proprio perché hanno luogo all’interno dell’istituzione sociale della maternità, che pone le donne come responsabili dei loro figli e impone sopra loro un particolare set di aspettative (Lapierre, 2010). Questo minare le donne in quanto madri e il loro “senso di sé come madri” è un obiettivo che per essere raggiunto vede la messa in atto da parte del partner/padre violento di alcune strategie specifiche, riassunte nella figura 2.

Figura 2. Strategie dell'uomo violento per danneggiare e indebolire le madri⁹



All'interno di una relazione in cui è presente violenza del partner, le donne potrebbero aver minor autonomia sulla loro sessualità e fertilità. Questo può concretizzarsi in un controllo sulla riproduzione, quindi sulla contraccezione, che potrebbe portare le donne a vivere gravidanze o aborti forzati. Inoltre, è frequente l'utilizzo dei figli nell'abuso alle madri così come l'abuso dei figli come forma di abuso contro la madre.

Oltre alla sfera sessuale, un altro ambito che viene colpito è quello più prettamente domestico. Questo si realizza attraverso il controllo del lavoro domestico delle donne e della cura dei figli, e l'abuso economico attraverso la limitazione delle entrate e il supporto ai figli.

⁹ Questa immagine è tratta da Radford & Hester (2006). *Mothering through domestic violence*. London: Jessica Kingsley Publishers, p.30.

Gli uomini violenti usano inoltre una combinazione di forza, paura, minacce e colpevolizzazione al fine di mantener rinchiusi madri e figli nella relazione violenta. Lasciare un partner violento è infatti molto difficile in presenza di figli anche perchè questi uomini utilizzano i figli come ricatto per far sì che le compagne non se ne vadano (es.: Bastiani, 2018). La minaccia di far male ai figli e commettere suicidio sono azioni frequenti che questi uomini mettono in atto per raggiungere il loro scopo di dominio e controllo. In situazioni come queste, la decisione di stare con l'uomo violento potrebbe esser vista come la migliore opzione che la donna ha per proteggere i figli (Radford & Hester, 2006).

Un'altra categoria di strategie è quella più strettamente sociale, che comprende la volontà di isolare la donna dalla sua famiglia, affetti e amicizie, lasciandola così priva di supporto sociale.

Infine, questi uomini sostengono di essere sovraccarichi e appesantiti a causa della partner, nella relazione e in quanto genitori: ne deriva uno spostamento delle responsabilità, che porta le donne-madri da un lato a colpevolizzarsi, dall'altro a essere colpevolizzate (Radford & Hester, 2006).

4.3 La colpevolizzazione delle madri

Le madri vengono “considerate responsabili di tutto ciò che accade ai figli e, per estensione, dei mali del mondo. L'ubiquità della colpevolizzazione delle madri, l'essere una spiegazione “naturale”, quasi un riflesso istintivo, non deve ingannarci sul suo significato e la sua funzione: colpevolizzare le madri significa oscurare il ruolo dei veri responsabili, fino ad assolverli” (Romito, 2005, p.74).

Le donne-madri vittime di violenza vengono spesso viste dalla polizia, dai servizi sociali e dai tribunali come responsabili della propria vittimizzazione.

Sebbene negli ultimi anni la violenza del partner abbia guadagnato visibilità anche presso i Servizi che si occupano di separazioni e affidamento, la paura di madri ostili che alienano i bambini dai padri è stata centrale nel discorso e nelle pratiche dei “professionisti” del settore socio-psico-forense. Questo approccio ha rafforzato la tendenza degli uomini violenti ad abusare del loro potere anche sul

versante legale, persistendo nella rivendicazione dei loro diritti di padri (Parkinson, 2013). La risposta della legge alla violenza del partner e al contatto con i bambini è stata ed è una risposta di colpevolizzazione della vittima (Radford & Hester, 2006).

Un contesto particolarmente colpevolizzante per le donne vittime di violenza è quello dei contatti padri-figli, in cui la presenza ininterrotta e spesso non controllata del padre abusante, mette le donne separate in una posizione paradossale (Holt, 2017). Sentendosi in colpa e responsabili dell'esposizione dei loro figli agli abusi domestici, le madri possono trovarsi a resistere ai contatti padri-figli dopo la separazione e ancora una volta vengono colpevolizzate per interferire nella relazione padre-figlio/a, relazione dalla quale prima erano chiamate a proteggere i loro figli (Holt, 2017). Questi vissuti di colpa, responsabilità e insuccesso percepito o imputato circa la maternità delle donne vittime di violenza, risuonano nel dilemma "Damned if You Do, Damned if You Don't" (Lindauer, 2011), dilemma che Lapierre (2008) afferma accompagnare il "Deficient model of mothering".

Le norme sociali contraddittorie richiedono simultaneamente che le donne proteggano i loro figli dall'esposizione alla violenza del partner-padre mentre sono sposate o conviventi e, in caso di separazione o di divorzio, cooperino in nome della bigenitorialità con gli stessi uomini (Dragiewicz & Barkwell, 2016).

Inoltre, i tribunali ordinano visite protette ma lo scopo e il valore che un bambino può dare a questi incontri, le loro opinioni, sono raramente considerati. Mantenere il contatto con i padri è quasi sempre considerato come "il miglior interesse del bambino" (Dragiewicz, 2008; Ferguson, 2017). Così, la bigenitorialità viene a vincere su protezione e sicurezza (vedi paragrafo 3.2). Ricerche hanno rilevato che i Servizi sociali, nell'ottica di protezione del minore, tendono a focalizzarsi sulla qualità delle competenze genitoriali delle donne in presenza di violenza del partner più che delle competenze dei padri e i loro interventi ben esemplificano l'onere di responsabilità che viene posto su queste donne. In particolare, le donne che non riescono a interrompere la violenza sono viste come "incapaci di proteggere" i loro figli o "negligenti" nei loro confronti, cosa che spesso porta i Servizi ad allontanare

i figli dalla loro madre (Johnson & Sullivan, 2008; Lapierre, 2010; Cardi, 2010). In particolare, in caso di violenza fisica e sessuale sui bambini può succedere che gli operatori dei Servizi rimproverino alla madre l'incapacità di tutelare i propri figli. La responsabilizzazione e l'accusa viene fatta sotto la modalità del sospetto e prende le forme della loro "partecipazione passiva" (Cardi, 2010). La devianza si declina così al femminile e i legami causa-responsabilità appaiono fortemente sessuati: la madre, così come presentata, gioca il ruolo di attore sociale negativo, è la causa vivente della devianza, è lei stessa deviante, il padre viene lasciato nell'ombra (Cardi, 2010). Le madri sono così le responsabili del disordine familiare: "Quando una madre è individuata, ogni elemento diventa un simbolo a suo carico, un atto accusatorio: la sua storia, il suo aspetto fisico, quello che dice, l'atteggiamento nei confronti dei bambini e degli operatori sociali, tutto è riportato in modo che appari come colpevole" (Cardi, 2010).

Le madri sono così processate, rese colpevoli in ogni caso.

Appare quindi evidente che queste pratiche non prendono in considerazione le difficoltà, paure e minacce che vivono e affliggono le donne che cercano di uscire dalla violenza del partner e le strategie di intervento tendono ad essere punitive e vittimizzanti invece che supportive (Johnson & Sullivan, 2008; Lapierre, 2010; Reale, 2016). Inoltre, queste pratiche spostano il focus dalla violenza agita dall'uomo contro la partner, alla donna: così il problema viene definito in termini di "fallimento" delle donne-madri, invece che di azioni degli uomini-padri (Romito, 2006; Lapierre, 2010).

4.3.1 I contributi degli esperti

"Gli esperti – medici, psichiatri e psicoanalisti- hanno contribuito con i loro strumenti specifici all'ideologia pervasiva della colpevolizzazione delle madri, creando una situazione paradossale: qualsiasi cosa facciano, ai loro occhi, le madri sbagliano" (p. 74, Romito, 2006). In questo contesto,

la conseguenza logica è che le madri siano ritenute responsabili anche delle violenze che gli uomini infliggono ai loro figli.

4.3.2 (Sindrome d') Alienazione Parentale

La Sindrome di Alienazione Parentale (SAP) trova terreno fertile in questo contesto di colpevolizzazione delle donne vittime di violenza. La SAP è una teoria psichiatrica (e, come vedremo nel seguente paragrafo, non è la sola) che, contribuendo in modo importante all'occultamento delle violenze sessuali, si basa sul pregiudizio sociale che le vittime, donne e bambini, mentono, inventano, esagerano o fantasticano (Crisma & Romito, 2007). Questa "sindrome" è stata ideata nel 1985 da Richard Gardner, psichiatra forense statunitense, pro-pedofilo convinto che:

«Tutti noi siamo perversi polimorfi da bambini e c'è un po' di pedofilia in ognuno di noi»
(p.118, Gardner, 1991).

«Il pedofilo è sfortunato a vivere in un luogo e un'epoca storica che condannano la sua inclinazione. Ciononostante, questa non è una ragione sufficiente per autocolpevolizzarsi»
(p.119, Gardner, 1991).

Gardner sostiene che la SAP entra in gioco quando, in fase di separazione e affidamento dei figli, un bambino/a si rifiuta di incontrare il genitore non affidatario, tipicamente il padre, spesso dicendo che ha paura di lui, e viene sostenuto in questo dalla madre (Crisma & Romito, 2007). Questo rifiuto, secondo l'ottica gardneriana, va imputato alla madre, che manipolerebbe i figli in questa direzione: la madre farebbe così una sorta di lavaggio del cervello ai figli allo scopo di tenerseli tutti per sé, distruggendo la relazione padre-figli.

Secondo Gardner, per valutare la presenza di SAP è necessario verificare i seguenti criteri:

1. il bambino riferisce l'abuso solo se spronato dal genitore che sostiene la denuncia;

2. esiste una contraddizione tra accusa del minore e presenza confortevole del genitore accusato;
3. c'è una partecipazione vivace e litigiosa del genitore che sostiene la denuncia;
4. nel minore è presente la tendenza a manipolare oppure presenta un evidente bisogno di compiacere (p.675, Fornari, 2015).

Altri quattro criteri diagnostici sono stati identificati in seguito:

1. Difficoltà di transizione nel momento in cui il figlio si separa dal genitore alienante per trascorrere il periodo di visita con il genitore alienato;
2. Comportamento antagonistico o distruttivo durante le visite presso il genitore alienato;
3. Legame patologico o paranoide con il genitore alienante;
4. Legame forte e sano con il genitore alienato prima che intervenisse il processo di alienazione (p.676, Fornari, 2015).

La teoria di Gardner suggerisce inoltre di basare la diagnosi di SAP sull'osservazione di otto presunti sintomi primari nel bambino (Gardner, 1985):

1. la campagna di denigrazione, nella quale il bambino mima e scimmiotta i messaggi di disprezzo del genitore «alienante» verso quello «alienato». In una situazione normale ciascun genitore non permette che il bambino esibisca mancanza di rispetto e diffami l'altro. Nella PAS, invece, il genitore «alienante» non mette in discussione tale mancanza di rispetto, ma può addirittura arrivare a incoraggiarla;
2. la razionalizzazione debole dell'astio, per cui il bambino spiega le ragioni del suo disagio nel rapporto con il genitore alienato con motivazioni illogiche, insensate o, anche, solamente superficiali (esempi citati, «Alza sempre la voce quando mi dice di lavarmi i denti», oppure «Mi dice sempre “Non interrompere!”»);

3. la mancanza di ambivalenza, per la quale il genitore rifiutato è descritto dal bambino come «completamente negativo» laddove l'altro è visto come «completamente positivo»;
4. il fenomeno del pensatore indipendente indica la determinazione del bambino ad affermare di essere una persona che sa ragionare senza influenze e di aver elaborato da solo i termini della campagna di denigrazione senza input del genitore «alienante»;
5. l'appoggio automatico al genitore «alienante» è una presa di posizione del bambino sempre e solo a favore del genitore «alienante», qualsiasi genere di conflitto venga a crearsi;
6. l'assenza di senso di colpa, per il quale tutte le espressioni di disprezzo nei confronti del genitore «alienato» trovino giustificazione nel fatto di essere meritate, sorta di «giusta punizione»;
7. gli scenari presi a prestito, ovvero affermazioni che non possono ragionevolmente provenire direttamente dal bambino, quali ad esempio l'uso di frasi, parole, espressioni o la citazione di situazioni normalmente non patrimonio di un bambino di quell'età per descrivere le colpe del genitore escluso;
8. l'estensione delle ostilità alla famiglia allargata del genitore rifiutato, che coinvolge, nell'alienazione, la famiglia, gli amici e le nuove relazioni affettive (una compagna o un compagno) del genitore rifiutato.

Inoltre, la SAP può essere lieve, moderata o grave, come sintetizzato nella Tabella 4.2¹⁰

¹⁰ Tabella tratta da: www.alienazione.genitoriale.com il 20/04/2018

		Grado della sindrome		
		Lieve	Moderato	Grave
Manifestazioni sintomatiche primarie	Campagna di denigrazione	Minima	Moderata	Formidabile
	Razionalizzazioni deboli, superficiali e assurde per il biasimo	Minime	Moderate	Razionalizzazioni assurde multiple
	Mancanza di ambivalenza	Normale ambivalenza	Assenza di ambivalenza	Assenza di ambivalenza
	Fenomeno del Pensatore indipendente	Abitualmente assente	Presente	Presente
	Appoggio automatico³ al genitore alienante nel conflitto genitoriale	Minimo	Presente	Presente
	Assenza di senso di colpa	Normale senso di colpa	Senso di colpa da minimo ad assente	Nessun senso di colpa
	Scenari presi a prestito	Minimi	Presenti	Presenti
	Estensione dell'ostilità alla famiglia allargata ed agli amici del genitore alienato	Minima	Presente	Formidabile, spesso radicale ⁴
Considerazioni aggiuntive per la diagnosi differenziale	Difficoltà transitorie durante gli incontri	Abitualmente assenti	Moderate	Formidabili o incontro impossibile
	Comportamento durante gli incontri	Buono	Occasionalmente antagonistico e provocatorio	Nessun incontro o comportamento distruttivo ed incessantemente provocatorio durante tutto l'incontro
	Legame con l'alienatore	Solido, sano	Solido, da leggermente a moderatamente patologico	Gravemente patologico, spesso legame paranoide
	Legame con il genitore alienato prima dell'alienazione	Solido, sano o minimamente patologico	Solido, sano o minimamente patologico	Solido, sano o minimamente patologico

Circa la possibilità di “guarigione da questa sindrome”, la teoria di Gardner sostiene che nei primi due livelli è applicabile un trattamento psicoterapeutico di tipo familiare, mentre nel terzo, al fine di “recuperare il minore”, l’intervento auspicabile è quello di rimuovere il bambino/a dalla madre, attraverso un’inversione dell’affidamento dal genitore alienante (madre) al genitore alienato (padre), nonché accusato di abuso sessuale (Gardner, 1998).

La SAP viene così presentata come se fosse una categoria psichiatrica obiettiva, una diagnosi scientifica; in conseguenza di questa “diagnosi”, le paure del bambino e l’ipotesi di violenze nei suoi confronti tendono a essere sottovalutate (Crisma & Romito, 2007; (Lapierre & Côté, 2016).

La SAP sarebbe inoltre riscontrabile soprattutto in quelle separazioni in cui sono presenti denunce e accuse di abuso sessuale, da considerarsi sempre false. I dati di ricerca a questo proposito sono chiari: le denunce di abuso fatte dal genitore affidatario dopo la separazione sono infrequenti e solo molto raramente sono false (Trocmé, & Bala 2005).

Seppur in Italia è spesso citata da autori che lavorano nel campo dell'abuso sui minori (per esempio Camerini¹¹ e Gullotta¹²), la SAP è stata molto criticata (es. Warshak, 2015), definita “Junk Science” (Katz, 2003), in quanto non ci sono ad oggi dati scientifici attendibili e i criteri diagnostici proposti da Gardner sono frutto di sue osservazioni e non sono mai stati verificati con studi controllati. Inoltre, non è mai stata inserita nel DSM, il Manuale Statistico e Diagnostico dei disturbi mentali utilizzato a livello mondiale.

Emerge così l'Alienazione Parentale (AP). Depurata dal termine “sindrome”, l'AP ripropone, esattamente gli stessi paradossi e le stesse carenze logiche della SAP (Coffari, 2018). L'AP vuole descrivere una situazione più o meno frequente nel caso di separazioni o divorzi molto “conflittuali” (Johnston & Kelly, 2004). Nell'AP, i motivi che possono rendere un bambino “alienato” sono numerosi: molti dei casi descritti dagli autori riguardano padri che sono stati mariti violenti e che continuano, anche dopo la separazione, a denigrare la madre di fronte ai figli e a cercare di allontanarli da lei. Inoltre, nell' AP si evitano i “rimedi” di Gardner, cercando invece di promuovere una buona relazione con entrambi i genitori. Anche nell'AP permane tuttavia un problema centrale, cardine della SAP: in questo approccio, le ragioni del rifiuto del bambino e della paura materna non sono basate sulla realtà, e cioè sul comportamento abusivo dell'altro genitore (Romito & Crisma, 2017), bensì sono frutto di un meccanismo alienante e manipolatorio.

¹¹ Si veda a titolo d' esempio: Camerini, G.B., Pingitore, M., Lopez, G. (2016). *Alienazione parentale. Innovazioni cliniche e giuridiche*, Franco Angeli.

¹² Si veda a titolo d' esempio: fra i vari: Gulotta, G., Cavedon, A., Liberatore, M. (2015). *La sindrome di alienazione parentale (PAS). Lavaggio del cervello e programmazione dei figli in danno dell'altro genitore*. Giuffrè.

Nel DSM-5, nell'ambito dei "Problemi correlati all'allevamento dei figli", vi è la descrizione del "Problema relazionale genitore-bambino" in cui si accenna all'alienazione genitoriale, spiegando i problemi cognitivi nel problema relazionale genitore-figlio come inclusivi di "attribuzioni negative delle intenzioni dell'altro, ostilità verso gli altri, o rendere gli altri il capro espiatorio, e sentimenti non giustificati di alienazione». Ovvero, il figlio attribuisce intenzioni negative a quasi tutto quello che fa il genitore alienato; il figlio biasima il genitore alienato trattandolo come capro espiatorio in ogni possibile circostanza; e il figlio fa esperienza di ingiustificati sentimenti di ostilità e atteggiamenti negativi verso il genitore alienato. Nel DSM-5 troviamo inoltre altre due nuove preoccupanti diagnosi che possono essere usate dai professionisti e dai consulenti forensi pro-(S)AP.

La prima è denominata "Child affected by parental relationship distress" che, secondo i sostenitori della SAP/AP va usata quando "il focus dell'attenzione clinica è l'effetto negativo della relazione genitoriale (ad esempio alti livelli di conflitto, stress o denigrazione) sul figlio, inclusi effetti su disturbi mentali o fisici del figlio". I sostenitori dell'AP ritengono sia una buona descrizione di come nasce l'alienazione, in quanto descrive come i figli sono danneggiati durante le separazioni e i divorzi conflittuali, specialmente quando i genitori sperimentano stress e continuano a denigrare l'altro genitore (Bernet, von Boch-Galhau, Baker, Morrison, 2010).

La seconda nuova diagnosi nel DSM-5 è il "Child psychological abuse", che viene definito come "atti non accidentali verbali o simbolici di un genitore o caregiver che causano, o hanno la ragionevole probabilità di causare, un significativo danno psicologico al bambino". In questo caso, coloro che aderiscono all'AP, vedono nel comportamento del genitore alienante "un abuso psicologico infantile" (Bernet, et al., 2010).

4.3.3 Altre “Sindromi relazionali”

Oltre alla Sindrome d’Alienazione Parentale e all’Alienazione genitoriale, che abbiamo visto essere prive di valenza scientifica, sono state create sindromi “altre”, il cui scopo e utilizzo è sempre quello di occultare e mettere a tacere le madri che denunciano un maltrattamento dell’ex marito sui figli. Qualora queste “sindromi” non vengano accettate, si ricorre a sindromi cosiddette “relazionali”, accettate dalla comunità, presenti nel DSM, e che permettono di interpretare i dubbi, le preoccupazioni e le segnalazioni materne come una menzogna deliberata o una patologia psichiatrica.

Sindrome della madre malevola

La Sindrome della madre malevola viene descritta da Ira Daniel Turkat come segue:

1. Una madre che senza giustificazione punisce il marito da cui sta divorziando o ha divorziato:
 - a. tentando di alienare i figli dal padre
 - b. coinvolgendo altri in azioni malevole contro il padre
 - c. intraprendendo un contenzioso eccessivo
2. La madre tenta semplicemente di impedire:
 - a. le visite regolari dei figli al padre
 - b. le libere conversazioni telefoniche tra i figli e il padre
 - c. la partecipazione del padre alla vita scolastica e alle attività extracurricolari dei figli
3. Lo schema è pervasivo e comprende azioni malevole come:
 - a. mentire ai figli
 - b. mentire ad altri
 - c. violazioni della legge
4. Il disturbo non è specificamente dovuto ad un altro disturbo mentale, pur potendo coesistere con un altro disturbo mentale distinto (Turkat, 1999).

Così, la Sindrome della madre malevola (SAL) si differenzia dalla SAP in quanto, se nella seconda la madre insinua che c'è stata violenza, nella prima la madre afferma falsamente che c'è stata violenza (Romito, 2006).

Anche in questo caso, la Sindrome non ha alcun valore scientifico ma, come nel caso dell'AP, viene adottato, dai chi fervidamente la sostiene, un escamotage: dal momento che la Sindrome della madre malevola non è riconosciuta dal DSM e dalla comunità scientifica, qualora non venisse accettata, viene suggerita questa lista di Disturbi, presenti nel DSM, correlati alla Sindrome della madre malevola:

- **DISTURBO DELL'ADATTAMENTO:** si sviluppa «in risposta a uno o più fattori stressanti psicosociali identificabili». Il disturbo rappresenta una risposta a breve termine maladattiva a uno o più eventi di vita stressanti, per cui la persona non riesce subito ad “adattarsi” all'esperienza traumatica, e questo fa emergere sintomi emotivi e comportamentali invalidanti e fonte di sofferenza.
- **DISTURBO DELLA PERSONALITA':** indica un disturbo mentale con manifestazioni di pensiero e di comportamento disadattivi che si manifestano in modo pervasivo, inflessibile e apparentemente permanente, coinvolgendo la sfera cognitiva, affettiva, interpersonale e della personalità dell'individuo colpito. Si parla di disturbo nel momento in cui tale manifestazione sintomatologica causa disagio clinicamente significativo.
- **DISTURBO ESPLOSIVO INTERMITTENTE:** è un disturbo del comportamento caratterizzato da espressioni estreme di rabbia, spesso incontrollabili, che sono sproporzionate rispetto alla situazione. L'aggressione impulsiva non è premeditata ed è definita da una reazione sproporzionata a qualsiasi provocazione, reale o percepita. Alcuni individui riportano cambiamenti affettivi prima di un'esplosione.

Sindrome del padre interdetto

La Sindrome del padre interdetto è stata creata da Gerald Rowels, psicologo statunitense e fondatore di DADI.org, “papà contro l’industria del divorzio”. Essa ha come preambolo la condizione di “stress esponenziale” che i padri proverebbero “a causa delle continue esperienze di impotenza” vissute durante la fase di separazione e divorzio (Rowles, 2003). Il termine “interdetto” viene ricondotto alla condizione dei padri, “da quando gli Statuti dei diritti dei minori hanno cominciato a distinguersi, privando i padri della patente per svolgere la loro professione di genitore” (DADI.org). Questi padri interdetti sarebbero accumulati da fattori di stress, “causati dal dolore della perdita dell’affetto coniugale e della convivenza con i figli”, che sono:

- l’impreparazione alla prospettiva di un divorzio e di una perdita imminente, comprese stabilità finanziaria e stile di vita;
- il grave trauma di chi è costretto a separarsi psicologicamente dal coniuge, mantenendo al tempo stesso il ruolo di genitore;
- il trauma psicologico e le difficoltà economiche di rifarsi una casa e una nuova vita;
- l’inesorabile punizione che il sistema del diritto di famiglia riserva contro chi tenta di mantenere il ruolo di genitore durante una causa di divorzio;
- la vergogna e l’indignazione che accompagna le false accuse di abuso;
- l’improvvisa e prolungata separazione dai figli;
- le ripetute negazioni delle visite stabilite dal tribunale;
- il sabotaggio della relazione affettiva padre-figlio da parte della madre che detiene la custodia;
- l’inefficacia, reale o presunta, della rappresentanza legale;
- l’associare per punizione l’attaccamento ai figli con ostilità o indifferenza verso il coniuge avversario (alienazione);
- l’esaurimento fisico e psicologico indotto dagli inutili tentativi di sostenere il ruolo di padre;
- la progressiva presa di coscienza che un padre non ha diritti da far valere in tribunale.

Questa Sindrome, seppur non riconosciuta dalla comunità scientifica, priva di riscontro empirico, ha seguito negli USA ed è promossa dalla potente lobby dei padri separati.

Sindrome di Münchhausen per procura

La sindrome di Münchhausen per procura, conosciuta anche come sindrome di Polle, (Polle, figlio del barone di Münchhausen, morto infante in circostanze misteriose), è un disturbo mentale che affligge genitori o tutori (solitamente le madri) e li spinge ad arrecare un danno fisico al/alla figlio/figlia per farlo/a credere malato e attirare l'attenzione su di sé. Il genitore/tutore viene così a godere della stima e dell'affetto delle altre persone perché apparentemente si preoccupa della salute del/della proprio figlio/a (Meadow, 1977). Differisce dalla sindrome di Münchhausen, nella quale il paziente si fa del male per farsi credere malato e attirare l'attenzione su di sé¹³.

Questa Sindrome, anch'essa non presente nel DSM-V, viene non di rado applicata in Italia quando le madri denunciano un abuso sessuale paterno sui figli e non vi sono prove a riguardo. Un esempio è la sentenza del Tribunale Civile di Cosenza, sez. II°, G. Rel. Filomena De Sanzo, Pres. Rosangela Viteritti (23/29 luglio 2015), in cui “le conclusioni che portano i figli all'affidamento paterno ed in via transitoria ad una collocazione presso case famiglia, parlano del fatto che la donna non è stata convinta — dalle indagini tecniche — ad affermare che l'abuso sessuale non era esistito, e pertanto questa sua convinzione, non suffragata da pareri tecnici (ma solo sulla fedeltà al riferito dei minori) induceva anche i figli a credere di essere vittime di un abuso inesistente. Si giungeva a questa conclusione nella sentenza senza individuare una patologia psichiatrica, in grado di spiegare nella donna un rapporto alterato con la realtà (gravi sindromi dissociative, ad esempio) se non il ricorso ad una diagnosi di sindrome di Münchhausen; sindrome per altro, non applicabile al caso in questione, e

¹³ https://it.wikipedia.org/wiki/Sindrome_di_M%C3%BCnchhausen

per di più desunta solo dal comportamento processuale della donna (non essersi convinta appunto, dopo l'archiviazione nel procedimento penale, che l'abuso non era stata perpetrato)¹⁴.

La «folie a deux» o Disturbo psicotico condiviso

Il disturbo psicotico condiviso o folie à deux è una rara sindrome psichiatrica nella quale un sintomo di psicosi (spesso una convinzione delirante, di tipo paranoica) viene trasmessa da un individuo all'altro¹⁵. Si tratta di un disturbo psicotico indotto, la cui manifestazione essenziale è un sistema delirante che si sviluppa in una seconda persona conseguentemente ad una relazione molto stretta con un altro soggetto (il caso primario) che abbia già un disturbo psicotico con rilevanti deliri. I deliri hanno di solito contenuto persecutorio (Tay & Li, 2017).

Come per la SAP, la terapia richiede di solito la separazione delle persone coinvolte per un periodo di circa 1-2 anni. La riunificazione può essere tentata prima, a seconda della velocità con la quale il soggetto secondario (il bambino) riesce a sviluppare le proprie strutture che gli consentano di resistere alla fusione psicologica con il soggetto primario (il genitore patologico, tipicamente la madre). Il progresso può essere misurato osservando contatti periodici (Tay & Li, 2017).

Dall'elencazione di queste cosiddette sindromi, applicate alle madri vittime di violenza qualora lottino per la protezione dei loro figli, anche denunciando gli abusi paterni, emerge la volontà, politica, culturale, di creare un alibi per i padri violenti. Il rifiuto, le paure, le parole e i racconti dei bambini non hanno alcun valore innanzi alla ideologia maschilista secondo la quale le colpe e le responsabilità devono ricadere sempre sulle donne, sulle vittime (Coffari, 2018).

¹⁴ Reale, E. (2016) "Oltre la PAS: il percorso della vittimizzazione secondaria di donne e minori", in Cassano G. (2016) "Il minore nel conflitto genitoriale. Dalla sindrome di alienazione parentale alla legge sulle unioni civili", Giuffrè

¹⁵ https://it.wikipedia.org/wiki/Disturbo_psicotico_condiviso

4.4 Strategie delle donne-madri per sopravvivere e proteggere se stesse e i figli

Culturalmente, una “buona madre” è colei che pone sempre i figli al primo posto, li protegge, si prende cura di loro, fornendogli un modello positivo. Diversi studi hanno rilevato che la violenza del partner, tende ad amplificare il senso di responsabilità delle donne nei confronti dei loro figli (Haight et al., 2007; Lapierre, 2010). Questo può essere innanzitutto spiegato dal fatto che la violenza del partner colpisce anche i bambini, con ripercussioni a breve e lungo termine. Come conseguenza, le donne devono essere ingegnose e sviluppare una serie di strategie per proteggere e prendersi cura dei propri figli e di se stesse.

Le strategie possono essere definite come un prodotto del “sistema di credenze”, ossia idee prese per scontate sulla natura della realtà, che forniscono un quadro di riferimento all'interno del quale gli individui interpretano l'esperienza. All'interno di questo sistema madri (e padri) formulano obiettivi e strategie per la genitorialità, entro i vincoli della cultura (Harkness & Super, 1996; Haight et al., 2007).

In presenza di violenza del partner, il fulcro delle strategie messe in campo dalle madri sta nell'impedire che i figli siano esposti alla violenza, cercando, allo stesso tempo, di rispondere ai loro bisogni fisiologici ed emotivi. Parte di ciò significa rassicurare i bambini e aiutarli a dare un senso alla situazione e a riprendersi (Lapierre, 2010).

Strategie protettive

Uscire dalla situazione di violenza il più velocemente possibile è una scelta ovvia per chi ne è vittima. Tuttavia, la realtà per le donne vittime di violenza è più complessa. Alcune donne sono così deprivate, sia finanziariamente che socialmente, che andarsene, specialmente in un breve periodo di tempo, potrebbe essere peggio che restare. Nondimeno, assumere che andarsene è sempre meglio o più sicuro di restare, significa che le persone non sempre riconoscono l'ampia gamma di strategie protettive

messe in campo dalle vittime (Hamby, 2009). Sebbene sia vero che oggi ci sono molti più servizi e tutele legali per le vittime di violenza rispetto a 30 o 40 anni fa, è ancora ugualmente vero che la maggior parte delle donne si trova di fronte a vincoli sostanziali nell'accesso ai servizi o nell'utilizzo di altre strategie di protezione (Justice & Courage Oversight Panel, 2008). Hamby (2007, 2008) ha organizzato questi vincoli in cinque categorie: comportamento del maltrattante, ostacoli finanziari, ostacoli istituzionali, ostacoli sociali, e valori personali che complicano le scelte delle donne.

I tentativi del maltrattante di mantenere il potere e il controllo sulle loro vittime si manifestano in molti modi, come le minacce di uccidere la donna se lei lo lascia o se tenta di fare altri cambiamenti nella loro relazione (Pence & Paymar, 1993). Inoltre, contrariamente all'opinione diffusa secondo cui andarsene è il migliore modo per aumentare la sicurezza, ci sono studi che dimostrano come la violenza possa iniziare o peggiorare dopo la separazione (si veda paragrafo 1.2). Gli ostacoli finanziari possono limitare altri sforzi di coping. Gli ostacoli istituzionali possono invece riguardare il numero limitato di Centri Antiviolenza e case rifugio, oppure la permanenza per un periodo di tempo limitato in queste strutture potrebbe non essere sufficiente per far sì che la donna trovi un'abitazione alternativa o un lavoro. Inoltre, molti servizi sono principalmente organizzati per aiutare la donna che ha lasciato il partner; se invece non volesse andarsene, potrebbe trovare pochi servizi a suo supporto. Gli ostacoli sociali comprendono invece ad esempio la contrarietà della famiglia d'origine alla separazione. Infine, i valori personali, come le credenze che il divorzio è sbagliato, possono complicare le scelte delle donne, che cercano contemporaneamente di rimanere fedeli ai loro ideali e proteggere se stesse e i loro figli (Hamby, 2008). I costi di rinunciare a questi valori possono essere sostanziali, sia psicologicamente che socialmente. È evidente che le donne devono considerare tutti questi vincoli quando elaborano delle strategie per resistere alla violenza o per uscirne.

Hamby (2014) ha presentato le principali strategie protettive specifiche impiegate dalle donne vittime di violenza al fine di migliorare le loro situazioni. Riporto qui una sintesi.

- *Strategie situazionali immediate*: La prima risposta di fronteggiamento spesso avviene durante o appena dopo un'aggressione. Abbandonare la casa, scappare dal luogo dove l'assalto è avvenuto, chiamare qualcuno in aiuto, o la polizia, sono risposte frequenti fra le donne vittime di violenza del partner. Inoltre, sebbene alcuni studi considerino l'evitamento come passivo, valutazioni delle donne hanno dimostrato che evitare situazioni violente era spesso un'efficace strategia protettiva (Yoshihama, 2002).
- *Proteggere figli, famiglia, amici e animali*: Qualche volta proteggere gli altri si manifesta come una strategia situazionale immediata. Ad esempio, in un piccolo studio di 17 donne maltrattate con figli, il 65% ha descritto come strategia immediata la rimozione dei bambini dalla scena di violenza, portandoli via o mettendoli nelle loro camere da letto (Haight et al., 2007). Altri steps sono a lungo termine: quasi la metà del campione del suddetto studio (47%) dichiara di aver parlato con i propri figli per rassicurarli, sottolineando che la violenza non era colpa loro. Inoltre, molte madri cercavano di insegnare ai loro figli a fare scelte non-violente nelle proprie relazioni (Haight & Woochan, 2007; Levendosky, Lynch, Graham-Bermann, 2000).

Il desiderio di proteggere gli altri a volte limita la scelta delle strategie di coping. Attraverso diversi studi con oggetto le minacce agli animali domestici, è emerso che circa 1 donna su 3 ha riferito d'aver ritardato il termine della loro relazione a causa di minacce da parte del partner violento di uccidere o danneggiare i loro animali nel caso se ne fossero andate, lasciandoli (Hamby, 2008). Questo è un buon esempio di una situazione in cui nessuna strategia di protezione da sola può minimizzare tutti i rischi simultaneamente. Sebbene i dati disponibili si concentrino su bambini e animali domestici, è probabile che le vittime cerchino di proteggere tutto ciò che amano ed è minacciato.

- *Utilizzo dei Servizi legali "classici" e Centri Anti-Violenza (CAV)*:

- Chiamare la polizia: molte donne chiamano la polizia al fine di ottenere protezione. Tuttavia, questa strategia è poco efficace nel prevenire violenze future e potrebbe creare altri problemi, come violenza più severa da parte del maltrattante o vittimizzazione secondaria.
 - Ottenere un ordine restrittivo/di protezione: negli USA, il 17% delle donne vittime di violenza ha ottenuto un ordine restrittivo. Tuttavia, il 51% di quelle che l'avevano ottenuto ha riportato che il partner ha violato l'ordine¹⁶.
 - Andare in un CAV: i CAV rappresentano una strategia protettiva importante, soprattutto per le donne che hanno subito violenze intense e che dispongono di scarse risorse finanziarie e sociali. Tuttavia, è un Servizio che solo il 10% delle donne vittima di violenza negli USA ha utilizzato per chiedere aiuto. In Italia, il 3.7% delle donne che ha subito violenza si è rivolta ad un Centro Antiviolenza; il 12,8% non era a conoscenza dell'esistenza dei CAV (ISTAT, 2015). Non si sa quali donne (tra le vittime) si rivolgono ad un CAV.
- *Ricerca di supporto sociale*: Molte donne cercano il sostegno sociale rivelando le loro esperienze di abuso e violenza ai familiari, amici, vicini di casa e/o colleghi di lavoro. Il sostegno sociale può fornire alle donne la conferma di cui avevano bisogno, un'altra prospettiva sulla situazione, supporto circa il piano di sicurezza, aiuto nel ritenere il partner violento responsabile, e un contrappeso alle minimizzazione, diniego e colpevolizzazione del maltrattante. Il supporto sociale può anche tradursi in offerte tangibili di aiuto, compresi posti dove stare, assistenza finanziaria o luoghi dove riporre gli effetti personali in caso di emergenza. Come la maggior parte delle strategie protettive, però, la ricerca il sostegno

¹⁶ Non ho trovato dati italiani a riguardo.

sociale comporta rischi, come ad esempio il fatto che le donne potrebbero invece incontrare paura, rifiuto e stigma.

- *Utilizzo dei tradizionali servizi di salute mentale e sociali*: Un numero abbastanza ampio di donne cerca aiuto presso psicologi, assistenti sociali, medici. Tuttavia, esistono alcuni ostacoli significativi all'utilizzo di questi servizi, come i costi, le preoccupazioni sulla riservatezza e l'accesso a professionisti con formazione specifica su violenza domestica. Infatti, spesso le donne-madri non ricevono supporto da questi professionisti e vengono lasciate sole a proteggere e prendersi cura dei propri figli.

- *Strategie "invisibili"*: si concretizzano nell'aprire un conto in banca autonomo e iniziare a mettere dei soldi da parte per aver maggior indipendenza e poter intraprendere un divorzio; cercare di ottenere visite protette per i figli quando devono incontrare il padre; insegnare ai figli come fuggire durante un episodio violento o prendere provvedimenti per ridurre al minimo il tempo dei figli con il maltrattante; esaminare tutti i vincoli e opzioni e prendere una decisione calcolata.

- *Strategia conservativa*: In finanza, una strategia conservativa è quella che enfatizza gli investimenti a basso rischio. Questa strategia minimizza o addirittura elimina virtualmente il rischio di perdita. In cambio di questo basso rischio, tuttavia, gli investitori accettano un tasso di rendimento relativamente basso sui loro investimenti. La strategia conservativa descrive bene le strategie utilizzate da molte donne che potrebbero altrimenti essere etichettate come passive. Le persone che aderiscono a un approccio conservativo nel coping, tendono a concentrarsi sulla minimizzazione del rischio di ulteriori perdite in molte aree. Esempi di tali rischi sono la perdita di benessere finanziario, alloggio, o la custodia dei figli.

- *Strategia dell' "azzardo"*: nel mondo degli investimenti, questa strategia è spesso definita strategia "aggressiva". Il termine "azzardo" viene utilizzato per catturare il più alto elemento di rischio che è il componente centrale di questa strategia. Affrontare il colpevole e andarsene, specialmente nel bel mezzo di una crisi, sono esempi di quali sono, statisticamente, le strategie ad alto rischio.
- *Strategia bilanciata*: si situa fra le due sopra citate strategie e in finanza si riferisce alla creazione di un portafoglio diversificato di investimenti, che presenta vari livelli di rischio. Vari studi indicano che molte donne rispondono alla violenza attraverso varie strategie, alcune delle quali etichettate come "passive", altre come "attive". Anziché cercare di caratterizzare il coping della vittima come attivo o passivo, sarebbe meglio riconoscere che una strategia complessiva intelligente potrebbe includere elementi di entrambi. Questo è probabilmente il modo migliore per contemporaneamente minimizzare i danni e massimizzare i potenziali guadagni.

I dati evidenziano che le donne vittime di violenza fanno molti sforzi per proteggere se stesse e i loro figli, e per migliorare la loro situazione, sia nei casi in cui la scelta è di rimanere che in quelli in cui la scelta è di andarsene dalla relazione con un partner violento (Hamby, 2014).

Queste donne costantemente valutano il rischio di pericolo e provano, in risposta, diverse strategie di protezione.

La maggior parte delle madri articola strategie ben organizzate per proteggere i figli (Haight & Woochan, 2007). Aiutare un/a bambino/a a sviluppare un'interpretazione coerente della violenza domestica che consenta il recupero psicologico è chiaramente un compito complesso. Eppure, molte madri sono in grado di articolare alcune strategie specifiche, di supporto, come il fornire ai bambini

sostegno emotivo e rassicurazione, farli sentire amati, dare informazioni chiare e appropriate, instillare speranza, ed educare i bambini a prevenire la violenza nel loro futuro (Haight & Woochan, 2007).

CAPITOLO 5

Ruolo paterno e paternità nella cultura patriarcale

5.1 La figura del padre: un'eredità patriarcale

Molto diffuso è il lamento su quella che sarebbe la “malattia della società contemporanea”: la mancanza di autorità, il suo venir meno, la sua crisi, che avrebbero alle radici la cosiddetta “morte del padre” (Marzano & Urbinati, 2016). Ma che cosa s'intende per “morte del padre”? Chi la denuncia? Quali le conseguenze?

In questo capitolo cercherò di ripercorrere, seppur in modo sintetico, la storia della figura paterna e della sua funzione, partendo dalle radici più profonde della nostra cultura.

5.1.1 Fra mito e storia classica

Nell'esame della figura del padre e della sua funzione ritengo interessante, nonché esplicativo, partire dalle origini della nostra cultura, ossia dai miti, in particolare dai miti teogonici di stampo esiodeo. Qui emerge con chiarezza come i problemi familiari e, più in particolare, i problemi nel rapporto padre-figlio, non siano una caratteristica della modernità, in quanto esistevano e si manifestavano in forme a dir poco preoccupanti, prima addirittura che “comparissero i mortali sulla terra” (Cantarella, 2015). In questi miti, l'amore tra padri e figli trova ben poco spazio, per non dire che non ne trova alcuno¹⁷.

¹⁷ Per ripercorrere l'antico, mitico rapporto padre-figli, utilizzo come fonte principale il libro Cantarella, E. (2015). *Non sei più mio padre. Il conflitto tra genitori e figli nel mondo antico*, Feltrinelli.

Partiamo dalla “Teogonia” (lett. “origine degli dei”) di Esiodo, da cui emergono spontaneamente Caos, Gea, Tartaro ed Eros. Da Gea e Tartaro nacque Urano, dal quale Gea concepì numerosi figli che però Urano ricacciava nell’utero materno, impedendone la nascita. Un padre quindi che non mostra un grande desiderio di paternità. Gea, disperata, decise di tendere un tranello al marito: con la complicità di Crono, armò di falchetto il Tempo (uno dei figli che aveva in grembo), cosicché, nascendo, egli evirò il padre. Crono divenne così padrone del mondo ma si dimostrò non diverso dal padre: quando seppe che dalla sua unione con la sorella Rea sarebbe nato un figlio che lo avrebbe detronizzato, ogniqualvolta questa partoriva, divorava il neonato, finché Rea riuscì a fuggire, dando alla luce Zeus. Con una pozione magica Zeus costrinse il padre a vomitare i fratelli che aveva divorato e, dopo averlo spodestato, instaurò un regno molto diverso da quello dei suoi predecessori (Cantarella, 2015).

Con Zeus nascono infatti le norme di convivenza civile e, secondo l’analisi di Cantarella (2015), la famiglia patriarcale. Interessante quindi, ai fini del mio lavoro di ricerca, esaminare i rapporti interni alla famiglia patriarcale, ossia quelli fra marito e moglie e quelli fra padre e figlio.

Il rapporto fra Zeus e la moglie Hera era gerarchico e il seguente episodio illustra bene quali potevano essere le conseguenze dell’ira maritale: “un giorno Hera, per distrarre Zeus da quanto accadeva sulla terra e far sì che i greci sopraffacessero i troiani, lo aveva indotto a far l’amore con lei, raggiungendo lo scopo. Zeus, risvegliatosi, era stato colpito da un’ira terribile: il comportamento della moglie era inaudito. Perché la moglie si rendesse conto della gravità della sua insubordinazione, le aveva ricordato il giorno in cui, dice: “t’appesi in alto e dai piedi ti feci pender due incudini, una catena ti gettai sulle braccia, d’oro, infrangibile? E tu nell’etere fra le nubi pendevi...” (Iliade, XV, vv.18-21). L’episodio violento voleva essere esemplificativo e insegnare alle mogli cui non mancava buon senso che il marito era il padrone i cui poteri non erano sottoposti ad alcun limite e controllo. Quando infatti gli dei videro Hera incatenata, benché ne fossero indignati, nessuno osò aiutarla perché la volontà di un marito non poteva essere contrastata” (p. 35-36, Cantarella, 2015).

Emerge così il primo dovere femminile, l'obbedienza, a cui si accosta quello della fedeltà sessuale (dovere al quale, ovviamente, i mariti non erano tenuti). All'obbedienza non dovevano sottostare solo le mogli ma anche i figli. Emblematica a questo proposito è la storia di Efesto, figlio di Zeus, brutto e zoppo ma non di nascita. Ad azzopparlo era stato infatti il padre quando, un giorno, aveva cercato di sottrarre la madre alle sue prepotenze.

Lasciando l'Olimpo, entriamo nel vivo delle "famiglie di mortali", così come narrate da Omero.

Il primo esempio emblematico è quello della famiglia composta da Ulisse, Penelope e Telemaco.

Va da subito ricordato che Ulisse partì per Troia e rivide moglie e figlio dopo vent'anni. Telemaco è quindi un figlio cresciuto senza padre.

Sul rapporto Ulisse-Penelope va rilevato che costui viene proposto come "marito perfetto", che "tesseva le lodi della moglie", anche se questo non gli aveva impedito di intrattenersi molto più a lungo del necessario con altri personaggi femminili. "Ai mariti la fedeltà non era richiesta. A loro si domandava solo di saper distinguere fra le donne oneste (da sposare) e quelle con le quali intrecciare relazioni. Agli uomini tutto quello che si domandava era questo: non fare confusione" (p.42, Cantarella, 2015).

Telemaco, figlio cresciuto senza una figura paterna, è modello di totale subalternità: "legato alla figura del padre assente, di cui soffre la mancanza e del cui ritorno è felice. Un buon figlio, privo di qualità positive al di là dell'obbedienza. Il povero Telemaco non ha carattere, viene da chiedersi se possa esser stata la mancanza di una figura paterna a renderlo così inconsistente, e se così fosse, dovremmo pensare a lui come al personaggio che esalta l'importanza del ruolo paterno nella condizione della discendenza" (p.50, Cantarella, 2015). Qui, l'ipotesi di mettere in discussione l'ordine paterno non è prevista.

Il secondo nucleo in esame è quello composto da Ettore, Andromaca e Astianatte, famiglia apparentemente legata da rapporti affettivi forti. Tuttavia, anche il rapporto tra Ettore e Andromaca

non è esente dall'infedeltà di lui. "Andromaca allatta i figli illegittimi di Ettore che, evidentemente, vivevano nella loro casa coniugale nella quale le madri dei piccoli non erano ammesse (un gesto di cortesia di Ettore verso la moglie)" (p.57, Cantarella, 2015). Sul rapporto tra Ettore e Astianatte, famoso è il gesto di tenerezza del padre prima della partenza per la guerra. Ciononostante "anche se è l'unico eroe dal carattere umano, nel privato Ettore non è diverso dagli altri. È il capo di una famiglia di tipo patriarcale. E come tale si comporta. Sollevare tra le braccia un figlio infante non diminuisce in alcun modo la potenza e il conseguente rispetto trasmessi dalla sua immagine sul campo di battaglia, dove come in famiglia, imponeva la sua volontà" (p.61, Cantarella, 2015). Qui la devozione e obbedienza alla figura paterna e maritale è totale.

La nascita della polis segna il passaggio dall'epoca dei miti a quella storica in cui nasce la cultura del diritto. Per quanto attiene il rapporto marito-moglie, l'idea è che la moglie sia in posizione inferiore rispetto al marito, il quale, nei confronti di lei, "ha l'autorità dell'uomo di Stato", e "nella relazione del maschio verso la femmina l'uno è per natura superiore, l'altra è comandata, ed è necessario che fra tutti gli uomini sia proprio in questo modo" (Aristotele, *Politica*, I, 1259b). Per quanto riguarda invece i figli, il padre esercita un'autorità simile a quella esercitata sulla moglie, più specificatamente, sui figli ha "l'autorità di un re (...). Il re dev'essere superiore per natura ai suoi sudditi (...) ed è proprio questa la posizione del padre rispetto al figlio" (Aristotele, *Politica*, I, 1259b).

Interessante evidenziare come i poteri che il padre aveva sui figli non avevano natura protettiva. Infatti, "la paria potestà degli antichi aveva natura potestativa. A differenza di quanto accade oggi, i poteri paterni (che in Italia, con la riforma del diritto di famiglia del 1975, sono stati attribuiti per la prima volta dopo millenni a entrambi i genitori) non erano previsti al fine di proteggere, educare e istruire i figli. Erano poteri volti a salvaguardare il patrimonio" (p.71, Cantarella, 2015).

5.1.2 Patria potestas

La Patria potestas merita un approfondimento, in quanto caratterizzante la vita della famiglia per secoli: essa costituisce la base su cui si fonda la familia classica e ricade su tutti i soggetti, liberi e non, che vi fanno parte. Riguardo alle donne prende il nome più specifico di “*manus o potestas maritalis*”, riguardo ai servi di “*potestas*” (Brigida, 2001). “Il pater, quale titolare della potestà sul gruppo familiare, può, a suo arbitrio, allevare o esporre la prole; può vendere i soggetti liberi, locarli e consegnarli all’offeso, per esimersi da responsabilità che a lui farebbe capo per l’illecito imputabile ai soggetti stessi; può punirli corporalmente e, anche, ucciderli. La somma di tali facoltà permane, come principio, ancora in epoca imperiale classica. L’evoluzione sociale e giuridica, dall’età augustea in poi, di man a mano venne stabilendo principi dai quali doveva, infine, emergere una nuova configurazione della patria potestas” (p. 575-576, Longo, 1957). La famiglia romana si configura come un’unità chiusa, inaccessibile ad ogni autorità esterna. La legislazione degli imperatori cristiani vietò l’infanticidio e l’esposizione della prole. Nel 365 d.C. Valentiniano e Valente vietarono definitivamente l’esercizio del “*ius vitae ac necis*” (p. 243, Capogrossi Colognesi, 1982). Durante il corso del Medioevo e del Rinascimento, si afferma negli stati italiani preunitari un’espressione attenuata della patria potestas classica. Le conquiste napoleoniche mutarono questo stato di cose per effetto dell’introduzione del Codice Civile nei vari territori (Brigida, 2011). “La normativa del Codice civile consolidò un modello di famiglia costruito secondo una trama giuridica caratterizzata da una forte struttura di comando. Dal punto di vista dei rapporti personali, a parte il diritto di prestare consenso al matrimonio del figlio, quello di emanciparlo e quello di consentirne l’adozione da parte di un terzo, penetranti prerogative paterne integravano il “*droit de garde*” e il “*droit de correction*”; il padre poteva ricorrere alla forza pubblica per ricondurre a casa il figlio disobbediente; i mezzi di correzione di cui il padre poteva disporre giungevano fino alla detenzione” (p. 252-253, Schwarzenberg, 1982). Alla caduta dell’Impero, con la Restaurazione, nelle varie regioni d’Italia furono dapprima rimesse in vigore le antiche leggi e successivamente si procedette in quasi tutti gli

Stati alla formulazione di codici. Le leggi napoleoniche non vennero però totalmente dimenticate: infatti i governi restaurati recepirono con grande larghezza le direttive fissate dal Codice del 1804 quanto al regime della proprietà, alla disciplina degli scambi, più in generale all'assetto normativo delle attività economiche (p.76, Brigida, 2011). L'opposizione ai principi laici e liberali di quel codice fu invece radicale in materia di diritto familiare e successorio: qui si ebbe quella inflessibile reazione politico - morale che, caratteristica comune della politica legislativa delle Restaurazioni italiane, si espresse nelle codificazioni degli Stati preunitari in direttive sostanzialmente univoche: esclusione del matrimonio civile e del divorzio, accentuazione della posizione di inferiorità della donna nei rapporti tra coniugi e in ordine alla titolarità e all'esercizio della potestà sui figli; riduzione dei figli stessi in uno stato di più pesante soggezione nei confronti del padre (Schwarzenberg, 1982).

Il Codice del 1865 in Italia tempera l'autorità paterna: viene abolito il potere paterno di far rinchiodare in carcere il figlio minore; lo Stato può intervenire nella vita familiare se il padre abusa del proprio potere con una sanzione; la patria potestas viene riconosciuta, ma non esplicitata, come spettante anche alla madre (Brigida, 2011). La Cassazione di Firenze, in data 29 novembre 1866, stabilisce che la madre acquistava la patria potestà dal giorno di pubblicazione del codice. Non ci sono radicali innovazioni tra la disciplina del 1942 (1939) e quella del 1865 (Brigida, 2011). Muta, col nuovo codice, non tanto la concezione sociale della famiglia quanto la "struttura politica dello Stato e, quindi, il rapporto tra queste due entità: nel clima storico del nuovo codice, varia il ruolo che lo Stato assegna alla famiglia per la realizzazione dei propri fini istituzionali" (p. 256, Ciccarello, 1982). Tutto ciò, viene tradotto, nella rielaborazione dell'istituto della patria potestà, in un'accresciuta presenza e vigilanza dello Stato all'interno del nucleo familiare: da diritto individuale privato, a diritto familiare (Brigida, 2011).

La riforma del diritto di famiglia è stata apportata dalla legge n. 151/1975 e segna il passaggio dalla patria potestas alla potestà genitoriale: le figure del padre e della madre sono ora equiparate in termini di doveri e dignità. Con questa riforma è stata abolita anche la potestà maritale.

La materia, nel corso degli anni, ha subito ulteriori modifiche¹⁸:

- la legge n. 431/1967 integrò le norme del codice in tema di adozione e affidamento, che successivamente vennero riformati con la legge n. 184/1983 e con la legge 149/2001;
- nel 1970 venne introdotto il divorzio (legge n. 898/1970), la cui disciplina venne modificata nel 1987 (legge n. 74/1987);
- con la legge n. 121/1985 (legge che rese esecutivo l'accordo del 1984 che modificò il Concordato del 1929) venne modificata la disciplina del matrimonio concordatario;
- la legge n. 40/2004 regolamentò la procreazione assistita;
- la legge n. 54/2006, la cosiddetta legge sull'affidamento condiviso rivoluziona l'assetto dei rapporti genitori-figli così come disciplinato dal codice civile.

Successivamente, il Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 ha previsto, fra l'altro, la sostituzione del termine "potestà genitoriale" con "responsabilità genitoriale".

5.1.3 Tra antichità ed età contemporanea

Come abbiamo visto, la famiglia antica era caratterizzata da rapporti coniugali pesantemente squilibrati, a favore del marito. Sia nel mondo greco che in quello romano, i rapporti di genere, tra le donne (moglie, madri, figlie, sorelle) e l'uomo (marito, padre, fratello, figlio, tutore) vedevano l'esercizio di un potere personale maschile (Cantarella, 2015): il quadro emergente era quello di una famiglia patriarcale, dominata da un capofamiglia dai poteri così forti da creare ai figli non poche difficoltà sia psicologiche che economiche, rendendo i rapporti non solo complicati ma spesso anche fortemente conflittuali o violenti (Cantarella, 2015).

¹⁸ Sesta, M. (2007). *Manuale di diritto di famiglia*, Manuali di scienze giuridiche.
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_di_famiglia

La famiglia tradizionale pre-moderna si caratterizzava per l'aver una funzione principalmente di trasmissione del patrimonio. Al suo interno vi era una netta distinzione di ruoli e potere: il padre, detentore del potere, godeva di un'autorità assoluta e indiscussa, che si estendeva sulla vita stessa della moglie e dei figli (Casalini, 2011).

Con le rivoluzioni settecentesche e la messa in discussione della figura del "monarca-dio-padre", la famiglia si è rimodellata come famiglia affettiva, fondata sul matrimonio d'amore (Casalini, 2011). La figura paterna viene così privata della sua antica *potestas* e ridotta ad un ruolo etico e affettivo. È anche per effetto di questo indebolimento dell'autorità del padre che si diffonde nella cultura occidentale la paura dell'irruzione sulla scena delle forze irrazionali del femminile. La società ottocentesca viene così investita da quel "grande terrore della femminilizzazione del corpo sociale" (Casalini, 2011).

Nel corso del Novecento, la crisi dell'autorità paterna è stato un tema ricorrente: "a segnare le trasformazioni delle relazioni fra i generi, a cominciare dai rapporti familiari, nella modernità è stato il progressivo indebolirsi dell'autorità paterna – la cui definitiva degenerazione sembra trovare espressione in quella "figura del padre ridotta a papi", che, come osserva Recalcati¹⁹, ribalta totalmente il significato simbolico della figura del padre" (p.331, Casalini, 2011). Se di "patriarcato", inteso come il permanere di una gerarchia di genere che premia il sesso maschile, si può ancora parlare, esso deve essere visto alla luce delle forme specifiche che ha assunto alle origini della modernità, in seguito quindi "all'uccisione del padre". Va così a instaurarsi un ordine incentrato sulla rimozione della Legge del padre, che, plasmando la sfera privata, ha introdotto nel tempo una democratizzazione delle relazioni familiari (Casalini, 2011).

Carole Pateman, in "The Sexual Contract" (1988) sostiene che il contratto sociale, ponendo fine al "patriarcato politico", afferma l'inesistenza di gerarchi naturali. Tuttavia, la parte rimossa del

¹⁹ Recalcati, M. (2011). *Cosa resta del padre? La paternità nell'epoca ipermoderna*, RaffaelloCortina Editore, Milano.

racconto è la storia della nascita di una nuova forma di patriarcalismo: il “patriarcalismo domestico”, fondato sul contratto matrimoniale. Così, la separazione tra potere politico e potere paterno non segna la fine del potere paterno *tout court*, ma solo la sua delimitazione ad uno specifico ambito di rapporti umani: la sfera privata delle relazioni familiari eterosessuali (Casalini, 2011).

Le teorie della giustizia contemporanea continuano a dare per scontata l’esistenza della famiglia e la sua struttura di genere e a non interrogarsi sulla giustizia delle sue regole interne (Moller Okin, 1989). Il patriarcalismo domestico sembra potersi definitivamente superare mediante una trasformazione in senso egualitario della famiglia: “Un’uguale ripartizione fra i sessi delle responsabilità familiari e soprattutto della cura dei figli è la grande rivoluzione che non è ancora avvenuta” (p. 25-26, Moller Okin, 1999).

Martha Fineman sostiene che il patriarcato moderno poggia sulla norma della famiglia eterosessuale, considerata unico modello legittimo sia dalla cultura dominante che dallo Stato. Il patriarcalismo si configura così come “la manifestazione e l’istituzionalizzazione del dominio maschile sulle donne e i bambini nella famiglia e l’estensione del dominio maschile sulle donne nella società in generale” (p.23, Fineman, 1995). “Questa norma ha posto il padre a capo della discendenza; ha continuato a definire le donne principalmente in base alle loro funzioni riproduttive e ha escluso gay e lesbiche dal sistema di parentela” (p.356, Casalini, 2011).

5.2 Padre: λόγος

Il termine Logos in greco antico ha vari significati: parola, discorso, ragione, intelligenza, giudizio, legge (da Rocci, L. (1943) Vocabolario Greco-Italiano, Società editrice dante alighieri). Storicamente, l’uomo, il marito, il padre, erano i detentori della somma di queste facoltà. Aristotele, nella *Politica*, scrisse: “solo il marito, e non la moglie, possiede nella sua pienezza il logos e quindi la capacità di deliberare” (*Politica*, I, 13, 1260).

Nell'ultimo decennio, si sono susseguite discussioni sull' "evaporazione", l'"evanescenza" e infine la "scomparsa" del padre, figura diventata assente, incapace o comunque non interessata a ricoprire il suo ruolo tradizionale (Cantarella, 2015), ossia quello di rappresentante e detentore del logos.

Conservatori, tradizionalisti, ma non solo, sono molto preoccupati per questa sorta di indebolimento e perdita di ruolo (potere) del padre.

Massimo Recalcati, in "Che cosa resta del padre? La paternità nell'epoca ipermoderna" (2011) sostiene che "l'evaporazione della funzione edipico-normativa del Padre, anziché liberarci dal padre, deve permetterne una riabilitazione etica come padre della testimonianza", dove per testimonianza intende "l'atto con cui il padre, privo di ogni supporto ideale, sa offrire una soluzione possibile e incarnata di come si possa unire il desiderio alla Legge" (p-22-23, Recalcati, 2011). Recalcati, nell'introduzione a "Il complesso di Telemaco. Genitori e figli dopo il tramonto del padre" (2013), dichiara di non rimpiangere il mito del padre-padrone e di non aver nostalgia del pater familias, il cui tempo, a detta sua, sarebbe "esaurito, scaduto". Il problema che rileva non è quindi come "restaurare l'antica e perduta potenza simbolica, ma piuttosto quello di interrogare ciò che resta del padre nel tempo della sua dissoluzione". E che cosa resta, secondo Recalcati del padre? "Quel che resta del padre è custodia del mistero della vita e della morte, è la responsabilità dell'eredità e della trasmissione, è la generatività del desiderio come nuda fede" (p.23, Recalcati, 2011). E alle madri che cosa assegna? Ascolto, cura e pazienza (Recalcati, 2015).

Niente di meno. Niente di più.

L'approccio psicoanalitico e sistemico ritengono una priorità riabilitare il ruolo del padre (presentato come la vera vittima), considerato da questi squalificato in un contesto organizzativo, legislativo, sociale, ma anche (e soprattutto) dalle madri stesse: "Molte donne tendono a far scomparire completamente dai loro discorsi e dalle loro azioni, il padre biologico dei loro figli e non lasciargli spazio, mentre se esiste, sarebbe il caso fosse coinvolto. I professionisti sono passati sopra troppo spesso al gioco dell'onnipotenza materna, aderendo troppo rapidamente alla visione offerta dalle sue

parole, così facendo hanno forse preso loro il posto del padre ideale, che spettava al padre reale? Eppure, oggi tutti sono d'accordo con il riconoscere un ruolo di primo piano che ha il padre nella strutturazione psichica e in quella sociale di suo figlio" (da "Réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents" (REAAP) in Cardi, 2015). Gli psicoanalisti ribadiscono inoltre la necessità di ridare al padre il suo posto, che significa anche rimettere un certo ordine. Il motivo? "La funzione paterna è quella di un terzo separatore tra il bambino e sua madre, che simboleggia la legge sociale e garantisce al bambino l'emergere della propria identità" (Cardi, 2010).

Quindi, dietro il movente padre "assente" (simbolicamente o materialmente), troviamo la madre "divoratrice", responsabile dell'assenza paterna. Spetta alla madre "produrre" il padre, colui che, secondo l'ottica psicoanalitica, deve rompere l'alienazione materna imponendo l'autorità, la legge (Cardi, 2010).

Così, le madri sono messe sotto processo e ritenute colpevoli in tutti casi. Le madri o sono troppo "fusionali", o troppo lontane, troppo investite nel loro lavoro, e pertanto chiamate in causa (Cardi, 2010).

In questo caso, i terapeuti sottolineano non solo la lontananza problematica di queste le donne dal loro bambino, ma anche la loro distanza rispetto al loro partner (Cardi, 2010).

Emerge un fenomeno paradossale: da un lato, viene chiesto alle madri di prendersi cura dei bambini, d'altra parte, si ritiene di dover proteggere questi stessi bambini dalla loro madre, riabilitando la funzione e figura paterna (Cardi, 2015).

5.3 I movimenti dei padri separati o Gruppi per i diritti dei padri

Il backlash, il contraccolpo, contro le risposte "gender-sensitive" alla violenza contro le donne è inseparabile dal contesto più ampio della resistenza e reazione contemporanea contro il femminismo e altri movimenti per i diritti civili (Chesney-Lind, 2006; Molly Dragiewicz, 2008). Questo

contraccolpo rivela la natura dialettica del cambiamento sociale come una continua lotta per l'autorità, il potere e la conoscenza (Dragiewicz, 2008). Il contraccolpo non è semplicemente un segno di resistenza al femminismo che cerca di rallentare i suoi progressi o moderare il suo impatto; è uno sforzo per riaffermare il dominio patriarcale sulle donne (Walby, 1993).

I movimenti dei padri separati rappresentano uno dei principali strumenti di questo contraccolpo.

Qual è la storia dei gruppi di padri separati o gruppi per i diritti dei padri e come si sono posizionati rispetto alla questione della violenza del partner?

I gruppi di padri separati/per i diritti dei padri hanno iniziato a nascere e crescere di numero negli anni '80 negli USA, in Canada, Regno Unito, Svezia, Australia (Crowley, 2009) e Italia. L'aspetto di questi movimenti nei vari paesi, ovviamente, è influenzato dalla loro cultura e dai loro valori nazionali. Globalmente, i movimenti dei padri separati sono definiti dalla convinzione che i padri siano privati dei loro "diritti" e sottoposti a discriminazione sistematica come uomini e padri in un sistema a favore delle donne e dominato dalle femministe (Flood, 2010). Questi gruppi rappresentano quindi una reazione organizzata al femminismo e alla crescente emancipazione e parificazione delle donne. Tutti questi gruppi incorporano nella loro missione le nozioni di ciò che costituisce un "buon padre" e sottolineano che l'attuale sistema legale impedisce loro di essere "i migliori padri possibili" (Crowley, 2009).

Gli attivisti di questi movimenti hanno sfruttato la nozione culturale emergente secondo cui nelle famiglie "più sane" i padri sono coinvolti in tutti gli aspetti della vita quotidiana dei loro figli (van Krieken, 2005). Nel fare ciò, questo movimento sociale si proietta nella luce più positiva possibile usando l'immagine dei genitori protettivi, che nutrono i figli e l'argomento secondo cui i migliori interessi dei bambini sono concordanti con i loro (Kaye & Tolmie, 1998). Costoro sono stati assistiti nei loro sforzi da una credenza crescente nella società circa la capacità del governo di stabilizzare le famiglie, anche quelle che si separano (Crowley, 2009). Negli USA, questa ascesa dello "Stato terapeutico" negli ultimi decenni ha fatto sì che i cittadini ora si aspettino che il governo svolga un

ruolo centrale nell'assistere - e non nel nuocere - le famiglie quando passano a nuove forme dopo la separazione (Reece, 2003). Abbracciando la loro versione dello “Stato terapeutico”, i movimenti a difesa dei padri separati hanno respinto l'idea che i loro membri siano da biasimare per la loro attuale situazione; invece, il sistema legale è il colpevole che deve essere contenuto e riformato (Crowley, 2009). I padri hanno iniziato così a usare questi gruppi per trovare altri uomini in lotta per far fronte a condizioni legali a loro ostili (Crowley, 2009).

Comune ai vari Movimenti di padri separati è la credenza che gli uomini siano vittime di discriminazione nell'ambito del diritto di famiglia, soprattutto circa le questioni legate all'affidamento dei figli (Crowley, 2009). Moltissime delle risorse e del tempo di questi movimenti viene speso per attaccare le modalità di gestione dei casi d'affidamento, che, secondo loro, sarebbero pro-madri e anti-padri. Dal momento che molti Stati, nella determinazione delle modalità d'affidamento, hanno come focus “il miglior interesse del bambino/a”, i movimenti dei padri separati fanno coincidere questo principio con la custodia condivisa (Crowley, 2009). E molti Stati, hanno riformato il diritto di famiglia in favore della bigenitorialità e, quindi, dell'affidamento condiviso (Parkinson, 2013).

In Australia, Michael Flood (2010) ha studiato l'impatto che il movimento per i diritti dei padri ha sulla violenza degli uomini contro le donne. La panoramica che ne emerge è preoccupante e, facilmente trasferibile ad altri contesti, incluso quello italiano. In particolare, lo studio documenta i modi in cui il movimento dei padri separati/per i diritti dei padri hanno influenzato i cambiamenti nel diritto di famiglia in Australia, il quale privilegia i contatti genitori/padri-figli invece che la sicurezza delle vittime di violenza, in particolar modo attraverso una presunzione di residenza comune dei bambini. Questi movimenti hanno tentato (e spesso ci sono riusciti) di screditare le donne vittime di violenza, di annullare le protezioni legali disponibili per le vittime e le sanzioni per gli autori di reato, e di minare i servizi a tutela delle vittime della violenza maschile (Flood, 2010).

Questi movimenti hanno inoltre intrapreso azioni molto violente: ad esempio, in Australia, è stato ucciso un giudice e in Francia hanno dapprima occupato una gru per 4 giorni, successivamente altri luoghi (es. acquedotto, cattedrale), con l'obiettivo di attirare l'attenzione pubblica, mediatica, dichiarandosi "padri a cui sono stati sottratti i figli da un sistema di giustizia pro madri" e rivendicando la residenza alternata obbligatoria in caso di separazione e il proprio attaccamento alla figura tradizionale del capofamiglia²⁰.

Diversi studi hanno rilevato che molti giudici sostengono la visione popolare secondo cui ogni contatto con il padre, anche se violento, è un contatto "sufficientemente buono"; di conseguenza, i diritti di custodia continuano ad essere conferiti a questi uomini violenti (es. Eriksson & Hester, 2001; (Eriksson, 2011). Inoltre, Stati con statuti comprendenti la nozione del "genitore amichevole", incoraggiano i giudici a dare più credito al genitore che incoraggerà contatti frequenti e continui con l'altro genitore (DeKeseredy, 1999; Jaffe, Crooks, Bala, 2009).

In presenza di violenza del partner, un sistema di questo tipo è a dir poco problematico e non sicuro. Infatti, ciò può avere un effetto raggelante sulla volontà di alcune vittime di violenza del partner di segnalare gli abusi subiti, perché così facendo appaiono "poco amichevoli" (Crowley, 2009). Inoltre, alcuni studi hanno mostrato che, dal momento che gli uomini violenti hanno avuto anni di esperienza nell'intimidire e imporre, con la paura, la loro autorità alle loro partner e ai loro figli, essi appaiono spesso come i genitori "più competenti" durante le valutazioni per l'affidamento (Bancroft & Silverman, 2002; Saunders, Faller, Tolman, 2012).

Data la carenza e talvolta mancanza di protezione per le donne e i bambini in un contesto di questo tipo, il movimento femminista e i Centri Anti-Violenza continuano ad opporsi a qualsiasi tipo di legislazione che promuova quanto sopra. In risposta, i Movimenti dei padri separati cercano di far

²⁰ <https://ilricciocornoschiattoso.wordpress.com/2014/03/17/mascolinismo-i-nuovi-machos/>

apparire i propri membri non come mariti e padri violenti, ma come vittime innocenti e padri amorevoli e premurosi (Crowley, 2009).

Emerge quindi chiaramente che i successi del movimento femminista in merito alla violenza contro le donne sono uno degli obiettivi nel mirino del movimento dei padri separati (Flood, 2010; Crowley, 2009).

5.3.1 I Movimenti dei padri separati in Italia²¹

In Italia il primo centro per la paternità fu l'Istituto Studi Paternità (ISP), nato il 23 febbraio 1988, 18 anni dopo l'approvazione della legge sul divorzio, con "obiettivi scientifici e culturali" in ordine alla promozione della "cultura della paternità e di tutti gli aspetti psicologici, pedagogici, sociali, biologici, storici e giuridici collegati". L'ISP è stata sede di una serie di iniziative che, a partire dal 1991, si tradussero nei primi movimenti di genitori separati. Il primo movimento recante la denominazione di "Associazione Padri Separati" (APS) nacque a Rimini nell'autunno del 1991, grazie all'industriale Alberto Sartini. Sull'onda del nuovo associazionismo fu fondata nel 1992 a Napoli l'associazione "Genitori Separati" (Ge.Se.), sotto la guida del prof. Bruno Schettini. Gli anni seguenti videro la fondazione di altre associazioni di padri. Nella primavera del 1994 fu fondata "Papà Separati Milano" - Associazione per la tutela dei diritti dei figli nella separazione" - sotto la guida dell'ing. Ernesto Emanuele. A Roma fu fondata Gesef (Genitori Separati dai Figli) il cui primo presidente fu Elio Torelli. Il 30 aprile 1998, nacque a Napoli l'associazione "Papà Separati" (APS) fondata dal dr. Alessandro Ciardiello, che da subito si caratterizzò per una costante diffusione in tutto il territorio, divenendo ben presto Associazione Nazionale (ANPS). Nell'anno 1999 nacque l'Associazione Mamme Separate, ad iniziativa della Presidente Rosy Genduso. Nei primi anni 2000 anche l'associazione di Bruno Schettini "Genitori Separati" confluisce in ANPS. Fino al 2005 il movimento

²¹ <http://www.centriantiviolenza.eu/contatti.htm>

italiano era compatto. In tempi più recenti le associazioni minori più aggressive hanno provato a imporre il loro punto di vista ai media e il movimento è oggi frammentato tra strutture che preferiscono lavorare con un'attività di lobbying, cercando di tessere delle reti associative più coordinate, ed altre che cercano piuttosto la scena mediatica. Oggi le associazioni si dividono approssimativamente in tre gruppi:

1) ADIANTUM, cartello inizialmente fondato dalle associazioni storiche (come l'ANPS), ora formato da una dozzina di associazioni; da una scissione è nato nel 2012 il cartello COLIBRI', che raccoglie altre 14 associazioni italiane (più alcuni partner esteri). Lo scopo di questi cartelli è quello di riunificare il movimento e di promuovere la "bigenitorialità".

2) Associazioni note a livello nazionale come "Famiglie Separate Cristiane", "Fe.N.Bi", la già citata Gesef (Roma) e "Papà Separati Lombardia".

3) Gruppi più isolati, che agiscono soprattutto tramite i media o a livello locale.

5.4 "Gender" e ri-tradizionalizzazione familiare

La distinzione tra sesso e genere è uno dei contributi concettuali fondamentali del femminismo al pensiero accademico e popolare (Dragiewicz, 2008). È ampiamente riconosciuto in campi che vanno dall'antropologia alla medicina (American Medical Association, 2000; Fishman, Wick, Koenig, 1996). L'idea del genere come costruito socialmente è visibile già nel 1792 in "*A Vindication of the Rights of Women*" di Mary Wollstonecraft. La distinzione sesso/genere è stata poi esplicitamente articolata nel 1972 da Ann Oakley, che ha distinto il "sesso", ossia le categorie biologiche maschili e femminili, dal "genere", ossia le caratteristiche socialmente imposte associate ai sessi ed etichettate come femminilità e mascolinità (Oakley, 1972). Formulazioni più recenti della teoria femminista riflettono una crescente consapevolezza dei modi in cui le differenze sessuali sono anche culturalmente costruite, e il genere è contesto-specifico, multiplo e mutabile (Fishman et al., 1996;

Fausto-Sterling, 2012). La distinzione sesso/genere è concettualmente importante perché sfida la nozione secondo cui le differenze di genere gerarchiche sarebbero determinate dalle differenze biologiche tra donne e uomini. Se le differenze e le relazioni di potere gerarchiche tra i sessi sono principalmente costruite culturalmente, esse sono mutevoli. Se fossero naturali, d'altra parte, sarebbe sia impossibile sia moralmente sbagliato (innaturale) cambiarle (Dragiewicz, 2008). Questo è centrale alla rivendicazione dei Gruppi di padri separati/a difesa dei padri, secondo cui i diritti naturali di padri e uomini sono attaccati dal femminismo (Dragiewicz, 2008).

Siamo così di fronte a un backlash contro il femminismo (si veda Faludi, 1993), un contrattacco frontale che si manifesta in molteplici forme: dal ritorno del sessismo, un sessismo che non disdegna il sostegno del determinismo biologico, ad una cultura sessualmente esplicita e volgare, ad una rappresentazione delle donne in carriera che tende a sottolineare la loro impossibilità ad essere felici, ad avere dei figli e ad essere delle buone madri (p.330, Casalini, 2011).

La funzione paterna è ritenuta da costoro minacciata, screditata da un “maternalismo crescente”: la parola d’ordine è ridare un posto ai padri, combattendo il presente e forte rischio di “una indifferenziazione dei sessi che sarebbe pregiudizievole al divenire dei bambini” (Cardi, 2010). In questa estenuante valorizzazione dei padri e di una ritradizionalizzazione familiare affonda le radici l’ideologia gender.

L'espressione “ideologia gender o del genere” è stata coniata all'inizio degli anni duemila in alcuni testi redatti sotto l'egida del Pontificio Consiglio per la Famiglia con l'intento di etichettare, deformare e delegittimare quanto prodotto nel campo degli studi di genere (Garbagnoli, 2014).

Se consideriamo lo spazio pubblico italiano (e francese), il triennio 2011-2013, si caratterizza per intensi dibattiti politici sulla questione delle discriminazioni subite dalle persone non *straight*. In questo contesto si diffonde, viralmente, l'espressione «La Teoria del Gender», con molte varianti, da utilizzare in modo interscambiabile: «ideologia del genere», «teoria del genere», «teoria del genere sessuale», «teoria soggettiva del genere sessuale», «teoria delle femministe del genere», «teoria del

genere queer» (Garbagnoli, 2014). Interessante rilevare come questi sintagmi sono stati conati a partire dagli anni novanta da «esperti» scelti dal Vaticano al fine di etichettare (distorcendo) qualunque intervento che produca forme di denaturalizzazione dell'ordine sessuale (Garbagnoli, 2014). Questi sintagmi cominciano a circolare con la pubblicazione, nel 2003, sotto l'egida del Pontificio Consiglio per la Famiglia, del “Lexicon. Termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche”. Si tratta di un dizionario enciclopedico composto da circa novanta lemmi sulle questioni di genere, sessualità e bioetica, redatto da più di settanta tra autrici e autori, attivi come consiglieri del Vaticano e/o nell'ambito delle sue istituzioni di insegnamento. Sei sono i lemmi del “Lexicon” che esplicitamente disegnano i contorni della supposta «Ideologia del Gender»: “Genere: pericoli e portata di questa ideologia” (scritto da Oscar Alzamora Revoredo, vescovo marianista peruviano), “Genere (gender)” (Jutta Burggraf, docente di teologia presso l'Università di Navarra, celebre istituzione fondata e controllata dall'Opus Dei), “Genere: nuove definizione” (Beatriz Vollmer de Coles, filosofa), “Confusioni affettive e ideologiche che attraversano la coppia contemporanea” (Tony Anatrella, psicanalista), “Omogenitorialità” (Xavier Lacroix, teologo), e “Identità e differenza sessuale” (Angelo Scola, all'epoca patriarca di Venezia e ora cardinale arcivescovo di Milano) (Garbagnoli, 2014).

Circa il periodo di elaborazione del “Lexicon”, è interessante notare come questo risalga al momento in cui hanno avuto luogo la Conferenza Internazionale sulla Popolazione e lo Sviluppo (organizzata dalle Nazioni Unite al Cairo nel 1994) e la Conferenza mondiale sulle donne (convocata dall'ONU nel 1995 a Pechino).

I testi che alla metà degli anni '90 forniscono la principale matrice del discorso del Vaticano sulle questioni di genere e sessualità sono gli interventi redatti da Dale O'Leary, vicina all'Opus Dei, e rappresentante del Family Research Council (lobby familialista cattolica statunitense), e della National Association for Research & Therapy of Homosexuality, associazione che promuove la cura dell'omosessualità (Fillod, 2013). Nei suoi testi, la militante cattolica attacca le «femministe del

genere», responsabili di aver prodotto “un’ideologia che mira ad abolire la natura umana” (Garbagnoli, 2014).

Da ciò emerge che ciò che disturba il Vaticano e i conservatori dell'ordine sessuale, non è il genere in sé, che può essere usato come sinonimo di «donne» intese come gruppo naturale, ma il potenziale critico di una categoria analitica che denaturalizza l'ordine tra i sessi, iscrivendolo nell'ambito dei rapporti sociali di dominio” (Butler, 1990; Scott, 2013).

In Italia, dopo la pubblicazione del “Lexicon”, l'espressione «Ideologia del Gender» viene diffusa su giornali conservatori, utilizzata nei titoli di convegni organizzati dall'associazionismo cattolico e ricorre in alcuni importanti interventi di Joseph Ratzinger. Sarà, però, in Francia, in concomitanza con il dibattito che ha portato nel maggio del 2013 all'approvazione della legge estensiva dell'istituto matrimoniale alle coppie formate da persone dello stesso sesso, che essa si diffonderà nello spazio mediatico e politico (Garbagnoli, 2014). “La Teoria del Gender” viene adottata dagli oppositori al matrimonio egualitario per definire “i loro avversari politici”, quindi i politici pro-legge, militanti lgbt/q, femministe, ricercatrici e ricercatori attivi nel campo degli studi di genere. “Per i manifestanti, federatisi principalmente attorno al collettivo «Manif pour tous», il «Mariage pour tous» sarebbe, dunque, il portato di «una teoria», la cui applicazione produrrebbe conseguenze nefaste per il mantenimento dell'ordine sociale (supposto naturale)” (Garbagnoli, 2014). In Italia l’“ideologia del gender”/ “Teoria del genere” entra in voga dall'estate del 2013 ed è promulgata dai militanti conservatori e associazioni familialiste cattoliche costituitisi, sulla scia francese, in gruppi («Manif pour Tous-Italia», «Sentinelle in piedi», «Hommen-Italy»). L’obiettivo è di opporsi, da un lato, all'adozione di una legge che punisca la violenza omofoba e transofobica e, dall'altro, di implementare interventi in ambito scolastico sulle questioni degli stereotipi di genere, delle violenze omotransfobiche e della varietà dei tipi di famiglia (inclusa quella omogenitoriale) (Garbagnoli, 2014). Sul piano degli attori, si tratta degli stessi che si sono mossi in occasione del Family Day del 2007 e successivamente del 2015-16. Tra di essi: il Forum delle Associazioni familiari e l’Unione

Giuristi Cattolici Italiani, che ha organizzato, insieme ad Alleanza cattolica, decine di seminari contro “la teoria del gender” (Garbagnoli, 2014). Contro l’“ideologia del gender” si è parecchio mossa anche la stampa cattolica e conservatrice (Avvenire, Tempi, La Nuova Bussola Quotidiana, Il Foglio). Obiettivo di questi gruppi cattolici, conservatori, è “difendere la famiglia naturale e il diritto di ogni bambino di avere un padre e una madre” (Garbagnoli, 2014).

Lo scorso agosto è stato presentato alla commissione di Giustizia del Senato il Disegno di Legge 735, conosciuto come “Ddl Pillon” (Simone Pillon, avvocato, senatore leghista e organizzatore dei Family Day del 2007-15-16), che introduce una serie di modifiche in materia di diritto di famiglia, separazione e affidato condiviso dei minori²². In particolare, prevede:

- Mediazione obbligatoria e a pagamento: per evitare che il conflitto familiare arrivi in tribunale, introduce due metodi extragiudiziali di risoluzione alternativa delle controversie, che sono la mediazione e la coordinazione genitoriale. Il Ddl prevede in particolare di introdurre la mediazione familiare obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni “a pena di improcedibilità”, esplicitando che l’obiettivo del mediatore deve essere “salvaguardare l’unità familiare”.
- Equilibrio tra entrambe le figure genitoriali (bigenitorialità) e tempi paritari: l’Art. 11 prevede che “indipendentemente dai rapporti intercorrenti tra i due genitori” il minore ha diritto a mantenere “un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e la madre, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali e a trascorrere con ciascuno dei genitori tempi adeguati, paritetici ed equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale”. I figli dovranno trascorrere almeno dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, con ciascun genitore, a meno che non ci sia un “motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica” dei figli stessi.

²² Disegno di legge 1 Agosto 2018 n 735 - Norme in materia di affidato condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità - www.senato.it

- Alienazione genitoriale: il Ddl sostiene che “nelle situazioni di crisi familiare il diritto del minore ad avere entrambi i genitori finisce frequentemente violato con la concreta esclusione di uno dei genitori (il più delle volte il padre) dalla vita dei figli e con il contestuale eccessivo rafforzamento del ruolo dell’altro genitore”. Gli Articoli 17 e 18 precisano che se il figlio minore manifesta comunque rifiuto, alienazione o estraniamento verso uno dei genitori, “pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori, il giudice può prendere dei provvedimenti d’urgenza, ossia limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale, inversione della residenza abituale del figlio minore presso l’altro genitore e collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata”.

Emerge così da un lato, una volontà di “privatizzare la famiglia”: lo Stato non deve intervenire nella vita familiare; dall’altro (e qui emerge una contraddizione), con questo Ddl, di fatto, entra nella famiglia, imponendo mediazione e bigenitorialità “perfetta”. Questa idea di valorizzazione della “famiglia privata”, implicherebbe che allo “stato” subentri il “pater”, la sua legge.

Questo Documento è stato duramente criticato dal fronte femminista e da associazioni di avvocate/i, giuriste/i, psicologhe/i e operatrici/tori che si occupano di famiglia e bambine/i. Le Nazioni Unite, nelle persone di Dubravka Simonovic e Ivana Radačić, hanno scritto una lettera indirizzata al governo italiano dove dichiarano che le modifiche introdotte dal Ddl Pillon porteranno a “una grave regressione che alimenterebbe la disuguaglianza di genere” e che non tutelano le donne e i bambini che subiscono violenza dal partner/padre²³.

Infine, questo documento è in netto contrasto con la “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, ratificata con la legge 27 giugno 2013 n.77 ed entrata in vigore il 1 agosto del 2014. Si ricordano in particolare, l’Art. 31 della Convenzione di Istanbul, il quale stabilisce che l'esercizio dei diritti di visita o di

²³ www.donnexdiritti.com

custodia dei figli non debba compromettere i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini e che nella loro determinazione vengano considerati gli episodi di violenza (quindi no alla bigenitorialità sempre e comunque) e l'Art. 48, il quale esplicitamente vieta la mediazione familiare e altri metodi di conciliazione in presenza di violenza (resa invece obbligatoria nel Ddl Pillon).

5.5 Paternità, violenza e pregiudizi

Mentre molte madri lasciano i loro partner violenti quando si rendono conto che l'abuso sta colpendo anche i loro figli, il discorso sociale dominante, anche fra i professionisti (psichiatri, psicologi, assistenti sociali), basandosi anche su testi divulgativi di psicologia, indica che la presenza dei padri è l'ingrediente essenziale nello sviluppo sano dei bambini (Dragiewicz & Barkwell, 2016; Perel & Peled, 2008; Elizabeth et al., 2012). Questa prospettiva suggerirebbe che è importante sostenere i padri violenti nel mantenere, dopo la separazione, contatti con i loro figli (Levin & Mills, 2003). Alcuni sostengono che il coinvolgimento del padre debba essere "localizzato contestualmente" e che il contesto "violenza" debba essere tenuto in considerazione (Featherstone & Peckover, 2007). Tuttavia, il predominio del discorso sulla necessità di coinvolgere il padre nella vita dei figli è tale che alcuni ritengono sia diventato una "verità incontestabile", dov'è "quasi impossibile concepire che un padre sia nocivo per i suoi figli" (Kaganas, & Day Sclater, 2004; Elizabeth et al., 2012). La convinzione che i padri siano indispensabili per il benessere dei bambini "ha annullato, superato, il diritto di bambini e madri alla protezione" e "come risultato, ha compromesso la loro sicurezza" (Harne, 2011).

Così, la presunzione che il miglior interesse del bambino/a coincida con l'averne una relazione continua con entrambi i genitori anche dopo la separazione è l'approccio dominante ai casi di affidamento dei figli (Harne, 2011). Il diritto di famiglia, in relazione ai casi di violenza del partner/padre assume che la violenza nei confronti della madre termini dopo la separazione; che la maggior parte della violenza domestica non sia violenza grave; che la maggior parte dei bambini non

sia seriamente colpita dalla violenza del padre; che i bambini "abbiano bisogno" di tali padri per il proprio sviluppo; che le madri che si oppongono al contatto padre-figlio/o siano egoiste e irragionevoli; che i padri violenti possano essere genitori 'good enough' (sufficientemente buoni), dopo la separazione (Harne, 2011), e che comunque, crescere con un padre violento sia meglio che crescere senza padre. Così, ogni coinvolgimento del padre con il figlio/a costituirebbe la "paternità sufficientemente buona". La presunzione di contatto combinata con la distinzione tra uomini violenti e padri, sembra significare che, indipendentemente dal precedente modello di comportamento, la maggior parte dei padri è ritenuta in grado di offrire qualche beneficio ai propri figli (Eriksson & Hester, 2001).

Inoltre, sembra che laddove il discorso patriarcale puro e semplice non sia più ammesso, esso venga addobbato con discorsi più moderni e accettabili, come il linguaggio delle pari opportunità tra uomini e donne e, soprattutto il discorso psicologico. Fiorisce così l'ideologia della nuova paternità, in cui da una parte si dà per scontato che ci sia una divisione equa dei compiti nella coppia (falso, si veda ad es. il Rapporto OCSE, 2017), dall'altra ci si ispira a modelli psicomodinamici -da Freud a Lacan- per sostenere l'importanza della funzione simbolica paterna (p. 122, Romito, 2005) (è curioso che non sia mai menzionata una funzione simbolica materna!).

Alcuni autori di orientamento psicoanalitico e psicomodinamico sostengono quindi la necessità del padre, sempre, quindi anche se violento, in quanto detentore del logos (es. Corneau, 2004; Recalcati, 2011).

Ma cosa ci dicono le ricerche sulla paternità in situazioni di violenza?

I dati mostrano che la genitorialità viene compromessa dalla violenza e che l'impatto della paternità violenta sui figli è negativo e multiplo: crea stress, sofferenza e produce modelli che perpetuano la violenza, l'autorità della madre è indebolita, la madre viene minacciata/aggredita per i suoi sforzi di proteggere i bambini, e i bambini vengono utilizzati come armi contro la madre (Bancroft & Silverman, 2002).

Diversi studi hanno rilevato che c'è un'alta sovrapposizione tra l'abuso nei confronti della madre e quello diretto ai bambini e che molti bambini sperimentano molteplici forme di abuso da parte dei padri violenti, inclusa la trascuratezza dei loro bisogni base (es. Radford et al., 1999; Harne, 2011). Le violenze paterne arrecano inoltre seri danni sui bambini, anche a lungo termine, come: problemi di salute mentale; abuso di sostanze; esclusione sociale; crimini anche in età adolescenziale; scarso rendimento scolastico; relazioni di coppia violente (es. Kitzmann, Gaylord, Holt, Kenny, 2003; (Evans, Davies, DiLillo, 2008; Godbout et al., 2017). Inoltre, le violenze paterne dopo la separazione possono portare ad esiti letali: la violenza domestica è stata identificata nel 69% delle uccisioni di bambini da parte del padre, nel post-separazione, uccisioni avvenute durante i contatti padre-figlio (Ferguson, 2009).

Studi che hanno analizzato i racconti dei bambini vittime di violenza circa i loro vissuti, hanno rilevato che dopo la separazione, i bambini generalmente provano nei confronti del padre violento sentimenti di paura, odio, vergogna e mancanza di affetto. Molti non vogliono il contatto con loro, altri solo quando viene dimostrato che non sono più violenti nei confronti delle loro madri e che possono sentirsi e sono al sicuro con loro (Mullender, et al., 2002; Holt et al., 2008). Questa volontà di non vedere il padre violento è legittima e più che giustificata: diversi studi hanno infatti documentato che i bambini che hanno contatti con i padri violenti spesso in queste occasioni continuano a subire violenze, ad assistere a violenze nei confronti della madre o vengono strumentalizzati e obbligati a riferire messaggi minacciosi alle loro madri (Harne, 2011). Inoltre, durante le visite padre-figli, possono verificarsi abusi fisici o sessuali, nonché negligenza anche nei bisogni di base dei bambini: ad esempio, a questi bambini non vengono cambiati i pannolini, non viene dato da mangiare o vengono chiusi in camera (Radford et al., 1999).

Le motivazioni dei padri relative alla volontà di visita ai figli sono riassumibili in: “è un nostro diritto, è nel nostro interesse” (Harne, 2011). All'interno di questa cornice, i bambini sono percepiti come proprietà e i diritti dei padri sono considerati assoluti. Raramente vengono considerati i sentimenti o

desideri dei bambini, o come potrebbero essere stati colpiti e influenzati dall'abuso paterno subito, e le loro paure vengono lette, colpevolizzando le madri, come frutto dell'indottrinamento materno. Raramente quindi il focus dei professionisti è sui reali bisogni dei bambini (Harne, 2011): l'approccio sembra essere "padrecentrico" piuttosto che puerocentrico.

Martin Dufresne, attivo in Canada in un gruppo di uomini contro il sessismo, nota che la scelta di promuovere i contatti tra un bambino e il padre violento si spiegherebbe "con l'importanza che queste persone (psichiatri, psicologi, assistenti sociali, giudici) dicono di attribuire al "posto del padre", spesso mascherato dall' "interesse del bambino", non il suo interesse reale ad essere protetto da un adulto violento, ma il suo interesse simbolico a restare nell'orbita dell'autorità paterna (...) Per queste persone, il rischio ipotetico di un'aggressione è ben inferiore al rischio reale che il bambino possa diventare adulto al di fuori del potere simbolico maschile. Al limite, ho l'impressione che per loro il potere e la minaccia che il padre fa pesare rappresentino un apprendimento utile o addirittura indispensabile per un bambino di sesso maschile o che comunque deve imparare a rispettare il maschile. Paradossalmente, più il padre si disinteressa o minaccia il bambino con i suoi comportamenti, più il rischio di screditare la funzione paterna alimenta l'ardore del sistema nel proteggere questo "posto del padre", garantendo quindi a qualsiasi prezzo le prerogative di un padre negligente o violento" (p.123, Dufresne, in Romito, 2005)

Infine, l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori e quindi la condivisione delle responsabilità dopo il divorzio, formulati con varie modalità nei vari Paesi, vengono presentati come rimedio per coinvolgere maggiormente i padri sul piano psicologico ed economico, ma servono in concreto a mantenere il controllo paterno sui figli e sulla ex moglie (Romito, 2005).

Dunque, alla luce di tutto ciò, l'assunto secondo il quale il padre dev'esserci sempre si configura come un pregiudizio.

A sostegno di questa mia tesi, analizzerò tre filoni di ricerca: il primo, di stampo antropologico, fa riferimento agli studi sulle società matrilineari e la paternità nella psicologia primitiva; il secondo, si

basa sulla teoria dell'apprendimento sociale di Bandura, in particolare sul concetto di Modeling; il terzo invece prende in esame le famiglie omogenitoriali.

5.5.1 Società matriarcali e matrilineari

La prima società matriarcale farebbe capo al mito greco della Amazzoni, popolo di guerriere che viveva separato dagli uomini, che erano utilizzati solo per l'accoppiamento in certi periodi dell'anno: le figlie femmine venivano allevate nella comunità, i figli maschi abbandonati, uccisi o mutilati. Le Amazzoni erano per i Greci il simbolo della minaccia proveniente da una realtà radicalmente diversa rispetto a quella cui essi erano stati educati. Infatti, le Amazzoni mostravano, sotto il profilo politico, sociale e antropologico, un puntuale rovesciamento del modello culturale su cui la società greca si era venuta costruendo: vivevano appartate dal consorzio civile; non contraevano matrimonio; il comando della comunità era in mani esclusivamente femminili, e i maschi erano duramente sottomessi; erano dedite alla caccia e alla guerra, cioè a pratiche che nel mondo greco erano soltanto maschili (De Angelis, 1998).

Il primo a parlare di discendenza matrilineare fu il gesuita francese Lafitau, il quale nel 1724 scrisse un volume sui popoli irochesi, *Costumi dei selvaggi americani comparati con quelli dei primi tempi*, e per primo riconobbe il principio materno nel calcolo della discendenza. Nella società matrilineare, il padre biologico, pur avendo rapporti affettivi coi figli, ha un ruolo secondario.

In antropologia, è grazie al lavoro pionieristico di Malinowski Bronislaw che emerge il tema dell'ignoranza del ruolo dell'uomo (inteso come essere umano di sesso maschile) nella procreazione presso popoli diversi da noi (Guiducci, 2017). Malinowski nel saggio "La famiglia fra gli aborigeni australiani" (1913), spazzò via, con non poco scalpore, tutte le vedute dominanti sulla famiglia "selvaggia" o extra occidentale. Il concetto chiave di questo suo lavoro etnografico, era che la paternità consanguinea non era conosciuta da alcuni popoli (i trobriandesi, in particolare). Questa

scoperta urtò talmente la società patriarcale europea che Malinowski decise di ribadire l'argomento in un saggio specifico ed esso dedicato: "La paternità nella psicologia primitiva", che fu pubblicato nel 1927, mettendo in crisi la psicanalisi in generale e il complesso d'Edipo in particolare. Nelle Trobriand, luogo in cui effettuò le sue ricerche etnografiche, Malinowski mise in discussione quella che in occidente si credeva essere "l'universalità e il carattere innato dell'Edipo", gettando profondi dubbi e sgomento fra gli psicanalisti e, più in generale, tutti e tutte coloro che davano per scontato il modello patriarcale. "Malinowski descrisse una società a struttura matrilineare in cui il bambino/a entra a far parte del gruppo di parentela della madre ed è soggetto all'autorità dello zio materno anzi che a quella del padre biologico (la paternità fisiologica non era neppure riconosciuta); in questo contesto, la teoria di Freud si dimostrava chiaramente elaborata a partire dall'osservazione della famiglia patriarcale occidentale, dove al padre biologico la società riconosceva un ruolo dominante, ma non corrispondeva invece al tipo di famiglia che vigeva in quella società matrilineare. Qui il rapporto con il padre biologico era d'amicizia. L'universalità del complesso d'Edipo era dunque stata formulata, da Freud e dalla psicanalisi, a prescindere dalle strutture sociologiche concrete e differenziate (p. 58-59, Guiducci, 2017).

Nella società matrilineare delle isole Trobriand, le donne assumono un ruolo di guida. Questa configurazione, osservava Malinowski, "influenza assai in profondità la vita erotica come pure l'istituzione del matrimonio. L'idea che a costruire il corpo del bambino sia unicamente ed esclusivamente la madre, mentre alla sua produzione l'uomo non contribuisce in alcun modo, è il fattore più importante dell'organizzazione sociale trobriandesì" (p.63, Malinowski, 1927). Qui, non c'è spazio per un ruolo della paternità biologica. Tuttavia, resta importante la presenza di un uomo: così, il ruolo sociale del padre viene stabilito e definito anteriormente ad ogni riconoscimento della sua necessità dal punto di vista fisiologico (Malinowski, 1927).

Il fatto che la paternità biologica possa, altrove (nelle Trobriand, per esempio), essere ignorata, possa non vigere, in altre società, il padre-patriarca, la sua autorità possa risultare sostituita o delegata, i

rapporti fra il bimbo/a e la madre possano implicare conseguenze sociali molto diverse da quelle in corso fra noi, scatenò una enorme polemica, che però diede i suoi frutti. Il più importante fu di chiarire l'indipendenza della parentela sociale da quella biologica. Servì poi a sottolineare le variabili nella struttura familiare. Infine, oggi è acquisizione indiscussa (almeno fra gli antropologi), che le società umane strutturano “configurazioni familiari” in modi diversi a seconda delle regole, diverse, della parentela, e che in nessun modo tali configurazioni derivino direttamente, dai fatti biologici dell'accoppiamento e della riproduzione (p.60, Guiducci, 2017). Gli antropologi oggi sanno, a differenza di quanto ancora registra la conoscenza comune, quale errore profondo sia cercare di spiegare la famiglia – questo universo umano delle molteplici forme- in base a ragioni puramente naturali, quali la procreazione, l'istinto materno e i sentimenti psicologici che intercorrono fra uomo e donna, padre e figlio (p.60, Guiducci, 2017).

Le società matrilineari oggi sono un centinaio nel mondo, localizzate soprattutto in Africa e Asia. Fra le varie, ricordiamo: i Minangkabau di Sumatra occidentale (Indonesia), che, con quattro milioni di persone, sono la più grande società matrilineare oggi nota; i Khasi (India), tribù di un milione di persone circa, dove sono le donne che ereditano ogni proprietà familiare, accolgono gli uomini nelle proprie case e danno il cognome ai figli; i Garos, di lingua tibetana-birmana, si tramandano le proprietà e la successione politica da madre a figlia. Tipicamente la figlia più giovane eredita la proprietà della madre.

5.5.2 La teoria dell'apprendimento sociale o modellamento

La teoria del Modelling o Modellamento si colloca all'interno della più vasta Teoria dell'Apprendimento Sociale di Albert Bandura (1961, 1977). In questa teoria, Bandura rilevò come l'apprendimento non implicasse solo il contatto diretto, ma avvenisse anche attraverso esperienze indirette, sviluppate attraverso l'osservazione di altre persone. Il termine modellamento venne così coniato per identificare un processo di apprendimento che si attiva quando il comportamento di un

individuo che osserva si modifica in funzione del comportamento di un altro individuo che ha la funzione di modello. Quindi il comportamento è il risultato di un processo di acquisizione delle informazioni provenienti da altri individui.

La teoria del modellamento è quindi una teoria cognitiva basata sull'osservazione di modelli e sulla loro imitazione. Secondo questa teoria, l'esposizione ad un modello che mostra comportamenti violenti porterebbe ad un aumento della probabilità di mettere in atto condotte violente. A dimostrazione che il comportamento aggressivo può essere modellato, ossia appreso per imitazione, emblematico è l'esperimento della bambola Bobo (Bandura, 1961). In questo esperimento Bandura formò tre gruppi di bambini in età prescolare²⁴:

- nel primo gruppo inserì uno dei suoi collaboratori che si mostrò aggressivo nei confronti di un pupazzo gonfiabile chiamato Bobo.
- nel secondo gruppo, quello di *confronto*, un altro collaboratore giocava con le costruzioni di legno senza manifestare aggressività nei confronti di Bobo.
- infine, il terzo gruppo, quello di *controllo*, era formato da bambini che giocavano da soli, senza alcun adulto con funzione di *modello*.

In una fase successiva i bambini venivano condotti in una stanza nella quale vi erano giochi *neutri* (peluche, modellini di camion) e giochi *aggressivi* (fucili, Bobo).

Bandura poté verificare che i bambini che avevano osservato l'adulto picchiare Bobo manifestavano un'incidenza maggiore di comportamenti aggressivi, sia rispetto a quelli che avevano visto il modello *pacifico* sia rispetto a quelli che avevano giocato da soli.

I bambini imparerebbero così dai modelli presenti nella loro vita. Ne consegue che bambini esposti a genitori violenti, tenderanno a replicare comportamenti violenti.

²⁴ Sintesi tratta da https://it.wikipedia.org/wiki/Esperimento_della_bambola_Bobo

Una conferma viene da studi epidemiologici: in una ricerca, i risultati mostrano che quando i padri presentano comportamenti violenti e/o antisociali, più tempo passano con i figli, maggiori saranno i problemi di comportamento dei bambini (Jaffee et al., 2003). Altri studi mostrano che, in presenza di famiglie disfunzionali, i comportamenti anti-sociali dei bambini diminuiscono dopo il divorzio (Strohschein, 2005).

5.5.3 Famiglie omogenitoriali

In "Deconstructing the Essential Father", Silverstein e Auerbach (1999) hanno sostenuto che la genitorialità "di successo" non è genere specifica. Ne consegue che i bambini per crescere bene non hanno bisogno di padri (o di madri): adulti di qualsiasi genere potrebbero essere buoni genitori.

Anche qui, l'implicazione che i padri erano sacrificabili ha provocato grande scalpore.

L'argomento secondo cui i bambini hanno bisogno sia di una madre che di un padre presuppone che la maternità e la paternità comportino capacità esclusive e che queste capacità siano legate al genere. Secondo alcuni autori (es. Wilson, 2002), il "padre essenziale" avrebbe il ruolo di un educatore, un risolutore di problemi e un compagno di giochi che fornisce una genitorialità maschile. I sostenitori di questo approccio dichiarano che i ragazzi hanno bisogno di padri per sviluppare un'identità maschile appropriata e per inibire comportamenti antisociali come violenza, criminalità e abuso di sostanze; al contrario, i padri promuovono la femminilità eterosessuale nelle figlie e aiutano a scoraggiare la promiscuità, gravidanze precoci e dipendenze. Le madri, invece, hanno il compito di fornire nutrimento, sicurezza e custodia. Inoltre, la credenza radicata che i bambini hanno bisogno sia di una madre che di un padre è alla base delle guerre culturali sulla maternità single, il divorzio, il matrimonio gay e l'omogenitorialità (Biblarz & Stacey, 2010). Benché la convinzione che la ricerca supporti queste convinzioni rimanga diffusa, nessuno studio ha dimostrato che "rispetto a tutte le altre forme familiari, le famiglie guidate da genitori biologici e sposati siano i migliori per i bambini" (p.1,

Popenoe, 1996). Inoltre, non c'è alcuna prova scientifica a sostegno della convinzione di alcuni che avere genitori omosessuali produca effetti "dannosi" nei figli (Stacey & Biblarz, 2001).

Le affermazioni secondo cui i bambini hanno bisogno sia di una madre che di un padre si basano sulla convinzione che le donne e gli uomini, in qualità di genitori, siano molto diversi e che questa diversità impatti sullo sviluppo dei figli. Queste convinzioni generalmente si basano su studi che confondono il genere con altre variabili della struttura familiare. Partendo da questo presupposto, Stacey e Biblarz (2010) analizzarono i risultati di studi con disegni che mitigano questi problemi confrontando famiglie con 2 genitori, con famiglie con genitori dello stesso sesso o etero, e famiglie con madre single con quelle con padre single. I punti di forza tipicamente associati alle famiglie composte da madre e padre sposati appaiono nella stessa misura nelle famiglie con 2 madri e potenzialmente in quelle con 2 padri. Nel loro lavoro di analisi, all'inizio identificarono cinque variabili genitoriali combinate abitualmente da coloro che affermano che i bambini hanno bisogno sia di una madre che di un padre per crescere in modo armonioso: numero, genere, identità sessuale, stato civile e relazione biogenetica con i bambini. La valutazione dell'impatto di una qualsiasi di queste variabili richiede un disegno di ricerca che controlli per le altre variabili. Le attuali affermazioni che i bambini hanno bisogno sia di una madre che di un padre sono spurie perché attribuiscono al genere dei genitori dei benefici che correlano principalmente con il numero e lo stato civile dei genitori di un bambino sin dall'infanzia. A questo punto nessuna ricerca sostiene la convinzione diffusa che il genere dei genitori sia importante per il benessere dei bambini. Accertare se una particolare forma di famiglia sia ideale richiederebbe di smistare una vasta serie di variabili familiari e sociali spesso inestricabili. In conclusione, emerge che l'aspetto determinante per lo sviluppo del bambino/a è la qualità delle cure: il genere dei genitori non è determinante (Biblarz & Stacey, 2010).

In Italia, il tema dell'omogenitorialità è piuttosto recente ed è divenuto popolare nonché spesso oggetto di sgomento, attraverso le campagne "anti-gender", le quali, insistendo sulla «necessità di

avere un padre e una madre» come condizione necessaria per il benessere dei figli, hanno portato alla svalutazione di qualsiasi realtà familiare alternativa (non solo quella omogenitoriale) alla famiglia nucleare e tradizionale (Baiocco & Ioverno, 2016). Di fatto, la famiglia tradizionale e nucleare appare come un'istituzione fortemente «genderizzata», strutturata sulla netta divisione delle competenze genitoriali e spesso vantata come base di una società stabile e solida (Brumbaugh, Sanchez, Nock, Wright, 2008). Per questo motivo, il matrimonio tra persone dello stesso sesso e l'omogenitorialità possono rappresentare agli occhi dei tradizionalisti del genere una forte e tangibile minaccia a ciò che è definito appropriato per uomini e donne e per la società tutta. A conferma di questo, dai risultati di alcuni studi sugli atteggiamenti sociali verso l'omogenitorialità, è stato riscontrato che un tipo di ideologia di genere che vede idealmente la donna come dipendente e più votata alla famiglia e l'uomo come indipendente e più votato al lavoro, è associata non solo ad atteggiamenti ostili verso gay e lesbiche ma anche a pregiudizi negativi sul tema della genitorialità in coppie dello stesso sesso (Baiocco, Nardelli, Pezzuti, Lingiardi, 2013; Petruccelli, Baiocco, Ioverno, Pistella, D'Urso, 2015).

Infine, appare che “i bambini d'ambo i sessi, nelle famiglie libere dagli stereotipi di genere, avrebbero (e alcuni già hanno) un'opportunità notevolmente maggiore di sviluppo di se stessi, poiché non avrebbero aspettative di ruolo sessuale e personalità sessualmente stereotipate” (p. 241, Moller, 1999).

CAPITOLO 6

I ruoli dei professionisti nei casi di affidamento dei figli

6.1 Giudici, Magistrati e Avvocati/e

In Italia la giustizia è amministrata attraverso i magistrati, i quali sono autonomi, indipendenti e soggetti soltanto alla legge (artt. 101-104 Cost.). L'ordine autonomo dei magistrati fa capo al Consiglio Superiore della Magistratura (CSM, organo costituzionale) che ne disciplina lo status.

La giustizia, in quanto gestita dagli esseri umani, non è esente da errori, motivo per cui, a maggior garanzia del cittadino/a, è amministrata su tre gradi di giudizio: due di merito (cioè con cognizione anche del fatto) e uno di legittimità, innanzi alla Corte di cassazione (unico organo previsto dalla Costituzione, art.111), la cui conoscenza è limitata alla corretta applicazione delle norme di legge (p.31, Grohmann, 2017).

La giustizia si suddivide principalmente in civile e penale. Nella giustizia civile un giudice terzo dirime le controversie che insorgono tra le parti private mentre la giustizia penale si occupa della pretesa punitiva dello Stato nei confronti di coloro che hanno violato una norma penale, cioè hanno commesso un reato, acquisendone le prove, identificando i colpevoli e applicando le relative pene (Grohmann, 2017).

Gli organi della giustizia civile e penale sono:

- il giudice di pace: giudice monocratico (cioè opera sempre in composizione singola; magistrato onorario), presente in tutti i Comuni più importanti, le cui funzioni sono sia civili sia penali e riguardano le cause di minor valore. Le sue decisioni possono essere impugnate innanzi al Tribunale nel cui circondario ha sede il giudice di pace;

- il Tribunale ordinario: organo giudiziario con competenza civile e penale più ampia. Opera prevalentemente in forma monocratica, mentre per le cause civili e penali di maggiore rilevanza e gravità, il Tribunale giudica in forma di collegio formato da tre giudici. Un'articolazione del Tribunale ordinario penale è costituita dalla sezione gip/gup;
 - il giudice per le indagini preliminari (gip): svolge, sempre in forma monocratica, funzioni di garanzia e controllo sull'attività del pubblico ministero (PM) durante le indagini preliminari;
 - il giudice dell'udienza preliminare (gup): svolge, sempre in forma monocratica, funzioni di verifica dell'attività investigativa del PM, valuta le prove raccolte, la loro correttezza e consistenza, la qualificazione giuridica dei fatti reati ascritti all'imputato e, se vi sono fondati elementi di responsabilità penale, ne dispone il rinvio al giudizio del Tribunale penale. Può anche definire innanzi a sé il procedimento o con formule di proscioglimento, se gli elementi raccolti non sono sufficienti, ovvero con formule di condanna (solo su richiesta dell'imputato che espressamente richieda procedimenti premiali quali il patteggiamento della pena o il giudizio abbreviato);
- la Corte d'assise: è un'articolazione del Tribunale ordinario penale, giudica solo in composizione collegiale ed è anche a partecipazione popolare (otto giudici, di cui due magistrati e sei cittadini). Essa giudica sui reati di massima gravità che sono puniti con le pene più gravi (ergastolo o reclusione superiore a ventiquattro anni). Le sue sentenze sono appellabili davanti alla Corte d'assise d'appello, che è un'articolazione della Corte d'appello penale;
- la Corte d'appello: è il giudice di appello delle sentenze del Tribunale, in materia civile e penale. Costituisce una sua articolazione la sezione per i minorenni, che ha competenza sulle impugnazioni, sia civili sia penali, delle sentenze del Tribunale per i minorenni. La competenza della Corte d'appello è distrettuale, cioè comprende più Tribunali e, di solito, coincide con il territorio di una regione;

- la Corte di cassazione: è unica e ha sede a Roma. È il massimo organo ed è al vertice del sistema giudiziario in quanto giudica sull'impugnazione delle decisioni emanate dai vari organi giudiziari. Giudica sempre in composizione collegiale (cinque magistrati). Svolge una fondamentale azione di nomofilachia, cioè attraverso le sue decisioni garantisce l'uniforme applicazione dei principi giuridici da parte di tutti i giudici. Tutte le sentenze sono impugnabili di fronte a essa, quando la parte sostenga che vi è stata violazione della legge;
- i Tribunali dei minorenni: sono istituiti presso ogni sede di Corte d'appello e hanno competenza distrettuale. Giudicano in composizione collegiale (quattro giudici, di cui due magistrati ordinari e due, necessariamente un uomo e una donna, non magistrati ma esperti in particolari discipline: psichiatria, psicologia, pedagogia, antropologia criminale, ecc.). Hanno competenza in materia civile su tutti i soggetti di età compresa tra 0 e 18 anni (in casi eccezionali fino a 21 anni) e, in materia penale, quando i reati vengono commessi da minori di età compresa tra i 14 e 18 anni, poiché al di sotto dei 14 anni i minori non sono imputabili, anche se i reati sono commessi in concorso con soggetti maggiorenni. Nei casi di concorso nel reato di soggetti maggiorenni e minorenni il procedimento viene gestito in stretta collaborazione tra le due Procure competenti.

Presso ogni organo giudicante (escluso il giudice di pace) è presente il corrispondente ufficio del PM (Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, Procura generale presso la Corte d'appello e Procura generale presso la Corte di cassazione). Compito della Procura è quello di curare l'osservanza delle leggi, la pronta e regolare amministrazione della giustizia, promuovere la repressione dei reati (ha il potere esclusivo di promuovere l'azione penale) e l'applicazione delle misure di sicurezza; rappresenta gli interessi punitivi dello Stato e pertanto correttamente è indicata quale pubblica accusa. Nei gradi successivi la relativa Procura svolge il medesimo ruolo innanzi all'organo giudicante corrispondente. Ha anche competenze civili nei casi stabiliti dalla legge (artt. 69 e 70 c.p.c.) quali: inabilitazione, interdizione, separazioni, divorzi ecc. È l'unico ufficio giudiziario organizzato in forma gerarchica, e diretto dal

procuratore della Repubblica che può svolgere l'attività direttamente o per il tramite di sostituti procuratori, magistrati addetti all'ufficio. La responsabilità dell'ufficio è sempre del procuratore (p.31-33, Grohmann, 2017).

Emerge una struttura complessa del sistema giustizia in Italia, con luoghi e attori diversi, che possono entrare in scena in momenti diversi, con mandati differenti.

Per quanto attiene l'oggetto della mia tesi, va notato come, nei casi di affidamento dei figli in presenza di violenza del partner/padre, una famiglia possa essere coinvolta allo stesso tempo in diversi procedimenti, davanti a diversi giudici:

- per la separazione/divorzio in caso di coppia sposata → Tribunale ordinario civile, e se si pone una questione di responsabilità (ex-potestà) genitoriale → anche Tribunale per i minorenni;
- per la separazione in caso di coppia di fatto in conflitto sui figli → Tribunale per i minorenni;
- per la denuncia/querela → Tribunale penale, e se si tratta di reati con vittime minorenni → anche Tribunale per i minorenni (p.34, Pirrone, 2017).

Questa frammentazione e differenziazione porta a un rischio di “frantumazione” dei diversi giudizi, che rende spesso vano ogni accesso alla giustizia. Questa esperienza è particolarmente vissuta dalle donne in situazione di violenza con figli che si devono districare tra diverse procedure alla ricerca delle necessarie – e spesso urgenti – risposte giudiziali che garantiscano sicurezza e interventi di protezione efficaci (p.223, Romito, Folla, Melato, 2017).

Va notato anche che, a complicare queste situazioni difficili, sono i tempi della giustizia, che si caratterizzano per lunghezza e non corrispondenza fra civile e penale, ossia, tipicamente, il civile

finisce quando il penale inizia. Inoltre, l'area civile e l'area penale, sembrano procedere su binari distinti, che non comunicano fra loro.

Un tentativo di dialogo fra questi due ambiti si ha grazie alla Convenzione di Istanbul: all'Articolo 31 viene stabilito che nei provvedimenti afferenti ai minori devono essere oggetto di necessaria valutazione le eventuali pregresse azioni violente ad opera del soggetto maltrattante sia nei casi di violenza diretta o assistita dai minori sia nel caso di violenza esclusiva sull'altro genitore (Roia, 2017).

Qualora la donna vittima di violenza dal partner e in separazione, sia assistita da un avvocato penalista e da un civilista, occorre che i due professionisti collaborino assiduamente al fine di costruire una visione articolata e coerente della vicenda²⁵. Nel contatto con le vittime di violenza, è molto importante il ruolo dell'avvocato/a, che deve avere un approccio di ascolto e non di giudizio. L'avvocato che difende una donna vittima di violenza deve informarla dell'esistenza dei centri antiviolenza e dei servizi attivi sul territorio, sollecitando una narrazione completa al fine di individuare la rete relazionale personale della donna: si tratta di informazioni essenziali da utilizzare in Tribunale per la costruzione della difesa della donna ma anche di strumenti utili che possono essere forniti al giudice per pronunciarsi rispetto a situazioni quali l'affido dei figli minori, i tempi di visita parentale, l'assegno di mantenimento.

L'avvocato che assiste una donna vittima di violenza ha inoltre diversi doveri che sono rinvenibili comunque nel Codice Deontologico, in particolare: dovere di competenza (Artt. 14 e 15); doveri di informazione (Art.27) e dovere di corretta informazione (Art.35)²⁶. L'avvocato, oltre a fornire ogni ulteriore notizia in relazione a tutte le fasi del procedimento e del processo, dovrà informare la donna della possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato. A questo proposito infatti, la

²⁵ <https://www.manzinilex.com/single-post/2017/03/16/La-rete-dei-centri-antiviolenza-e-i-doveri-dell'avvocato-difensore-di-donne-vittime-di-violenza>

²⁶ <https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/451926/Nuovo+Codice+Deontologico+Forense/dde0c4db5-a420-4379-9c46-c3872163f763>

Convenzione di Istanbul ha stabilito all'Articolo 57 che: “Le Parti garantiscono che le vittime abbiano diritto all'assistenza legale e al gratuito patrocinio alle condizioni previste dal diritto interno”. In Italia, con il d.P.R. 93/2013, il legislatore ha stabilito il riconoscimento del gratuito patrocinio alle donne vittime di violenze, senza limiti di reddito. Pertanto, a prescindere dalle possibilità economiche, tutte le donne vittime di violenza hanno diritto di accesso al gratuito patrocinio. Nel dettaglio la norma stabilisce che i reati di maltrattamento ai danni di familiari o conviventi e di stalking sono inseriti tra i delitti per i quali la vittima è ammessa al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito. Inoltre, con la sentenza 52822/2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che la legge in oggetto si applica non solo alle nuove ammissioni al beneficio ma anche a chi ha iniziato il giudizio già prima che la normativa fosse vigente. Quindi va applicata anche ai procedimenti penali che non siano esauriti.

Circa i processi di violenza di genere, lo stesso “Relatore Speciale” (Special Rapporteur) sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati presso l'Alto commissariato ONU ha dichiarato che in tutto il mondo questi sono inquinati dal pregiudizio nei confronti delle donne: “Le procedure e le regole probatorie nel sistema della giustizia penale sono spesso infiltrate da forti stereotipi di genere che possono portare magistrati e avvocati ad adottare un comportamento fondato su pregiudizi di genere e che può portare a una discriminazione contro le donne nel sistema della giustizia” (Cusack, 2014).

Questo problema può essere attenuato attraverso la celebrazione di un processo penale intelligente²⁷ caratterizzato dalla presenza di soggetti – polizia giudiziaria, pubblico ministero, giudice, avvocato/a – opportunamente formati e specializzati, che sappiano adeguare i tempi del procedimento alle esigenze di tutela fisica e psicologica della vittima (Roia, 2017).

²⁷ Per approfondimento su “il processo penale intelligente”, si rimanda a Roia, F. (2017). *Crimini contro le donne. Politiche, leggi, buone pratiche*, FrancoAngeli.

Anche a questo proposito, la Convenzione di Istanbul, legge in Italia, si pronuncia all'Articolo 15 "Formazione delle figure professionali" come segue:

1. Le Parti forniscono o rafforzano un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su come prevenire la vittimizzazione secondaria.

2 Le Parti incoraggiano a inserire nella formazione di cui al paragrafo 1 dei corsi di formazione in materia di cooperazione coordinata interistituzionale, al fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Ciononostante, la specializzazione delle figure professionali sembra essere ancora un miraggio e le donne, e ancor più le donne-madri, sono sottoposte a logiche contraddittorie, vittimizzanti e colpevolizzanti.

La ricerca "Crisis in Family Court: Lessons From Turned Around Cases" di Joyanna Silberg, Stephanie Dallam ed Elizabeth Samson (2013), negli Stati Uniti, è esplicativa. Partendo dal presupposto che determinare quale genitore dovrebbe avere l'affidamento dei figli quando essi non sono d'accordo è difficile, i tribunali di famiglia, per valutare le accuse di abuso nel contesto delle valutazioni di affidamento dei minori, spesso si appoggiano all'esperienza dei professionisti della salute mentale. Sebbene non vi sia alcuna base empirica per trattare meno seriamente le accuse di abuso che si verificano durante un contenzioso rispetto alle accuse di abuso che si verificano in un qualsiasi altro momento, i "professionisti" - tra cui giudici e CTU - spesso sono stati istruiti a diffidare delle accuse di abuso che avvengono durante la separazione e il processo di affidamento. Così, molti "professionisti" quando vengono chiamati a valutare ed esprimere pareri in merito alla genitorialità e direzione dell'affidamento dei figli, invece che indagare adeguatamente le denunce di abuso, colpevolizzano le madri che le hanno sporte. Così, le madri protettive vengono spesso trattate con

aperta ostilità, ritenute patologiche, inadeguate e sanzionate per aver denunciato l'abuso. Il risultato è che i professionisti spesso non riescono a comprovare gli abusi anche quando è molto probabile che si siano verificati e i bambini vengono così affidati dai giudici al loro padre violento. Tuttavia, nello studio sopracitato questa prima decisione del giudice viene in seguito rovesciata, dando come esito l'affido esclusivo alla madre nella maggioranza dei casi. Le ragioni principali sono state individuate in: esperti più competenti; prove più forti; rifiuto della Sindrome di Alienazione Parentale; bambino più grande, quindi maggior capacità narrativa; deteriorazione salute mentale del bambino (depressione, ansia, pensieri/tentativi di suicidio, problemi scolastici, comportamenti regressivi, autolesionismo, rabbia, incubi, disturbi del sonno e alimentari, resistenza alle visite padre-figlio); padre arrestato; padre violento in tribunale (Silberg, Dallam, Samson, 2013).

6.2 Consulenti Tecnici e Periti

L'articolo 61 del Codice di Procedura Civile cita che “quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza scientifica”. Il giudice possiede quindi il potere discrezionale di ricorrere a consulenze tecniche: a lui/lei è demandata la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità, essendo la consulenza utilizzabile per la soluzione di questioni relative a fatti accertabili mediante ricorso a cognizioni specifiche (Consegnati, Macrì, Zoli, 2018).

In materia civile, l'esperto nominato dal giudice è detto “Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU)” e in ambito penale “perito”; quando l'esperto è nominato dalla parte è chiamato “Consulente Tecnico di Parte (CTP)” (Crisma, 2017). Tutte le comunicazioni tra i consulenti devono avvenire rispettando “il principio del contraddittorio” disciplinato dall'art 111 della Costituzione Italiana che dice che “Ogni

processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”²⁸.

Circa la nomina del Consulente²⁹, l’art. 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile cita che “Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici. L’albo è diviso in categorie. Debbono essere sempre comprese nell’albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa”³⁰.

La domanda di iscrizione dev’essere presentata all’ufficio CTU del tribunale presso cui lo specialista intende svolgere la sua attività; è possibile essere contemporaneamente iscritti in più albi (civile, penale), ma non in più città. La domanda viene valutata in camera di consiglio dal Presidente, dal Procuratore della Repubblica presso quel tribunale, dal cancelliere e dal Presidente dell’Ordine professionale.

Va notato che con “albo” non s’intende altro che una semplice lista: nulla ha a che fare con gli albi professionali, per cui è previsto un esame, si pagano quote d’iscrizione ed è obbligatoria una formazione specialistica e continua.

Il giudice sceglie il CTU dall’apposito albo, sebbene in casi particolari possa anche avvalersi di uno specialista non iscritto purché possieda delle competenze adeguate al caso in esame. La nomina di tale ausiliario non è sindacabile in sede di legittimità³¹ e quello che normalmente accade è che il giudice sceglie il consulente sulla base di un rapporto fiduciario, attingendo alle proprie conoscenze personali.

²⁸ www.senato.it.

²⁹ Santonocito M. (2019). Tesi di laurea “La consulenza tecnica nei casi di violenza post-separazione e coinvolgimento dei figli e delle figlie”

³⁰ www.brocardi.it.

³¹ Cass civ., sez III, 12 marzo 2010, n. 6050 “*nel filone di una giurisprudenza ormai consolidata. In questa materia, la discrezionalità è tale che, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, la scelta resta riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Ad esempio, si è stabilito che la decisione di affidare l’incarico ad un professionista (nella specie, geometra) iscritto ad un altro diverso da quello competente per la materia al quale si riferisce la consulenza (nella specie, ingegneri), ovvero non iscritto in alcun albo professionale, non è censurabile in sede di legittimità e non richiede specifica motivazione*”, in www.dejure.it.

Il fatto che il giudice possa scegliere il consulente che preferisce, senza dover motivare la sua scelta, rappresenta un problema: può accadere così che venga scelto sempre lo stesso consulente perché “in linea” con il pensiero e modus operandi del giudice e non per competenza.

Per quanto riguarda l’attività del consulente, questa deve integrare l’attività del Giudice come organo decidente, offrendo sia elementi indiretti al giudizio utili per valutare le risultanze di determinate prove, la cui conoscenza può essere acquisita solo da chi possiede una determinata preparazione tecnica, sia elementi diretti di giudizio dei quali tuttavia è comunque responsabile sempre e soltanto il Giudice (Consegnati et al., 2018).

L’attività del consulente non può essere considerata un mezzo di prova in senso stretto, poiché ha il solo obiettivo di valutare in maniera tecnica degli elementi acquisiti fornendo una possibile soluzione a situazioni che necessitano di competenze specifiche, quindi si esclude che la consulenza possa essere sostitutiva dell’onere della prova, disciplinato dall’art 2697 del Codice Civile³², che incombe sulle parti. In linea di massima può rappresentare una fonte oggettiva di prova solo quando si risolve nell’accertamento di fatti rilevabili unicamente con l’ausilio di specifiche cognizioni e strumentazioni³³.

In ambito civile, nei casi di separazioni e/o divorzi conflittuali la funzione della CTU è quella di fornire al Giudice notizie supplementari oltre a quelle già in suo possesso. In particolare, il consulente psicologo o psichiatra approfondisce tematiche legate alla qualità dei legami familiari tra il minore e gli adulti di riferimento, alle caratteristiche personologiche dei

³² “Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [115 c.p.c.]. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”, in www.brocardi.it

³³ Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 2013, n. 2663, in www.dejure.it.

genitori, alla loro capacità genitoriale, alle migliori condizioni di affidamento per garantire i diritti e la tutela del minore.

Per quanto riguarda invece l'attività del Consulente Tecnico di Parte o CTP, questo (Bencinvenga, Di Benedetto, Leone, 2014): ha diritto di assistere alle operazioni peritali con il fine di vigilare l'operato del CTU; può presentare istanze o osservazioni a supporto e/o critica di cui il CTU deve tenere conto; può stilare una relazione a conclusione del proprio operato; partecipa alle udienze del giudice ogni volta che vi interviene il CTU.

La perizia, a differenza della consulenza, "è considerato sì un mezzo di prova, ma neutro, ovvero non classificabile né "a carico" né "a discarico" dell'imputato, sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice"³⁴.

Il giudice, così come per il Consulente Tecnico, può nominare un perito scegliendolo tra gli iscritti agli appositi albi³⁵ presso il Tribunale. Emerge anche qui il problema della nomina del perito, che avviene sulla base dell'apprezzamento personale e discrezionale del giudice.

La formulazione del quesito peritale è fondamentale poiché viene identificato il campo d'indagine e vengono delineate le possibili operazioni peritali da compiere. Il perito deve pertanto svolgere le indagini utili per ottenere elementi probatori, selezionare solo i dati che sono rilevanti per il processo penale e infine fornire una valutazione chiara e motivata per ogni dato acquisito.

Fin dal momento del conferimento dell'incarico, dev'essere sempre assicurato il principio del contraddittorio, pilastro dell'ordinamento giuridico, che garantisce la posizione di parità di tutti i soggetti durante lo svolgimento di tutte le fasi processuali. Il codice prevede che il perito risponda immediatamente al quesito a lui sottoposto, ma nel momento in cui si trova di fronte a casi che

³⁴ Cass. pen., sez III, 25 marzo 2014, n.13966, in www.dejure.it.

³⁵ L'unico requisito per l'iscrizione all'albo dei periti è la "speciale competenza" nella materia come disciplina l'art. 69 disp. att. c.p.p.

riguardano minori vittime di abusi, violenze o maltrattamenti, diviene difficile rispettare questa precisazione; nella prassi infatti all'art 227 c.p.p è previsto un termine di 90 giorni e *“quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il termine può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche più volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi”*³⁶.

In conclusione, va ricordato che il giudice può liberamente prendere in considerazione o meno le valutazioni del perito, che appunto rimane “solo” un suo ausiliario.

Consulenti Tecnici, Periti e violenza del partner in Italia

Secondo l'analisi di alcune studiose sull'operato dei consulenti tecnici chiamati ad esprimere un parere specialistico nei casi di affidamento, la violenza del partner contro le donne tende a non essere vista o, peggio, occultata (Reale, 2016; Santonocito, 2019). Infatti, molto spesso i fatti pregressi, e quindi anche gli episodi di violenza, non vengono presi in considerazione dai consulenti che dichiarano di non voler subire condizionamenti pregiudizievoli derivati dalla conoscenza degli eventi passati. Tutto è allora affidato al bagaglio tecnico tradizionale della psicologia. Il colloquio con lo psicologo o psichiatra, non consapevole delle dinamiche dispari tra vittima e maltrattante, finirà per creare inevitabili collusioni del tecnico con il violento, abile manipolatore della realtà, spesso considerato anche come migliore genitore affidatario. Una donna abusata è invece spesso una madre ansiosa e preoccupata, timorosa degli attacchi del partner su di lei e sui figli: tutto ciò si trasforma in un profilo di personalità negativo ed in un presuntivo ma fallace comportamento genitoriale avverso al migliore sviluppo del bambino; il migliore sviluppo infatti poggia acriticamente le basi sulla condivisione delle responsabilità parentali fino a concepire in maniera distorta che: ‘un padre

³⁶ www.brocardi.it.

ancorché violento è sempre meglio di un non padre' (p.254-255, Reale, 2016; si veda anche paragrafi 4.1 e 5.5).

Così, “i tecnici dell’ascolto” spesso non valutano la presenza della violenza perché non conoscono i meccanismi relazionali né gli effetti psichici che questa innesca sulle vittime. Si affidano quindi a strumenti inefficaci e pericolosi (come l’interpretazione sulla base di portati intrapsichici e relazionali primari e non sulla base di reazioni situazionali ed attuali ad eventi stressanti) che valutano la donna senza saper/poter discernere la personalità di base (il ‘chi è’ prima della violenza) da quanto è invece prodotto della violenza (gli effetti comportamentali della reazione ad essa).

“Bisognerebbe poi — in relazione agli strumenti psicologici — essere consapevoli dell’inefficienza dei test tradizionali come quelli appunto che valutano il profilo di personalità, come il caso dell’MMPI (*Minnesota Multiphasic Personality Inventory*), senza considerare che — ad esempio — i vissuti di tipo persecutorio, di diffidenza o di depressione, inevitabili reazioni ai maltrattamenti subiti, possono aumentare nel tecnico i rischi di fraintendimento, conducendo ad una errata visione patologica della donna. Anche i test proiettivi che già di per sé non sono tarati per illuminare una relazione con il mondo reale ed oggettivo ma sono considerati espressioni del mondo interno fantasmatico, hanno limitate possibilità di condurre ad una valutazione corretta di quelle che sono le più frequenti reazioni al trauma della violenza. Sarebbe quindi consigliabile procedere sempre con una prima valutazione della presenza di violenza del partner (con uno screening ad hoc come indicato da tutti gli organismi scientifici internazionali) e, una volta individuata la situazione di violenza, procedere con la esplorazione di sindromi reattive, collegate a fattori stressanti e traumatogeni”.

(p.255, Reale, 2016).

In presenza di un contesto a dir poco sconcertante, va però menzionato il lavoro, seppur minoritario, di consulenti formati/e sul tema della violenza contro le donne e i minori, e attivi/e in programmi di formazione specifici sull’argomento (si veda a titolo esemplificativo: Crisma, M. (2017). *I bambini vittime di abuso. La consulenza tecnica psicologica*, CarrocciFaber).

6.3 Assistenti sociali

L'Ordine degli Assistenti Sociali è stato istituito il 23 marzo del 1993, con la legge nr. 84.

Il Codice Deontologico della professione è stato promulgato dall'Ordine nel '98 ed aggiornato nel 2009, ed è costituito dai principi e dalle regole che gli Assistenti Sociali devono osservare nell'esercizio della professione e che orientano le loro scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui operano³⁷.

“Si definisce assistente sociale, nei vari ordinamenti giuridici, una persona che opera nel campo dei servizi sociali. L'assistente sociale è un operatore sociale che, agendo secondo i principi, le conoscenze ed i metodi scientifici della professione svolge la propria attività nell'ambito della comunità, a favore di individui, gruppi e famiglie, per prevenire e risolvere situazioni di bisogno, aiutando l'utenza nell'uso personale e sociale delle risorse, organizzando e promuovendo prestazioni e servizi per una maggiore rispondenza degli stessi alle particolari situazioni di bisogno e alle esigenze di autonomia e responsabilità delle persone, valorizzando a questo scopo tutte le risorse della comunità. La professione è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo; ne valorizza l'autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità, li sostiene nell'uso delle risorse proprie e della società nel prevenire ed affrontare situazioni di bisogno o di disagio e nel promuovere ogni iniziativa atta a ridurre i rischi di emarginazione.³⁸”

Con l'iscrizione nell'apposito albo, l'assistente sociale può ricoprire un ruolo amministrativo, tecnico o professionale, con diverse possibili aree di intervento: area di aiuto nei processi di inclusione sociale, con interventi prevalentemente centrati sulla persona; area di consulenza e di accesso ai

³⁷ www.cnoas.it/La_professione/Codice_deontologico.html

³⁸ www.cnoas.it – Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali

servizi; area preventivo promozionale, con interventi centrati sul contesto di vita sociale e progetti di comunità; area organizzativa e manageriale; area della dirigenza del Servizio Sociale e dei servizi sociali; area didattico-formativa.³⁹

È frequente che ai servizi arrivino donne portatrici di una sofferenza psicologica e/o di una richiesta di aiuto di tipo sociale, alla cui base c'è una situazione di violenza che non viene esplicitata. La violenza infatti induce profonde sofferenze nelle donne vittime e le mette in condizioni di disagio anche materiale (economico, lavorativo, nella gestione dei figli...) (Romito, 2017). Secondo uno studio svolto a Trieste alcuni anni fa (Romito & Gerin, 2002), l'11% delle donne che si rivolgevano a un servizio sociale per vari motivi, quasi sempre una richiesta di aiuto economico, avevano subito violenze nei 12 mesi precedenti.

Tuttavia, spesso la violenza contro le donne e bambini non viene vista dagli operatori dei Servizi, incapaci di approcciarsi al problema in modo adeguato (Ferguson, 2017; Silberg, Dallam, Samson, 2013). Benché il fenomeno sia frequente e diffuso, attiva nell'operatore (soprattutto se poco formato e poco supportato da una rete multiprofessionale) profonde emozioni e radicati pregiudizi culturali che possono indurlo a “chiudere gli occhi” di fronte a una realtà difficile da affrontare. “Non si spiegherebbe, altrimenti, come mai in alcune realtà locali gli operatori dei servizi sociosanitari dichiarino rare le situazioni di violenza domestica, quando invece sullo stesso territorio sono centinaia le donne che si rivolgono ai Centri antiviolenza. È ovvio che in assenza di un'adeguata lettura e rilevazione a queste donne non possono essere offerti interventi protettivi e supportivi” (p.147, Romito, Folla, Melato, 2017).

³⁹ www.cnoas.it

Affinché gli operatori imparino a “vedere”, è necessaria una formazione puntuale e costante su questo tema, così come ordinato dall’ Articolo 15 – Formazione delle figure professionali – della Convenzione di Istanbul.

Il ruolo dell’Università dev’essere centrale in questo processo formativo. Tuttavia, sembra che i programmi dei Corsi di laurea in Servizio Sociale in Italia si focalizzino su un approccio prevalentemente sistemico alla trattazione dei casi che riguardano “la famiglia”, approccio secondo cui la responsabilità di ciò che accade alla famiglia va condiviso fra i suoi membri e pertanto problematico in caso di violenza domestica. Non ci sono corsi dedicati alla Violenza di genere contro le donne, eccetto che al corso di Servizio sociale dell’Università di Trieste. Questa assenza di trattazione della tematica è emblematica del contesto culturale vigente in Italia (come altrove) ma non solo: è una violazione dell’Articolo 14 della Convenzione di Istanbul, in cui è stabilito, in merito al tema dell’educazione che:

“Le Parti intraprendono le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all’integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.”

6.4 La vittimizzazione secondaria delle donne

Il termine “vittimizzazione secondaria” viene utilizzato per descrivere il danno aggiuntivo e il senso di tradimento esperito dalle vittime di eventi traumatici quando le risposte che ricevono da supporti formali o informali sono inappropriate (Laing, 2016). Questo concetto è stato più comunemente utilizzato per comprendere le esperienze delle vittime di stupro (Campbell, 2016) ma viene anche applicato alle vittime di violenza del partner; in questo caso Hattendorf e Tollerud hanno definito la

vittimizzazione secondaria come “le ingiustizie che accadono alle vittime dopo un trauma” (p.17, Hattendorf & Tollerud, 1997).

Questo senso di tradimento deriva dall'aspettativa della donna vittima di violenza di ricevere fiducia, sostegno e protezione, per poi invece incontrare atteggiamenti di colpevolizzazione, di minimizzazione e negazione della violenza (Laing, 2016). La maggior parte degli studi sulla vittimizzazione secondaria si sono focalizzati sul rapporto vittima-servizi legali (es. Patterson, 2011) e vittima-servizi di salute mentale (es. Brown, 2013).

Per quanto riguarda il sistema legale infatti, la parte lesa, secondo il magistrato Roia, “soffre ancora troppo spesso di “vittimizzazione secondaria”, a causa dell’attività di disturbo realizzata dall’agente violento, dell’eccessiva durata del procedimento e dell’assenza di un’accoglienza informativa, logistica e di supporto all’impegno della testimonianza da parte degli operatori. La mancanza della specializzazione e la presenza di stereotipi giudiziari ancora molto spesso utilizzati per ritenere poco credibile un’ipotesi di violenza domestica abituale – quali il richiamo alla strumentalità della denuncia, la presenza di periodi di normalità nella vita di coppia, l’ambivalenza dei sentimenti ancora provati dalla persona offesa nei confronti dell’imputato, l’esistenza di una conflittualità reciproca che non può declinarsi come violenza – possono completare il quadro di aggressività del sistema penale” (p. 234, Roia, 2017). Avviene così spesso che “l’imputato riesca a reiterare la violenza nei confronti della donna utilizzando lo strumento istituzionale del processo penale che dovrebbe servire al contrario come scudo di protezione della vittima. Ciò avviene anche a causa delle disfunzioni del sistema e della non accettazione dell’accusa di maltrattamenti, che viene ritenuta incompatibile con una cultura che, ingiustificatamente, accetta il ruolo di predominio maschile nelle relazioni di genere” (p. 234, Roia, 2017).

Rivera, Zeoli e Sullivan (2012), negli Stati Uniti hanno invece indagato, attraverso questi contesti, la vittimizzazione secondaria delle donne durante le sessioni di mediazione familiare, rilevando che, seppur una minoranza di donne diceva di sentirsi bene durante gli incontri di mediazione, la maggior

parte (circa il 70%) esperiva vittimizzazione secondaria in queste occasioni: non venivano ascoltate quando riportavano gli abusi subiti e venivano colpevolizzate, non credute e ignorate (Rivera et al., 2012).

Infine, “la vittimizzazione secondaria delle donne che denunciano violenza del partner, si realizza ogni volta che si trasforma, nel passaggio dal contesto giudiziario a quello clinico-psicologico-psichiatrico, la condizione di vulnerabilità (condizione situazionale legata al tipo di reato) della vittima, con attribuzione alla stessa di tratti di fragilità, di uno specifico profilo di personalità che può giustificare al limite anche una percezione alterata o distorta della realtà e quindi anche dei fatti denunciati come violenza (con la conseguente inattendibilità psicologica). Non è un caso che i consulenti chiamati a dipanare dubbi sullo stato della vittima, nel definire la sua non attendibilità psicologica (mancanza di coerenza e veridicità del racconto di abusi) rinviando tutti a diagnosi di disturbi di personalità, facilmente sovrapponibili a un disturbo post-traumatico da stress” (p.236, Reale, 2016).

Così, le donne maltrattate ed i bambini che hanno assistito alla violenza durante il periodo dell’unità familiare, rimangono non solo, nella maggior parte dei casi, soggetti nella fase post-separativa alla violenza diretta ed assistita, ma anche si aggiunge in questa fase l’esposizione a un altro rischio: la vittimizzazione secondaria ad opera dei servizi sociali e dei servizi giudiziari (p.243, Reale, 2016). Antidoto a questi comportamenti di vittimizzazione secondaria da parte dei “professionisti” sarebbe il rispetto delle direttive europee sul trattamento delle vittime di reato e la sua applicazione alle vittime di violenza di genere (p.266, Reale, 2016).

“I sentimenti delle vittime sono così demonizzati, le loro emozioni così ostracizzate da costituire un vero e proprio tabù sociale; nel momento in cui esprimono rabbia, indignazione o risentimento nei confronti dell’aggressore, esse perdono credibilità e attendibilità sul piano processuale” (Herman, 2005).

PARTE SECONDA

La ricerca

CAPITOLO 7

Obiettivi e Metodo

“L’obiettivo degli studi qualitativi è di fornire chiarezza e comprensione a complesse questioni psicosociali e sono i più utili per rispondere alle domande umanistiche del perché e del come” (p. 522, Marshall, 1996).

La ricerca ha preso avvio dalla necessità di studiare i casi di affidamento dei figli in contesti di violenza, esaminando modalità di gestione da parte dei servizi coinvolti e vissuti delle protagoniste. Per raggiungere questo scopo, ho scelto di utilizzare la metodologia qualitativa e l’intervista qualitativa come strumento principale per la raccolta dati.

7.1 Obiettivi

L’obiettivo della ricerca è di analizzare le situazioni e la gestione degli affidamenti dei figli in contesti di violenza del partner/padre. Per raggiungere questo scopo, la ricerca si è articolata lungo le seguenti direttive:

- Ricostruire, attraverso le interviste alle donne e alla documentazione disponibile, la loro storia di violenza del partner e le vicissitudini legate all’affido dei figli;
- Analizzare conoscenze e credenze di professionisti (avvocati/e, assistenti sociali e consulenti tecnici) al fine di comprendere le loro modalità di gestione dei casi di affidamento dei figli in contesti di violenza del partner/padre.

Per quanto riguarda la costruzione del problema di ricerca, ho scelto di discostarmi dall’approccio qualitativo della “Grounded Theory” (Glaser & Strauss, 1967), in cui la ricercatrice/tore

costruisce la teoria partendo “dal terreno”, cioè unicamente dal materiale empirico. Mi è sembrato che il carattere strettamente induttivo di questo approccio e l’assenza di teorie di riferimento non promuovessero il raggiungimento degli obiettivi del mio studio. Così, in linea con le indicazioni di Kauffman (2009), ho impostato la mia ricerca a partire da un’approfondita analisi della letteratura esistente: studi empirici e quadri teorici di riferimento sono alla base della costruzione del lavoro di ricerca.

Le indicazioni della “Grounded Theory” sono state invece rispettate per quanto riguarda la definizione e costruzione del campione e della strategia di analisi.

7.2 Una ricerca multi-metodo

Per raggiungere l’obiettivo, ho utilizzato diverse fonti:

- Colloqui approfonditi con 13 donne separate, con figli e con una storia di violenza del partner. Attraverso la narrazione delle donne, ho ricostruito longitudinalmente le loro esperienze di violenza e affidamento dei figli: è nel contesto di queste storie che si inseriscono gli interventi di servizi sociali e giuridici e le valutazioni degli esperti. Durante le interviste alle donne, è inoltre stato possibile raccogliere la documentazione inerente (es. denunce, consulenze tecniche, decreti, sentenze): questo materiale ha rappresentato sia una validazione del racconto delle donne, sia un ulteriore sguardo sulle teorie psicologiche di riferimento, le credenze e gli eventuali stereotipi degli/delle esperti/e.
- Colloqui con 35 professionisti implicati nei procedimenti di affidamento (5 avvocate/i, 15 assistenti sociali⁴⁰ e 15 consulenti tecnici⁴¹) al fine di esplorare il loro modus operandi nelle

⁴⁰ Le interviste agli Assistenti sociali sono state condotte dalla Dott.ssa Anastasia Federica (2016), in tesi “Affido dei minori in separazioni difficili. L’arduo compito delle Assistenti Sociali”, di cui sono stata correlatrice.

⁴¹ Le interviste ai Consulenti tecnici sono state condotte dalla Dott.ssa Santonocito Marianna (2018), in tesi “La consulenza tecnica nei casi di violenza post-separazione e coinvolgimento dei figli e delle figlie”, di cui sono stata correlatrice.

situazioni di affidamento dei figli, quindi le teorie di riferimento e il significato che danno alle loro azioni, e valutazioni.

7.3 Campione

La fase di prefigurazione della ricerca qualitativa comprende la scelta dei soggetti-campione, scelta che non è casuale ma orientata strategicamente dalla domanda a cui si vuole rispondere. L'ampiezza del campione è stata determinata dal raggiungimento della "saturazione", concetto che va a indicare quanto grande debba essere il nostro campione per garantire l'elaborazione di conclusioni plausibili (Denzin & Lincoln, 2005). In particolare, il criterio di saturazione utilizzato nella ricerca qualitativa è costituito da due aspetti: uno casistico con cui si intende l'esaurimento dei casi pertinenti riferendosi al momento in cui, dopo un numero definito di interviste, si raggiunge il punto di ridondanza e quindi si ritiene che, pur proseguendo con le interviste, non si otterranno informazioni nuove. Il secondo aspetto invece è teorico, con cui si intende il criterio di ricerca dei casi negativi, ossia dei casi contrari alla nostra ipotesi⁴² (Bichi, 2002).

Così, attraverso l'analisi della documentazione empirica, acquisita intervista dopo intervista, si è andato a definire il campione.

7.3.1 Procedura

La ricerca ha preso avvio da un'analisi approfondita della letteratura sul tema dell'affidamento dei figli in contesto di violenza dal partner/padre e sulle modalità di gestione di questi casi da parte operatori coinvolti, avvocati/e, assistenti sociali e consulenti tecnici (psichiatri e psicologi). Dalla

⁴² Il criterio di saturazione nella ricerca qualitativa è complesso e non esente da critiche (si veda ad es.: Saunders et al., 2018; Tay, 2014). Francis et al. (2010) hanno proposto una formula "10 + 3" per stabilire la saturazione dei dati. In particolare, hanno sostenuto debbano essere condotte almeno dieci interviste seguite da altre tre per valutare se vengono prodotti nuovi approfondimenti. Per ragioni organizzative e di tempo, si è scelto di applicare questo criterio, pur consapevoli di effettuare una semplificazione.

lettura è emersa dapprima la griglia tematica da utilizzare nelle interviste agli avvocati/e, interviste che mi sono servite anche per chiarire nodi teorici. Ho proceduto poi con la predisposizione di una pagina informativa che sintetizzava il progetto di ricerca che lasciavo ai soggetti intervistati al termine dell'intervista: queste pagine sono state create per donne, avvocate/i, assistenti sociali e consulenti tecnici e contenevano anche e-mail della ricercatrice e della supervisor, Prof.ssa Patrizia Romito (vedi Allegati 2, 3 e 4). Il consenso informato (vedi Allegato 1) è stato costruito basandomi sulle linee guida fornite dal codice etico dell'AIP (vedi paragrafo 7.6).

Per costruire il campione, ho proceduto su due fronti:

- il primo ha riguardato i contatti agli/alle avvocati/e: i primi due contatti mi sono stati forniti dalla supervisor e i successivi dalle avvocate intervistate. Tutte/i sono state contattate con una e-mail, in cui spiegavo brevemente la ricerca e i suoi principali scopi. Tutte/i le persone contattate hanno accettato di partecipare allo studio. Gli appuntamenti si sono svolti in 4 casi presso lo studio dell'avvocata/o in questione e in un caso presso un bar.
- il secondo ha riguardato il contatto con le operatrici di tre Centri Anti Violenza nella regione FVG, ai quali è stata illustrata la ricerca. Le operatrici dei vari CAV hanno poi illustrato lo studio alle donne con le caratteristiche richieste (separate, vittime di violenza del partner e con almeno un figlio/a minorenni con l'autore di violenza). Alle interessate è stato fornito un numero di cellulare dedicato per contattare la ricercatrice. Tutte le donne intervistate mi hanno contattato telefonicamente, e tutte quelle che mi hanno contattato hanno scelto di partecipare. Nella telefonata illustravo la ricerca, chiarivo eventuali dubbi e veniva concordato l'appuntamento. Due donne sono state intervistate presso la loro abitazione, 5 presso il CAV di riferimento e 6 presso una stanza appartata dell'Università di Trieste.

Le interviste sono state trascritte integralmente, indicando con la lettera "I" l'intervistatrice e con la lettera "S" il soggetto rispondente. Prima di iniziare la trascrizione, ho redatto un commento

sull'intervista appena condotta. Dopo aver trascritto i colloqui verbatim, questi sono stati anonimizzati. Infine, per ogni persona intervistata è stato attribuito prima un codice, poi uno pseudonimo.

Dopo una fase d'impregnazione dei dati già raccolti, con due laureande in Psicologia, dott.ssa Federica Anastasia e dott.ssa Marianna Santonocito, si è proceduto con la preparazione delle interviste da svolgersi rispettivamente con le assistenti sociali e con i consulenti tecnici.

Per quanto riguarda le interviste alle assistenti sociali e ai consulenti tecnici, le fasi sono state⁴³:

1. Preparazione della griglia tematica da utilizzare nell'intervista semi-strutturata;
2. Predisposizione di una pagina informativa riepilogativa della ricerca e del progetto e del modulo di Consenso Informato, come da normativa e Codice Etico.
3. Ricerca di contatti con assistenti sociali area minori; contatto telefonico con i vari servizi, per introdurre prima telefonicamente il progetto, poi, per prendere appuntamento per presentare il progetto di persona. / Ricerca di nominativi di consulenti tecnici/periti e contatto tramite e-mail per presentare il progetto e chiederne la loro partecipazione⁴⁴.
4. In seguito, sono stati fissati gli appuntamenti con i soggetti disponibili. Per quanto riguarda le assistenti sociali, in alcuni casi è stato richiesto l'invio mezzo e-mail della pagina informativa al

⁴³ Anastasia Federica, in tesi "Affido dei minori in separazioni difficili. L'arduo compito delle Assistenti Sociali" 2015-2016; Santonocito Marianna, in tesi "La consulenza tecnica nei casi di violenza post-separazione e coinvolgimento dei figli e delle figlie", 2017-2018.

⁴⁴ Analizzando la procedura nel dettaglio, il soggetto 1 è stato selezionato consultando l'elenco dei consulenti tecnici e dei periti iscritti all'albo reperibile direttamente dai vari siti dei Tribunali. Nei vari albi per ogni consulente è inserito il campo professionale specifico di appartenenza quindi la selezione è ricaduta sugli/sulle esperti/e che si occupavano di psicologia forense con particolare riferimento a separazioni, affidamenti, conflitti familiari, valutazione delle capacità genitoriali e abuso/maltrattamento ai minori. La scelta dei successivi consulenti ha seguito la medesima procedura o è avvenuta attraverso i consulenti già intervistati che avevano fornito il contatto di colleghi e/o colleghe.

Responsabile del servizio. Tutti i servizi e i consulenti contattati hanno accettato di partecipare allo studio.

Per le interviste, la ricercatrice si è recata presso il servizio/lo studio dell'intervistato/a. Tutte le interviste sono state registrate, previo consenso informato del soggetto.

Tutti/e i/le consulenti contattati si sono dimostrati/e interessati/e al progetto di ricerca e disponibili a collaborare e prenderne parte. Per le interviste, la ricercatrice si è recata presso lo studio del consulente da intervistare; è stata consegnata la pagina informativa e in seguito è stato fatto firmare il consenso informato alla ricerca, specificando che l'adesione al colloquio è completamente volontaria e che le persone interessate possono ritirare il Consenso alla partecipazione in qualsiasi momento.

Ogni colloquio è stato registrato, trascritto e anonimizzato.

Per quanto riguarda i professionisti (avvocati/e, assistenti sociali e consulenti), il criterio di selezione era "esser stati coinvolti in casi di affidamento dei figli". I nominativi sono stati principalmente forniti, attraverso il passaparola, sia dagli stessi partecipanti che da conoscenti e colleghe. I/le partecipanti sono stati contattati in diverse Regioni del Nord Italia.

7.3.2 Caratteristiche del campione

Per chiarezza esplicativa, illustrerò le caratteristiche del campione, secondo la tipologia dei soggetti intervistati (donne; avvocate/i; assistenti sociali; consulenti tecnici).

Le donne e la documentazione scritta

Sono stata contattata da 15 donne che hanno accettato di partecipare: tra queste, due non sono state intervistate, una perché straniera e ritornata a vivere nel paese d'origine, l'altra perché trasferita "in luogo protetto". Quindi, le donne intervistate sono risultate 13. Le interviste sono state condotte da giugno a dicembre 2016. Quattro donne sono inoltre state ricontattate telefonicamente fra giugno 2017 e marzo 2019, per aggiornamenti sui rispettivi casi.

10 donne su 13 mi hanno fornito varia documentazione in loro possesso, relativa ai procedimenti di affidamento, separazione/divorzio e talvolta maltrattamento. In particolare, avevo a disposizione: 24 Consulenze Tecniche, 13 Relazioni dei Servizi sociali e Consultorio a Tribunale, 1 Relazione della pediatra a Tribunale per i Minorenni (TM), 1 Relazione della ginecologa a TM, 6 denunce delle donne e 6 contro-denunce⁴⁵, 11 Udienze civili, 5 Decreti del Tribunale Ordinario (TO), 2 Ricorsi al TO, 3 Decreti del TM, 1 Ordinanza d'affidamento, 2 Sentenze civili, 2 Omologazioni di separazione, 1 Sospensione potestà genitoriale TM (nei confronti della madre) con conseguente documento di Decadenza potestà genitoriale TM, 1 Ricorso per revoca della decadenza della potestà genitoriale al TM, alla Corte di Appello.

Le donne intervistate avevano un'età compresa fra i 28 e i 57 anni (M=41.8), undici erano di nazionalità italiana e due provenienti dall'est Europa. Il livello d'istruzione era medio-alto e tutte avevano un'impiego lavorativo al momento dell'intervista. Il numero dei figli variava da 1 a 5; avevano un'età compresa fra 1 e 28 anni (si veda Tabella 1). Tutte le donne intervistate hanno subito, da parte del partner, violenza psicologica, undici anche violenza fisica e sei violenza sessuale. Tutte le donne hanno subito violenze dopo la separazione (si veda Tabella 2). Tutti i figli subivano violenza dal padre (indirettamente e/o direttamente).

⁴⁵ Tutte le donne che hanno denunciato l'ex sono state a loro volta da lui denunciate

Tabella 1. Caratteristiche sociodemografiche delle donne intervistate

<i>Caratteristiche sociodemografiche</i>	N.
<hr/>	
Età	
25-35	3
36-45	6
46-55	3
56-65	1
	N=13
Nazionalità	
Italiana	11
Straniera	2
	N=13
Livello d'istruzione	
Diploma scuola media	1
Diploma scuola superiore	9
Laurea o dottorato	3
	N=13
Numero figli	
1	4
2	7
3	1
4	0
5	1
	N=13

Tabella 2. Tipologie di violenza del partner subite dalle donne intervistate

Tipologie di violenza	N.
Psicologica	13/13
Fisica	11/13
Sessuale	6/13
Post-separazione	13/13

Avvocati/e

I contatti e le interviste ai 5 avvocati/i sono avvenuti fra febbraio e maggio 2016. Tutti/e hanno origine italiana, 4 sono donne, l'età è compresa fra i 39 e i 59 anni (M=47.4). Esercitavano la professione da 3 a 25 anni (M=12.4), tutti privatamente (si veda Tabella 3).

Assistenti sociali

Le interviste con le 15 assistenti sociali sono state condotte fra aprile e giugno 2016. Tutte/i hanno origine italiana, 14 AS su 15 sono donne, con un'età media di 40 anni. 10 sono impegnate nell'area Tutela minori, 3 nel Consultorio familiare e 2 in una Equipe di 2° livello, con una media d'anni di Servizio di 12.5 (da 5 a 34 anni) (si veda Tabella 3).

Consulenti tecnici

I 15 consulenti tecnici, 8 donne e 7 uomini, sono stati intervistati fra dicembre 2017 e maggio 2018: con fascia d'età tra i 50 e 60 anni per le donne e tra i 40 e 50 anni per gli uomini. Tra loro, 8 ricoprono sia il ruolo di consulente tecnico d'ufficio in ambito civile e penale (perito) sia il ruolo di consulente tecnico di parte (CTP); 3 ricoprono solo il ruolo di CTU in ambito civile e penale (perito), altri 3 solo di CTP e 1 solo di perito in ambito penale. Esercitano la professione dai 2 ai 22 anni (M=13.5) (si veda Tabella 3).

Tabella 3. Caratteristiche sociodemografiche professionisti

	Avvocate/i N=5	Assistenti sociali N=15	CT N=15
Sesso			
F	4	14	8
M	1	1	7
Media anni esercizio professione			
	12.4	12.5	13.5

7.4 Lo strumento: l'intervista qualitativa

I dati sono stati raccolti attraverso lo strumento dell'intervista qualitativa semi-strutturata, seguendo l'approccio della "long interview": questo approccio, partendo da un'idea generale dell'area di interesse e da alcune domande di ricerca, garantisce al partecipante la possibilità di esprimere il proprio punto di vista, introducendo anche tematiche non inizialmente previste dalla ricercatrice (Kauffman, 2009). L'intervista qualitativa, o colloquio, "è una forma di conversazione professionale che segue regole e impiega tecniche specifiche, in uno scambio di opinioni basato sulla sincerità tra due persone che si confrontano su un tema di interesse comune, producendo conoscenza" (p.47, Cicognani, 2002). L'intervista qualitativa semi-strutturata si caratterizza per la presenza di una guida o traccia, nella quale sono indicati i temi che la ricercatrice/tore andrà a trattare nel corso del colloquio. Inoltre, la formulazione delle domande e il loro ordine non sono fissi e la traccia, dato che divagazioni e contenuti portati dal soggetto intervistato assumono un valore centrale, può essere integrata in itinere.

L'intervista è così guidata dal ricercatore che possiede una conoscenza approfondita delle tematiche da trattare ma possono subentrare altri elementi portati anche dal rispondente stesso nel corso del colloquio sulla base delle sue individuali percezioni ed esperienze (Babbie, 2010).

Nell'intervista qualitativa è possibile che i soggetti intervistati esprimano, in momenti diversi, opinioni contraddittorie. Infatti, *“l'opinione di una persona non è un blocco omogeneo. I pareri che possono essere raccolti tramite interviste sono molteplici per una stessa domanda, persino contraddittori, e strutturati in modo non aleatorio a diversi livelli di coscienza ... per raggiungere le informazioni essenziali, l'intervistatore deve avvicinarsi allo stile della conversazione senza lasciarsi andare a una vera conversazione: l'intervista è un lavoro, che reclama uno sforzo continuo”* (p.22, Kaufmann, 2009).

7.4.1 Condizione delle interviste e traccia

Tutti i colloqui hanno preso avvio da una domanda aperta generica, “parlami della tua esperienza...”, in modo da lasciare il soggetto libero di esprimersi e si sono conclusi con le domande “hai qualcosa da aggiungere?” e “come ti sei sentita/o durante questo colloquio?”, in modo da non lasciare nulla in sospeso e tutelare il partecipante e il suo benessere. Veniva inoltre chiesto il consenso ad essere ricontattata/o. Infine, veniva fornito il contatto telefonico e l'indirizzo e-mail della ricercatrice in modo da poterla contattare per integrazioni, ulteriori informazioni, dubbi o ripensamenti.

Per ogni intervista, è stato redatto un commento pre-intervista, generale, relativo al primo contatto, e, successivamente, un commento post-intervista, prendendo nota del comportamento non verbale del soggetto, eventuali incongruenze ed altre note salienti.

Come si è visto, le interviste semi-strutturate seguono, sia pure in maniera non rigida, una traccia predisposta in anticipo. In questo studio, le tracce erano diverse secondo i soggetti intervistati (donne, avvocati, assistenti sociali e periti).

La traccia per la conduzione dei colloqui con le donne comprendeva le seguenti aree d'indagine:

- Presentazione/Introduzione:
 - o Caratteristiche sociodemografiche donne ed ex partner (età, lavoro, titolo di studio, nazionalità, stato civile, ...);
 - o Figli (numero e caratteristiche);
- Relazione: descrizione (durata, da quanto è finita, ...);
- Separazione e post separazione (quando è avvenuta, come sta, impressioni generali, a chi sono stati affidati i figli dopo la separazione, ...);
- Violenze prima e dopo la separazione, durante contatti con ex/padre, a donne e/o minori: rottura o continuità della violenza al momento/dopo la separazione; denunce/segnalazioni e risposte date dai servizi;
- Procedimenti legali:
 - o Azioni del tribunale e dei vari professionisti coinvolti;
 - o Azioni dei servizi sociali e dei vari professionisti coinvolti;
 - o CTU e CTP;
 - o Comportamento dell'ex relativo a tribunale/processo;
 - o Percezione di discriminazione in sede giudiziaria/legale;
 - o Denunce, fatte, ritirate, esiti;
- Contatti padre-figlio dopo la separazione: credenze, tipologie e conseguenze;
- Residenza figli: dove risiedono, hanno cambiato residenza, sono passati davanti al tribunale, a mediatore, impressioni della madre circa la procedura;
- Situazioni rilevanti durante la procedura: proposta di metodi di mediazione/conciliazione (quando e da chi), SAP, false denunce, ...;
- Post separazione e quotidianità: genitorialità, lavoro domestico, figli;

- Sostegno: reazioni di famiglia, amici, vicini, istituzioni e professionisti (medici, psicologi, ffoo, CAV, insegnanti, ...);
- Alla fine: come ti sei sentita nel corso del colloquio? Hai qualcosa da aggiungere? Possibilità di altro contatto.

Infine, veniva chiesta la possibilità di visionare la documentazione pertinente (CTU, CTP, perizie, denunce, etc....). 10 donne su 13 mi hanno fornito i documenti che avevano a disposizione.

La traccia per la conduzione dei colloqui con le avvocate/i comprendeva le seguenti aree d'indagine:

- Esperienza in casi di affido di figli in situazione di violenza del partner;
- Iter giudiziario in caso di affido di figli in situazione di violenza del partner;
- Ripartizione competenze tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni in merito ad affido;
- Decisioni su affido dei figli in contesti di violenza domestica: teorie di riferimento, elementi inclusi/esclusi (storia di coppia, preferenze figli, denunce, condanne, ...) e misure concrete relative all'affido e alle modalità delle visite;
- Ordini di protezione e contatti padri-figli;
- Mediazione penale e familiare + mediazione e metodi di conciliazione alternativi: Istanbul - Articolo 48 – Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie vs legge 54/2006;
- Convenzione di Istanbul: applicazione?
- Sistema giudiziario: oggettivo o culturale?

La traccia per la conduzione dei colloqui con le assistenti sociali comprendeva le seguenti aree d'indagine:

- esperienza in tema di affido dei minori, violenza assistita/subita sui minori, violenza contro le donne, violenza post-separazione, mediazione familiare, sindrome di alienazione parentale (SAP) e alienazione parentale (AP);
- principio di bigenitorialità;
- ruolo dei servizi e la rete tra servizi;
- formazione, strumenti e procedure.

Durante le interviste sono emerse anche altre tematiche rilevanti, quali, ad esempio, le situazioni delle famiglie straniere, gli affidi extra-familiari, e le criticità della situazione lavorativa delle/degli assistenti sociali.

La traccia per la conduzione dei colloqui con i consulenti tecnici comprendeva le seguenti aree d'indagine:

- la formazione sia psicologica che consulenziale del CT;
- l'esperienza professionale nel campo delle consulenze tecniche d'ufficio, di parte e/o perizie;
- le metodologie e gli strumenti utilizzati (dinamiche genitori/figli, utilizzo di test);
- il modo di trattare i casi di affidamento dei/delle figli in presenza di violenza contro donne e minori;
- il principio della bigenitorialità;
- la sindrome di alienazione parentale (PAS) e l'alienazione parentale (AP);
- l'affidamento dei minori nei casi di violenza post-separazione;
- la conoscenza della Convenzione sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (nota come Convenzione di Istanbul).

7.4.2 Durata delle interviste

Le interviste condotte con le 13 donne hanno avuto durata variabile, da 1 ora e 30 minuti a 6 ore. Gli incontri totali sono stati 19, in particolare: con una donna ho svolto due incontri, con una ne ho svolti tre e con una ne ho svolti quattro. Inoltre, 4 donne sono state ricontattate a distanza di un anno per integrare il loro racconto con gli aggiornamenti sui procedimenti che al momento del primo colloquio non erano ancora conclusi. La durata totale delle interviste è 1979 minuti (33h). Subito dopo aver condotto l'intervista, procedevo con la trascrizione verbatim che successivamente anonimizzavo. Le ore di trascrizione ammontavano a 231, con una produzione totale di 301 pagine.

Per quanto riguarda le interviste alle 5 avvocate/i, queste hanno avuto durata variabile, tra i 33 minuti e le due ore, per un totale di 6h e 26 minuti. Sono state prodotte 72 pagine di trascrizioni, che hanno richiesto un impegno di circa 50 ore.

Le interviste alle 15 assistenti sociali hanno avuto una durata complessiva di circa 20 ore. Per la trascrizione, ci sono volute circa 150 ore e le pagine prodotte sono state 208.

Infine, le interviste ai consulenti tecnici hanno avuto durata totale di circa 10 ore, con 67 ore di trascrizione, che hanno prodotto 105 pagine totali.

7.5 Analisi ed interpretazione dei dati

L'analisi qualitativa mira a dare senso ad un'enorme quantità di dati, riducendo il volume delle informazioni, identificando schemi o relazioni significative, confrontando i risultati con i quadri teorici di riferimento e costruendo una struttura per comunicare l'essenza del contenuto dei dati (Babbie, 2010; Denzin & Lincoln, 2003). Il nucleo dell'analisi qualitativa sta nel modo in cui categorizziamo i dati e stabiliamo connessioni tra essi, frammentandoli in unità più semplici e ricomponendoli, successivamente, in modi nuovi (Babbie, 2010). L'analisi qualitativa si caratterizza così per la continua relazione tra dati e teoria.

Il processo di analisi è circolare: partendo dalla lettura e riletture delle trascrizioni e procedendo con fasi di codifica successive, avviene la costruzione di un impianto teorico sempre più strutturato. La codifica, ossia la classificazione dei dati in categorie, risulta quindi il processo base dell'analisi qualitativa (Babbie, 2010).

In particolare, dopo la prima fase di "impregnazione" dei dati, ho ricercato e sottolineato i concetti principali presenti nelle varie interviste, assegnando loro un codice. Codici facenti parti di tematiche comuni andavano poi a costruire le categorie. Infine, ho selezionato le categorie più significative per l'interpretazione dei dati e, procedendo ad un livello d'astrazione più alto, ho analizzato le relazioni tra categorie, integrandole alla fine in un impianto teorico coerente.

Per quanto riguarda i documenti, anche questi sono stati sottoposti all'analisi del contenuto.

L'analisi dei dati è stata condotta in una prima fase "manualmente", poi con il software ATLAS.ti 8.

7.5.1 Validità

La questione della validità è cruciale nel modello positivista ma è del tutto irrilevante, invece, nel paradigma post-moderno, approccio in cui si situano spesso le ricerche qualitative (Corbetta, 1999).

La nostra scelta è stata di situarci nel solco dell'approccio neo-positivista (Corbetta, 1999): se è vero che la ricerca qualitativa è volta a sollecitare il punto di vista soggettivo delle persone coinvolte, si riconosce peraltro l'importanza di arrivare a una visione condivisa della realtà. Soprattutto in un ambito come quello preso in considerazione in questa tesi, non sarebbe di grande utilità, né su piano della conoscenza né su quello, poi, dell'azione sociale, accettare che ogni "attore" coinvolto abbia la sua realtà, e che tutte le realtà abbiano lo stesso valore, senza porsi il problema di analizzare, se non risolvere, le contraddizioni tra punti di vista diversi. Molti ricercatori e ricercatrici si sono confrontati con la necessità di avere dei criteri di validazione anche in ambito qualitativo. Denzin e Lincoln (2005) propongono di tradurre, adattandoli, i criteri di validità correntemente utilizzati negli approcci

quantitativi per renderli pertinenti e utili nella ricerca qualitativa. I criteri di validità della ricerca quantitativi e i loro “corrispondenti” nella ricerca quantitativa sono presentati sinteticamente nella Tabella 4.

Tabella 4. Criteri di validità nella ricerca quantitativa e qualitativa

Ricerca quantitativa	Ricerca qualitativa
Validità interna	<p>Credibilità</p> <p>Fiducia nella “verità” dei dati trovati</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coinvolgimento sul campo - Triangolazione (metodi, fonti, ricercatori, teorie) - Analisi del caso negativo
Validità esterna	<p>Trasferibilità</p> <p>Applicabilità dei risultati ad altri contesti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Descrizione “densa” - Campione differenziato
Affidabilità	<p>Fedeltà</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qualità della registrazione, delle trascrizioni - External audit (revisione esterna)
Oggettività	<p>Confermabilità</p> <p>Quanto i risultati riflettono la visione del partecipante</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audit trail: tenere tutta la documentazione - Risultati fondati sui dati - Riflessività: esplicitare valori/pregiudizi del ricercatore

(Denzin & Lincoln, 2005)

Per aumentare la *credibilità* dei dati, la maggior parte del materiale empirico è stata analizzata e interpretata da tre persone: la ricercatrice, una ricercatrice più esperta e una delle laureande che avevano partecipato alla raccolta, seguendo il principio della triangolazione dei ricercatori/trici: le ricercatrici hanno confrontato e discusso le categorie, per arrivare a delle categorie e poi a delle interpretazioni condivise.

La triangolazione delle fonti è stata anche soddisfatta, raccogliendo dati da più fonti (donne separate e con figli vittime di violenza, avvocate/i, assistenti sociali, consulenti tecnici e documentazione ufficiale). Inoltre, si è seguita l'ingiunzione paradossale della ricerca del "caso negativo", cercando sistematicamente nei dati degli esempi che contraddicessero le aspettative delle ricercatrici e i risultati delle prime analisi (Kaufman, 2009).

L'inclusione nel campione di partecipanti provenienti da diversi contatti è un aspetto molto importante nella costruzione del campione di una ricerca qualitativa. Infatti, nonostante la generalizzabilità dei dati non costituisca un obiettivo di questo approccio, creare un campione il più differenziato possibile è centrale per incrementare la "trasferibilità" dei risultati.

Per quanto riguarda la *fedeltà*, le registrazioni e le trascrizioni sono state effettuate in modo sistematico e rigoroso, annotando, nelle trascrizioni anche eventuali pause, cambiamenti del tono della voce e stati d'animo emergenti, in modo che l'ascolto della registrazione del colloquio e la lettura della trascrizione si equivalessero, e che le trascrizioni fossero più fedeli possibili.

Infine, tutto il materiale di ricerca è conservato con cura, in modo che osservatori esterni possano ricostruire l'intero percorso dello studio, garantendo così la *confermabilità*.

Abbiamo inoltre sistematicamente seguito l'indicazione di Gaston Bachelard (1884-1962), epistemologo e filosofo della scienza, quando parla della necessità di "rompere con il rispetto umanistico del soggetto". Secondo Bachelard, bisogna rinunciare "all'illusione della trasparenza", una tentazione forte nell'approccio qualitativo, in cui la soggettività è valorizzata. È legittimo raccogliere il discorso del soggetto ma bisogna considerarlo come un aspetto del comportamento che va spiegato e non la spiegazione del comportamento. Non si tratta di mancare di rispetto alle persone coinvolte nella ricerca ma di attuare una costante "vigilanza epistemologica" rispetto a quello che osserviamo (citato in: Bourdieu, P., Chamboredon, J.C., Passeron, J.C. (1968). *Le métier de sociologue*. Mouton).

7.6 Aspetti etici

La ricerca ha seguito le linee definite dall'Associazione Italiana di Psicologia nel "Codice etico della ricerca e dell'insegnamento in Psicologia" (2015) e dall'American Psychological Association nel "Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct" (2017).

In particolare, all'intervistata/o sono stati garantiti anonimato e riservatezza. La partecipazione alla ricerca era ovviamente volontaria ed è stata preceduta dalla firma del modulo di Consenso informato, in cui venivano esplicitati tutti gli aspetti chiave e veniva ribadito il diritto dei partecipanti di ritirarsi in ogni momento dallo studio, revocando il loro consenso (si veda Allegato 1). In aggiunta, a ciascun soggetto veniva rilasciata una pagina informativa con le stesse informazioni e il contatto della ricercatrice (si veda Allegati 2, 3 e 4).

Nella conduzione del colloquio, massima attenzione è stata posta al benessere del/la partecipante: al fine di garantirlo, gli argomenti più delicati sono stati affrontati nella parte centrale del colloquio e facendo attenzione a quello che i soggetti raccontavano, mi sono preoccupata di non portarli a dire cose che, emotivamente, poi non avrebbero potuto gestire e di non insistere con temi che avrebbero potuto metterli a disagio (si veda WHO, 2001). In caso di bisogno, venivano fornite informazioni ed eventualmente indicati servizi cui rivolgersi.

La ricerca è stata approvata dal Comitato Etico dell'Università di Trieste (16 dicembre 2015).

CAPITOLO 8

Risultati

Prima di iniziare la presentazione dei risultati, vorrei fare una nota riflessiva circa i colloqui che ho condotto con le donne. Queste narrazioni sono state molto profonde, lunghe e ricche di emozioni: pianti ma anche risate le hanno accompagnate, evidenziando il segno che le violenze lasciano su chi le ha subite. Ascoltare queste donne ha segnato anche me: la loro forza, coraggio, dolore, sofferenza e speranza ha ridefinito in me che cosa sia importante davvero e anche per questo sarò loro sempre grata. Si sono aperte raccontandomi “cose che non avevano mai detto prima”, elaborando esperienze e ri-elaborando pezzetti di vita. La domanda finale “come ti sei sentita durante l’intervista?” ha fatto emergere in alcune un forte senso di sorellanza, in altre un senso di benessere dato dall’aver parlato ed esser state ascoltate: “Spero tanto serva a qualche altra donna”, “mi ha aiutato a sfogare”, “è stata liberatoria”, “fa sentire non più sola”, “più leggera”.

“Questa intervista mi ha fatto dire “vedi, allora: uno non sono scema, due non sono con i piedi talmente dentro da aver perso lucidità e obiettività e tre finalmente qualcuno si sta accorgendo di quello che io ho passato sulla mia pelle che non è poco”. Purtroppo, passerà ancora del tempo prima che qualcuno faccia qualcosa, per me è troppo tardi, però se io con questo posso solo così, sperare che un domani possano migliorare le cose e che donne che hanno passato quello che ho passato io non debbano farlo, magari, se posso aiutare qualcuno a risparmiarsi un po’ di lacrime, magari!”
(Giada⁴⁶)

È stato per me emozionante assistere al “potere della ricerca”. Doveroso è quindi, prima di presentare anche le vite di queste donne, ringraziarle di nuovo con tutto il cuore.

⁴⁶ Come già scritto nel paragrafo 7.3.1, per garantire l’anonimato delle intervistate, utilizzo pseudonimi.

8.1 Storie di coppie: il pre-separazione

I colloqui che ho condotto con le donne sono tutti iniziati con la domanda generica “raccontami la vostra storia”, storie che si caratterizzano per esser state lunghe: la durata delle relazioni di coppia andavano infatti dai 3 ai 30 anni, con una media di 12 anni.

L'innamoramento

Tutte le donne intervistate sono partite dal momento in cui hanno incontrato il loro ex partner. Questo periodo, l'innamoramento, lo descrivono come felice e lui come una persona molto gentile, intelligente, divertente, “che faceva star bene”.

“Mi aveva colpito il suo modo di essere, molto gentile... si (*sorride ironicamente*)” (Monika).

“Per me era il mio grande amore (...) sono ingenua e anche troppo buona, però in quel momento mi sentivo... lui si era fatto vedere in una maniera e quindi... ci sono caduta proprio come una pera!” (Marta).

“Ci siamo conosciuti a una festa di matrimonio (...) mi ha contattato, poi mi ha mandato un libro tramite una mia amica... in quella serata avevamo parlato di libri, di cose, vabbè, di Dostoevskij... mi era subito piaciuto perché era una persona intelligente, erudita, così (*sorride ma con lacrime*). Ci siamo visti poi un po' di volte, mi è piaciuto tanto ma comunque pensavo fosse una storia estiva, più che una storia che durerebbe così a lungo. Allora... ehm, niente, poi ci siamo innamorati. Veloce, molto passionale era l'inizio della storia. Ehm... (*sussurra*) mi emoziono...” (Sveva).

Questo matrimonio s'ha da fare

Spesso dopo poco tempo di conoscenza, lui avanza la proposta di matrimonio: in alcuni casi viene accettata subito con gioia, in altri suscita stupore e l'accettazione viene rimandata.

“Ci siamo frequentati quella volta tipo una settimana, così, poi dopo 2 settimane era tornato, portandomi l'anello di fidanzamento, subito... non so perché l'ho accettato, forse perché ero colpita, nessuno mi aveva mai trattato in quel modo gentile” (Monika).

“Dopo 15 giorni che stavamo assieme subito mi ha chiesto di sposarlo mentre passeggiavamo, mi ha chiesto questo, son rimasta da una parte contenta, dall'altra ho detto che sto qua corre un po' troppo. Adesso non mi ricordo cosa gli ho risposto ma sicuro non gli ho detto sì, ho detto di aspettare un momento, anche perché io vengo da una situazione di genitori separati, non in situazione di violenza però. Quindi era un passo che volevo fare ma un passo che mi spaventava sempre, perché mi chiedevo come andrà nel futuro questo matrimonio? Avevo paura di trovarmi incastrata in una situazione che non mi sarebbe più piaciuta. Dopo circa 1 anno parlavamo spesso, di sposarci e metter su famiglia e bambini (...) abbiamo comprato un appartamento, con grande aiuto della famiglia di lui, famiglia molto agiata, molto benestante, molto in vista a xx, e decidiamo di sposarci” (Carla).

“Dopo poco lui ha iniziato a chiedermi di vivere con lui... Fino questo momento non avevo vissuto con un uomo e pensavo di convivere un po' di tempo e vedere come va. Lui già dall'inizio mi aveva chiesto la mano, voleva sposarmi e tutto quanto, ma ho voluto aspettare un po'. Abbiamo iniziato a convivere assieme, eravamo tanto innamorati, poi ho deciso che è l'uomo della mia vita, ho deciso che posso sposarlo” (Sveva).

Nella maggior parte dei casi prima del matrimonio, in altri subito dopo, emergono degli episodi “dubbi”, delle “litigate” a cui apparentemente “non è stato dato peso” ma che hanno lasciato un segno,

tanto che, nel corso delle interviste, alcune donne mi riferiscono aver categorizzato come violenza dopo del tempo.

“Prima di arrivare al matrimonio c’è stato un episodio in cui abbiamo fatto una litigata un po’ forte, eravamo sul corridoio dove facevamo i lavori e lui mi aveva preso per la maglietta e strappata la maglietta. Io avevo messo un po’ indubbio questo fatto del matrimonio, gli avevo detto “ma siamo sicuri?” e lui si era scusato e io non avevo dato tanto peso, mi sembrava tutto ancora bello, capivo che era innamorato, io anche...” (Carla).

“I problemi sono iniziati, vedendo da adesso, fin da subito, ma per me queste erano le particolarità di un carattere impulsivo (...) i suoi sbalzi d’umore erano fino all’inizio, erano veramente impulsivi... emotivi, non violenti. Era aggressivo con le parole, era molto manipolativo, quello mi sono accorta subito, e credevo che cioè io cercavo la spiegazione, perché comunque sono molto analitica, quindi anche parlavamo tanto, ci confrontavamo su tutti i problemi” (Sveva).

“Noi ci siamo sposati nel xx e per 5 anni senza figli. Ci son stati episodi in cui scaturiva per cavolate, senza alzare le mani... scaturiva per cose banali, si incazzava, mi urlava di tutto...” (Carla).

Senso di oppressione, cambiamento delle proprie abitudini a fronte della volontà di controllo e esclusività da parte del partner, sono presenti spesso già nelle prime fasi del rapporto di coppia.

“Già dalle prime fasi del rapporto la tendenza di lui era quella di essere un po’ oppressivo, sempre presente, esclusivo nel nostro rapporto (...) nella fase di fidanzamento avevo abbandonato tutte le attività di volontariato che facevo perché erano tutte perdite di tempo insomma, avrei potuto passare del tempo di qualità con lui e invece perdevo tempo a fare le mie cose. Chiaramente c’erano state diverse, diversi litigi sempre legati a questo suo carattere un po’ prepotente ma piano piano mi abituavo e cercavo di farlo star contento. Quindi comincia la convivenza e già le cose non andavano (*sospira*) (...) alti e bassi, anche lì... un progressivo adattamento mio alle sue sfuriate, quando c’erano

le sfuriate c'erano porte che sbattevano, silenzi, non si risolveva il problema a meno che non fossi io a prenderlo per mano, a cedere, discutere" (Elisa).

Anche il giorno delle nozze per alcune non è stato esente da litigi, urla e insulti.

"Il giorno del matrimonio non mi è piaciuto tanto... Per le foto, io avevo chiesto di portarci verso xx, che mi piaceva e il mio ex marito aveva iniziato ad urlare di tutto nei miei confronti e io son rimasta, mi sono vergognata, il giorno del matrimonio, mi sembrava squallido, brutto e poi anche davanti a questo suo amico che io conoscevo poco, mi sembrava una cosa brutta. E mi son detta "cavolo ma mi son appena sposata, ho appena firmato, è una cosa brutta" (Carla).

"Il giorno del matrimonio lui si è arrabbiato con me, lui aveva preteso che i miei genitori stessero alla fine della fila per chiudere le macchine e recuperare i dispersi, come se i miei genitori quello dovessero fare in quel giorno. Benedetti loro, che la figlia si sposava, l'unica benedetta figlia e loro si erano messi là, dietro la macchina degli sposi, contenti e beati. Ah, apriti cielo. "Adesso tu chiami quella testa di cazzo di tua madre e le dici che lei doveva stare alla fine, come cazzo si trova dietro di noi, a fare che si trova dietro di noi?" Quindi cos'ha fatto "Guarda sei un'inetta, sei una buona a nulla che io questa fede così come me la sono messa io me la tolgo e ti mando a fan culo!" e mi ha lanciato la fede addosso quando eravamo in macchina" (Elisa).

Gravidanza e nascita del/la primo/a figlio/a

Altri momenti chiave e critici della relazione di coppia sono stati la scoperta della gravidanza e la nascita del primo/a figlio/a. Se per alcune la gravidanza era desiderata e la notizia di essere incinta è stata vissuta con gioia, ad altre ha suscitato paura, spavento.

“Quando ho scoperto di essere incinta mi sono spaventata, perché mi sono resa conto che alla fine, con un arrivo di un bambino, è una cosa seria. Come mi rendo conto che sono innamorata, mi rendo conto che era presto, facevo questi pensieri. Piangevo, parlavo con mia madre, ma comunque per me non ci stava il discorso di... di fare un aborto. Ho parlato con lui, lui era tutto contento, euforico” (Sveva).

Principalmente in questo periodo sono emersi comportamenti e aspetti del carattere di lui che prima erano rimasti silenti: sbalzi repentini d'umore, agiti violenti accompagnati da pianti di scuse, forti arrabbiate scaturite da nessun motivo apparente, fanno sì che alcune donne maturino o inizino a maturare la convinzione che il proprio partner abbia una qualche patologia mentale, “che non sia normale”.

“La gravidanza è andata bene grazie a me. Io oggi dico bene grazie a me, perché ho un carattere bello, sono una persona forte, sempre con il sorriso... lui... iniziavamo ad avere dei problemini... cioè... stavo bene però c'erano dei momenti in cui era davvero una persona strana... patologico... malato. Io però giustificavo tutto...ehm... secondo me un borderline, con la doppia personalità” (Marta).

“Una volta è capitato che ero ancora incinta (*voce ancora un po' tremante*) e poi le cose venivano, non c'era una ragione chiara per me. C'era una piccola cosa che poi diventava una cosa incontrollabile per lui... per me era più la sorpresa, non sapevo a cosa legarla. Tipo... ero all'ottavo mese di gravidanza e sono uscita con una mia amica che lui conosceva bene a mangiare una pizza, per me era naturale (...) quando sono tornata a casa lui tentava di baciarmi, tentava un approccio, gli ho detto che sono stanca che non ho voglia, che voglio andare a dormire. Comunque si parlava in maniera umana. Poi lui si è arrabbiato... (*pausa di qualche secondo, sospira*) ha iniziato a dirmi che lui non riesca a dormire, che sono tornata tardi, io lo guardavo come una... stupita dalle sue reazioni, non sapevo cosa dire. Ehm... gli ho detto “ma cosa ti succede?”, tutto il tempo ero stupita, alla fine ero infastidita, ero arrabbiata e gli ho detto che andavo a dormire, che ero stanca, che parlavamo domani. Lui ha iniziato a urlare “non parliamo domani, parliamo adesso”... io credo che mi ero spaventata,

non capivo... sono andata in cucina, ho rotto un piatto... senza volere ma gli ho detto che l'ho rotto apposta. Lui è arrivato, ha iniziato a urlare "come fai tu? Come ti comporti?", cioè non capivo niente... sì urlava, gli ho detto che alla fine mi conosce, che non è che... che non, che non riesco a capire qual è il problema, perché mi urla così. Gli ho detto che un rapporto così non lo posso mantenere in questa maniera...sono incinta, sono stanca, sono andata verso la camera... è venuto vicino a me, si è abbassato... io ero distesa, si è abbassato e mi ha detto all'orecchio "io ti posso anche ammazzare" e io lì sono partita per la tangente, non so se era paura o se ero in shock (*piange*). Lo guardavo e gli dicevo "io non capisco, cosa ti sta succedendo? Perché fai così?", cioè... a (*continua a raccontare, con tono più veloce e piange*). Ehm... lui si è inginocchiato e ha iniziato a chiedermi scusa "ti lascio è meglio, sennò ti faccio male, ti lascio la casa, l'appartamento". Poi abbiamo parlato e deciso che ci lasciamo (*si soffia il naso*). Io ero talmente scioccata, non sapevo cosa pensare. Poi è passato del tempo, ho pensato che ho un figlio, ho pensato che forse...avevo trovato qualche spiegazione, che sta male, non so (*sbuffa*)" (Sveva).

Con la nascita del/la primo/a figlio/a molte situazioni "precipitano": non essere più al centro delle attenzioni di lei, più fragile nel post-parto, crea nell'uomo un'escalation di sentimenti di gelosia e rabbia e di violenza, da ora non più diretta "solo" alla donna ma anche verso il/la figlio/a. Anche le risposte delle donne-madri iniziano a modificarsi: tristezza, isolamento e paura per il/la proprio/a figlio/a si intensificano.

"Un periodo comunque che sei fragile, dopo aver partorito piangi per ogni cavolata, sei stanca, debilitata, il bambino che ti porta via tutte le forze e lui "cosa hai fatto sta minestra di merda", mi ha urlato di tutto. Dopo un po' di mesi cosa succede, era un bambino che non piangeva mai, aveva un pianto che riconoscevo, quando voleva mangiare, quando aveva sonno, apposto, non era uno che rompeva... piange, piange e piange, si vede che stava male, stavamo uscendo per pranzo per andare a un compleanno di una parente e lui gli ha tolto il pannolino e l'ha sculacciato in una maniera

pazzesca (*lacrime*)... aveva 8 mesi... io mi son incavolata, gli ho detto di tutto ehm... e lui che non c'ha visto più, che non sopportava il pianto, che gli dispiaceva, ma ho capito, un bambino di otto mesi cosa lo picchi? Il giorno dopo l'avevo portato dal pediatra e aveva la sesta malattia. Risolta quella il bambino non piangeva più. Questo è stato un episodio che veramente... dopo un'escalation di cose... a lui non andava mai bene niente, a tavola, e mi trascuri, geloso del bambino” (Carla).

“Ha iniziato dopo che è nato (*nome figlio*), lì ha iniziato, era sempre per le sue... non che aveva un'altra, semplicemente era geloso di (*nome figlio*) e così mio marito mi sgridava, quando volevo dirgli la mia o qualcosa lui mi sgridava, oppure mi tirava qualche schiaffo” (Monika).

“Nasce la prima figlia. Io in quei giorni ero molto triste. Vabbè la depressione post-parto ma avevo sogni e momenti ricorrenti di tristezza in cui temevo di morire e che lui avesse la bambina. Si iniziava a respirare un clima veramente pesante. A lui davano fastidio i miei genitori, gli amici, percepivo questo isolamento (...) lui faceva un sacco di scherzi, era un... un po'... scherzi anche pesanti, anche in casa... anche quando è nata la bambina nascondeva i pannolini di cacca in giro per la casa, ehm... bucce di mandarino in macchina che poi andavano marce, ecco, per dirti cosa faceva...” (Elisa).

Essendo le situazioni sempre più pesanti, le violenze sempre più riconosciute, la notizia della seconda gravidanza ha creato, in tutte le donne con più di un figlio/a, sentimenti che andavano da pesante preoccupazione a disperazione. L'idea di abortire ha toccato molte donne, ma è stata prontamente cacciata, spesso suscitando vergogna e pentimento per il solo fatto di averla pensata.

“Quando ho scoperto che sono incinta del secondo figlio... mi sono messa a piangere, perché ovviamente mi rendevo conto della situazione familiare, sempre peggio, ma comunque per me era escluso di fare un aborto” (Sveva).

“Faccio un prelievo, lo va a ritirare il mio ex marito, viene a casa tutto contento e mi fa “sei incinta” e lì mi sono messa a piangere, non me la aspettavo. Ero così stanca, era un periodo in cui lui dormiva

un po' meno perché metteva i denti, io facevo difficoltà a far tutto, ero proprio stanca... e lui "non pensare neanche di abortire perché dopo tutto quello che abbiamo fatto". Dico la verità, penso che non ci sarei mai riuscita ma il pensiero mi era sfiorato perché non sapevo se ce l'avrei fatta fisicamente." (Carla).

"Da quando ho saputo di essere rimasta incinta ho iniziato a piangere, perché le cose non stavano andando più e sapevo che sarebbero andate sempre peggio. Ho vissuto una gravidanza con alti e bassi e con la bambina a casa con me. Di questo ero contenta ma lui tornava a casa ogni sera incavolato, non andava mai bene niente, quello che facevo non andava mai bene, era un macello, un disastro...io col pancione, lui che i diceva fai quello, fai quell'altro, con la gravidanza a rischio, con la bambina a carico e senza i miei genitori. Era un inferno (*abbassa la voce*)" (Elisa).

"(Nome figlia) aveva 6 mesi e sono rimasta incinta del 3 figlio, ehm... e il punto è che sto figlio non lo volevamo. Io usavo la macchinetta persona, solo che quando venivano i giorni rossi lui diceva "vabbè io voglio scopare" e io non potevo dirgli di no... non perché usasse violenza fisica ma psicologica, ricattava... se io non gli avessi m... non l'avessi soddisfatto lui poi sarebbe andato a cercare da altre parti e a me questa cosa uccideva... e così è arrivato il 3 figlio, ho fatto il test di gravidanza, quando era positivo crisi nera, non volevo proprio... lui voleva abortissi, io quella volta non ero ancora arrivata ad aprire così tanto la mia mentalità ehm... questo bambino ho deciso di tenerlo, lui mi ha detto "se sei incinta è solo colpa tua e con questo bambino ti arrangi" (Anna).

Il ciclo della violenza

La relazione con un uomo violento è contrassegnata dal cosiddetto "ciclo della violenza" (Walker, 1989), il quale è costituito da tre fasi: la costruzione della tensione, l'esplosione della violenza e la "luna di miele", in cui dopo un grave episodio di violenza, l'uomo chiede scusa, promette di non farlo più, diventa più "affettuoso". Queste fasi si ripetono, aggravandosi nel tempo e con episodi sempre

più ravvicinati e pericolosi. Dalle interviste emerge chiaramente questa struttura: le violenze da loro subite seguivano un andamento fluttuante e crescente nel tempo.

“Ogni volta che lui era violento mi diceva “ma no, guarda, mi dispiace”, ma mi diceva veramente queste cose, con le lacrime agli occhi, solo che era più forte di lui...” (Carla).

“Speravo che cambiasse perché lui mi prometteva che cambiava... poi speravo per la famiglia, i bambini, speravo che cambiasse anche perché non è che lo faceva ogni giorno e poi aveva anche lati positivi... i violenti, parlo per quello che ho vissuto con il mio, aveva una doppia faccia... arrivava con le lacrime “scusa, non faccio più, mi rendo conto”... a me sembrava una grande cosa il fatto che si rendesse conto... poi però succedeva di nuovo e poi di nuovo e quindi non ce la fai più... e poi io non ho più sopportato il fatto che faceva con i miei figli... mi sentivo responsabile ...” (Carla).

“Lui in diverse occasioni ricordo che... ha tirato proprio fuori la pistola... ma non è che me la puntava mai contro...la puntava su di lui, “adesso vado fuori, mi ammazzo”... io l’ho dovuto anche minacciare per farlo tornare a casa...io davvero non sapevo come... c’erano questi alti e bassi... cioè alti veramente benissimo ma poi c’erano i bassi...ed era veramente da... cioè dovevo cercare di fare io un po’ da psicologa in modo da farlo star tranquillo” (Marta).

“All’inizio quando lui lanciava le cose io mi stressavo e gli dicevo “perché fai queste cose? Non ti rendi conto che mi spaventi, che magari puoi farmi male?” adesso mi rendo conto che non riconoscevo questi comportamenti come quello che erano... pensavo “capita”... dopo niente, c’erano i periodi di calma, di gioia...” (Sveva).

Minacce e ricatti

Con l’intensificarsi della violenza, l’idea di lasciare il partner inizia a prender forma. Appena viene proferita, le reazioni di lui sono fortissime: minacce di portar via i figli e ricatti “bloccano” le donne e la loro scelta di separazione.

“Il fatto che gli avevo detto che lo lascio penso che scatenava una pazzia in lui... dopo qualche giorno si scatenava per qualche altro motivo, che ne so, o che il pranzo non è servito come si deve, o che non è qualche forchetta apposto... io alla fine cedeva a quel momento, pur di calmarlo” (Sveva).

“Ha iniziato a minacciare “Io ho due avvocati in famiglia, divorzisti, non credere che la bambina starà con te, te la porterò via” (...) il suo obiettivo è sempre stato quello di portarmi via la bambina (...) la buttava sempre sui sensi di colpa che io dovevo avere, perché io mi comportavo male, non volevo bene alla bambina perché la privavo del padre...io non sapevo che stava facendo violenza, lui è molto astuto... ehm... e senza scrupoli (...) io avevo il terrore che mi portassero via la bambina, lui mi ha fatto veramente il lavaggio del cervello “ti porto via la bambina, ti porto via la bambina, stai attenta ai servizi sociali” (Marta).

“Mi diceva “guarda che se ci lasciamo io non ti lascio niente. Ti lascio senza un soldo, senza una casa, e mi organizzo con mia sorella per portarti via i bambini”. Io quindi ho vissuto un po’ di mesi con questa costante paura” (Anna).

“Mi ha trascinato fino in camera, aveva preso i documenti miei e di (nome figlio), voleva prendere (nome figlio) e andarsene via con lui e lasciarmi lì in (*in un altro Paese*) senza documenti, senza niente, senza telefono, senza... perché? Perché volevo lasciarlo... mi ha detto che io non vedrò mai più (nome figlio) e che non mi azzardo a tornare in Italia, voleva andarsene via. Poi mia sorella è intervenuta, ha iniziato a calmarlo, a dire “sì... ha sbagliato, è una stupida” ... mia nonna mi aveva detto “non lasciarlo perché questo ti ammazza” (Monika).

“Ho iniziato a pensare alla separazione, con grande paura... perché gli avevo già accennato che se la nostra vita doveva continuare così, non aveva senso rimanere assieme. Ehm... lui mi ha sempre risposto “mah, se vuoi, io però devo vedere i bambini quando voglio, perché i figli sono miei” (Paola).

Tentativi di allontanamento multipli

Il percorso di uscita dalla violenza non è semplice, soprattutto se ci sono figli (ad es. si veda Bastiani, 2018). Non è infrequente che le donne che lasciano il partner maltrattante, poi tornino indietro, accettando le scuse di lui, sperando davvero nelle sue promesse di cambiamento. Nel mio campione 9 donne su 13 si sono allontanate almeno una volta prima di lasciare definitivamente il partner.

“Mi metto a letto e sento “sei una merda”, “perché?” ed è venuto fuori un litigio pazzesco, perché praticamente se io volevo stare vicino a lui e quindi se avessimo voluto avere una famiglia, io non potevo assolutamente dire che volevo andare all’università, non potevo scegliere di andare all’università. Da lì sono iniziati schiaffi, mi ha trascinato fuori dalla stanza, io urlavo ovviamente di smetterla, lui mi ha trascinato, la casa era grande, dalla stanza tirandomi per capelli, braccia, gambe, io cercavo di tenerlo, fermarlo, mi ha trascinato fuori di casa, mi ha buttato fuori di casa, ero in mutandine e canotta, scalza, battevo sulla porta... sono riuscita a chiamare dalle scale di casa mia madre, piangendo e chiedendole se per piacere poteva venire a prendermi e così sono tornata a casa. Questa è stata la prima volta che ho avuto le mani addosso. Poi ovviamente per me ho solo cercato di riavere le poche cose mie che avevo in quella casa e non volevo più saperne, invece sono iniziate lettere, in cui mi diceva che era innamorato, che ero la donna della sua vita, che avevamo costruito tanto e voleva che tornassi a casa. Io ovviamente, stupidamente, dopo 1-2 mesi sono ritornata a casa sua e dopo poco tutto è ri-cominciato” (Lena).

Il ruolo dei figli nel processo di allontanamento e separazione: “Mamma andiamo via!”

L’aver dei figli e divenire consapevoli degli effetti delle violenze su di loro è spesso il punto di svolta che spinge le donne ad attivarsi con maggior determinazione nel ricercare aiuto e supporto al fine di liberarsi dalle violenze. Questo processo non è però sempre così lineare: da un lato, avere figli può

indurre le donne a ricercare aiuto; dall'altro lato, può dissuaderle dal farlo, perché sanno che la violenza potrebbe aumentare dopo la separazione (Bastiani, 2018).

Nelle storie delle donne, i figli hanno avuto una doppia valenza: sono stati il motivo per cui molte donne hanno sopportato a lungo le violenze, al fine di “mantenere unita la famiglia”, ma sono stati anche la molla che ha fatto dire basta.

“Mi sentivo tanto, tanto male... perché mi sentivo in colpa (*piange*) per i miei figli che ho creato con lui, di una pura passione, quel che sia... poi mi sentivo male di raccontare ai miei genitori la verità, che loro han visto il carattere ma non sapevano sia fino quel punto... ehm... così pian pianino perdevo forza, mi sentivo incapace (...) io nella mia testa riuscivo a sviluppare il concetto che devo separarmi, che devo... che devo rovinare la famiglia, non riuscivo ad accettare questo pensiero (*piange*)... a lungo mi chiedevo Come puoi continuare a vivere così? Cosa vuoi che ti faccia per capire che devi lasciarlo? Ma come lo lascio? Tutti questi, era molto pesante, più questo periodo di tutto il resto credo... di accettare che devo lasciarlo” (Sveva).

“Una sera, una delle tante sere che la bambina si sveglia, io mi sono alzata e me l'ha strappata dalle mani “possibile che devi tenerla solo tu? La tengo io!” la bambina piangeva, urlava, vedevo che voleva venire da me e lui me l'ha lanciata. Non eravamo distantissimi però lui, non so, forse così, me l'ha lanciata che se non la prendevo al volo cadeva per terra (*pausa di qualche secondo*). Dopo anche il maschio non voleva stare con il papà perché urlava, aveva sempre atteggiamenti violenti... quando ho ripreso a lavorare ogni tanto dovevo uscire prima di casa la mattina e lui, mio figlio, voleva che lo accompagnassi lungo il corridoio e che andassimo incontro alla babysitter per non restare solo col papà quei pochi minuti che io dovevo uscire...un giorno, aveva 3 anni, mi ha detto “io mamma voglio un papà vero, non questo papà” e io mi sentivo in colpa, non sapevo cosa fare, se stare in questa situazione...” (Carla).

“Ogni tanto vedo in tv che tanti ammazzano e dico “per fortuna che io sono andata via prima, se restavo forse succedeva anche a me”. Sono stata contenta di aver fatto, anche grazie a mia figlia che

mi diceva “mamma andiamo via, andiamo via”. Io pensavo di stare per lei, e anche qualche giorno fa mi ha detto “io ti dicevo di andare via ma non ti dicevo tanto perché pensavo che volevi stare con papà, che gli volevi bene” e io “io uguale, son stata per te”... Adesso son così contenta di aver fatto il passo di andare via...” (Liana).

Frequente è un’evoluzione del pensiero delle donne su ciò che è bene per i propri figli: se in un primo momento è forte il senso di colpa all’idea di separarsi dal padre dei propri figli, privandoli quindi di una famiglia unita e ritenendo questa privazione un danno per i bambini, successivamente vi è un ribaltamento: mantenere la “famiglia” unita è dannoso per i propri figli e la separazione viene concettualizzata come l’azione da attuare per proteggerli.

In questa intervista questo cambiamento di prospettiva è esplicito:

- 1) “Una volta mi ricordo che era caduto dal letto, io mi sono spaventata, apro la luce e vedo che era ubriaco, al che non riesce neanche ad arrivare al bagno e si mette a urinare sul muro della camera da letto, dove c’era anche la bimba che si era svegliata nel frattempo...menomale che era piccola, cioè ha visto la scena ma non si ricorderà niente... e lì ho detto basta, non ce la facevo più ad andare avanti così... gli avevo detto di andare a dormire nell’altra camera, ma comunque cercavo di tenere incollato questo matrimonio, c’era la bambina piccola, privarla di una famiglia non... non va bene, ecco” (Giada).
- 2) “io sono un po’ ragazzona di paese, quindi certe cose non si fanno, separarsi non ci si separa, bisogna salvare tutto, “fallo per la famiglia, fallo per i figli”, mi ricordo un mio amico una volta “ma non separarti, sei matta, fallo per la bambina” e lì mi è preso un fuoco che mi son girata e gli ho detto “appunto per questo mi sto separando, per mia figlia! La mia testa non riesce a capire come possano succedere certe cose, figuriamoci la bambina vederle”, la persona che pensi che ti ama ti mette le mani addosso, “puttana” e sto a casa con la bambina, insulti, sola, lui non c’era mai, andava per osteria o giocava con la play...”(Giada).

La decisione di separarsi: la goccia che ha fatto traboccare il vaso

Dopo vari tentativi di allontanamento, minacce, ricatti, spesso accade un episodio che per gravità o perché avviene sui figli fa dire definitivamente basta.

“Ci son stati episodi di violenza molto forti nei confronti del figlio più grande, che aveva 3 anni... l’aveva chiuso in cucina con la luce spenta (*occhi lucidi e voce bassa*), trascinato, sbatacchiato di qua e di là, oltre che alla violenza psicologica, tant’è che io mi son messa in mezzo tra lui e mio figlio, mi stava per arrivare uno schiaffo... sul momento è lì per picchiarti, poi io son andata lì sullo stile del se mi picchi ti torno e poi lui ha abbassato la mano. Era spaesato, pensava che io cedessi alla sua violenza... l’ho spinto e sono riuscita a buttarlo fuori, se vuoi dopo ti mostro, lì del bagno ci sono ancora i segni dei pugni sulla porta... perché voleva entrare... visto cosa mi ha... (*sospira*). Non l’aveva mai fatto così, in maniera così forte, nei miei confronti, nei confronti dei bambini e soprattutto davanti ai bambini (...) Facevo tante cose di nascosto perché avevo paura di dirglielo, di scatenare una reazione esagerata (...) tornavo a casa con attacchi di panico, perché non sapevo mai di che umore era, come andrà la giornata, cosa troverò, cosa mi aspetterà, cosa ci (*enfasi*) aspetterà... e quindi basta, ho detto basta...” (Anna).

“Ha iniziato a tirarmi per i capelli, a trascinarci in casa tirandomi per i capelli, a stratonarmi e poi ha iniziato a sputarmi in faccia, che tra tutte le cose, più che lo schiaffo, è stata proprio un’umiliazione enorme. Dopo mi ricordo che la bambina era a scuola, il piccolino si è svegliato o anche la bambina si è svegliata, non mi ricordo se c’erano tutti e due, io ho chiamato mia madre perché non volevo stare più un secondo sola con lui. Ho pensato o mi ammazza o ci ammazziamo, qualcosa succede, non potevo più restare... quindi sono andata via” (Lena).

Da alcune interviste emerge come il Centro Anti-Violenza (CAV) abbia avuto un ruolo fondamentale nell'uscita da casa, dalla trappola della violenza del partner.

“Dopo tutte le violenze psicologiche io non credevo più in me stessa, facevo difficoltà al lavoro... ed è stata perché c'è stato un episodio di violenza su tutti e due i figli, dei ceffoni, perché giocavano, urlavano, facevano quello che fanno i bambini... però a lui dava fastidio e la bambina che comunque aveva dei problemi di crescita, era molto fragile, minuta e il ceffone che gli ha dato papà l'ha fatta cadere e battere la testa su un ferro di un letto a casa di mia mamma. Io là, poi c'è la goccia che fa traboccare il vaso... sicuramente lo sbaglio che ho fatto è stato continuare ma in queste situazioni qua sei come intrappolata, perché non, non sapevo come venirne fuori... io avevo chiesto sia a mia mamma che a mio zio un appartamento dove potermi sistemare temporaneamente con i bambini, sia a un amico, perché io non sarei potuta uscire da questa trappola, veramente, perché ogni volta che io provavo a toccare l'argomento separazione mio marito scaturiva e io avevo paura per me e per i bambini, io sono potuta uscire solo perché c'è il CAV” (Carla).

8.2 Separazione e affidamento dei figli

In questo capitolo, analizzerò la fase della separazione e dell'affidamento dei figli, basandomi sia sulle interviste alle donne sia su quelle alle operatrici dei servizi sociali e ai professionisti in ambito giudiziario.

8.2.1 Violenza post-separazione

La separazione dal partner non sempre interrompe la violenza e le donne che hanno figli con il partner violento hanno un rischio maggiore di esperire violenza dopo la separazione rispetto alle donne senza figli (es. Hardesty & Chung, 2006). Numerose ricerche hanno dimostrato che violenza fisica, psicologica e stalking spesso continuano o aumentano dopo la separazione e molto spesso

coinvolgono anche i figli (es. Rivera et al., 2012; Bailey, 2013). I dati della mia ricerca confermano questi risultati: soprattutto la violenza psicologica e la violenza assistita continuano dopo la separazione.

“Sono andata via e lì lui ha iniziato a essere un po’ aggressivo, diciamo che mi faceva tutte le angherie possibili e peggiori che poteva farmi” (Lena).

“Hanno assistito anche a violenza, i miei figli, poi hanno continuato dopo la separazione a vedere questo loro padre che faceva violenza, non ha magari più alzato le mani dopo tutte ste denunce perché evidentemente riesce a trattenersi, però violenza psicologica l’ha fatta sempre, perché per non so quanto tempo mia figlia mi chiamava, recuperavo lei o recuperavo tutti e due perché lui andava fuori di testa” (Carla).

“A momenti è tranquillo e parla anche con loro (figli) su Skype, io ovviamente quello che devo dire cerco di essere tranquilla, a momenti ha sbalzi d’umore, tipo dice “vostra madre è una puttana, non vi lascia venire da me”. È sempre così, loro sempre hanno paura che papà si arrabbia... quando arriva per prendere i bambini ed entra dentro in casa, il più grande si avvicina e mi chiude la bocca e mi dice “tu devi stare zitta che lui si arrabbia”... così...” (Sveva).

Condotte stalkerizzanti nascono o si intensificano durante o dopo la separazione.

“Nei primi tempi della separazione lui scendeva con la macchina, le figlie parcheggiavano e lui dietro con la macchina, fari alti, con gli abbaglianti, veniva fin lì e poi tornava indietro. Portavo il figlio a scuola e mi seguiva, quando andavo a riprendere la macchina dopo il lavoro, lui mi aggrediva verbalmente, gridava per strada, mi minacciava, io cercavo di registrare ma in quei momenti lì non riesci a registrare niente...” (Maria).

“(L’ex marito) aveva messo due fotocamere fuori casa mia così poteva controllare dal telefono in tempo reale tutto” (Sveva).

“Anche mi seguiva e tutto il resto... io non so per quanto tempo mi ha seguita ancora, non lo saprò mai... cioè all’inizio era evidente, perché anche mi veniva addosso praticamente, mi filmava” (Monika).

Inoltre, molti partner violenti sembrano utilizzare il sistema legale e giudiziario per mantenere i contatti con la ex partner e continuare ad esercitare violenza.

“E insomma niente, praticamente la separazione è andata avanti così, lui immediatamente è diventato violento dal punto di vista legale, mi ha piazzato 4 denunce penali” (NdA: per diffamazione e sottrazione minori) (...) Lui ha cominciato dalla violenza verbale e quella psicologica, anche quella economica... ha portato via soldi dal conto, ha portato via tutti i soldi che ci avevano dato i suoi genitori. Poi anche in ambito legale (...) alla prima udienza presidenziale lui ha fatto il matto, gridava, mi gridava di tutto, tanto che il presidente ci ha buttati fuori (...) poi mi ha pluri-denunciata” (Elisa).

La volontà di rendere la propria ex “dipendente”, facendole terra bruciata intorno è centrale negli agiti degli uomini violenti: farle perdere il lavoro è un tentativo non infrequente.

“Lui comunque intensificava molto questo suo denigrarmi, mi diceva “sei una merda, non capisci niente, non sei capace di fare niente, hai la testa – questa cosa la usava molto- hai la testa solo per pettinarti”, insomma, io tra l’altro avevo un lavoro e mi ero licenziata perché lui insisteva tanto che mi licenziassi dal lavoro” (Lena).

“Mi ricordo una volta mi avevano chiamato i carabinieri che dovevo tornare a casa perché avevo lasciato (nome figlio) a casa da solo. Gli avevo detto di no, che non era solo ma con la babysitter e loro no, che dovevo tornare a casa. Ma perché scusa? Per chiarire mi avevano detto. Cioè neanche mezz’ora di lavoro e sono dovuta tornare a casa, con il contratto di un mese. Ma anche i carabinieri, non ti aiutano tanto eh! E lui faceva così, queste cose qui” (Monika).

La volontà di distruggere le donne che si sono ribellate alla violenza subita lasciando il partner violento, passa anche attraverso minacce di morte.

“Ha iniziato a minacciarmi, che bruciava la casa con me e la bimba dentro” (Giada).

“Poi ho iniziato, perché ho dovuto, a registrare le telefonate, con minacce di morte registrate...io so tantissime cose, non sempre lavorava troppo rispettando la legge e quindi so tantissime cose. Quando mi ha detto una cosa sulla fiducia gli ho detto “tu parli a me di fiducia che so tutto”, gli ho fatto un elenco e mi ha detto “bene, tu fai questo e io pago uno, domani esci e ti trovi sotto una macchina, tanto con questi –ha tirato fuori i soldi- sai che io posso tutto” (Lena).

Anche le assistenti sociali possono subire violenze in questi contesti. Dalle loro interviste emerge infatti la frequenza delle minacce di morte rivolte loro dagli uomini violenti, qualora agiscano in modo diverso dalle aspettative paterne, ad esempio sospendendo le visite padre-figlio/a: 9 operatrici su 15 hanno riportato esperienze in tal senso. Ne riportiamo qui alcune.

“Io, nella mia carriera, finora minacce di morte ne ho ricevute relativamente poche, ma quelle poche ti fanno male! sono estremamente pesanti da gestire!... penso di averle radicate nel DNA ormai! Allora, una volta mi si è presentato un papà con una pallottola, me l’ha mostrata, e mi ha detto “Adesso devo valutare, se è per me o per lei!” Eh, se mi son fatta le ossa... ed io non so, non lo so come ho fatto, non lo so che cosa mi sia venuto fuori, dico “beh, ragioni in fretta perché io ho un altro appuntamento. Appena ha deciso mi faccia sapere!” ...e lui ha depresso le armi. Io sono entrata nel mio ufficio, mi penso de esser stata un quarto d’ora in... cioè...purtroppo il quotidiano lavorativo non ti consente molti spazi per elaborare queste cose” (AS1).

“Oh Dio, minacce qui in ufficio ne ho avute tante (...) una volta un padre ad esempio mi ha detto “qua finisce male! Se mi portano via i figli, finisce male! e so che me la prendo con lei!”), oppure

persone che magari, il colloquio non era più, diciamo, perseguibile, ho chiesto magari di terminare e di sospendere e mi hanno tipo quasi sequestrata dentro l'ufficio mio!!!!" (AS14).

Dalle citazioni emerge un senso di solitudine nell'affrontare queste minacce che, pur frequenti, vengono tollerate e, sembra, quasi "normalizzate". È legittimo domandarsi se questa tolleranza delle operatrici agli agiti violenti da parte degli uomini violenti impatti sulle valutazioni di quanto le loro utenti possano reggere o su quanto debbano o meno subire.

8.2.2 Denunce: arma a doppio taglio

La denuncia è una segnalazione di un fatto che deve essere penalmente rilevante e/o il denunciante deve ritenerlo tale (p.37, Dalla Costa, 2017). Fra le donne intervistate, 11 su 13 hanno sporto denuncia ai danni dell'ex partner e l'esperienza è stata vissuta con grande stress, fatica e paura. Atteggiamenti di colpevolizzazione nei confronti della donna, spesso non creduta o non ritenuta credibile, hanno portato a definire l'iter giudiziale come faticoso, inconcludente, addirittura mostruoso, da sconsigliare alle altre donne.

"Cioè io capisco le donne che non vogliono denunciare. Non dico che è giusto ma se io penso che per così tra virgolette poco rispetto ad altre che vedi lividi, cicatrici, io mi ricordo che mi hanno tenuto una volta 7-8 ore in caserma a chiedermi cos'era successo, a ripetere quello che era successo, a che ora, dov'era, com'era, in che posizione, cioè alla fine piangendo gli faccio "sono io che ho picchiato qualcuno?" perché star 7 ore e così e colà e la posizione e la mano, cioè... e aveva qualche motivo? Ti fanno sentire come se hai tu la colpa di tutto, ed è un iter mostruoso... perché già uno ha il dolore e la paura di raccontare le cose successe in casa perché hai paura che non ti credano, poi la famiglia magari ti dice "non è che sei tu che un po' hai istigato, che magari gli hai detto mezza parola in più e lui..." e tu magari pensi che forse sì, gli hai detto che è scemo e ti ha menato, giusto, gli ho detto che è scemo... no? e mi ha menato... vai a ragionare anche così..." (Giada).

“Se le donne sapessero cosa le aspetta quando fanno denuncia, non so quante deciderebbero di intraprendere questa via giudiziale... questo è quello che posso dire io, faticosissimo... (...) avrei preferito non farla... se è il prezzo per arrivare a qualcosa può andare anche bene ma se io ho dovuto pagare in termini di tempo, di ansia, di soldi, tanto e non ottenere niente... non la consiglieri a nessuna, ecco” (Maria).

“Cioè con tutte le chiamate dei carabinieri, denunce, lo stesso il giudice... non mi credevano! Pensavano che dicessi cazzate, praticamente non avevo nessun diritto” (Monika).

Tutte le donne che ho intervistato e che hanno sporto denuncia nei confronti dell'ex partner, sono state a loro volta contro denunciate da costui, principalmente per calunnia, per sottrazione di minore e per essere “madre non idonea”.

“Ho altre 2 denunce penali, la prima per diffamazione, perché il mio ex marito sostiene che l'abbia diffamato sul posto di lavoro. Il giudice di pace ha ritenuto che non si trattasse di diffamazione e l'ha mandata ad altro giudice che è stata trasformata in calunnia e quindi ha aumentato la gravità della cosa” (Elisa).

“Gli avevo detto: “i bambini puoi venire a trovarli ogni volta che vuoi, previo avviso, previo contatto e organizzazione. I bambini sai dove sono e non ci sono problemi”. Lui veniva qua tutti i giorni quasi, veniva lì due ore, poi li salutava e se ne andava. Ehm...nel frattempo mi ha fatto la denuncia per sottrazione di minore” (Elisa).

“Ho fatto denuncia in CAV, ho aspettato un anno per farla veramente. Per vari motivi l'avvocata non me la faceva fare, perché mi diceva “tu non ti ricordi” ... avevo un'amnesia, cioè mi rifiutavo di ricordare qualsiasi cosa, poi ho visto pian piano che vengono tutti i particolari. Il CAV mi ha proposto di fare una denuncia con loro, mi hanno detto che posso scegliere se fare la denuncia con l'avvocato o con loro. Ho parlato con l'avvocato, perché mi fidavo tanto e lei mi ha detto “non

facciamo adesso, facciamo più avanti...” e io l’ho ascoltato. E ho sbagliato perché lui ha iniziato a farmi le denunce perché si aspettava da me le denunce e le abbiamo fatte più o meno nello stesso tempo. Poi mi sono arrabbiata con l’avvocato (...) lui mi ha fatto la prima denuncia al Tribunale per i minori, cioè, perché sono madre, perché sono una pessima madre, era generica, non c’era una ragione” (Sveva).

In un solo caso l’assistente sociale interviene ai danni di un padre violento che aveva denunciato l’ex moglie per sottrazione dei minori; l’operatrice si reca dai carabinieri per dimostrare che l’uomo non si presentava alle visite protette.

Nel caso seguente, la denuncia per maltrattamento sporta dalla donna è stata seguita da una denuncia di maltrattamento da parte del partner: la donna infatti lo aveva morso per difendersi dal suo tentativo di strangolamento. Il giudice decide di condannare entrambi.

“Non mi ricordo se ho fatto 1 o 2 denunce, comunque i fatti erano 2. Una volta che mi ha messo le mani addosso, quando mi aveva messo le mani al collo io l’avevo morso, l’avevo morso perché lì avevo veramente preso paura, ho detto “adesso qui son finita”, ho pensato solo “cerca di arrivare alla porta sennò sei morta”, è stato brutto, mi ricordo che è stato brutto. E lì penso con la forza della disperazione, hai una forza, penso che è l’istinto che ti fa reagire ehm...non ragioni, perché magari calci non mi ricordo se riuscivo, il morso è l’unica cosa che mi è venuta d’istinto in modo che lasciasse la presa e per fortuna così è stato e lui mi ha denunciato per questo morso, quindi lui aveva una denuncia e io avevo una denuncia. Cioè palese che il morso non è stato dato a caso, passavi e ti ho morso, no, tu mi stavi strozzando e io ti ho morso. Il giudice ha pensato bene, io adesso non ho capito perché c’erano vari capi d’accusa, so soltanto che lui è stato condannato per tutto quello che abbiamo chiesto e che io sono stata condannata per il morso” (Giada).

Quali gli esiti di queste denunce? Dalle interviste emerge chiaramente come le contro denunce siano strumentali: spesso gli uomini violenti propongono di ritirarle per ottenere l'affido condiviso dei figli. Talvolta, i tempi della giustizia sono talmente lunghi da farle cadere in prescrizione.

“Le sue denunce sono ricatti, perché lui è disposto alla chiusura delle penali e alla vendita della casa qualora io gli dia il 50% dei bambini” (Elisa).

“Io ero seguita da un'altra avvocatessa, che ha tanto nome ma nessun fatto, la quale mi ha detto “signora lei era lì”, “sì ma se io mi faccio dare, mi prendo un'avvocata che pago profumatamente, mi deve informare che io ho la possibilità di rifiutare di firmare, vista la situazione” (*voce molto alta, rabbia*) A quel punto, firmando una consensuale, ho annullato tutto, ho annullato le denunce per violenza, ho annullato tutto quello che di contorno era di brutto... come una donna che dice “ma non mi ha fatto tanto male” (...) perché all'interno della consensuale io ho accettato di dare i bambini al mio ex marito come tutte le altre coppie.” (Michela).

“Io ho cambiato 7 giudici perché si alternano, qua a xx è un tribunale che sta per chiudere, giudici che vengono trasferiti, donne in maternità che vengono spostate, riorganizzazione, cambiato il presidente del tribunale perché è andato in pensione, ehm... insomma, un tribunale mal messo, ma questo me l'hanno detto da subito, ma così mal messo non immaginavo... per cui, eravamo al 98% e rischia di andare in prescrizione quindi di cadere tutto quanto e non è più recuperabile tutto quello che si è fatto, denunce e quant'altro” (Maria).

Dalle interviste ai professionisti emerge scarsa consapevolezza dei meccanismi per cui una donna possa ritrattare una denuncia nei confronti del partner, e delle difficoltà che può incontrare: gli esiti sono incerti e la delusione potenziale del processo è dannosa. Per questo è molto importante che i professionisti non insistano e forzino le donne a denunciare, come riportato da questa avvocatessa:

“Io ho nel mio telefono delle foto di donne che vengono con i lividi, con le botte e non vogliono denunciare. Allora io una volta ho detto “stia ferma lì”, la metto lì con il giornale, così sappiamo la data, e la fotografo. Quando lei decide, almeno abbiamo la prova... può sempre decidere di farlo, perché il passaggio dalla consapevolezza di aver subito violenza alla decisione di denunciare è ancora enorme (...) quando le donne decidono di denunciare, di affrontare il processo, è un percorso di, del loro lavoro di rielaborazione di di ehm, del dolore, del maltrattamento, cioè è un pezzo... loro affidano al processo un pezzo e la delusione del processo è dannosa...quindi è per quello che io non insisto sulla denuncia, “se vuoi denunciare, io son qua” ma non dico mai “dai, denuncia, ma fallo!”, come tante fanno eh?” (Avvocata 3).

8.2.3 Contatti padre-figli

La Convenzione di Istanbul, primo strumento internazionale legalmente vincolante a protezione delle donne contro qualsiasi forma di violenza, legge in Italia fin dal 2014, all’art. 31, “Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza”, precisa che: «1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l’esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini».

Non sono purtroppo però rari i casi ove i figli, vittime della violenza del padre, sono ancora costretti da pronunce giudiziali – anche contro la loro volontà personalmente espressa – a incontrarlo durante le “visite protette”, ossia alla presenza di una persona di fiducia o dei servizi. L’intento delle visite protette è di evitare il rischio di violenza e allo stesso tempo salvaguardare il diritto del padre (violento) alla bigenitorialità, forzando pertanto un presunto “recupero” della relazione padre-figlio.

Tuttavia, come riportato da questa assistente sociale, non è raro che intimidazioni e minacce paterne abbiano luogo anche all'interno dello spazio dei servizi, durante degli incontri padre-figli cosiddetti "protetti":

"Più volte abbiamo anche chiamato le forze dell'ordine, per tutelare il bambino, per permettergli di poter andare via. Una volta abbiamo interrotto anche un incontro protetto perché (il padre) mandava dei messaggi molto chiari, diceva che gli psicologi sono delle persone che devono essere uccise, perché ti annientano il cervello, come dovevano essere uccise le persone che si prendono cura di te se non sono la tua famiglia, la tua famiglia però intesa papà e in questo caso nonna, perché il papà viveva con la nonna. E quindi, avevamo anche interrotto una visita, in uno di questi contesti, perché il messaggio era molto chiaro "tu devi ascoltare me, tutti gli altri sono persone da uccidere..." proprio erano questi i termini ... gli operatori e anche la madre, per questo avevamo interrotto la visita, abbiamo dovuto chiamare i vigili per poter far uscire il bambino... il bambino era terrorizzato... impietrito, che non sapeva cosa fare. Una volta si è presentato a Pasqua, ha tirato fuori un coltello grosso così (mostra una lunghezza di 30/40 cm) per tagliare l'uovo insomma...il coltello era un messaggio..." (AS12).

In alcuni casi, come racconta questa mamma, le visite che dovrebbero essere protette avvengono invece senza protezione.

"Io mi sono lamentata perché non è possibile che questa psicologa non solo lascia il papà solo con questi bambini, che avete capito, cioè, se è partito un decreto, facciamo le visite protette, non è possibile... basta... io ho bassa stima dei servizi devo dire... un disastro... e che il papà gli porta i petardi e il bambino mi viene a casa con i petardi? Da esser deficienti... e poi visto che la bambina non era ben vista dalla famiglia, portava i regali dei nonni al bambino e alla bambina no. Così quando venivano fuori mi si riversava tutto, la bambina che piangeva, cioè robe! Ma che storia è? Visite protette? Ma fatte come? Col sedere? Scusi... una roba allucinante... in quel periodo là mi ricordo

che addirittura un bambino, non a Trieste, è stato ucciso dal papà durante una visita protetta... clamoroso... e allora questo dà la misura che proprio... ste visite protette son fatte male... spesso son un disastro, poi qualcuno magari anche no, le fa bene, non so (...) Io in quel momento affido i miei figli in quel momento all'operatrice che deve assistere alla visita protetta col padre che non è tanto a bolla e ti allontani? Io ti punto gli occhi addosso, penso che al suo posto chiederei anzi, che ci fosse una collega con me. Evidentemente, non so, prendono sottogamba quello che dice la mamma, non lo so com'è vista sta cosa..." (Carla).

Oltre alle visite protette, i Servizi potrebbero optare per gli incontri cosiddetti "facilitanti" fra padre e figli: incontri in presenza quindi di un educatore/trice per un periodo di non più di 12 mesi. Tuttavia, dall'intervista che segue emerge un'incongruenza: dopo due anni di incontri facilitanti fra padre e figlia, senza passi avanti, l'assistente sociale si chiede che senso abbia accanirsi e dove stia in tutto ciò il diritto del minore.

"Un livello di conflittualità allucinante tra i due genitori e questa bambina che assolutamente non gliene frega niente del papà, ma proprio non gliene frega niente, anche perché il papà non la vede, il papà... il papà sta con lei, ma è una persona, emotivamente, assolutamente, bloccata immatura, che vive ancora con i genitori e che la mamma controlla ... però l'elevata conflittualità della situazione, decido di mettere un educatore per facilitare gli incontri tra la bambina e il papà, per tranquillizzare la mamma, in qualche modo, inizio questi incontri facilitanti con un educatore, che facesse da mediatore e accompagnasse anche la bambina e il papà a relazionarsi. Inizio questo percorso nel 2014, siamo ancora a quel punto! Nel senso che abbiamo ancora una bambina che comunque non chiama neanche papà, il papà è un papà che... si ferma al livello puramente formale mmm... non riesce a entrare veramente in relazione con la bambina e la bambina lo sente. E lì io mi faccio la domanda e dico: ok, quanto senso ha accanirsi?" (AS5).

Dall'intervista con la stessa operatrice, emerge come il focus sia incentrato sul diritto del padre più che sul "miglior interesse" del minore.

"C'è stato un periodo in cui ... in cui la bambina proprio non voleva saperne del padre, dicono, guarda che questa bambina ha dei problemi con il papà, perché se la bambina, quando il papà chiama, indietreggia fisicamente e si fa la pipì addosso in quel momento, forse vuol dire qualcosa? Tu CTU non lo tieni assolutamente in considerazione? Noi avevamo sospeso gli incontri e dici che si riprendano immediatamente gli incontri? Allora io mi chiedo "per chi stiamo lavorando? Lo facciamo per il minore o lo facciamo per l'adulto?" perché, capiamoci, se lo facciamo per l'adulto, ok, ma allora non parliamo più di Tutela del Minore, parliamo di Tutela dell'Adulto! Capiamo di cosa stiamo parlando e capiamo per chi stiamo lavorando!!! Quindi, alle volte, mi chiedo quanto determinate situazioni abbiano senso, quanto dei lavori lunghissimi, anche in questa situazione, facciamo incontri facilitanti da due anni e mezzo, non siamo arrivati da nessuna parte, forse vorrà dire qualcosa!" (AS5).

Quando gli incontri sono "liberi", ossia avvengono senza la presenza dei Servizi, è la donna a dover fare da "mediatrice" fra i figli che non vogliono vedere il padre, di cui hanno, a ragione, paura, e l'ex partner, che utilizza questi incontri per continuare ad agire violenza.

"Ti dirò che la bambina da lui non ci vuole andare, dice "paura, papà paura"... io "no, non devi avere paura", io cerco di, devo fare così..." (Marta).

"Le bambine tante volte facevano finta di dormire, avevano 4 anni, non volevano uscire con il padre... io guarda, ho fatto una vita... solamente per farle parlare al telefono le rincorrevo, le dicevo "ti prego, di almeno ciao al papà...", perché... ogni cosa è un pretesto per lui... io cercavo in tutti i modi, uscivo addirittura anch'io per rassicurare le bambine, perché erano periodi che le bambine proprio non volevano, dopo io dicevo, cercavo anche con lui, dicevo "dai, esco anch'io con voi, facciamo finta di prendere caffè, così magari le bambine cominciano di nuovo fiducia in te, vedendoti con me", poi

diciamo che la situazione si calmava, le bambine accettavano anche di uscire da sole con lui, non passavano 2-3 visite che di nuovo era “non voglio”...” (Ivana).

Questi contatti hanno conseguenze negative sui bambini, come raccontato da questa mamma:

“i bambini come vivono le visite con il padre male... male... non ci vogliono andare. Il più grande mi ha detto chiaramente che non ci vuole andare. Il più piccolo lo vede come un babysitter (...) quando torna a casa poi vuole sempre dormire con me, nonostante abbia due anni è molto attaccato a me, ha paura che vada via, che lo lasci solo... Mentre (nome figlia) regredisce ogni volta che sta dal papà... quindi uso del ciuccio, capricci, anche lei non vuole stare da sola a letto, diventa proprio una bambina piccola, di 2 anni” (Anna).

In quasi metà dei casi emerge inoltre negligenza paterna, con conseguente messa a rischio della salute dei figli.

“Quando stavano con lui o non avevano mangiato, o non erano vestiti abbastanza ed erano raffreddati, era sempre successo qualcosa e io ero terrorizzata perché erano piccoli...” (Paola).

Inoltre, questi contatti si configurano come occasione per continuare ad agire violenza e controllare le donne.

“I bambini mi tornavano a casa con lividi, (nome figlio piccolo) appena facevo così (muove appena il braccio) si spostava... una volta è arrivato con un livido (...) L’ho portato in ospedale, ho denunciato la cosa, lì è partita la denuncia al Tribunale dei minori. Ho fatto un sacco di segnalazioni” (Anna).

“I bambini hanno iniziato ad andare dal papà, con il papà ci incontravamo e ogni volta che ci incontravamo lui mi insultava, mi urlava dietro di tutto, davanti ai bambini, non erano sereni di vederlo, ovviamente” (Michela).

Infine, questi uomini violenti hanno scelto di rendere la vita delle donne un inferno, impedendo loro e ai bambini di organizzare e gestire la vita quotidiana.

“Fa sempre prepotenza, cambia sempre gli orari... ti chiede di venire a prenderla prima o portarla dopo, come un pacchetto... gli orari invece devono essere rispettati, per l'equilibrio della bambina, invece lui che cosa fa? Ehm... è arrabbiato con me e me la fa tornare a casa solo col pannolino (...) lui cambiava sempre le giornate. Lui mi dava le giornate settimanali e poi mi diceva “Oh...oggi non posso perché mi hanno cambiato il turno... te la porto prima...”, puntualmente tutte le settimane lo faceva e non andava bene (...) Lui invece faceva quello che voleva, a volte ha saltato le giornate... non sempre però me la portava prima con la scusa sempre del cambio turno... e non era vero che gli avevano cambiato turno... faceva così come gli girava. Da più di un anno che lo fa, e ancora adesso, mi manda le giornate quando vuole lui” (Marta).

“Mi diceva “sono imprenditore non posso stabilire un giorno per dedicare ai figli, ti dico quando posso” e così me lo diceva il giorno stesso, o il giorno prima, dopo il giorno stesso mi diceva oggi no, domani, ma la bimba aveva attività, io i miei impegni, mi organizzavo e mi gestivo e invece...poi assecondavo tutto. Ad un certo punto avevo iniziato a dire che doveva fissare delle giornate, non lo assecondavo più e lì lui era scaturito, in più probabilmente si era messo in testa di voler tornare con me nonostante poi manifestasse tutto il contrario e non lo so, a volte succedeva, ehm... che lasciava i bambini a casa da soli di notte e veniva a vedere se io c'ero o meno a casa.” (Lena).

“Noi tramite i servizi sociali abbiamo i giorni, le ore esatte di quando i bambini stanno solo con il papà e quando con me, ma quando lui viene qua [vive all'estero] tutto va come vuole lui... io non vorrei fisicamente incontrarlo quindi cerco di comunicare tramite telefono e quando ci vediamo ci

salutiamo, per i bambini... ma cerco di non incontrarlo (...) il problema è che quando è qua lui gestisce tutto come vuole, i bambini come vuole lui (...) arriva di sorpresa, gli ho detto, lui ha avvisato e scritto forse 3 volte quando arriva, sennò arriva di sorpresa, i bambini quasi si ingoiano la lingua, perché lui a lungo dice “vengo”, poi no, cambia, e loro sono talmente agitati che quasi svengono quando arriva” (Sveva).

8.2.4 Il paradosso della mediazione familiare: vietata ma praticata.

La mediazione familiare in presenza di violenza del partner è vietata dall’Art.48 della Convenzione di Istanbul. Tuttavia, 8 donne sulle 13 intervistate sono state sottoposte, per ordine del giudice, a incontri di mediazione familiare, da effettuare presso un Servizio, in forma congiunta, ossia assieme all’ex partner, la cui violenza tuttavia non è riconosciuta come tale ma considerata un semplice “conflitto” (si veda paragrafo 8.2.9.1).

La questione della prescrizione della mediazione da parte del giudice è centrale: è infatti paradossale che siano proprio i giudici, responsabili dell’applicazione della legge, che invitano, prescrivono o obbligano la ex-coppia di coniugi a partecipare a incontri di mediazione. Nei documenti analizzati compaiono perlopiù queste formulazioni:

“Il giudice prescrive ad entrambi i genitori di rapportarsi al competente Consultorio Familiare per indirizzo e sostegno nell’esercizio delle relative funzioni, per mediazione della conflittualità di coppia, nonché per eventuale valutazione delle rispettive capacità” (Decreto TO, caso di Anna).

“(…) obbligo per entrambi i genitori, al fine di smorzare il loro conflitto, di intraprendere un massiccio percorso di mediazione familiare, presso il Consultorio familiare di riferimento.” (Decreto TO, caso di Ivana).

Va inoltre aggiunto, che quando il giudice “invita” le parti, se le parti non “accolgono l’invito”, vengono penalizzate.

“Il giudice invita le parti a rivolgersi ai servizi sociali per un percorso di mediazione familiare. Se la parte non, non ci va è un comportamento concludente, il giudice trae le sue conseguenze.” (Avvocata 2).

Così, il principio della libera volontà delle parti di partecipare o no alla mediazione non viene rispettato e le donne che non accettano di farla vengono penalizzate, anche se hanno seri motivi di non voler incontrare l’ex partner. Emblematico a questo proposito è il caso di Ivana, la quale ha perso la responsabilità genitoriale perché, a seguito di diagnosi di SAP, aveva rifiutato di effettuare sessioni di mediazione familiare guidate dalla stessa assistente sociale che l’aveva definita alienante.

“Cambio di collocamento, affidamento a lui e infine tolta a me la patria potestà perchè non voglio fare la mediazione, no, non che non voglio, non voglio con quella persona, perché una che mi scrive delle cose (*rif. a SAP*)” (Ivana).

Un altro punto centrale è relativo alla credenza diffusa tra gli operatori secondo cui coppia coniugale e coppia genitoriale siano entità distinte, anche se di fatto si tratta delle stesse persone. Così, come si evince dalle interviste di queste assistenti sociali, le violenze perpetrate dagli ex partner contro le donne e i figli nel periodo della convivenza, vengono ritenute irrilevanti perché non riguardanti la condizione di genitorialità dopo la separazione.

“La signora ha paura di lui, lui è arrabbiato per le denunce, lui ritiene di essere stato imbrogliato, lei ritiene che lui sia un violento, in tutto questo c’è il bambino! E qui, cosa succede? La solita situazione da separazione dove tu devi saper separare, proprio tu nella tua testa di operatore, qualunque operatore tu sia, la situazione coniugale da quella genitoriale. E qui tutta la mediazione che è stata fatta! (...)

Perché la mediazione funziona sul proprio funzionamento, come coppia potete anche far schifo, ma non ci interessa, sono cose vostre, ma come genitori potete essere meravigliosi!” (AS8).

“(La mediazione) non sempre è fattibile, tante volte ci son coppie che non vogliono stare nello stesso posto nello stesso momento e lì è più difficile triangolare, anche se noi ci siamo messi in testa che ormai parliamo a questi genitori come genitori, e non come ex marito e moglie, dobbiamo vederli insieme e basta. (...) Per arrivare a un livello diverso abbiám dovuto scindere la coppia genitoriale, ragionare con la mamma, ragionare col papà, e dopo comunque io non ho mollato, ci si è trovati comunque assieme” (AS4).

Il fatto che la violenza e le sue conseguenze siano ignorate e non riconosciute permette di rendere la mediazione accettabile anche in questi casi, una pratica che mette le donne e la loro sicurezza a forte rischio.

Nella seguente citazione, una donna racconta che l'ex partner le ha fatto violenza proprio durante gli incontri di mediazione:

“Lui in mediazione si permette di fare quello che vuole, mi ha già detto che sono la persona più viscida, più falsa, più schifosa e più meschina, che non riesce a guardarmi in faccia da quanto brutta e antipatica sono, che ho detto solo falsità, che io devio i bambini e che lui non è un violento, grida, urla anche durante la mediazione tanto che sono costretta a zittirlo, cioè, se fosse per loro (mediatrici), loro hanno già detto 2 volte “questa mediazione non è fattibile”, perché siamo sempre troppo conflittuali” (Elisa).

Non solo la violenza è occultata durante il processo di mediazione e le donne rischiano di subire abusi durante questi incontri, ma la sola menzione della passata o presente violenza può metterle in una posizione di svantaggio: nella “cultura della Sindrome d'Alienazione Parentale (SAP)”, infatti questo potrebbe portare le operatrici a credere che siano delle donne vendicative che sono inventate tutto, un

motivo sufficiente per perdere l'affido dei figli (Coffari, 2018). Per queste ragioni, alcuni avvocati/e, paradossalmente, suggeriscono alle loro clienti di non parlare delle violenze subite.

“Il tribunale ci ha messo questa mediazione qua, da fare che lì, ti dico la verità, ha causato danni...ha causato danni a ME (detto con forza). Ha causato danni a me perché questa dottoressa intanto è un'incapace. Posso fare nome e cognome, è un'incapace. È pericolosa perché questa qui, la mia avvocata mi aveva detto di star attenta, di non parlare mai male del padre, non raccontare niente di quello che ho subito, di non raccontare niente perché è meglio di no, non si sa mai. Quindi io andavo là con il magone, perché era giusto che venisse a sapere una cosa del genere perché la paura che io ho è che questa persona qua, che comunque io c'ho vissuto assieme e tutto, ho visto cosa fa... e quindi c'è un minore di mezzo...io non ho mai potuto dire... ma sai cos'è successo? Lui agli incontri era sempre... vittima. Io ero energica e quindi questa ignorante e poi mi sono informata e questa qua ti rovina, mi ha preso a me come un'altra donna che fa... che non... che si mette contro il padre. Quindi lei a priori mi dava contro in tutto e per tutto...” (Marta).

Le interviste alle donne mostrano che da parte dei servizi sociali o del tribunale sembra mancare lo sforzo di contestualizzare e considerare che cosa potrebbe accadere quando un partner è violento e ancor meno di verificare se in quella coppia c'è o c'è stata violenza. In un caso paradossale gli incontri di mediazione sono stati fatti durante il periodo in cui donna e figli erano ospiti di un Rifugio a indirizzo segreto, era stato emesso un ordine di allontanamento nei confronti del padre e le visite padre-figli avvenivano in condizioni “protette”:

“Su suggerimento del Tribunale io e il mio ex marito dovevamo andare da una psicologa per metterci d'accordo...mediazione per i figli (...) Nel periodo delle visite protette e di allontanamento abbiamo iniziato la mediazione” (Carla).

In questo caso, dopo un incontro di mediazione, l'ex marito ha aggredito la signora che ha deciso di interrompere gli incontri.

“Alla fine di uno di questi incontri di mediazione io andavo a recuperare la mia macchina in parcheggio e questo inveiva contro di me e mi lanciava oggetti! Ho detto “io non vengo più qua”. Prima perché devo ripercorrere tutte le schifezze che mi ha fatto vivere questo mostro e poi perché lui è pericoloso, cioè voi mi rimettete di nuovo in una situazione di pericolo” (Carla).

Va sottolineato che la mediazione in presenza di un ordine restrittivo è contraria non solo alla Convenzione di Istanbul ma anche al Codice Etico dei Mediatori.

Un altro aspetto rilevante è che spesso le relazioni finali dei professionisti sono incomplete e nascondono episodi che potrebbero essere cruciali per le decisioni finali del giudice.

“Lui è riuscito anche a inveire contro di me davanti a queste psicologhe mediatrici che però anche queste non sono riuscite a riportare nel... nei verbali che poi facevano come andavano le cose in questi incontri... perché ho capito che devi stare in mezzo ma devi dire al giudice che questo è pazzo, che scaturisce, si alza in piedi, urla e dà dei deficienti a voi che lavorate, a me, e non lo scrivi? E allora cosa capiranno mai i giudici?” (Carla).

Che cosa accade invece ai padri violenti in mediazione? I nostri risultati suggeriscono che non subiscono effetti negativi. Nel discorso delle assistenti sociali la tutela e difesa dei padri è centrale:

“La mediazione è uno strumento ottimo per lavorare sulla genitorialità e salvaguardare la figura del padre” (AS8).

In solo un caso, un'assistente sociale ha detto che la mediazione deve essere applicata solo in certe condizioni e mai in casi di violenza domestica:

“La mediazione è un tema a me caro, che mi appassionava e, poi, ho dovuto imbattermi nella dura realtà. Nel senso che la mediazione familiare, secondo me, è uno strumento fantastico, perché è nell’ottica di tirar fuori le risorse che ci sono... (...) però, la mediazione, per essere mediazione pura e perché possa essere fatta necessita di determinate caratteristiche e, in primis, delle risorse genitoriali che, purtroppo, i genitori non sempre hanno. Quindi, per esempio, dove c’è il disagio psichiatrico, dove c’è un limite cognitivo, in situazioni di abuso sessuale, di violenza o di maltrattamento, queste sono tutte condizioni in cui le coppie, si dice, non sono mediabili. Nel senso che c’è, diciamo un dislivello di, tra virgolette, di potere all’interno della coppia! (...) Ci è capitato in questi ultimi anni in cui un po’ è esplosa la mediazione è che il Tribunale la prescriveva... però non sempre è andata a buon fine, proprio per questo!” (AS13).

Come conseguenze di tutto ciò, le donne esperiscono un senso di impotenza, incapacità, sfinimento e disagio psicologico dopo gli incontri di mediazione:

“La mediazione è stata una roba allucinante, perché essere presenti entrambi, lì, a discutere davanti a è stato faticosissimo... io non ne potevo più. Diciotto incontri per tentare una mediazione e chiudere.”

“I: e che esito ha avuto?” “Nessuno. Abbiamo continuato con il procedimento e basta. Siamo ancora qua che discutiamo sulle cose economiche” (Maria).

Infine, come afferma questo avvocato:

“Quando nelle famiglie si verificano violazioni gravi della tutela dell’integrità psicofisica di donne e bambini, e parlo di violenze gravi, e c’è, c’è una sottovalutazione della violenza, in questo caso tentare la mediazione a tutti i costi, in tutti i modi, significa violentare la dignità delle persone, rimuovere le chances di tutela che hanno, legittimare i persecutori e falsificare un processo di riappacificazione che non esiste” (Avvocato 1).

8.2.5 Consulenze tecniche

La consulenza tecnica è un parere specialistico che il giudice può richiedere per risolvere “questioni relative a fatti accertabili mediante ricorso a cognizioni specifiche”. In seguito a una separazione, soprattutto in presenza di figli, il giudice può quindi chiedere, prima di determinare le modalità di affidamento, il parere tecnico di un consulente (psicologo o psichiatra), circa le capacità genitoriali dei due componenti della coppia.

Sulle 13 donne intervistate, 8 sono state sottoposte, a una “valutazione delle competenze genitoriali” da parte di un consulente tecnico nominato dal giudice (CTU). Di queste, 6 mi hanno fornito la documentazione inerente (relazioni degli incontri e relazione finale).

Seppur in caso di situazioni altamente conflittuali e soprattutto se ci sono degli episodi di violenza, sia prevista la possibilità di predisporre incontri individuali per i genitori, la prassi è quella di organizzare incontri congiunti con loro, talvolta anche insieme ai minori, con l’obiettivo di mantenere la coppia genitoriale per il benessere dei/delle figli.

“Io come CTU in ambito familiare io lavoro proprio su questo, separazione e stabilire i tempi e le modalità di visita tra il genitore non affidatario e i figli; io vedo le coppie assieme dal primo incontro perché reputo che debbano affrontarsi assieme, vederli separatamente tanti miei colleghi lo fanno e lo fanno anche per sei volte ... vedendoli uno alla volta ... mi riporta unicamente quello che ha già detto l’avvocato e che è contenuto negli atti e nei documenti di causa quindi non mi aiuta a fare un passetto avanti, a me interessa il confronto tra di loro, non il fatto che uno si sfoghi” (CT9).

Talvolta, anche in presenza di un ordine di protezione, i CTU impongono gli incontri di coppia, anche in presenza del minore.

“Ero la consulente di parte di una signora che aveva subito violenza, il bambino aveva assistito ... la giudice aveva emesso un ordine di protezione quindi l’uomo doveva stare alla larga ... il CTU ha

voluto fare tutti colloqui di coppia, io ho chiesto se era possibile un colloquio individuale così la signora poteva raccontare personalmente delle cose ma il CTU negava ... ad un certo punto ha suggerito a queste due persone di andare a prendere insieme il bambino fuori dall'asilo a dimostrargli che mamma e papà avevano fatto pace e quando io ho detto "c'è un ordine di protezione" il CTU ha risposto "eh vabbè dai cosa sarà mai", la violenza viene assolutamente ignorata ... le CTU che vengono affidate oggi nei casi di separazione danno per scontato che tu arrivi alla tutela del principio di bigenitorialità e che arrivi ad un affidamento condiviso" (CT15).

Il quadro che emerge, analizzando i riferiti delle donne, dei CTU e la documentazione annessa è coerentemente desolante. Le violenze, raccontate con coraggio dalle donne, vengono ignorate, banalizzate, ridicolizzate, arrivando perfino al punto di ritenere i due ex-coniugi una bella coppia da provare a rimettere assieme.

"Le domande erano "che cosa c'è ancora di buono che può salvare di lei o di lui? Che cosa c'è di bello che avete fatto insieme? Quanto era innamorata lei? Quanto era innamorato lui? Avete creato dei figli, che cosa c'è di bello?" insomma, come si conclude la prima CTU a detta della mia CTP? Che quando si sono trovati assieme, gli ultimi minuti, hanno detto "ma sapete che fra di loro c'è ancora qualcosa, chissà se magari durante questa CTU riusciamo anche a rimetterli assieme..." (*pausa di qualche secondo*). Dopo che io già la prima volta ho denunciato la violenza fin da subito, no? Ecco. Mi hanno fatto ripetere l'episodio violento perché non se lo ricordava, perché era talmente irrilevante che non se la ricordava" (Elisa).

"A questo punto il CTU dice "qua se qualcuno non fa un passo indietro io prendo dei seri provvedimenti nei confronti di tutti e due i genitori perché qua nessuno dei due molla" cioè, più di andare in (*regione del sud dove si trovava l'ex-marito con il bambino*) cosa dovevo fare? Allora ho detto "va bene, per l'ennesima volta faccio io. Prendo un albergo a xx ma lui mi porta i bambini e non voglio aver nessun contatto con i suoi genitori. Me li porta lui nell'albergo dove risiederò perché

io ho bisogno di limiti di sicurezza”. Questa parola “limiti di sicurezza” ha scatenato di tutto e di più. Perché hanno detto ma che paura ho io, “ma signora –e ridacchiavano- ma di che paura si tratta? Ma che paura ha?” Ma io devo andare a prendere e portare i bambini nel posto dove ci sono quelle persone che mi hanno pluri-denunciata? Per fare cosa? Per prendermi altre denunce, laggiù che sono sola perché voi avete detto che devo andare sola, perché se fossi andata con i miei genitori o con qualche amica “non è capace neanche di andare da sola, deve andare con i suoi genitori o si porta gli amici a fare le vacanze?” Mi avevano fatta ragionare bene bene su queste cose, con la mia CTP e con gli avvocati, eccetera” (Elisa).

Le relazioni finali redatte dai CTU confermano perfettamente quanto raccontato dalle donne, che vengono colpevolizzate e non credute.

Nel documento finale di CTU, relativo al caso di Giada, il consulente scrive:

“La mamma ha raccontato che uno dei motivi per cui si era decisa a lasciare la casa coniugale era stato determinato, oltre al fatto che il papà bevesse, anche dalla paura che le violenze subite si ripetessero. Il papà, le ha evidenziato allora che la documentazione fotografica che la ritraeva con lividi sul corpo era stata presentata all’Udienza Presidenziale del XX/xy/xx, mentre lei era uscita di casa appena ai primi di novembre dello stesso anno. Se avesse avuto tutta questa paura delle sue violenze, se ne sarebbe andata da casa molto prima Anche la soluzione materna di chiudersi in stanza con la bambina quando il papà era ubriaco e pretendeva comunque di dialogare con lei, rappresentava una difesa piuttosto debole, poiché il marito alterato e aggressivo, se avesse avuto realmente intenzioni violente, non si sarebbe fermato davanti ad una porta chiusa.

Con tutto il rispetto e la comprensione per le violenze psicofisiche subite e documentate dalla mamma, ed essendo passato così tanto tempo dai fatti ed in assenza di ulteriori gravi episodi, la sua

sensazione ora è determinata piuttosto dalla paura di avere paura”. (Relazione del CTU, caso di Giada)

Come si evince dalla citazione successiva, il ragionamento dei consulenti finisce per portare, passo dopo passo, a una conclusione paradossale. L’aggressività paterna viene riconosciuta e giustificata; si fa l’ipotesi che possa essere ammansita offrendo all’uomo un ruolo genitoriale più importante; si dà per scontato che sia la donna a dover favorire questo processo, pena l’incremento potenziale dell’aggressività di lui, di cui a questo punto lei diventa responsabile. Come in un gioco di prestigio, la donna, da vittima, rischia di diventare colpevole.

“(…) il papà ha dimostrato attraverso i racconti, di avere contemporaneamente conoscenza, sensibilità e attenzione nei confronti dei figli, e di sapere partecipare alla loro vita. Ha mantenuto durante tutti gli incontri un atteggiamento animoso, ruvido, polemico e alle volte indisponente, accettando con difficoltà repliche e confronti, tantoché molte volte ho dovuto invitarlo a zittirsi. Dovrebbe imparare, anche a beneficio di chi gli vive accanto, ad ascoltare un po’ anche gli altri e a prendere in considerazione, alle volte, ciò che dicono e propongono. Gli aspetti reattivi e aggressivi denunciati dalla mamma nei suoi confronti, possono sicuramente stemperarsi e ammorbidirsi, attraverso una relazione maggiormente collaborativa con lei e con l’acquisizione di un ruolo genitoriale più importante.” (Relazione CTU, caso di Elisa).

Anche quando vi è un timido accenno al riconoscimento di una situazione di violenza, in questo caso assistita, il rifiuto del figlio/a di vedere il padre non viene attribuito alla violenza subita bensì alla dipendenza affettiva del bambino/a nei confronti della madre.

“La scrivente ipotizza che proprio la qualità del legame madre figlia, in associazione con un vissuto familiare profondamente disfunzionale (fino a far ipotizzare una condizione di violenza assistita intrafamiliare), abbia direzionato il quadro relazionale della bambina verso una condizione di dipendenza affettiva nei confronti della madre, fino all’instaurarsi di una dinamica di lealtà che, all’oggi, pesa fortemente sulla capacità decisionale della bambina e sulla sua capacità di esprimere i propri bisogni. Ciò che infatti la bambina sembra temere di più è di perdere l’affetto della madre, contravvenendo in qualche modo al principio di lealtà che sembra legarla a lei. La scrivente ipotizza che sia proprio questa la motivazione sottostante al rifiuto categorico della bambina verso la possibilità di riprendere le visite con il padre (...)” (Relazione CTU, caso di Liana).

Tutte le CTU raccolte concludono raccomandando il programma di affidamento condiviso. Colpisce come, pur trattandosi di consulenti diversi e di storie diverse, il format sia sempre lo stesso, quasi l’applicazione preconfezionata di una procedura già “rodada” e applicata in precedenza. Una procedura che non crea, evidentemente, “problemi” a nessuno, eccetto che alle donne e ai loro figli.

Questa formulazione è stata riscontrata con variazioni minime in 4 casi sui 6 di donne che hanno subito una CTU e mi hanno fornito i documenti:

“Ritengo di poter indicare come migliore soluzione per tutti i soggetti coinvolti, il seguente programma:

- a. affidamento condiviso con collocamento presso la madre;
- b. possibilità per il padre di tenere con sé la figlia a dormire nei fine settimana alternati, il papà, salvo diverso accordo tra i genitori, preleverà (nome figlia) il sabato alle ore 10,00 e la riporterà a scuola il lunedì mattina.

- c. possibilità per il padre, in accordo tra i genitori sulle giornate, e salvo modifiche concordate, di tenere con sé la figlia per due pomeriggi la settimana quando (nome figlia) dormirà da lui al sabato e alla domenica, e tre pomeriggi la settimana quando la bambina starà i fine settimana con la mamma
- d. possibilità per il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, di trascorrere con la figlia le vacanze di Natale alternate negli anni, da Natale a Capodanno e da Capodanno all'Epifania, lo stesso per le vacanze Pasquali, oppure Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro;
- e. possibilità per il padre, salvo diverso accordo tra le parti, di trascorrere con la figlia tre settimane, anche non consecutive, durante l'estate, e una d'inverno;
- f. obbligo per i genitori di accordarsi in merito alle future scelte (scolastiche, sportive, ricreative, associative, ecc.) che vedranno coinvolta la figlia;
- g. obbligo per i genitori di comunicarsi le situazioni rilevanti e significative che attengono alla figlia e il calendario delle future attività ricreative o di altro genere cui parteciperà Emi, in modo da poter essere presenti” .

8.2.6 Bigenitorialità o padre-centrismo?

La legge 54/2006, riformata con il Dl 154/2013, ha introdotto come prassi l'affido condiviso tra i genitori, portando a un cambiamento rispetto a quanto avveniva fino al 2005, quando l'affido esclusivo alla madre era la tipologia di affidamento predominante. L'obiettivo principale di questa legge è garantire la continuità dei legami affettivi, attribuendo uguale importanza ad entrambi i genitori. Il “miglior interesse dei bambini” viene così espresso in termini di affido condiviso e diritto alla bigenitorialità.

Ecco come un'assistente sociale descrive questo cambiamento:

“...in vent’anni ho visto di tutto! (...) prima era molto più frequente l’affido esclusivo... che era tendenzialmente rivolto alla madre. Il 90% più degli affidi erano alla madre. Questo non significava che la madre avesse più potere rispetto al bambino (...) Diciamo che ci son state molte proteste dei padri separati, comunque, accadevano forse più abusi in senso di...atteggiamento molto sperequato ... quindi la mamma prendeva tutte le decisioni, il bambino vedeva il papà soltanto il fine settimana e c’erano questo tipo di situazioni. Gli affidi congiunti erano pochissimi! Nel 2006 è uscita la legge sull’affido congiunto, condiviso, che lo ha, in un certo senso istituzionalizzato, ma ha dato un’impronta culturale diversa. Cioè, ha dato più dignità ai padri separati, più possibilità ai bambini di stare con entrambi i genitori, sul piano pratico è stato comunque difficile, perché nel conflitto il consenso non esiste, quindi, ti ritrovi con gli stessi problemi di prima. La legge tutela un po’ di più soprattutto il bambino dandogli accesso in modo abbastanza equo ad entrambi i genitori e soprattutto dà la responsabilità genitoriale ad entrambi, quindi, stessi diritti, stessi doveri. Quindi, non è più la mamma, o il genitore affidatario, che era quasi sempre la mamma, a decidere le cose. Deve essere tutto condiviso, dalla malattia del bambino, alla scelta della scuola, alla scelta del dentista, alla scelta dello sport da fare il pomeriggio, tutto deve essere condiviso, quindi, tu immagina che grande problema in coppie che hanno dei conflitti molto gravi!” (AS8).

In generale, nell’esperienza riportata dalle assistenti sociali intervistate, l’affido condiviso – almeno sulla carta - è la prassi dominante:

“...affidi esclusivi sono pochissimi ormai, pochissimi e direi che sono frutto di decisioni più antiche. Veramente negli ultimi anni non ho mai visto un affido esclusivo e invece, sempre, sempre 100% negli ultimi anni, 100 % affidi condivisi, sulla carta ovviamente!” (AS3).

“Tra affido condiviso ed esclusivo, molto di più condiviso! Poco quello esclusivo, ma se c’è un esclusivo vuol dire che c’è un problema dall’altra parte, vuol dire o che ha problema di droga, di dipendenza in generale, oppure problemi con la giustizia, o, cioè vuol dire che c’è un problema da

una parte o dall'altra, perché potrebbero essere affidati sia al papà che alla madre, affido esclusivo, oppure a qualche familiare, a me non è capitato" (AS10).

All'interno della preferenza quasi esclusiva per l'affido condiviso, le assistenti sociali fanno inoltre emergere i nodi critici degli iter giudiziari, con Tribunali e legali che comunque spingono verso l'affido condiviso:

"...anche gli affidi condivisi che ci sono...in questo momento, abbiamo anche un grande caos tra organi giudiziari, anche tra Tribunali Minorenni, Tribunali Ordinari, ora, in questo momento, quando c'è una sentenza di separazione non è più di competenza del Tribunale dei Minorenni ma del Tribunale Ordinario. Loro stessi fanno ancora tanta confusione e questo per noi è stato un'ulteriore fonte di confusione e difficoltà nell'indirizzare anche le persone dagli organi giusti e anche ti trovi richieste da parte di due stessi organi giudiziari sulla stessa situazione che non si parlano tra di loro e che fanno ed emettono anche dei decreti non in sintonia uno con l'altro. Quindi, tutto quello che è relativo al panorama affido è veramente molto complicato!" (AS5).

"L'affido condiviso o l'affido esclusivo... allora...ho faticato a comprendere il principio base, da dove è partito il Giudice, perché io parto da un'altra ottica, che è la Tutela dei Minori, quindi, di fronte alla Tutela dei Minori, io calpesto tutti gli altri diritti degli altri, però evidentemente il giudice in questa normativa vede, forse, da un altro punto di vista. Perché l'affido esclusivo non è mai, poi, alla fine, totale. Nel senso che il genitore che ha in modo esclusivo affidati i minori, comunque, ci sono sempre delle cose che deve condividere con l'altro genitore, che, spesso, a me arrivano solo i casi negativi! Quelli più disgraziati, perché chiaro se non c'è il disagio, da me non passano, si separano tranquillamente con la consensuale (...) Io non ho sottomano tutti i dati, mi sembra di capire che anche con l'affido esclusivo certe cose comunque sono da condividere lo stesso con l'altro genitore! Con l'affido condiviso tutto va condiviso però deve esserci un buon dialogo. Io vedo che la tendenza dei giudici è quella di dare sempre l'affido condiviso, sono stati pochi, pochissime le situazioni in cui decreta per l'esclusivo e, comunque, in quel caso lì, mi sembra che la potestà genitoriale resta sempre

attiva e ho visto che proprio anche nei casi in cui, veramente, il genitore è irreperibile, non si è presentato, non si è interessato, anche lì, non c'è l'iniziativa della decadenza ... quindi, faccio fatica a capire chi viene tutelato!!! Di solito si parte sempre da, il diritto del minore di incontrare il genitore, il diritto del minore ad avere la relazione con l'altro genitore, però..." (AS14).

Dalle trascrizioni emerge una forte contraddizione tra il principio di base, il diritto alla bigenitorialità, e le criticità nell'attuarlo nella vita reale. Il principio di bi-genitorialità, che nasce come diritto del minore, via via diventa un diritto dell'adulto - il padre nella fattispecie-, perdendo il senso sostanziale oltre che formale del principio stesso.

Così, in un contesto in cui è forte il movimento per i diritti dei padri e i servizi, legali e sociali, sono molto attenti ai loro bisogni, si rischia di trascurare o ignorare quelli che sono invece i bisogni reali dei bambini, come sottolineato da questa avvocata.

“Per esempio, un padre violento, il civile e il penale non si parlano, quindi c'è un procedimento penale per maltrattamento magari con violenza assistita da parte del minore, e poi c'è il procedimento civile per determinare la frequentazione del padre con i figli, l'obbligo di mantenimento, eccetera. Se tu giudice civile vai a dire, prima di stabilire gli incontri e regolamentarne la frequenza è fondamentale, le modalità, da solo o non da solo, “tenete presente che questo è un maltrattante, che c'è un procedimento penale in corso...”, il civile ha una strada, il penale un'altra, i bambini hanno diritto a un padre, cosa che ovviamente non discuto però forse certi padri è meglio non averli che averli ovvero certi padri vanno sostenuti per recuperare un rapporto sano con il figlio che vede nel padre il maltrattante della madre e magari anche suo (...) adesso c'è il movimento dei padri, i padri separati, eccetera, c'è questa grande richiesta sociale da parte degli uomini di essere considerati nel loro ruolo di padre, per carità sacrosanto, però poi la magistratura a volte è più sensibile a queste esigenze che hai reali bisogni dei bambini” (Avvocata 4).

L'idea che il padre sia necessario nonostante le circostanze, trova formulazione nel costrutto del "Good-enough-father" (Radford & Hester, 2006), secondo il quale la figura paterna sarebbe indispensabile per lo sviluppo del bambino/a anche se si tratta di un uomo violento.

Le esperienze delle donne raccontano questo:

"Le assistenti sociali mi dicono di omettere le cose, di nasconderle, di non far vedere che il loro papà è così, perché bisogna riavvicinare il papà ai bambini e i bambini al papà, perché è giusto e allora si riavvicineranno quando i bambini saranno morti, perché lui non paga gli alimenti, lui non dà niente e allora? Io non ce la faccio, possono anche morire di fame!" (Michela).

"Lui ha derubato tutti, per cui non potevo dire "sì, sì, andate dal paparino, tanto una brava persona andate!" cioè, io non riesco tuttora a capire come uno, al di là del fatto che abbia derubato, ma fatto anche danni psicologici e morali, ha messo la mano fra le gambe di sua figlia... è una cosa seria! E perché tu obblighi questa creatura a vedere il padre? Io l'ho detto alle assistenti, ultimamente ho detto "se un uomo mi avesse fatto quello che lui ha fatto a mia figlia, io non lo vorrei più vedere, perché dovrei vederlo, per cosa? E se è mio padre ancora meno!"

I: e cosa ti hanno detto loro di questo?

S: ah, si arrampicavano sugli specchi, "ma è comunque il padre", "ah sì, sì, è il padre, ma ha violentato la figlia" (alza la voce). No? ci sono i papà che violentano le figlie, e lasciamogliele, tanto, chisseneffrega, è mia figlia, non la sua! (...) Quindi ci sono stati diversi contrasti, perché io non tiro più giù la testa ..." (Michela).

Le interviste agli operatori/trici confermano quanto riportato dalle donne: l'adesione alla teoria del "padre sufficientemente buono", assolutamente necessario al benessere dei figli, emerge in modo forte.

“Ieri mi ha detto “mio figlio non ha bisogno di lui, ha bisogno di una figura paterna” (...) “ma signora suo figlio è un adolescente, un maschietto, ha fortemente bisogno di quella figura di suo padre per l’identificazione maschile, per la sua crescita, per la formazione della sua personalità, lei deve accettare, che le piaccia o no, quello è il papà di suo figlio!” ” (AS1).

“Anche se magari, il padre non è il migliore padre del mondo, questo non significa, però, che la bambina non debba avere un sentimento libero verso suo padre...” (AS3).

La Convenzione di Istanbul, stabilisce che l’affido condiviso è incompatibile con situazioni in cui un genitore è stato ed è violento nei confronti del/la coniuge anche dopo la separazione. Tuttavia, alcuni professionisti non sono di questo avviso e promuovono o impongono la bigenitorialità sempre e comunque:

“Penso sia fondamentale ... qualsiasi persona ha un valore legato alla madre e uno al padre, se viene a mancare una delle due componenti ci sono problemi ... se il padre è violento sempre e comunque, cioè nel senso che comunque questo padre può rappresentare una fase ideale o idealizzante che va mantenuta nel bambino e bisogna stare attenti di non rompere la fase idealizzata. (...) Il contatto va logicamente codificato e controllato però il contatto con il padre violento significa che io non vado a sradicare parti di me ... non è negativo il padre ma può avere degli elementi che vengono metabolizzati e considerati, bisogna controllare e gestire la situazione ovviamente ma chi va a togliere totalmente un padre violento fa una lobotomia” (CT11).

Infine, dalle interviste emerge l’impressione che i giudici “non leggano” quello che le donne portano e optino per l’affido condiviso senza darsi i mezzi per conoscere bene la situazione.

“Ma tu pensi che il giudice abbia letto? Io sono sicura che nessuna ha letto un piffero di niente di quello che ho portato, sono sicura! E che non hanno neanche ascoltato le registrazioni, registrazioni

in cui si diceva che “non sono mica matto, che ti vengano ad accoltellare di notte nel letto quando tu dormi, io no, io non son così, io sono quello che ti farà una guerra legale della serie di vendere anche il trullo e prendermi l’avvocato più bravo di xx e farti tante di quelle cause che ti farò morire di fame, che dovrai mangiare pane e formaggio e difenderti da sola e fare la ragazza madre, perché io a te non ti do un centesimo e se potrò ti farò interdire” (Elisa).

“Questo giudice ha detto che noi andiamo d’accordo, che io ho cercato di andare contro il padre, che ho ravvisato le cose, che manipolo, chissà che mi invento... ma se un giudice si guarda il nostro civile capisce che non mi sono inventata niente... ma evidentemente non guardano... non leggono e ti giudicano così, al momento... e non puoi... non ha giudicato le cose che ho messo giù, ha solo sentito lui che ha detto che andiamo d’accordo. Ci rendiamo conto? Quindi l’esito niente, affido condiviso e che io sono manipolativa” (Carla).

8.2.7 Procedimenti legali: “uno stillicidio” di atti contraddittori

La “guerra legale” che sembra caratterizzare il processo di separazione/divorzio e di affidamento si configura come l’ennesima violenza contro le donne, che spesso avrebbero voluto una soluzione più pacifica.

“Gli avevo detto “andiamo assieme da un avvocato e lì ci mettiamo d’accordo” e invece mi arriva la lettera di un suo avvocato in cui chiedeva di accordarci per la separazione. Io sono rimasta male, perché diceva una cosa e poi faceva un’altra. Vado allora da un avvocato mio per chiedergli un consiglio e questo avvocato mi fa “signora, guardi, questa è una dichiarazione di guerra. Se lui ha chiamato un suo avvocato vuol dire che non è d’accordo, è il suo avvocato, non è uno qualsiasi e farà gli interessi di lui. Quindi lei veda se prendersi un avvocato o no ma sappia che questo farà gli interessi di lui, è il suo avvocato”. Allora mi fa “ci muoviamo per primi, scriviamo una lettera che lei vuole separazione con addebito perché ci mancherebbe, e proviamo a chiedere l’affido esclusivo perché ci

vedo anche le ipotesi di buon fine insomma, (lui) ha 3 ritiri di patente documentati”. E così è nata sta storia turbolenta...” (Giada).

Un altro punto critico emerso riguarda i tempi della giustizia, che si caratterizzano per essere molto lunghi. Questo protrarsi dei procedimenti ha consentito, come di seguito citato, all'ex marito di Maria di “organizzarsi”, riuscendo ad apparire come “parte debole”. Questa “impresa giudiziaria” viene definita uno “stillicidio”.

“Ottobre 20xx. Lì è iniziato tutto, ho fatto la denuncia e mandato avanti il procedimento di separazione. Quindi diciamo che l'impresa giudiziaria è partita lì ed è proprio un'impresa perché non ho a che fare con uno sciocco, un impreparato, è comunque un libero professionista che ha sempre avuto a che fare con avvocati, notai, giudici, commercialisti, essendo di professione un consulente finanziario (...) Dopo 8 anni di impresa giudiziaria su due fronti, un procedimento penale che è andato avanti, mancherebbe solo la discussione finale ma per effetto della maternità (assenza) di giudici è rimandato tutto e cadrà in prescrizione, io ho cambiato 7 giudici anche lì. Nel procedimento civile uguale, 7 giudici, uno sentiva un testimone, un altro sentiva un altro testimone, uno prendeva il provvedimento delle CTU, dopo rientrava dalla maternità quell'altra, insomma è stato un disastro, un procedimento non può andare avanti 8 anni... nel frattempo le figlie si sono laureate, stanno lavorando, lui si è ammalato veramente, ha avuto 2 anni fa un carcinoma, adesso è la parte debole perché adesso non lavora, o meglio dice che non lavora perché è malato ma lo si vede andare in giro, però i suoi redditi non ci sono più. Per cui lui è malato, le figlie sono autonome, lui si è disfatto della casa che avevamo in comune, la sua quota l'ha ceduta al figlio (...) Quindi sono nella situazione in cui ho figlio minore con me, le figlie maggiori ormai diciamo che sono autonome, ho una paga fissa, avrò una liquidazione quando andrò in pensione, dall'altra parte ho un ex coniuge, perché almeno separati siamo, che ha un figlio che è all'ultimo anno di università, non ha lavoro, è malato e non ha più immobili... per cui lui è diventata la parte debole e io la parte forte... ehm... non sono riuscita a

farmi riconoscere l'addebito della colpa che volevo nel procedimento civile (...)andrà a finire che io dovrò pure mantenerlo (...) 8 anni sono uno stillicidio, a parte i soldi che io ho dovuto spendere e lui, grazie ai suoi non redditi, ha il patrocinio gratuito, quindi si può divertire con me a questo punto, portandomi avanti tutte le udienze e i processi che vuole, tanto non paga" (Maria).

Un altro nodo è quello che riguarda i procedimenti civile (affidamento) e penale (violenza/maltrattamento) che si configurano come percorsi paralleli e con tempi molto diversi.

"Il processo penale ha una sua strada che può andare parallela ma è molto più lenta per certi aspetti di quello civile (...) Una condanna penale, se ci fosse, potrebbe essere utilissima da portare nel civile ma la tempistica è che finisce il civile prima che ci sia una condanna, finisce molto prima, soprattutto se a livello strategico l'avvocato che segue il penale da parte del reo decide di fare un procedimento ordinario e non un rito alternativo, perché i riti alternativi sono veloci però non portano, il patteggiamento non porta a una sentenza penale di condanna e non si entra nel merito se i fatti siano successi o no" (Avvocata4).

Infine, la delusione maggiore per le donne e la difficoltà maggiore per le avvocate/i riguarda la "mancanza di prova": la verità storica non coincide con quella processuale.

È vero che non era appurato il discorso delle violenze e io dovevo comunque provarle e non sono riuscita a provarle, cosa che ha fatto molto contento lui (ex marito) e su questo si fa forza, anche andando avanti..." (Maria).

"Allora le difficoltà maggiori, e che noi avvocate dei Centri, di base, a xx lo facciamo, e anche le operatrici dei Centri, riferiamo alle donne, è questa (*abbassa il tono della voce*): e cioè che la verità storica non coincide con quella processuale. Se un fatto, a livello storico non può essere provato, a livello processuale è come se non fosse esistente. E quindi, magari tante volte accade che noi avvocati, le operatrici del Centro, magari anche il giudice stesso, abbiamo consapevolezza che quello che ci

viene riferito è vero (*scandisce*), è corretto, ma non essendo, non essendosi potuta raggiungere, in sede di processo, la prova (*alza la voce*) che quello che si è verificato si è realmente verificato, il giudice non può provvedere così come sarebbe necessario. E quindi la mancanza di prova, che nei casi di violenza in famiglia, rappresenta praticamente il 90% delle situazioni, perché sono in ambito familiare e per questioni di cultura, insomma c'è tutto il perché la donna non racconta, non vengono esternati per tantissimi anni neppure con i parenti, molto spesso quantomeno, e quindi non c'è proprio, manca proprio il supporto probatorio di quello che accade. Quindi il giudice se non c'è il supporto probatorio, non può prendere provvedimenti, né di condanna, però qua siamo in un...di condanna penale, nei processi penali, né civilisticamente di affido esclusivo piuttosto che condiviso o di circoscrizione del diritto di visita del genitore violento. Quindi il problema principale è, per esperienza costante, la mancanza di prova” (Avvocata 4).

8.2.8 Strumenti per la negazione della violenza

Dalle interviste condotte emerge come la violenza contro le donne e i bambini rischi di venir negata, occultata dai vari professionisti che entrano in gioco nel percorso di separazione e affidamento: avvocati, assistenti sociali e consulenti tecnici. Si tratta di professionisti che dovrebbero operare al fine di tutelare il “miglior interesse del minore” e quindi, in linea con la Convenzione di Istanbul, avere il focus sulla sicurezza della vittima e dei bambini: sembrano invece aver appreso e applicare strumenti linguistici e modelli che permettono di negare la violenza.

8.2.8.1 Linguistici: conflitto *versus* violenza

La confusione tra conflitto e violenza caratterizza in modo determinante la trattazione e gestione dei casi di affidamento dei figli in presenza di violenza del partner. Dalle interviste ai professionisti emerge che questa è una tendenza comune. Come riportato da questa avvocatessa, sembra che questo, e non la mancanza di leggi, sia il problema centrale.

“Io penso che di leggi ce ne sono abbastanza, si può migliorare eh, si può migliorare molto, ma il problema non è la legge che non c’è ma la cultura che non c’è... perché quella legge lì dev’essere interpretata ed applicata: l’interpretazione e l’applicazione della legge ad oggi ancora incontra gravi, gravissimi limiti, pregiudizi, da parte della magistratura, delle forze dell’ordine, non dico tutti, non le faccio un discorso assoluto però... ci sono delle grosse difficoltà, la confusione tra conflitto familiare e violenza” (Avvocata 4).

Eseguendo una semplice ricerca sul dizionario dei due termini, emerge con chiarezza che il conflitto si caratterizza per una simmetria di potere, contrariamente invece dalla violenza, in cui è centrale l’asimmetria di potere: tuttavia, che cosa distingue un conflitto da una violenza sembra oscuro per molti professionisti.

I documenti dei Tribunali mostrano la tendenza, nonostante la presenza di denunce, referti medici e la testimonianza delle donne, a definire *conflitti* quelli che invece sono episodi di *violenza*. Per esempio:

“Il giudice prescrive ad entrambi i genitori di recarsi al Consultorio Familiare per la mediazione del loro conflitto” (Decreto TO, caso di Anna).

“(...) obbligo per entrambi i genitori, al fine di smorzare il loro conflitto, di intraprendere un massiccio percorso di mediazione familiare, presso il Consultorio familiare di riferimento.” (Decreto TO, caso di Ivana).

Come aggiunge questa avvocatessa:

“A un magistrato chiederei che cosa l’allarma, qual è il momento in cui pensa che deve necessariamente tutelare una donna, quali sono gli elementi. Lei vedrà, secondo me, che le diranno “eh, se mi porta un certificato medico, con una prognosi di 10 giorni allora comincio, 1, 2, 3, 4 perché

mi è capitato, posso farle vedere gli atti, che chiedessero l'archiviazione di un procedimento per maltrattamento a fronte di un certificato medico di 7 giorni di prognosi, ritenendo che si poteva presumere, siccome c'era un conflitto tra i coniugi che si stavano separando, si poteva presumere che la violenza fosse reciproca. Ma da cosa lo presumi?? Il certificato medico che ha portato lei, è una donna dove è ovvio che la violenza fisica una donna la subisce, lui non porta un certificato, non denuncia, quindi tutto...hai una denuncia di una donna, un certificato medico di una donna, un racconto di un maltrattamento per anni, e tu archivi perché uno solo, ce ne fossero di più sarebbe diverso. Ma allora le volete morte le donne per riuscire a prendere delle posizioni! Allora, non è sempre così ma purtroppo ci scontriamo con una mentalità per cui la violenza è solo il sangue, ma tanto anche, poco non basta" (Avvocata4).

L'incapacità (e talvolta la non volontà) di rilevare la violenza del partner sulle donne è emersa in modo quasi sistematico anche dalle interviste alle assistenti sociali.

"...questo ragazzino era costantemente messo in mezzo ai conflitti, per cui stava di nuovo malissimo... ma veramente male... l'altro figlio l'ha (il padre) denunciato per maltrattamento" (AS12).

"una situazione conflittuale all'interno della famiglia, quindi, litigi furibondi e anche appunto violenza fisica, da quanto sembra... e i vicini di casa che segnalavano in Comune ..." (AS2).

"...in realtà la coppia dopo questo grande conflitto che ha portato a questo tentativo, per futili motivi, di accoltellamento, non ci sono stati più episodi e loro si sono un po' rimpattati ..." (AS15).

Nell'intervista che segue, l'uomo tenta di accoltellare la donna e finisce per ferire il bambino che assistendo alla scena cerca di proteggere la madre: questo episodio viene definito "litigio".

"C'è stato un litigio, proprio ce l'ha raccontato lui, il bambino, il papà ha preso un coltello per lanciarlo sulla mamma, e il bambino ha protetto la mamma, e gli è arrivato il coltello sulla mano,

quindi, lui ha una cicatrice sulla mano!... la mamma prendeva botte a nastro e questa volta del coltello!” (AS10).

Nella seguente citazione, l’assistente sociale definisce “situazione conflittuale” un caso in cui la donna con i tre figli ha cercato protezione in un Rifugio a indirizzo segreto dopo anni di violenze:

“C’è poi stato un episodio forte e lei ha deciso di andare fuori casa con i figli (...) Ora lui, che non accetta assolutamente la separazione, cerca di attirare a sé la signora, tirando verso di sé i figli, quindi un po’ li strumentalizza...quello che un po’ succede, forse, quasi in tutte le situazioni conflittuali” (AS14).

Anche le situazioni in cui la violenza fisica è evidente, non vengono etichettate come violenza.

“In una situazione altamente conflittuale...lei le prendeva di “santa ragione” ...” (AS15).

Nessun professionista sembra aver posto attenzione alla distinzione tra conflitto e violenza, come rileva una donna intervistata.

“Non mi capiscono, anche queste due qua (*psicologa e assistente sociale*), gli racconto la storia, tutta e mi dicono che siamo conflittuali! Non capiscono, cosa devo fare? Non sono qua per convincere, tanto più in questo momento, ho bisogno di raggiungere degli obiettivi. Ho lasciato che facessero il riassunto, dal riassunto ovviamente sempre 90% parlata del mio ex, 10% mia... “allora se ho ben capito la vostra storia è stata un’intensa storia d’amore che si è bene o male conclusa al primo atto grosso, alla prima conflittualità grossa non siete riuscita a risolverla. E diciamo che questa conflittualità è sempre stata e dovuta all’ingerenza dei genitori e alla vostra incapacità a gestire queste ingerenze genitoriali”. Io le ho guardate e detto “Ma guardi, per me non è così. Forse questa è la visione che avete avuto voi. Per me è che io ho posto fine a una situazione di violenza nella quale lui aveva aggressività nei confronti dei miei genitori perché erano le persone che mi stavano più vicino

ma anche nei confronti di vicini, amici e tutto il resto e lui non si è minimamente reso conto di tutto questo. Io non volevo perpetrare la situazione della violenza nei miei figli e quindi ho deciso di porre fine a questa relazione. Per me il riassunto è questo, fino a ieri non me ne accorgevo, improvvisamente son caduta dal letto, mi sono svegliata e me ne sono accorta ed è cambiato tutto” (Elisa).

8.2.8.2 Modelli di riferimento: (sindrome d’) alienazione parentale

Nella nostra cultura le madri sono da sempre considerate responsabili di tutto ciò che di negativo accade ai figli e questa responsabilità fa sì che l’esistenza di altri colpevoli sia difficilmente contemplata. La conseguenza è che le madri sono ritenute responsabili anche quando i loro partner compiono violenza sui figli. Ma cosa succede quando la madre interviene a difesa del bambino/a, separandosi dal marito violento e abusante e denunciandone il comportamento? Questa azione difensiva e di tutela che le madri fanno, rappresenta un paradosso che mette in crisi il pensiero comune. Nascono in questo contesto le teorie delle false denunce e della Sindrome di Alienazione Parentale (SAP).

Secondo la teoria delle false denunce di abuso in fase di separazione, le denunce sono il frutto del rancore di madri frustrate che cercano vendetta nei confronti dell’ex partner. È sufficiente analizzare i dati disponibili in letteratura per confutare questo mito. La letteratura internazionale ci dice che circa un terzo delle segnalazioni/denunce per maltrattamento ai minori sono casi di “preoccupazioni eccessive” (Trocmé & Bala, 2005). Per quanto riguarda le “denunce deliberatamente false”, risultano invece essere una minoranza: il 4% secondo uno studio nazionale canadese, e prevalentemente per “trascuratezza”; gli autori delle false denunce erano decisamente più spesso i padri che le madri. Su più di 7.000 casi analizzati, sono stati rilevati solo 2 casi di false denunce nei confronti di un padre non affidatario delle false denunce, che sarebbero circa il 4% e sparte molto più spesso dai padri (p. 92, Romito, Folla, Melato, 2017).

Dalle nostre interviste si evince che queste distinzioni non vengono fatte; l'adesione al mito delle false denunce è frequente, anche fra gli/le Assistenti sociali.

“I casi quando arrivano qua, è sempre perché il Tribunale non riesce a metterli d'accordo e ci sono denunce per abusi, anche molti falsi abusi, adesso sai che i falsi abusi... io non ho statistiche... ma ci sono tanti falsi abusi, cioè, denunce non reali!” (AS8).

“È evidente che il Tribunale non ci crede! Perché sennò non lo lasciava (vedere il figlio), cioè, ci sono tantissimi falsi abusi...” (AS9).

La credenza che queste denunce siano false porta a credere che le madri inventino o esagerino l'abuso perché frustrate, rancorose e con la volontà di vendicarsi dell'ex partner.

“Arriva la nuova compagna, hanno un figlio, lui e la nuova compagna, e la signora va completamente in tilt e fa a lui una denuncia di abusi sessuali sulla bambina! Quindi, lei denuncia, una cosa molto articolata in cui lei sostiene che la bambina le racconta che di notte il papà va in camera, la tocca, parti intime, le dice “non dire niente alla mamma”, comunque, abusi da galera!! Di fatto, naturalmente noi non abbiamo mai creduto anche perché ...un po' perché conosciamo lui, un po' perché le cose che lei racconta sono talmente assurde... beh, non spettava a noi valutare, ma al Tribunale e lui è stato assolto perché il fatto non sussiste! Quindi, lui in teoria poteva contro-denunciarla per calunnia, ma lui ha preferito denunciarla per altre cose. Questo era un falso abuso, che aveva come obiettivo impedire alla bambina di andare a casa del padre, quindi, di stare con la compagna del padre, di cui lei è gelosa e col nuovo bambino” (AS8).

Il tentativo della madre di proteggere i figli viene così considerato una sua vendetta personale e delegittimato. Inoltre, il fatto che una denuncia di abuso sia archiviata o che abbia avuto come esito l'assoluzione dell'imputato porta in modo acritico a ritenerla falsa, non credibile.

“Ci sono tanti falsi abusi, ma non perché lo diciamo noi, ma perché poi tutti gli atti processuali, che a noi non arrivano ma che magari ci viene portata la sentenza da uno dei due, dimostrano che non era credibile” (AS8).

Nessun operatore ha menzionato la possibilità che la l'esito sia invece un'indicazione dei possibili limiti professionali degli operatori/trici sociali o giudiziari.

L'adesione alla SAP è quasi totale tra le operatrici del servizio sociale, che la ritengono una “prerogativa delle madri”.

“Secondo me la SAP riguarda più le mamme... decisamente più le donne hanno questa esigenza fortissima di eliminare, lo eliminano, cioè veramente sono fortissime, e agli occhi del figlio, proprio denigrando, distruggendo l'immagine dell'altro genitore, del papà” (AS1).

“Sicuramente è una cosa (*la SAP*) su cui bisogna fare attenzione, perché effettivamente ci sono certi comportamenti messi in atto dall'altro genitore, che in genere è la figura materna...” (AS7).

“C'è qualcuno che dice che la SAP non esiste, ma esiste tantissimo! Per me, è anche presente nelle donne, nel senso che c'è questa idea che l'altro genitore non sia all'altezza, non con un motivo...secondo il desiderio di eliminare” (AS8).

“Un affidato congiunto magari con collocamento, come si può dire, principale, da uno dei due genitori, permette al genitore di fare quello che vuole rispetto al condizionamento del bambino. E quando dico condizionamento dico condizionamento del bambino contro l'altro genitore, non diciamo quale... è ovvio da un punto di vista matematico, la possibilità di condizionamento, e uso condizionamento, quindi, senza entrare nelle ipotesi di alienazioni parentali... (...) penso che esiste ma non si può dire oppure che non esiste ma si deve dire!” (AS3).

“Pensa (*tu, mamma*) al danno che fai a tuo figlio, perché i bambini adorano i genitori, anche se sono ...quando un bambino dice, mi fa schifo mio padre, la gran parte delle volte è perché è manipolato dalla madre!” (AS8).

Anche molti dei consulenti tecnici intervistati vi aderiscono quasi ciecamente:

“Credo in questa forclusione, dietro si nasconde una psicopatologia perché a meno che non ci sia un genitore che per motivi penso a problemi di pedofilia, penso a problemi di maltrattamenti e abusi reali perché lei sa quanto abusi sono falsi cosiddetti ... salvo questi casi limite che vanno ovviamente appurati il genitore non ha nessun motivo per essere forcluso, per essere eliminato e comunque in una caso patologico come questi non andrò a far frequentare il bambino con quel genitore che ha una grossa patologia” (CT10).

“È la tendenza da parte di un genitore di creare una forma di lealtà con il figlio quindi di portarlo a sé e fare in modo che aderisca all'idea che l'altro genitore ha qualcosa di malvagio, di brutto quindi fare in modo che non lo frequenti ... l'alienazione è in aumento” (CT7).

“È un problemone importante e si verifica spessissimo ... spesso le mamme esagerano ma anche nella violenza, da un lividino dicono subito che il padre è violento, scattano fotografie ... molte volte ci sono esagerazioni quando invece la violenza e l'abuso vanno cercati con certezza e non in questo modo ... una situazione tipica è quella della madre che ottiene l'affidamento esclusivo del figlio perché ha portato il bambino a provare un rifiuto verso la figura paterna ... dice qualsiasi cosa per convincere il bambino che quello è un padre che non merita di avere un rapporto con lui ... un padre innocente è costretto a non vedere il figlio perché la madre l'ha portato a credere queste cose solo per il fatto che lei non ha superato la separazione” (CT9).

“È un fenomeno che è presente, ha una certa frequenza e spesso lo si trova al termine di una separazione altamente conflittuale che sfocia con, mi capita di vederla in due ambiti, o come CTP in ambito penale quando solitamente il papà viene accusato di violenza sessuale quindi siamo all'apice di un percorso di alienazione genitoriale e quindi scatta da parte della madre l'induzione sul minore

di una denuncia di violenze a danno del padre oppure mi capita di vederla nelle consulenze per la valutazione della genitorialità” (CT6).

Gardner (1985), nella sua teorizzazione della SAP, ha proposto, fra i vari rimedi, quello di allontanare il bambino dal genitore alienante (tipicamente la madre) e affidarlo all’altro genitore, ossia quello “rifiutato” (tipicamente il padre). Questo principio viene applicato e considerato l’unica via percorribile in situazioni di “grave alienazione”:

“Genitori talmente impegnati a litigare da non rendersi assolutamente conto delle necessità del figlio, o gravi situazioni di Alienazione Parentale, tali per cui, l’unica strategia per poter recuperare una relazione con l’altro genitore, con quello alienato, era uscire dal luogo dove veniva comunque mantenuta viva l’alienazione! In alcune situazioni di grave alienazione, l’unica è togliere il bambino dal contesto alienante, non è che hai altre possibilità. Lo togli, gli dai modo di strutturare un rapporto con l’altro genitore e poi vedi che cosa succede! Ma finché è ostaggio, non può permettersi, è, appunto, in una situazione di conflitto di realtà” (AS9).

Ecco come l’uso della SAP è vissuto da una delle donne intervistate:

“(Il CTU) nomina la PAS (*Parental Alienation Syndrome, equivale all’italiano SAP*), cita i libri di Gardner e si arriva alla seconda CTU, quando io ho chiesto cambio della sentenza di separazione. Si decide la seconda CTU ma nel frattempo, prima della seconda CTU, il giudice decide di collocare le bambine presso di lui. E lì facciamo la seconda CTU, porta lui le bambine, ormai non erano con me, come si arriva nello studio le bambine subito su di me, anche se stavano ormai col padre, erano su di me. Parla lui con loro, così, colà, scrive che le bambine si trovano bene, vogliono bene al papà e i disegni... perché tu mi puoi scrivere quello che vuoi ma i disegni parlano (*abbassa la voce*). Perché una che disegna tutti e lui dice “dove sta il papà” e te lo disegna qua come uno scarafaggio ... anche il secondo disegno, ci sono i disegni dentro... in entrambe le CTU io sono comunque capacità

genitoriale, c'è e tutto, non è mai stata messa in dubbio la mia capacità genitoriale. Il punto, tutto, cambio di collocamento, affidamento a lui e infine tolta la patria potestà è il mio, che non voglio fare la mediazione, no, non che non voglio, non voglio con quella persona, perché una che mi scrive delle cose, che io quella relazione non l'ho mai trovata, perché è secretata..." (Ivana).

Come già discusso in precedenza, la SAP non è un costrutto scientifico ed è ormai criticata con vari argomenti da numerose associazioni scientifiche e professionali (Meier & Dickson, 2017; si veda paragrafo 4.3.2). Questa presunta teoria porta con sé la negazione della frequenza, della gravità e delle responsabilità dell'abuso sessuale sui minori. È inoltre un costrutto che si sostiene in maniera circolare, non falsificabile, come espresso da questo avvocato:

"Poi ha anche il coraggio di scrivere però che "quando c'è un abuso reale la PAS non esiste". Peccato che siccome che la PAS tu la diagnostichi in due minuti, prima di verificare se l'abuso c'è, tu dici non c'è l'abuso perché l'accusa è falsa. Uno si chiede "perché l'accusa è falsa?" "perché c'è la PAS!" e tu chiedi "perché c'è la PAS?" "Perché l'accusa è falsa". Quindi se io ti dico che gli asini volano, e mi chiedi "perché volano?" io ti dico "perché hanno le ali". E se mi dici "perché hanno le ali?" ti rispondo "ma perché volano!". È una cosa che si autosostiene, è infalsificabile. Tradotta è una cosa da imbecilli. Ecco: questo è Gardner (...) Ma perché è stata vincente la PAS? mi son chiesto... eh, perché risponde ad un bisogno, corrisponde ad un bisogno adultocentrico, negazionista e di legittimazione della violenza. E perché tanta gente è andata dietro alla PAS? È la stessa domanda che bisogna fare agli italiani quando erano tutti fascisti o ai nazisti quando erano tutti nazisti..." (Avvocato1).

Quando le critiche all'assenza di scientificità della SAP sono diventate troppo insistenti e accreditate, e non è stato più credibile parlare di "sindrome", la SAP è stata sostituita dai modelli di "alienazione genitoriale" o di "manipolazione materna", dove la concettualizzazione alla base resta la stessa.

“Non è un disturbo ma è un fenomeno, è come lo stalking quindi non esiste la sindrome da stalking ma esiste lo stalking, non esiste una sindrome da mobbing ma esiste il mobbing, non esiste una sindrome da abuso ma esiste l’abuso, non esiste una sindrome da alienazione parentale ma esiste l’alienazione parentale” (CT14).

Nonostante la maggioranza dei professionisti aderisca al modello della SAP/AP, c’è anche qualcuno che riconosce come questo modello sia generalmente utilizzato per non indagare e occultare la presenza di violenza.

“C’è l’idea che appena un bambino dice “non voglio andare dal papà” è alienazione parentale, allora potrebbe anche essere però intanto ascoltiamo il bambino ... questa cosa è una scusa per non indagare, per non approfondire, si perde l’interesse principale che è il bambino ... l’altro aspetto è che in certi casi piuttosto che ammettere che il bambino ha assistito a violenza o che il padre è inadeguato si preferisce ricorrere al concetto di alienazione parentale perché è più comodo” (CT15).

Un’altra “sindrome” citata è la cosiddetta “sindrome di Medea”, totalmente priva di riferimenti scientifici ma utilizzata per descrivere le “manipolazioni materne”, volte a “screditare la funzione paterna”, che, come ritiene questa avvocatessa, andrebbe invece sempre esaltata.

“La sindrome di Medea è quella sindrome tale per cui la madre mette... Medea che cosa fa? Uccide i figli davanti al padre, per cui li siamo proprio oltre...comunque... ehm... uccide i figli quindi, sì, uccide i figli per fare un dispetto al marito ehm... io ritengo che in certe dinamiche, sicuramente malate, che uno dei due genitori neppure più controlla, ehm...sì, che non riesce più a controllare, è una dinamica che ormai è partita... ehm... sicuramente, soprattutto se i figli sono piccoli, perché più uno è piccolo più è manipolabile, sono convinta che il genitore che ha un legame più forte col figlio può influire in modo molto forte sulla psiche del figlio, con dei danni poi a lungo termine inenarrabili,

ma danni anche per lo stesso genitore che in qualche modo, non in qualche modo, che ha fatto violenza al bambino, perché è far violenza al bambino mettere il bambino contro l'altro genitore. Ehm... i miei clienti mi raccontano... quotidianamente il fatto che, lì dove sono non collocatari, il padre che va a prendere la figlia e che impiega un paio d'ore prima che la figlia si tranquillizzi perché il bambino o la bambina, dopo aver trascorso 5 giorni solo con la madre, vede il padre e lo odia... gli dice cose bruttissime, è arrabbiata, e ci mette un paio...si, anche un giorno, una notte per tranquillizzarsi e poi si rasserena. E di nuovo così, uguale la settimana dopo, dopo altri 5 giorni. Per cui si, sono dinamiche assolutamente che esistono... non ho dubbio... c'è poco da spiegarla scientificamente.

I: (*pausa di qualche secondo...*) quindi si ha un riscontro frequente di questo?

S: Sì! Sì... è ovvio (*alza la voce, decisa*). Io credo che i figli respirino i pensieri dei genitori... per cui l'aggressività dei genitori viene respirata anche dai figli. Lì dove un figlio dice frasi alla mamma "ci dobbiamo difendere da papà", e il papà poveraccio non ha fatto niente se non andarsene di casa e chiedere un diritto di visita e cercare di costruire un legame con figlio, allora vuol dire che la madre, che il bambino sta respirando energia non sua (...) mi ricordo un caso in cui il... il figlio non aveva visto il padre... il figlio aveva 5 anni, mai visto il padre in vita sua, però la madre era riuscita a mantenere un ricordo pulito e limpido del padre. "il padre è via per lavoro... un giorno tornerà". Per cui c'era sempre questa immagine pulita e limpida del padre. Dopo 5 anni, dopo il procedimento di riconoscimento per la...della... della paternità perché l'uomo non l'aveva neanche riconosciuto il figlio, dopo 5 anni il bambino in un paio d'ore ha serenamente accettato il padre. Ma perché ha un ricordo pulito e limpido del padre. Nel senso una cosa è dire "tuo padre è una merda, tuo padre è un assassino, tuo padre ha fatto del male alla mamma, tu padre è..." e parlar male del padre, un'altra cosa è invece avere in testa l'idea del padre eroe. "Tuo padre è un eroe, tuo padre non c'è ma tuo padre è il massimo, è il massimo, è... è l'uomo per eccellenza". Allora io cioè cresco, io figlio cresco in maniera molto diversa se ho un'immagine positiva del maschile che mi rappresenta magari, no? O del femminile che mi rappresenta. Se un genitore scredita l'altro alla fine sta screditando anche lo

stesso figlio. Perché sta screditando quella parte maschile o femminile che è nel figlio, se è vero che io sono metà donna e metà uomo in quanto sono nata da uomo e da donna. (*Pausa di un paio di secondi*) Per cui sì, altroché se ci credo alla sindrome di alienazione parentale, ma la vedo ogni giorno, è facilissimo, è facilissimo manipolare sti bambini” (Avvocata 2).

Nel campione di CTU intervistati, solo due condannano la SAP o l’AP, considerandole teorie non scientifiche volte a occultare la violenza maschile contro le donne.

“Trovo che sia un costrutto artificiosamente creato per rispondere a certi tipi di interessi che sono quasi sempre maschili ... è tutto orientato a eliminare e coprire la violenza di genere, gli abusi sessuali e i maltrattamenti sui minori, questa è una coperta meravigliosa che fa sì che tu tecnico specialista sia in grandissima difficoltà costantemente perché hai paura che qualsiasi cosa fai nel caso degli abusi e della violenza possa essere interpretato in questo modo” (CT13).

“Allora mi fa ridere che la stiano ancora protraendo come cosa esistente, quando è stato dimostrato in più situazioni che in realtà è una scusa, nel senso il più delle volte l’abusante trova questa scusa per difendersi e scaricare la colpa sull’altro, l’obiettivo di certi avvocati o CT è proprio quello di trovare un escamotage per difendere il loro imputato e toglierlo da un’accusa pesante come quella dell’abuso” (CT8).

8.2.9 Conoscenze e modelli di riferimento dei professionisti

A questo punto, è lecito domandarsi quali siano i modelli teorici di riferimento degli operatori e delle operatrici che intervengono nei casi di affidamento dei figli. Quello che emerge è che le esperienze paradossali o drammatiche vissute e raccontate dalle donne sono confermate dai modelli teorici di riferimento dei professionisti e a volte anche dalla loro ignoranza.

Le Assistenti sociali intervistate riferiscono di aver ricevuto una formazione principalmente sistemico-familiare e psicoanalitica, approcci ancorati ad una visione perlopiù tradizionale, ancora patriarcale, della famiglia (p. 153-178, Dominelli, 2004). Non sorprende pertanto che gli interventi che vengono proposti in fase di separazione siano solitamente indirizzati alle coppie e alle famiglie, e orientati alla conciliazione e la mediazione familiare. Inoltre, il mancato riconoscimento della violenza, definita come “conflitto”, rende lecita la mediazione familiare e l’intervento congiunto (si veda paragrafi 8.2.4 e 8.2.8.1).

“Dobbiamo vederli insieme in mediazione e basta. Perché ci sono anche situazioni in cui veramente non si riesce a trovare una risoluzione, proprio in queste coppie in cui non riescono a stare neanche seduti nella stessa stanza insieme...” (AS4).

La mancanza di formazione nelle assistenti sociali delle dinamiche specifiche della violenza del partner/padre è frequente.

Nel caso seguente, che riguarda una presunta violenza su minori, sembra che l’intervistata non abbia nemmeno chiari quali siano i suoi doveri istituzionali.

“Tu dovresti segnalare alla procura la notizia di presunta violenza, perché non hai nessuno strumento, perché noi non siamo medici... e non possiamo esaminare il bambino, lo psicologo non lo può fare se non su richiesta dal Tribunale, cioè tu non puoi chiedere ad un bambino, senti tu le prendi da tuo papà? perché ci vuole una struttura, l’incidente probatorio e... la richiesta del Tribunale, poi, noi non ci occupiamo in modo specifico di abusi, perché lo farebbe, in teoria, la neuropsichiatria”(...) “...quindi, prima cosa, segnalazione alle forze dell’ordine, se invece hai dei dubbi...cerchi di convincere la persona a venire col partner...” (AS8).

Alla luce di quanto riportato, un'intervistata riconosce la necessità di una formazione maggiore e più specifica che, partendo dalle università, includa un fenomeno così complesso e frequente come la violenza contro le donne:

“L'Università non ci dà gli strumenti necessari, devo dire che arrivando nel mondo del lavoro, dove spesso arrivi qui, non c'è neanche una collega che ti fa un passaggio e devi camminare sulle tue gambe e non capisci da che parte girarti, quindi, questo all'inizio mi ha causato notevoli difficoltà, perché è stata dura all'inizio. E forse anche perché delle conoscenze mancano. Certo è che ancora, di fronte a certe situazioni, se mi trovo di fronte ad una donna maltrattata, per dire, vado un attimo in panico, cioè in panico, ci sono tanti interessi diversi per cui, ancora non si sa da che parte girarsi” (AS6).

Per quanto riguarda i consulenti tecnici intervistati, questi hanno una formazione psicologica o psichiatrica; 12 di loro hanno anche una specializzazione in psicoterapia.

Dalle interviste emerge una grande varietà nella formazione dei consulenti: si passa da chi ha frequentato anni di master a chi “ha preso un diplomino” fino ad arrivare a chi ha svolto formazione esclusivamente “sul campo”. Nel complesso i modelli di riferimento che emergono sono quello sistemico-relazionale e psicoanalitico.

“Non ho fatto corsi di psicologia giuridica, io ho fatto on the road ... la formazione l'ho fatta sul campo direttamente insomma e questo mi ha permesso di entrare in tutte le dinamiche” (CT10).

“La mia formazione non è stata tanto di master ... avendo il titolo di psicologo non mi ricordo com'era venuta fuori questa possibilità ... avendo lavorato tanto in questi ambiti mi ricordo che ho avuto richieste per fare delle consulenze e da lì ho iniziato” (CT9).

“Ho fatto solo un master in psicologia giuridica” (CT3).

“Mentre stavo preparando l’esame di Stato ho fatto un corso di un anno di durata, calcola da Gennaio a Novembre, e ho preso il diplomino proprio di Psicologia Giuridica” (CT8).

Per approfondire i modelli di riferimento, le basi teoriche su cui basano le relazioni dei CTU, ho analizzato le bibliografie presenti nei documenti fornitemi dalle donne, in particolare le relazioni degli incontri e le relazioni finali redatti dai CTU.

Gli autori e relative opere maggiormente citati sono Bowlby, Freud, Winnicott, Dolto, Gullotta e Gardner (per approfondimento si veda Allegato 5).

Le autocitazioni sono molto frequenti⁴⁷. Come riportato da questa CTU che commenta il lavoro di alcuni suoi colleghi:

“Credo che nella parte di CTU ci vorrebbero tanti più corsi di aggiornamento e di formazione e in realtà ho notato che proprio i CTU che brutalmente si sono accomodati perché sanno di essere entrati nelle grazie, in realtà non si aggiornano, non vedono le violenze ... ho visto certe relazioni da accapponarsi la pelle, gente che si autoproclama mettendo i suoi testi come letteratura di riferimento per cui insomma non mi meraviglio” (CT8).

Nel materiale esaminato non viene citato nessun riferimento bibliografico che riguardi la trattazione dei casi di violenza contro le donne e i minori. Nessuno cita articoli di ricerca.

Dall’analisi della documentazione relativa alle CTU (perlopiù relazioni degli incontri e relazioni finali), emerge inoltre che le “singole parti” non vengono ascoltate: sembra irrilevante ciò che avrebbero potuto singolarmente raccontare:

⁴⁷ Per garantire l’anonimato non riporto le citazioni di riferimento.

“Non ho ritenuto necessario, infine, sentire singolarmente le parti perché non avrebbero fatto altro che ripetere e confermare quanto contenuto negli atti, e quindi informazioni già di mia conoscenza” (Relazione CTU).

Da quest’analisi emerge inoltre che Sindrome di Alienazione Parentale, Alienazione Parentale, bigenitorialità e affido condiviso sono i pilastri su cui l’operato dei CTU si basa.

Alla luce di quanto sopra, si conferma che i vissuti di violenza raccontati vengono interpretati, nei migliori dei casi, come “conflitti”, nei peggiori come “fasi abusi” e “SAP”. Nelle relazioni finali si legge:

“La modalità conflittuale della loro relazione persiste tuttora (...) da una situazione in cui parlavano e comunicavano tranquillamente e in modo collaborativo per organizzare la vacanza dei figli, hanno ripreso a litigare e a manifestare la consueta relazione conflittuale e disfunzionale (...) i genitori, essi dovrebbero, per il superiore interesse di *nome figlia* e *nome figlio*, cercare di ridurre il loro conflitto, conflitto che viene continuamente attivato e alimentato, probabilmente per problemi di insicurezza e timore di perdere di significatività nella vita dei figli” (Relazione CTU, caso di Elisa).

“Le affermazioni attribuite alle bambine sono filtrate e riportate dalla madre in un tempo non neutrale ma connotato da una sua richiesta di separazione giudiziale con addebito al marito della colpa” (*e mette in grassetto*) “è noto che le denunce di natura sessuale nei confronti di un coniuge a danno dei figli minori durante una separazione conflittuale hanno una elevata probabilità di essere strumentali” (...) un grave problema di alienazione genitoriale materna dispone l’affido delle minori al padre (...) Ritenuto il comportamento alienante della madre (*nome*) veniva disposta prima la sospensione e infine la decadenza della potestà genitoriale” (Relazione CTU, caso di Ivana).

I consulenti sembrano inoltre ignorare il lavoro di analisi che ha portato ai concetti di “violenze di genere” e “femminicidio”, lavoro che sta alla base della Convenzione di Istanbul, che rimane per molti sconosciuta.

“Non la conosco, non l’ho mai studiata, so di nome che esiste ma non so niente a riguardo” (CT7).

“Non so cosa sia, non la conosco” (CT3).

“Non so neanche di cosa mi sta parlando” (CT2).

Inoltre, i consulenti sottolineano come sia sbagliato parlare di violenza contro le donne perché la violenza è anche a danno degli uomini: tuttavia i dati dimostrano che la violenza contro gli uomini esiste ma non è un fenomeno dell’ampiezza e dell’impatto della violenza contro le donne, non si può parlare di emergenza e di misure e azioni per contrastarlo (si veda ad es. Walby, Allen, 2004).

Queste citazioni sono pertanto emblematiche della presenza di pesanti pregiudizi e dell’ignoranza di cosa sia la violenza contro le donne, dei dati statistici a riguardo e delle Convenzioni Internazionali.

“Su questo fenomeno c’è una generalizzazione che toglie alle persone che veramente hanno subito violenza il diritto alla loro privacy, sia anche alla possibilità di testimoniare in maniera corretta anche il loro disagio, viene sfruttata un po' troppo a livello giudiziale per cui abbiamo troppi falsi positivi che tolgono ai veri casi di violenza anche il diritto di emergere, il diritto di avere il tempo per emergere e la capacità per emergere, di fronte a tanti casi di falso positivo è logico che poi si viene scottati dal “al lupo al lupo” che non permette di valutare correttamente tutte le situazioni perché poi si crea una sorta di superficialità nell’analisi per cui o tutti da una parte o tutti dall’altra e non ha senso. Non è soltanto violenza alle donne ma capita anche la violenza sugli uomini ... non viene neanche considerata, non ci sono centri di accoglimento di un uomo violentato ad esempio” (CT11).

“Io credo che esista anche una violenza femminile nei confronti dell’uomo, lo dico oggi nel 2018, so che certe persone hanno una reazione forte se dico così, dobbiamo entrare nelle situazioni non più colpevolizzando, è questione di cultura, non si può sempre colpevolizzare l’uomo o la donna

semplicemente come depositario di violenza, penso che bisogna andare a leggere la cosa in maniera più profonda nella coppia perché gli uomini violenti esistono assolutamente però le donne devono avere la capacità di identificare e di chiedere aiuto ... ci sono quelle situazioni in cui ad un certo punto qualcuno si scompensa e perde la testa, queste sono le situazioni in cui uno dei due soggetti in questo caso mi riferisco all'uomo, ad un certo punto messo in una condizione particolare di sofferenza psichica ad un certo punto perde la testa e fa delle cose efferate" (CT10).

Un altro nodo emergente dalle interviste di CTU e avvocati/e è quello che riguarda la nomina del CTU da parte del giudice, il quale può scegliere il consulente tecnico senza attingere all'albo ma nominandolo sulla base della sua conoscenza più o meno diretta dell'esperto. Questa possibilità è indicata nella nota dell'art 61 c.p.c. e può rappresentare una "garanzia" per il giudice in quanto si appoggia al suo consulente "di fiducia", però allo stesso tempo si rischia sia di ricadere sempre nella stessa persona indipendentemente dalla causa specifica che c'è in gioco sia di escludere a priori la valutazione di altri/e consulenti magari più competenti, formate/i e aggiornate/i.

Tre avvocati su 5 intervistati hanno sollevato il problema della nomina del CTU da parte del giudice:

"Bisognerebbe rompere la, la questa possibilità del giudice di nominare il proprio CTU perché così rompi un'automatica alleanza, perché dal momento in cui io ti faccio la critica al tuo CTU, che tu giudice hai scelto, ti dico "Guarda, questo qui ha fatto una porcheria incredibile, ha applicato una, una, se l'hai nominato tu, anche non volendolo fare, magari l'hai già nominato in altre 10 perizie prima di me, lo tendi a difendere", dici: "ma no, no, dici stupidaggini, tu sei un avvocato, di quelli, il tuo CTP è uno che si fa pagare" e quindi tendi a rinforzare l'errore. Se invece non l'hai nominato tu, ti è stato imposto da una lista di nomi e se questo ha fatto una stronzata, ha fatto una stronzata, lo sappiamo e io prendo le distanze da te, ecco. Quindi il meccanismo della nomina è uno dei problemi che abbiamo" (Avvocato1).

8.2.10 L'opposizione e la resistenza delle donne

Che le donne alzino la voce, si oppongano alle minimizzazioni delle violenze da loro subite e raccontate e resistano nella loro posizione, stride. Il contesto è diverso. La cultura è diversa. Si sfida un tabù. Lo spiega molto bene questo avvocato:

“Donne e bambini non devono comportarsi in un certo modo...non devono parlare, non devono lamentarsi, non devono entrare in conflitto, perché si sfida un tabù. Nel momento in cui questo tabù non viene sfidato, c'è una giustizia che ha m...una sua maturità... nel momento che viene sfidato il tabù della violenza, della violenza dell'uomo sulla donna e sui bambini e allora scattano questi meccanismi deliranti, folli, privi di giudizio, imbottiti di pregiudizio, privi di scienza, privi di dignità, privi di credibilità e di intelligenza e quindi c'è di tutto” (Avvocato 1).

Emblematiche a questo proposito sono le seguenti narrazioni, in cui emerge che le donne quando si oppongono e resistono, rivendicando la realtà delle violenze subite, vengono punite:

“Il CTU ha non minimizzato, ha ignorato (*scandisce*) la violenza, tanto che alla fine, quando ci siamo salutati mi ha anche detto “Signora, vada avanti così, stia tranquilla –pacca sulla spalla- stia tranquilla perché lei non ha subito nessuna violenza”, ho detto “Guardi, sarà bravissimo a fare il suo lavoro ma io so (*scandisce*) di aver subito violenza (...) “lei ha detto che siamo entrambi conflittuali – li avevo il dente avvelenato – e non riconosce che uno sta sopra all'altro e non riconosce la situazione di violenza, benissimo, Lei mi dica ora (*scandisce e alza la voce*), qui, in questo momento dove io sono stata conflittuale. Me lo dica, perché per me io non sono stata conflittuale. Io sono arrabbiata (*scandisce ed enfatizza*), arrabbiata per quello che ho subito e per quello che continuo a subire e forse sì, avrò un senso di rivendicazione nei confronti di tutto questo, ma pensi che cosa ho passato. E nel momento in cui io me ne vengo ad accorgermene non ho la manforte neanche di chi me la dovrebbe dare”. E niente. Ha tergiversato e ha detto, e poi l'ha anche scritto, “si vede che questo è un senso di ribellione che lei ha nei confronti di quello che ha subito, perché si è resa conto di tutto questo e lei è

stata conflittuale per esempio nel momento in cui ha messo dei paletti”. (*Sospira*) “Non serviva – ha detto lui – dire che aveva bisogno di sicurezza, è quella parolina in più che vi frega”. “Ma non è la parola in più, è una parola normale ma che a lui scatena il mondo, perché lui non accetta niente di quello che propongo io, perché le mie non sono mai imposizioni, sono proposte”. Quindi la CTU si è conclusa così: siamo entrambi conflittuali e affido condiviso” (Elisa).

“Io avevo ogni secondo giorno o i Carabinieri o la polizia a casa perché ogni volta era il pretesto che non gli lascio le bambine ma erano le bambine che si rifiutavano. Per un periodo andava bene ma poi le bambine non volevano andare perché le pestava, le faceva qualcosa... io trovavo dei lividi, delle cose... e andiamo che avevano 3 anni e qualcosa... lui le porta al mare, viene a prenderle, le porta al mare, tornano, tutte sporche, le spoglio, la mamma è andata su a farle il bagno e io giù a preparare da mangiare. La mamma urla, vieni su, vieni su, corro su, e mi fa “guarda qua” ed erano una sopra all'altra che mimavano i gesti di un rapporto sessuale (...) ho detto “bo, non gliele do, mi becco tutte le denunce di sto mondo ma non mi interessa”. Arriva, e gli dico “No, non ti do le bambine”, perché prima di quello, io ho cercato di parlare con lui, gli ho chiesto “guarda, le bambine si comportano in modo strano – non gli ho detto cosa, solo cose strane – c'è qualcuno che porti con te durante queste visite?” e lui mi fa “Io faccio quello che mi pare e piace e tu non puoi farmi niente”. E basta... (...) parte l'indagine d'ufficio visto che erano minori... per le violenze mi arriva il sostituto procuratore a casa che mi dice “neanche per idea consegnarli le bambine” ma nessuno prende i provvedimenti per proteggere te, cioè non consegnarli le bambine ma intanto tu violi la sentenza... dopo non so quanti giorni, indagine fatta m... in un paio di giorni, ritornano e mi dicono “gli deve dare le bambine”, cioè nessuno ha visto le bambine, nessuno ha ascoltato nessuno, “gli deve dare la bambine” e io ho detto “No”, e lui riesce ad ottenere, il mio avvocato quella volta ha chiesto che ci sia un educatore durante queste visite, ovviamente quello che si riesce a ottenere, quello che hanno chiesto loro, un educatore nel momento del passaggio, perché io ero la matta, sai? Per questo hanno dato questo educatore... (...) (*Dopo la diagnosi di SAP, ha perso la responsabilità genitoriale e le bambine sono state affidate*

al padre) io ti dico le cose concrete, non cose campate per aria, cose previste dalla convenzione di Istanbul, previste da questa legge, previste da questa sentenza di cassazione che ha validità di legge e mi dici “noi non possiamo”. Quando mi dicono “devi essere furba, devi andare dallo psicologo”, perché non sono normale, perché il giudice ha prescritto che devo andare da psicologo, perché non sono normale... può essere che non sono normale visto che dico la verità e non sono furba sì, non sono normale... non sono una che, perché sai cosa? La vita mi ha tirato sto colpo ma io comunque non sono una di quelle “io sono vittima, oh...” no, no! la vita mi ha tirato questo colpo e io li tiro fuori tutto quello che ho da tirare e vado avanti, io combatto e combatto, non mollo. E questa cosa non sta bene a nessuno, neanche al centro antiviolenza, perché a loro servono persone che loro possono gestire come dicono loro...” (Ivana).

8.2.11 La strada verso la pazzia

Far impazzire le donne: questo sembra il fine ultimo dell'ex partner violento, spesso in questo facilitato da pratiche dei servizi fondate in un sistema ancora patriarcale. Le procedure giudiziarie sono uno “stillicidio” e spesso in contraddizione fra loro. Le tecniche di occultamento della violenza messe in atto dai professionisti fanno dubitare della realtà, e creano confusione: la violenza vissuta dalle donne viene ridotta a conflitto, le denunce sporte con fatica vengono considerate false o poco credibili, le esperienze di violenza vengono negate, i tentativi di protezione dei figli considerati atti vendicatori, egoistici, manipolatori, fino ad arrivare all'apoteosi, la SAP.

Così, quando le donne cercano di sfuggire alla “legge del padre”, vengono considerate e trattate come pazze: in quanto non credute, si mette in dubbio la loro percezione della realtà; vengono poi “fatte impazzire” dalle tattiche degli ex partner violenti e dalle procedure giudiziarie, finché le donne stesse dubitano di sé. In conclusione, alcune donne “diventano pazze”: sviluppano sintomi d'ansia, di depressione e di disturbo post traumatico da stress.

8.2.11.1 La non credibilità delle madri

Dalle interviste ai CTU e alle assistenti sociali emerge che quando le donne-madri rilevano e denunciano la violenza subita, diventano ai loro occhi poco o non credibili.

In questo caso, un'assistente sociale ritiene la donna poco credibile, ergendosi a giudice di una situazione che evidentemente non conosceva abbastanza.

“E’ stato un colloquio molto intenso, fin ad un certo punto verbalizzavo, e ad un certo punto, bon, basta, e non riesco a ricordare la frase che lei gli ha attribuito, come quella che lui ripete sempre e dice “vedi che mi fai violenza!” ed io dico, ma scusi signora, da questa frase, che non lasciava intendere violenza, dico, come mai lei percepisce violenza? dico, forse signora lei usa molto impropriamente il concetto di violenza...” (AS1).

Qui la stessa assistente sociale minimizza la violenza e, di nuovo, assume un atteggiamento giudicante: la donna esagera e “strumentalizza”.

“...allora io non voglio dire che tu mi racconti balle quando dici che lui ti alza le mani, io non lo voglio dire. Ma stiamo attenti a quando parliamo di maltrattamento alla donna, quell'immagine che sono tutte pestate, massacrate, bene, c'è anche quello purtroppo! e guai e non dirò mai di non perseguire penalmente piuttosto che proteggere! Non siamo su questi livelli, dove al telegiornale te senti che il moroso la perseguita, non siamo qua, ma siamo ad una strumentalizzazione, anche qui, del fenomeno, tante volte” (AS1).

Anche alcuni CTU sono di questo avviso:

“A me è capitata una situazione in cui davanti all’uomo violento la consulente di lunghissima data tra l’altro ha messo la mano su quella della mia assistita e ha detto “signora ma se veramente fosse stata così drammatica la situazione (la signora stava raccontando la situazione di violenza che aveva vissuto e stava piangendo) non sarebbe rimasta con quest’uomo dieci anni altrimenti mi spiega come mai c’è rimasta?” (CT13).

Così, la percezione della realtà delle donne viene messa in dubbio, come racconta bene Elisa:

“Quando ho raccontato l’episodio dell’allattamento da parte della nonna (*la nonna paterna, su ingiunzione del figlio, aveva messo al seno la bambina per dimostrare l’incapacità della madre*) la CTP di lui mi ha detto “e lei era gelosa quindi della nonna?” non ha capito niente, “io non ero gelosa della nonna, era un fatto anomalo, non poteva avvenire... io non ero arrabbiata con la lei, io mi sono resa conto che la madre di lui è succube tanto quanto lo ero io e quindi doveva per forza eseguire l’ordine che le era stato dato in quel momento lì, pena la rabbia di mio marito, perché doveva dargli, invece di dargli il biberon.” “ah ma lei lo chiama biberon?” “sì, lo chiamo biberon perché?” “è anomalo che lei chiami biberon il biberon. Di solito si dice in altro modo...” cioè capsici come mi metteva lì in CTU? Mi faceva domande stranissime, mi confondeva... (Elisa).

8.2.11.2 Tattiche degli ex partner per far impazzire le madri

Minare le donne in quanto madri, il loro senso di sé come madri, annientandole fino a farle impazzire, sembra essere un obiettivo degli uomini violenti. Per raggiungerlo, il partner, come vedremo nei prossimi paragrafi, mette in atto delle strategie specifiche, che, per essere efficaci, spesso richiedono la collaborazione, deliberata o inconsapevole, da parte dei Servizi sociali e dei Tribunali.

8.2.11.2.1 La colpevolizzazione delle madri

L'argomento principale che gli uomini violenti usano per manipolare i figli e colpevolizzare le madri è ritenere la mamma responsabile della separazione e quindi della distruzione della "bella famiglia":

"I bambini raccontano che il papà, cioè vengono ogni tanto fuori con "il papà vuole fare la pace e tu non la vuoi fare, tu hai distrutto la famiglia unita, io volevo una famiglia unita" (Elisa).

"Papà ha detto che noi siamo stati taaanto bene assieme", vogliono che stiamo bene come prima e io a lungo (sospira) non sapevo come spiegarli, poi tante volte hanno assistito a tante scene... pesanti, quindi... quindi sanno che papà si arrabbia sempre (...) lui gli parla tanto di giudici avvocati, loro dicono "il giudice è brutto, voi dovete mettervi d'accordo, papà ha detto che se tu sei d'accordo..." (Sveva).

"Mentre il maschio cercava il papà tantissimo ma capiva la mia situazione che era ferma, di separarmi e che non potevo più perdonarlo, la femmina invece mi diceva "papà mi ha detto", perché comunque io avevo l'obbligo di fargli sentire il padre se li cercava almeno una volta al giorno, "papà ha detto che non farà più. Ha chiesto papà se lo perdoni – e lei con le lacrime – perdona papà, mamma, perdona papà" (Carla).

Ritenere le madri responsabili delle violenze subite, oscurando così il ruolo dei veri responsabili, è credenza (e prassi) presente sia nel settore legale sia nei servizi sociali.

Nel discorso delle assistenti sociali, le mamme vengono spesso implicitamente considerate non idonee, poco protettive, qualora non denunciino la violenza subita.

"Chi nel nostro settore lavora sulla violenza alle donne, si dimentica che le donne sono mamme prima di essere donne. Allora a me fa incazzare quando sento "eh, ma questa mamma non ce la fa a fare la denuncia"... ma come non ce la fa a fare la denuncia!!! ... Se è da sola, è una mamma che può prendersi tutte le sue responsabilità, se hai voglia di prender botte ogni giorno, tutti i giorni,

benissimo! se non ce la fa emotivamente... bene, si fa tutto quello che c'è da fare! ma non che non se la sente, che non sa dove andare!” (AS1).

L'operatrice sembra ignorare che denunciare il partner violento o lasciarlo non garantiscono la fine della violenza, al contrario, soprattutto se la coppia ha figli minori (es. Pirrone, 2017).

Non stupisce quindi che, in un contesto di questo tipo, emerga in alcune donne-mamme un sentimento di auto-colpevolizzazione.

“Avevano 1 anno e mezzo e 4 anni e mezzo e quindi dormivano da lui ogni 14 giorni 2 notti. Mi ricordo che è stato per me terribile, io piangevo anche per la mia famiglia perché purtroppo pensavo di provare ancora qualcosa e per me era impensabile aver distrutto la mia famiglia, mi sentivo in parte responsabile, anch'io responsabile di questo, di non dare ai miei figli una famiglia unita che era quello che io sempre avevo desiderato e in più lui che mi massacrava da ogni punto di vista” (Lena).

8.2.11.2.2 Denigrazione delle madri e corruzione dei figli

Dalle interviste emergono altre potenti strategie volte all'annientamento delle madri: la loro denigrazione e la corruzione dei figli, che i padri violenti cercano di “comprare”, facendo terra bruciata attorno alla donna.

“Lui adesso cerca di fare la concorrenza con me... lui ogni weekend li porta, cioè lui doveva fallire ma ha i soldi per pagargli l'albergo a 5 stelle, ogni weekend porta via i bambini, con lui si divertono, con lui ogni weekend va via e si porta anche i loro amici, amici che lui ha contribuito a farli, cioè lui nel frattempo si è talmente organizzato da farmi terra bruciata... perché io ho continuato a fare quello che ho sempre fatto, e lui, dov'è andato a vivere? Le sorelle gli hanno dato la casa. Ha continuato a vivere a X, ha iniziato a conoscere i genitori, a mettere d'accordo i figli, a farli incontrare, a fare una rete così da non poterli più staccare, perché prima non si interessava minimamente...ed a offrire di più, a fare, per esempio, “la mamma cerca la casa? Allora noi arrediamo la tua camera in un certo

modo. La mamma vuole prendere un cane? Allora prendiamo il gatto. La mamma vuole portarvi a sciare?” e lui va prima... cioè fa tutto in anticipo... e io sono sbalordita! (...) Dopo la separazione si è proprio organizzato ed ha iniziato a farmi terra bruciata...” (Paola).

“(Nome figlio) alle volte è arrabbiato con me. Difatti gli avevo detto, gli avevo chiesto “perché (nome figlio) pensi che ho lasciato tuo papà?” e mi ha detto perché volevo uscire e divertirmi con la mia amica. Perché (nome figlio) iniziava... anche adesso, non è il massimo... ad un certo punto non... non aveva più rispetto nei miei confronti, mi trattava da stupida come faceva lui, no? ehm... ero stupida, diceva sempre al nonno, al papà, “ti voglio più bene della mamma” e perché? Perché “papà mi ha preso questo, papà mi ha preso quello, nonno mi ha portato là, nonno mi ha portato qua”, sì ma io con che soldi?” (Monika).

“Bambini che tornano dopo aver visto lui e mi dicono brutte cose... e così... bruttissimo, una sera a cena (nome figlio) mi fa “mamma cosa vuol dire che tu sei una skillà?”, skillà vuol dire cagna in greco. Io gli ho detto “dove l’hai sentito?” “Eh, ha detto papà di te”. È stato bruttissimo... adesso frasi offensive no ma qualche sera fa, ti dico, (nome figlio) mi ha detto che papà non voleva che parlassimo di me a casa sua... magari è una stronzata ma io ci son rimasta male... quindi niente di eclatante ma tante piccole cose che hai bambini non fanno bene...” (Anna).

8.2.11.2.3 Attacco alla relazione madre-figlio/a

Al cuore del patriarcato c’è il possesso dei figli da parte del padre, quindi il legame madre-figli va tenuto sotto controllo (nel matrimonio) o attaccato quando la donna esce dal matrimonio e quindi dal controllo diretto del partner. Questo attacco, configuratosi nella mia ricerca come una tattica costruita ed utilizzata per far impazzire le madri, viene messo in atto dagli ex partner violenti. Questi padri, come riportato nelle seguenti citazioni, vogliono distruggere la relazione dei propri figli con la loro madre, attraverso tentativi di trasferimento del proprio odio verso l’ex ai figli, parlando ai bambini

male della mamma, e rendendo i bambini agenti di “cose brutte” ai danni delle loro mamme, come attraverso lettere.

“(Nome figlio) mi rispondeva male, mi...era come un odio ma quello non era l’odio di (nome figlio), era l’odio del suo papà nei miei confronti, che secondo me non è giusto che il papà dica al figlio “tua mamma così, così”, no? come puoi spiegare a un figlio questo? È molto difficile (*sussurra*). Per cui ho cercato “amore ti ricordi, cosa succedeva?” e tutto il resto... ricordare una cosa brutta a un figlio fa male. Fa male a me, figuriamoci a un bambino...” (Monika).

“Il mio ex marito parla di me con mio figlio e poi lui me le riporta come sue... perché mi dice le stesse cose che mi diceva lui, le stesse parole... ed è perché le senti... gli ho detto “ti ha detto tuo papà queste cose vero?” e lui “no, sono miei”, ma le stesse identiche parole, le stesse cose... uguali...” (Carla).

“Questa volontà di... di depennarmi, no? io mi sono sempre sentita come la mucca che ha fatto i vitelli e adesso... ti diamo il benservito, non ci servi più, lui vuol far apparire questo, che non servo” (Paola).

“Io dico tutto, scema io, gli avevo detto che l’unica cosa che può farmi male è prendermi (nome figlio), stupida proprio! ed è quello che ha poi provato a fare... ha detto agli assistenti sociali, giudice, tutti praticamente, che sono un’alcolizzata, una... che sono una di quelle che va in giro, cioè, praticamente, no? (...) Diceva a (nome figlio) davanti a me “guarda quanto è cattiva tua mamma, guarda che stronza. Mi vuole lasciare da solo. Non permettergli questo” (Monika).

“È stato davvero devastante (scandisce), perché i bambini si sentivano urlare “vostra madre è una puttana, adesso che è separata pensa di fare quello che vuole, va a letto con tutti”, loro non vedevano tutto questo e tuttora non mi interessa avere nessuno e quindi no, ecco, la nostra storia era semplicemente che lui aveva rovinato tutto...” (Michela).

“Ultimamente (nome figlia) comunque mi dice che quando va da papà lui parla solo di me, a tutti e due ma a lei di più, un po’ perché sa che riesce a manipolarla, più grande, capisce di più, e il suo

intento nella sua testa malata è di mettermela contro, in modo che lei voglia poi stare con papà e portarmela via, perché sa che la cosa più preziosa della mia vita sono i figli, l'unica cosa su cui può farmi male e ovviamente ci prova (...) Parla su qualsiasi cosa male di me, di tutto (...) milioni di messaggi con gli insulti peggiori del mondo, ai bambini parlava male di me, di tutto, della casa, “guardate dove vi ha portato a vivere”, era vicino a una centrale elettrica e gli diceva “morirete, si muore con i tumori con quella cosa”. La bambina tornava a casa sempre piangendo e per fortuna mi raccontava tutto, adesso inizia a farlo molto meno (...) sul fatto dei bambini... ad esempio costringeva i bambini a scrivere delle lettere con delle cose che dettava lui, contro di me, da poter “ti farò leggere cosa scrivono i bambini, cosa veramente pensano”, e i bambini mi confessavano appunto che gli faceva scrivere queste cose e loro stessi mi dicevano “mamma sai, ad un certo punto papà insisteva tanto che gli dicevo “va bene, penso anch'io così” e io gli davo ragione solo perché non volevo più sentire” (Lena).

8.2.11.3 Doppio standard

Il doppio standard consiste nell'applicazione di principi di giudizio diversi per situazioni simili, o nei confronti di persone diverse che si trovino nella stessa situazione e viene definito come un bias sociale e cognitivo (Butler, 1986). Il doppio standard quindi permette che le persone siano giudicate e trattate secondo standard differenti anche quando si trovano in situazioni simili (si veda paragrafo 2.1).

Nella storia di Giada, una grave malattia aveva afflitto entrambi i coniugi: la superano, l'uomo però inizia a consumare sempre più abitualmente alcolici, arrivando a sviluppare una forte dipendenza. Le condotte violente erano comunque già presenti prima della patologia. Le assistenti sociali di riferimento giustificano sia la dipendenza sia i maltrattamenti dell'uomo perché (secondo quanto riferisce l'intervistata) “poverino, è stato male”, mentre attaccano, anche duramente, lei, che pure aveva rischiato la vita a causa di una malattia. I vissuti della donna vengono considerati come un “veleno su di lui”.

“In consultorio, mi ricordo che all’ennesima volta che ho detto, “ma chiedo scusa, ma dopo 3 ritiri di patente, no? cioè io ho chiesto l’affido esclusivo per questo, per questo, ma soprattutto per i ritiri di patente. Se mette in macchina la bambina, da ubriaco, fa un incidente e la bambina muore chi me la resuscita? Voi? Perché è facile parlare dei figli degli altri, ma se il figlio è nostro vorrei vedere se si fa lo stesso discorso”, “signora basta parlare di sti ritiri di patente e di alcol!”, lui aveva all’epoca 30 anni, “io non so quanti conoscete voi con 3 ritiri di patente a 30 anni”, non so... sempre sminuire, “ma poverino, è stato male” “ma sono stata male anch’io” “e ma lui stava per morire”, “ma stavo per morire anch’io e la figlia”, cioè... e il CTU uguale (...) Ho fatto un esame di coscienza ad un certo punto perché ho detto “forse sono io che vedo le cose così”, però le cose che vedevo io erano: la totale simpatia nei suoi confronti e io che passavo così, che raccontavo dell’alcol, delle violenze e queste cose qua erano buttar veleno su di lui. Di conseguenza io ero l’arpia con i denti per fuori e lui la povera pecorella” (Giada).

8.2.11.4 Ingiunzioni paradossali

La comunicazione si definisce paradossale, quando si ha una contraddizione che deriva dalla deduzione corretta a partire da premesse coerenti (Watzlawick et al., 1971). L’ipotesi di fondo è che non è possibile che qualcosa sia contemporaneamente se stessa e il suo contrario. Così, davanti a due alternative che si escludono a vicenda, si avverte così tanto la contraddizione, e si generano comportamenti che vanno dall’indecisione, al dover effettuare una scelta che può rivelarsi sbagliata. Nell’ingiunzione paradossale (o doppio legame), niente è possibile: ci si trova davanti a qualcosa di paralizzante. Chi si trova in una situazione di questo tipo, comunque si comporti, finirà per commettere un errore.

Un esempio di situazione di “doppio legame” si ha quando le madri da un lato vengono considerate inadeguate, incapaci e addirittura pericolose per i propri figli, dall’altro si pretende che esse si occupino dei figli in modo esclusivo, impedendo loro persino di lavorare fuori casa.

“Prima mi accusa di non essere in grado, lui pretende che ho dei problemi mentali, emotivi, che non sono in grado di essere madre, di accudirli, dalle cose semplici, alle cose più serie, come occuparsi, aiutarli per la scuola e tutto quanto. Poi allo stesso tempo pretende che devo stare con i figli e che non devo lavorare (...) lui mi accusava di non essere in grado di stare con i figli, di non essere in grado di fare niente ... di prenderli, perché sono pericolosa... (*piange*)” (Sveva).

8.2.11.5 Madri “rese pazze”

In conclusione, non sorprende che alcune madri “diventino pazze”, ossia sviluppino sintomi di psichiatrici quali depressione, ansia, sintomi da sindrome da stress post traumatico. Nelle seguenti citazioni emergono questi tentativi di “far andare fuori di testa” le donne:

“(Dopo il parto) ho avuto questa brutta depressione (*abbassa il tono della voce*) ehm... mangiavo poco, avevo paura di qualsiasi cosa, avevo anche pensieri di suicidarmi con i bambini, lui passava la giornata sul computer a guardarsi siti porno ehm... una volta ho beccato una chat erotica addirittura e quando gli chiedevo spiegazioni mi diceva che era tutto frutto della mia fantasia, che non stava facendo niente, che non è vero, insomma, si inventava delle scuse. E qui è iniziato con le piccole bugie, quelle che ti disorientano, che ti fanno credere che forse sei tu la pazza” (Anna).

“L’avvocata mi aveva detto “lei ha una scarsa fiducia in sé, lei deve impostare un discorso, deve dire di no al suo ex, deve mettere dei paletti, deve mettere dei confini, deve scrivergli sempre delle email in cui gli comunichi cosa vuoi” ehm... fatto sta che sono andata al CAV perché sono diventata paranoica, ho detto “sono diventata paranoica perché non ho più una sicurezza, un appiglio, se faccio questo non va bene, quest’altro non va bene, tutti mi creano paura..., ma io posso vivere? Posso fare qualcosa?” Io ho detto cosa fa il mio ex marito, che discorsi fa, cosa dice ai bambini, le telefonate, come controlla, perché controlla, come mai me lo ritrovo quando vado da qualche parte con i bambini e spetta a me la giornata e me lo trovo là... continua a telefonare sempre ai bambini, chiedere cose ai bambini e non a me, fa tutto questo giro... (Paola).

“Il mio medico mi aveva consigliato una visita psichiatrica perché non riuscivo a dormire di notte. Io ero tormentata, ero deperita 10 kg in 4 mesi, non dormivo di notte... Andando a fare una visita psichiatrica a XX, mi hanno detto “Signora lei non ha bisogno di farmaci, lei ha bisogno di fare chiarezza, di tranquillità. Ha mai pensato al CAV?” “No”, ho detto. E così è nato il rapporto con (nome operatrice) che stava facendo uno stage lì dentro e da lì è nata l’esperienza con il CAV che tuttora va avanti e mi serve” (Maria).

“Poi ad un certo punto sono andata in depressione, perché non ce la facevo più. Mi è venuto un attacco d’ansia sul lavoro (...) sono stata in malattia per un anno. Io mi ricordo poco di quel periodo, mi ricordo che avevo paura di uscire fuori di casa. Mi ricordo che lui non era mai presente. Mi ricordo che piangevo. Mi ricordo che ad un certo punto lui aveva fatto un account su facebook con la mia foto ehm... e praticamente diceva che io sono lesbica e parlava con le ragazze e siccome erano straniere io dovevo tradurre per lui. Ehm... per me non... siccome prendevo medicine e gocce e difatti quando c’era qualcosa che non andava bene mi diceva di prendere le gocce, questo mi ricordo. Mi ricordo che volevo finirla un due volte (piange, pausa di qualche secondo)... lui mi diceva sempre di prendere le gocce, lui che preferiva sgridarmi, trattarmi come se fossi niente...” (Monika).

In conclusione, come riferito da questa avvocata:

“La sindrome traumatica che riportano le donne con il loro vissuto di violenza, le porta molto spesso (rallenta il tono), e soprattutto se, ma a prescindere dal livello culturale, ad avere un’esposizione molto incoerente (scandisce) del loro vissuto. Questa visione incoerente del vissuto, a livello cronologico ma proprio anche a livello del racconto in sé e per sé, si legge sui vari manuali è sintomo del trauma subito e invece in tribunale viene orchestrata in maniera diametralmente opposta perché manca una cultura psicologica di questo e conseguentemente sia gli avvocati dei mariti, sia spesso anche tantissime volte i magistrati, ritengono che l’incoerenza sia sinonimo di poca credibilità. E quindi si ottiene ancora l’effetto inverso” (Avvocata 4).

8.2.12 Esiti di affidamento

Delle 13 donne intervistate, solo una ha ottenuto l'affido esclusivo; in 11 casi il giudice ha deciso per l'affido condiviso; a una donna è stata tolta la potestà (poi responsabilità) genitoriale a seguito di "diagnosi" di SAP.

Dalle interviste emerge come l'affido condiviso poi non si sia tradotto in una condivisione reale dei compiti e delle responsabilità genitoriali e come questa forzatura abbia portato a più problemi che opportunità nella quotidianità.

"Perché il giudice, mentre io avrei visto un affido esclusivo, perché c'erano i motivi, ci stavano tutti, il giudice "no, l'affido condiviso", perché "non tralasciamo il padre, perché tutti e due devono..." Ma che affido condiviso? Io i miei figli ti assicuro che non li condivido con nessuno, l'unica cosa che fa il mio ex marito è passare gli alimenti perché è obbligato, perché se non fosse obbligato... gli scoccia anche quello... ma è da anni che non rispetta i giorni! sulla carta abbiamo l'affido condiviso ma condiviso con chi? Con nessuno... è una cavolata" (Carla).

"Dico "non è che io mi sto opponendo perché sono una madre che vuole fare una ripicca nei confronti del padre, sono una madre che si oppone perché sa cosa hanno subito i miei figli e cosa stanno subendo ancora oggi e non voglio che stiano lì, per questo vorrei il meno possibile, solo per questo motivo" e mi dicono "e ma questo è già il meno possibile" e niente, abbiamo l'affido condiviso, 50 e 50" (Lena).

"Mi vieta tutte le cose ludiche della bambina, lo fa apposta... ho detto "la manderei una settimana al centro estivo", "non sono d'accordo", quindi non paga la metà. Adesso volevo iscriverla, perché a lui scrivo tutto, gli chiedo cosa ne pensa e lui tutto no, tutto no... quindi adesso l'ho iscritta 2 volte a settimana al doposcuola e ovviamente lui non è d'accordo e non dà i soldi... diciamo che è stata fatta male quella cosa dell'affido condiviso nella separazione" (Giada).

Nel caso di Sveva, l'unico caso di affidamento esclusivo alla madre riscontrato sembra esser motivato non dal riconoscimento della violenza subita dalla donna e dai figli ma dal fatto che l'ex partner si fosse trasferito all'estero per lavoro. L'ordinanza di affidamento stabilisce quanto segue:

“Rilevato che il padre vive e lavora in xx con la possibilità di fare visita ai figli in Italia solo una volta ogni mese e mezzo (cfr. verbale di udienza del xx); ritenuto che la obiettiva lontananza tra le residenze dei genitori, quindi la lontananza del padre dal domicilio abituale dei figli minori, la limitata possibilità per il padre di vedere i figli in periodo scolastico (una volta ogni mese e mezzo), costituiscono, in situazione di grave conflittualità fra le parti, ragioni di deroga all'affidamento condiviso dei figli; ritenuto infatti che la lontananza del padre sia, allo stato, causa di oggettivo impedimento all'esercizio della responsabilità genitoriale di comune accordo con l'altro genitore; ritenuto necessario ed opportuno nell'interesse dei figli minori stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a XXX in occasione dei rientri in Italia ogni mese e mezzo in periodo scolastico e nel periodo estivo in Italia o in xx con modalità da concordarsi con la madre; vista la richiesta delle parti di pronuncia di sentenza di separazione; P.Q.M. affida in via esclusiva alla madre i figli minori (...) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a xx in occasione dei rientri in Italia ogni mese e mezzo in periodo scolastico e nel periodo estivo in Italia o in xx con modalità da concordarsi con la madre” (Ordinanza affidamento, caso di Sveva).

Infine, nel caso di Ivana è stato stabilito l'affido esclusivo al padre dopo la diagnosi di SAP alla madre, che aveva denunciato abusi sessuale del padre sulle figlie.

“Era sempre scritto che io mettevo il naso nelle mutandine, che fotografavo, perché io effettivamente, è vero, ho fotografato le mutandine perché vedendo le mutandine di mia figlia, che io che ho 40 e passa anni, sono una donna, ho partorito e tutto, non avevo le perdite come mia figlia... (pausa di

qualche secondo). Per questo ho fotografato e mi han dato che son pedofila (...) mi strappavano la bambina per portarla loro (le assistenti sociali) dal padre. Ovviamente la bambina stava con me, loro (*scandisce*) la strappavano da me per portarla dal padre, la bambina che non voleva, non si staccava (...) tutto il periodo di maltrattamenti, di cose che io sono andata dappertutto, ho chiesto aiuto a tutti... avvocati cambiati non so più quanti, il suo avvocato che scriveva di tutto, fatte CTU con diagnosi di PAS, delle cose (...) Io ho cercato, fatto ricorsi, cambiati avvocati, rivolta ai centri antiviolenza, una volta, seconda volta, contattato le Nazioni Unite, e niente (...) praticamente in primis hanno dato il cambio di collocamento, dopo mi è arrivato che l'affidamento è esclusivo a lui e dopo mi è arrivato in quel posto di lavoro che ti dicevo, sono arrivati dei vigili che mi hanno portato il decreto di sospensione della patria potestà... per PAS (cioè SAP) e il mio non voler collaborare e fare la mediazione familiare... Arrivare al Tribunale di X e sentirmi dire dal giudice onorario, quando gli ho detto “vi basate su una cosa allucinante” e lui mi dice “la PAS esiste”, cosa mi devo aspettare io? io devo aspettarmi che proteggano le mie figlie? No. (...) quando abbiamo parlato e mi hai detto riguardo alla PAS, io è la prima volta che sento qualcuno parlare così...” (Ivana).

La documentazione fornitami da Ivana sostiene il suo racconto. Secondo la relazione del CTU:

“Le affermazioni attribuite alle bambine (*fra cui “I signori con il berretto toccano (nome sorella) nel bagno”; le bambine nella vasca da bagno mimano atto sessuale affermando che quelle cose le hanno viste con “papà al mare”*) sono “filtrate” e riportate dalla madre in un tempo non neutrale ma connotato da una sua richiesta di separazione giudiziale con addebito al marito della colpa (*e mette in nota: “è noto che le denunce di natura sessuale nei confronti di un coniuge a danno dei figli minori durante una separazione consensuale hanno una elevata probabilità di essere strumentali”*); i gesti di natura sessuale mimati dalle bambine sono riferiti dalla madre e dalla nonna materna che, a sua volta, condivide le angosce e le preoccupazioni della figlia in merito al presunto comportamento del sig. x; non è possibile definire con certezza la fonte delle parole utilizzate dalle bambine, in quanto possono essere apprese dalla tv (...); inoltre, ammettendo come originali e autentiche le affermazioni delle

bambine, sarebbe opportuno indagare le modalità di raccolta delle affermazioni delle piccole ed escludere qualsiasi forma di induzione da parte della madre; è comunque evidente che nelle verbalizzazioni della madre traspare un'angoscia profonda per l'incolumità delle piccole (...); il clima che traspare nelle verbalizzazioni della madre e della nonna materna presenta un possibile rischio di alienazione genitoriale nei confronti della figura del padre. Nel concreto, comunque, l'esercizio della funzione genitoriale paterna è inibito dall'atteggiamento oppositivo della madre" (Relazione CTU, caso di Ivana).

Il consulente, in una nota, definisce i criteri della SAP citando Guglielmo Gullotta e Richard Gardner.

Nel decreto di decadenza della potestà genitoriale viene riportato quanto segue:

“Ritenuto che l'atteggiamento non collaborativo della madre delle minori nei confronti dei servizi, vissuti dalla stessa come persecutori e ostili nei propri confronti, continui a permanere (...) considerata la totale disponibilità del padre a collaborare con i servizi (...) la ripetuta richiesta in sede di udienza della signora x di sostituzione dell'operatore incaricato è inammissibile (...) P.Q.M. definitivamente pronunciando così provvede: pronuncia la decadenza della potestà genitoriale della signora x nei confronti delle figlie xx e xxx.”

8.3 Dopo la separazione: storie di donne sopravvissute, rinate e never-ended

Che cosa ne è delle donne dopo la separazione e la chiusura dei procedimenti? Nonostante le enormi difficoltà incontrate, alcune sopravvivono e rinascono:

“Io da quando sono separata sono molto più contenta perché prima ero una schiava...” (Giada).

“Sono riuscita a tornare a X ed è stata la salvezza più grande perché ho potuto riavere i miei amici, i miei genitori, circondarmi di nuove persone che hanno fatto cerchio e sono diventata più forte, più sicura, più tutto insomma... mi sono salvata” (Elisa).

“Adesso siamo felici, non c’è più l’incubo di stare in quella casa degli orrori” (Liana).

Per altre invece la via d’uscita sembra ancora lontana:

“Mi rendo conto che sono cambiata, prima ero un cagnolino, facevo quello che voleva... ora si sta veramente tanto arrampicando sugli specchi ma comunque io mi trovo senza lavoro, senza una casa, con i bambini che devono andare da lui e non vogliono andarci, sì, non passano piacevolmente le ore che sono con lui e con un tartassamento di avvocati da vari fronti” (Lena).

E la paura, legittima, persiste:

“Credimi che è un’angoscia avere queste persone nella tua vita, perché sono dannose...veramente dannose. Io devo avere a che fare con lui perché ho la bambina... ancora adesso vado in ansia quando mi arrivano i suoi messaggi... non so cosa rispondere. È brutto... mai nella mia vita pensavo d’avere tutta sta cosa. Mi ha messo a dura prova la vita, un po’ troppo (...) è brutto, perché sei sempre con l’ansia, con questo qui veramente non c’è mai una fine. Poi il problema di queste persone è che sono ciclici. Se lui sta buono, e ci sono quei periodi, 10 giorni, in cui è buono e anche gentile con me, veramente ti mette angoscia. Perché? Perché sta macchinando e poi succede che bumf, fa il colpo finale e vien fuori di nuovo. Devi sempre stare attenta ed è brutto (...) Lui mi odia, mi deve far del male ehm...lui il fatto che non eseguo i suoi ordini lo manda fuori di testa. Lui ha sempre detto “io sono (riferimento a un settore delle FFOO), faccio quello che voglio”” (Marta).

“E’ venuto a casa, lui ce l’ha ancora con me, è chiaro, tutt’ora, ha aperto una cornice in cui siamo ritratti noi, i bambini volevano le lasciassi e le ho lasciate, e io comunque non rinnego il mio passato, ho fatto come mi avevano chiesto i bambini... ha rotto questa foto e per me è stato un brutto segno perché l’ho interpretato come, sono andata in CAV e ho passato un periodo che avevo paura che mi uccidesse... l’ho interpretato come un “vuole eliminarmi”, questo rompere la foto...” (Carla).

“Vivo con paura perché deve farmela pagare, ha sempre detto che deve farmela pagare... lo dice sempre...” (Anna).

PARTE TERZA

Discussione e Conclusioni

CAPITOLO 9

Limiti e punti di forza della ricerca

I limiti della ricerca sono innanzitutto legati al metodo qualitativo.

Il campione intervistato è piccolo; tutte le donne intervistate si sono rivolte a Centri Anti-Violenza (CAV) del Nord Italia: si tratta quindi di donne con situazioni molto difficili, ma con anche l'energia per rivolgersi al CAV ed essere aiutate da questo Servizio. I risultati non possono quindi essere generalizzati a donne che frequentano centri simili in altre regioni o paesi, né alla più numerosa popolazione di donne vittime di violenza da partner che non si rivolgono a un CAV. Tuttavia, anche se i risultati non fossero rappresentativi dell'universo delle donne separate da un uomo violento, le situazioni analizzate sono abbastanza gravi e frequenti da richiedere riflessione e azioni correttive. Inoltre, il campione è stato costruito utilizzando in parte una strategia "a palla di neve", appropriata per la ricerca qualitativa, ed è stato strutturato a partire da contatti diversi, permettendo così di raggiungere le caratteristiche di eterogeneità e differenziazione, in grado di incrementare la trasferibilità dei risultati della ricerca (per approfondimento sulla validità della ricerca si rimanda a 7.5.1). Il metodo qualitativo, presenta invece uno specifico vantaggio, ossia la possibilità di far emergere i contenuti proposti dagli intervistati. La flessibilità del metodo permette infatti di esplorare e conoscere, avvicinandosi alla realtà con le proprie domande di ricerca, ma essendo in grado di cogliere anche altri suggerimenti, fondamentali per formulare nuove domande, in un'ottica di riflessione e scoperta.

Se infatti l'obiettivo non è generalizzare ma comprendere un fenomeno in profondità, cogliendo il più possibile il punto di vista del partecipante, i suoi pensieri, emozioni, stati d'animo, l'approccio qualitativo risulta il più adatto agli scopi prefissati.

Un altro limite emerso riguarda il non esser riusciti ad intervistare i giudici: ciononostante, la documentazione fornita dalle donne è stata molto ricca ed ha talvolta consentito di ricostruire il processo attraverso cui i giudici arrivano a prendere le loro decisioni. Anche le interviste ai professionisti, soprattutto alle avvocate/i, hanno parzialmente compensato a questa possibile perdita di informazioni.

Un altro possibile limite dello studio è che non sono stati intervistati i padri separati coinvolti in situazioni di conflitto per l'affido dei figli. La Convenzione di Istanbul stabilisce chiaramente che la violenza domestica è una violenza di genere, agita in misura fortemente maggioritaria dagli uomini sulle donne in un contesto di discriminazione più generale. Così come le Linee Guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (De Girolamo & Romito, 2014), la Convenzione afferma la necessità di adottare, negli interventi e nella ricerca sulla violenza domestica, un approccio di genere. In un contesto come quello dell'affidamento dei figli in un contesto di violenza, è quindi legittimo basarsi in maniera prioritaria sulla narrazione della donna, per quanto possibile arricchita e validata da documenti oggettivi.

In questa ricerca, intervistando donne e operatori e utilizzando documenti abbiamo trovato risultati convergenti: questo rafforza la loro validità. Si tratta inoltre di uno studio intensivo: le interviste sono molto approfondite e lunghe, con alcune donne sono state condotte interviste ripetute, sono state coinvolte tre categorie di operatori (avvocati, assistenti sociali e consulenti tecnici) e le trascrizioni sono integrali: questo è uno dei suoi punti di forza. In conclusione, questo lavoro rappresenta il primo studio in Italia su un tema complesso, di grande rilevanza sociale e di grande interesse per i/le professionisti/e di ambito psicologico. L'interesse applicativo che ne consegue è alto. Risponde inoltre alle preoccupazioni espresse nella Convenzione di Istanbul, che dedica numerosi articoli alla questione della violenza assistita e dell'affido dei figli in situazioni di violenza domestica.

CAPITOLO 10

Discussione

L'obiettivo di questo studio era analizzare i casi di affidamento dei figli in contesti di violenza del partner/padre, esaminando i vissuti delle protagoniste e le modalità di gestione da parte dei professionisti coinvolti - avvocate/i, assistenti sociali e consulenti tecnici - . Per raggiungere questo scopo, la ricerca si è articolata lungo due direttive: la prima focalizzata sul ricostruire, attraverso le interviste a 13 donne, separate, con figli e vittime di violenza del partner e alla documentazione legale da loro fornitami, la storia di violenza e le esperienze legate all'affido dei figli; la seconda incentrata sull'analisi, attraverso colloqui con 35 professionisti (5 avvocate/i, 15 assistenti sociali e 15 consulenti tecnici) del loro *modus operandi* in queste circostanze. Tutte le donne intervistate si erano rivolte a uno dei Centri Anti-Violenza (CAV) della regione Friuli Venezia Giulia e alcune erano state accolte con i loro figli in una Casa rifugio a indirizzo segreto per proteggersi dalla violenza del marito/padre.

I racconti delle donne ripercorrono la storia di violenza del partner, spesso iniziata fin dai primi tempi della relazione e si focalizzano sul processo di separazione e sul periodo successivo. Un processo difficile per le donne che devono rinunciare a un progetto di vita e in cui i figli ricoprono un ruolo centrale: rappresentano infatti la motivazione sia a interrompere la relazione e a lasciare l'uomo violento per proteggerli, sia a tentare di continuarla per salvare la famiglia. Questo dilemma si

sviluppa in un contesto in cui l'uomo prima tenta di impedire alla donna di separarsi e di sfuggire al suo controllo, poi mette in atto aggressioni, minacce, ricatti, e, infine, una sistematica guerra legale con lo scopo di avere il controllo sui figli: concretamente, di ottenere l'affido condiviso – che implica una continua interferenza nella vita della donna e dei bambini e la possibilità di esercitare ancora violenza- o addirittura l'affido esclusivo, che può tradursi nell'escludere completamente la madre dalla vita dei figli.

In un recente studio italiano di follow-up sui predittori di uscita dalla violenza con donne vittime di violenza del partner è stato rilevato che la presenza di figli è il principale fattore predittivo nel determinare l'esito della violenza al follow-up. Le donne senza figli erano quelle che avevano probabilità maggiori di vedere un decremento/cessazione della violenza al follow-up, rispetto alle donne con figli (Bastiani, 2018).

Tra le 13 donne intervistate nella nostra ricerca, l'esito del processo di separazione e affido dei figli è stato drammatico; in undici casi, il giudice ha decretato l'affido condiviso e in un caso il padre violento ha ottenuto l'affido esclusivo: Ivana, che aveva segnalato un possibile abuso sessuale paterno, si è vista accusare di aver causato la Sindrome di alienazione parentale (SAP) nelle figlie: per questo ha perso la responsabilità genitoriale e non può più vedere le sue bambine.

L'analisi delle interviste alle donne rivela le strategie complesse messe in atto dagli uomini violenti per mantenere il controllo sulla donna e sui figli e, quando questo non era più possibile, per rendere impossibile la vita delle ex-partner e, di fatto, anche quella dei bambini.

Il controllo è ampiamente riconosciuto in letteratura come un elemento centrale della violenza del partner (es. Stark, 2007) e una delle aree della vita controllata in modo serrato da molti partner ed ex partner violenti è la genitorialità delle madri (es.: Bancroft & Silverman, 2002; Stark, 2007). Molti uomini violenti usano i bambini come un veicolo per danneggiare o controllare la madre, ad esempio minacciando di rapire o di prendere in custodia i bambini se la madre tenta di porre fine alla relazione o, dopo la separazione, chiedendo ai bambini di monitorare e riferire le attività della madre.

Tutti questi aspetti della violenza possono minare la relazione madre-bambino e inficiare la salute delle donne (Stark, 2007; Humphreys, Mullender, Thiara, Skamballis, 2006; Bastiani, 2018). Dopo la separazione, soprattutto la violenza psicologica, lo stalking e la violenza assistita sono continuate e nuove forme di violenza hanno avuto luogo. Molti partner violenti infatti “sono diventati violenti dal punto di vista legale”, utilizzando il sistema giudiziario per mantenere i contatti con la ex partner e continuare ad esercitare violenza. L’utilizzo strumentale delle denunce ne è un esempio: delle 13 donne intervistate, 11 avevano sporto denuncia contro l’ex partner per maltrattamenti. Tutte sono state contro-denunciate da costoro, chi per calunnia, chi per sottrazione di minore, chi per maltrattamenti, come nel caso di Giada che aveva morso l’ex partner per difendersi da un tentativo di strangolamento. Avviene poi che i violenti propongano alle donne di ritirare le denunce “in cambio del 50% dei bambini”, cioè dell’affido condiviso. Questo ricatto spesso intrappola le donne che, stremate dai procedimenti giudiziari frequentemente in contraddizione tra loro, accettano speranzose di mettere un punto perlomeno all’iter legale.

La colpevolizzazione delle madri diventa a questo punto centrale: le madri vengono ritenute responsabili della separazione, non idonee e poco protettive se non denunciano le violenze, esagerate, rancorose, frustrate o bugiarde se lo fanno. Non sorprende che alcune, alla fine, sviluppino un sentimento di auto-colpevolizzazione.

Minacce, anche di morte, rivolte alla donna e ai figli, azioni volte a denigrare le ex partner, a rovinarle economicamente e a impedire loro di vivere una vita normale sono gli elementi chiave di questo progetto complesso che gli ex partner violenti mettono in atto contro le donne che da loro si sono volute separare.

Minacce di morte non vengono proferite dagli uomini violenti solo verso le ex partner e i figli, ma anche nei confronti delle assistenti sociali. Infatti, ben 9 operatrici del servizio sociale su 15 hanno riportato esperienze in tal senso, qualora il loro comportamento non corrisponda alle aspettative paterne, come ad esempio sospendendo le visite padre-figlio.

Tuttavia, sembra che queste gravi minacce, forse proprio perché frequenti, vengano “normalizzate” dalle professioniste che le subiscono. Da qui l’ipotesi che questa tolleranza da parte degli operatori agli agiti violenti di questi uomini impatti sulle valutazioni di quanto le loro utenti possano reggere o su quanto debbano o meno subire.

In un contesto in cui la “legge del padre” è dominante, i figli rappresentano una proprietà del padre, che, con la separazione, perde potere. Così, sembra emergere la necessità paterna di ristabilire l’ordine, attaccando la relazione madre-figlio/a, anche attraverso dei comportamenti che potremmo definire di corruzione dei bambini, che i padri violenti cercano di accaparrarsi con tutti i mezzi a disposizione.

Si va così costruendo “la strada verso la follia”, basata sulle tattiche che gli ex partner violenti, con la complicità, più o meno consapevole, dei Servizi sociali e dei Tribunali, mettono in atto per fare impazzire le madri e metterle così “fuori gioco”. Probabilmente la più feroce di queste tattiche è l’attacco alla relazione madre-figlio/a: scopo dell’ex partner violento sembra essere quello di distruggere questo legame. Questa è una minaccia che assieme agli altri comportamenti, può paralizzare la donna fino a che non viene sconfitta nella lotta per vivere con i suoi figli libera dalla violenza.

In conclusione, non sorprende che alcune madri siano effettivamente rese “pazze”, ossia sviluppino sintomi psichiatrici quali depressione, sintomatologia da disturbo post traumatico da stress, disturbi del sonno e ansia.

In un recente studio italiano con una popolazione simile è stato rilevato che la situazione di salute delle donne vittime di violenza da parte del partner o ex era critica, con alti tassi di sintomatologia post-traumatica da stress (incubi, ansia, panico), sintomi depressivi e psicotici e bassa agentività. Inoltre, più intensa era la violenza, maggiore era la presenza di sintomi psicotici quali “sentire voci”.

Lo stato di allerta costante in cui vivono queste donne, impediva loro di dormire e di mantenere un contatto rilassato con la realtà (Bastiani, 2018).

Questa guerra alle donne e ai bambini non sarebbe possibile senza la collusione da parte della maggior parte dei servizi sociali e giudiziari, una collusione che emerge dai racconti delle donne e che viene confermata sia dall'analisi della documentazione scritta (consulenze tecniche, decreti, sentenze...) sia dalle stesse testimonianze delle operatrici e operatori: assistenti sociali, avvocate/i e consulenti tecnici (psicologi o psichiatri). Le strategie messe in atto sono numerose e chiaramente riconoscibili: la violenza vissuta dalle donne viene ridotta a conflitto, le denunce sporte con fatica dalle donne, spesso aventi lo scopo di tutelare i figli, vengono considerate false o poco credibili, le esperienze di violenza vengono negate, i tentativi di protezione dei figli considerati atti vendicatori, egoistici, manipolatori, fino ad arrivare all'apoteosi, la SAP, considerata "una prerogativa delle madri". Un altro elemento caratterizzante è inoltre la scarsissima conoscenza da parte degli operatori sia della natura della violenza di genere sulle donne e sui bambini sia delle leggi vigenti: ne sono esempi la sottovalutazione del rischio di abusi sessuali paterni, le credenze nelle false denunce e nella SAP, l'ignoranza degli effetti della violenza sulle vittime ma anche l'analfabetismo – addirittura esibito da parte di alcuni consulenti- della Convenzione di Istanbul e in particolare delle norme relative alla violenza assistita e alla mediazione familiare.

Tutto ciò finisce per far dubitare le donne della realtà che stanno vivendo, creano confusione e contribuiscono a "far impazzire" le vittime. Oltre a tutto ciò, le madri vengono rese "pazze" attraverso l'applicazione di quello che in letteratura viene chiamato "doppio standard": donne e uomini, a parità di condotta, vengono valutati diversamente. Per esempio, le preoccupazioni ragionevoli delle donne, come il ritenere che la presenza di un padre violento sia dannosa e pericolosa per i figli, vengono interpretate come follia o manifestazioni di rancore; di converso, i comportamenti ossessivi, controllanti, minatori e stalkerizzanti dei padri, che potrebbero esser letti come forme di patologie

psichiatriche, non vengono invece rilevati come problematici. Così, la violenza non solo non viene riconosciuta, ma la presenza di altre condotte abusanti, come l'alcolismo, vengono spesso giustificate dall'utilizzo di fatto di due pesi e due misure per madri e padri. In questo modo, un padre che abusa d'alcol viene compatito dal servizio sociale di riferimento e una madre che si preoccupa per la figlia che costui porta in giro in auto, dopo vari ritiri di patente, è ritenuta inadeguata (si veda caso di Giada).

Le madri vengono così messe "sotto processo" e la loro credibilità, soprattutto in fase di separazione, viene messa in discussione. A questo proposito diversi studi hanno rilevato che per giudici, avvocati e assistenti sociali è più facile credere che le madri mentano rispetto ad ammettere la possibilità che un padre commetta incesto o altri crimini nei confronti dei figli o della partner (Chesler, 1986, 2011). Inoltre, le incoerenze talvolta presenti nei racconti di alcune donne vittime di violenza, invece di essere lette come un sintomo trauma subito, vengono interpretate, in sede processuale, come sinonimo di poca credibilità (Reale, 2016).

Va aggiunto e sottolineato che queste strategie specifiche sono attuate in un contesto in cui i procedimenti giudiziari sono quasi sempre lunghi, i diversi corpi (civile e penale) hanno tempi molto diversi, non comunicano tra di loro e spesso agiscono in maniera contraddittoria, e i costi economici sono elevati.

Questo insieme di comportamenti porta, come si è visto dai nostri risultati, a un esito drammatico: la possibilità per gli uomini violenti di continuare ad esercitare controllo e violenze sulle ex-mogli e a volte anche sui figli. Si tratta di una situazione che non è ascrivibile soltanto al nostro piccolo campione ma è confermata da numerose ricerche internazionali (es. Rivera et al., 2012; Bailey, 2013).

Perché ciò avvenga, è necessario un contesto culturale e legislativo che sostenga le prerogative e i diritti dei padri.

Fino alla metà del XIX secolo i figli appartenevano al marito e restavano con lui in caso di divorzio, anche se piccolissimi (Smart & Sevenhuijsen, 1989), prassi questa che rappresentava un grande ostacolo per le donne che volevano lasciare il marito, ad esempio perché violento. Negli ultimi quarant'anni i cambiamenti sociali hanno messo in discussione i diritti patriarcali tradizionali: verso gli anni '50 del novecento si è fatta strada nei Paesi occidentali la teoria della preferenza materna ("Tender years doctrine"), secondo cui, in sintesi, i bambini piccoli hanno bisogno della madre. In questo periodo, le pratiche relative all'affidamento hanno iniziato a modificarsi e le madri hanno avuto più spesso la custodia dei figli (Romito, 2007). Negli ultimi anni, il diritto di famiglia nei Paesi occidentali è profondamente cambiato. Le varie giurisdizioni sono giunte alla conclusione che il matrimonio possa essere dissolto, ma la genitorialità no: così, caratteristica distintiva oggi del diritto di famiglia, è sostenere che la genitorialità sia indissolubile (Parkinson, 2013). Questo cambiamento ha portato al passaggio dalla nozione di affidamento esclusivo a quella di affidamento condiviso o congiunto (Parkinson, 2013), sottolineando così la necessità che entrambi i genitori siano presenti nell'educazione dei figli, in nome, appunto, della "bigenitorialità". Così, in tutto il mondo occidentale, la genitorialità condivisa dopo la separazione e il divorzio è incoraggiata o imposta come prassi al fine di garantire "il miglior interesse del bambino/a" (Eriksson, 2011), espresso in termini di affido condiviso e diritto alla bigenitorialità. L'affido condiviso e la bigenitorialità dovrebbero essere a vantaggio dei bambini, non dei genitori; e i diritti dei padri a stare con i figli dovrebbero essere subordinati al benessere di questi ultimi e al comportamento appropriato del genitore: quindi sospesi in caso di comportamenti violenti. Questo tuttavia non avviene e le ricerche in vari Paesi mostrano che i padri violenti mantengono l'accesso ai figli, continuano ad esercitare violenza e spesso riescono a separare per lunghi anni i figli dalle madri che fuggite dal partner violento, hanno cercato in tutti i modi di difenderli (es.: Silberg et al., 2013; Pranzo, 2013; Jeffries, 2016).

Come spiegare questa situazione paradossale?

In un contesto in cui la violenza avesse davvero “tolleranza zero”, uomini e donne avessero pari diritti e fossero uguali davanti alla legge, tutto ciò sarebbe impensabile, impossibile, irragionevole. Ma le cose stanno diversamente: il nostro contesto sociale si caratterizza ancora oggi per essere patriarcale, dominato cioè dalla “legge del padre” (Green, 2010).

Oggi il termine “patriarcato” viene utilizzato per definire "un sistema di strutture e pratiche sociali in cui gli uomini dominano, opprimono e sfruttano le donne" (Walby, 1990). Lo fanno "attraverso istituzioni come l'accademia, la chiesa, e la famiglia, ognuna delle quali giustifica e rafforza la subordinazione delle donne agli uomini" (Millett, 1977). In questo contesto le differenze biologiche tra uomini e donne vengono enfatizzate, assicurandosi che gli uomini abbiano sempre i ruoli dominanti, o maschili, e le donne abbiano sempre quelli subordinati o femminili (Green, 2010). In un sistema di questo tipo, i bambini nascono dalle donne per gli uomini: sono una loro proprietà (Green, 2010).

Solo l'esistenza di questo sistema, anche nelle nostre società considerate evolute, può spiegare le situazioni tragiche e paradossali che si trovano a vivere le donne con i loro figli, quando sono vittime di violenza da un partner/padre. Ne ricordiamo alcune.

In questa ricerca sono frequenti i casi in cui i figli, vittime della violenza del padre, venivano costretti, da pronunce giudiziali contrarie alla loro volontà, a incontrarlo: questi incontri erano occasioni per esercitare minacce, violenze e per manipolare i bambini. Spesso le madri si trovavano nella condizione paradossale di dover mediare fra i figli che non volevano vedere il padre e l'ex partner, che utilizzava questi incontri per continuare ad agire violenza contro di loro.

Più della metà delle intervistate (8 su 13) sono state sottoposte, per ordine del giudice, a incontri di mediazione e altrettante alla valutazione delle capacità genitoriali. Anche in queste occasioni, la prassi è stata quella di non verificare la presenza di violenza e organizzare incontri congiunti, che in alcuni casi hanno messo l'incolumità della donna in serio pericolo. Ogni passo del ragionamento dei

professionisti finisce per portare a una conclusione paradossale, in cui la donna, da vittima, in forma più o meno velata, viene ritenuta colpevole, responsabile. Tutte le relazioni raccolte hanno concluso raccomandando l'affidamento condiviso.

Questi esiti sono in linea con studi condotti in altri paesi (es.: Haselschwerdt, Hardesty, Hans, 2011; Saunders, Tolman, Faller, 2013).

Le ricerche internazionali confermano i risultati di questo studio qualitativo: i tribunali della famiglia quasi sempre ritengono che i contatti con il genitore con cui il bambino non vive (di solito il padre) siano nel miglior interesse del bambino, indipendentemente dal fatto che costui sia stato o sia un autore di violenza (ad es.: Jeffries, 2016; Meier, 2003); ci sono differenze minime o nulle negli esiti di affidamento tra i casi con o senza una storia di violenza domestica (Kernic, Monary-Ernsdorff, Koepsell, Holt, 2005; Pranzo, 2013), anzi, le madri che sollevano la questione della violenza subita ricevono meno decisioni favorevoli sull'affidamento dei figli e hanno meno probabilità di ottenere l'affido esclusivo (Silberg et al., 2013). I partner/padri violenti invece sono in grado di manipolare gli operatori legali e sociali esprimendo il desiderio di affidamento condiviso e sembrano essere genitori più adatti delle madri (Dalton et al., 2003). Un recente studio negli Stati Uniti, basato su 238 giudizi, ha dimostrato che i tribunali sono ostili alle madri che dicono di aver subito violenza; sono particolarmente punitivi nei confronti di donne e bambini che denunciano violenza sessuali da parte del padre; le madri rischiano di perdere l'affido dei figli, soprattutto quando l'incesto è stato denunciato e addirittura quando è stato confermato (Meier & Dickson, 2017).

Quando le donne alzano la voce, si oppongono alla negazione delle violenze e resistono nella loro posizione, sfidano la cultura patriarcale, sfidano un tabù. Il controllo delle donne, delle madri e dei figli, pilastro del patriarcato, vacilla ogniqualvolta una donna decide di lasciare un uomo violento. Nell'ideologia patriarcale la maternità dev'essere controllata: è in questo sostenuta da storia, religione, filosofia, scienza, psicologia, medicina, legge, politica sociale ed economia (Green, 2010). Così, le

donne che si separano e vogliono tenere i figli con sé, fuggono dalla “legge del padre” e per questo devono pagare. Sembra che più le donne resistono e più sono determinate e coraggiose, nella loro lotta verso una vita libera dalla violenza assieme ai loro figli, più rischiano di essere punite.

Nonostante negli ultimi anni sia cresciuta la consapevolezza sulla violenza contro le donne, sia emerso in modo allarmante il fenomeno del femminicidio, e siano state create buone leggi a tutela delle vittime di violenza, sembra che la loro operativizzazione sia ancora lontana e che le donne, con i loro bambini, paghino, in fase di separazione e affidamento, un prezzo ancora troppo alto.

CAPITOLO 11

Conclusione

La violenza continua ad essere un grave problema per le donne che hanno dei figli e che decidono di separarsi da un partner violento. Il percorso di affidamento dei figli, incentrato sul concetto di bigenitorialità e caratterizzato da inappropriati interventi rivolti alla “coppia”, come la mediazione familiare e gli incontri congiunti per la valutazione delle competenze genitoriali, è terreno fertile per il perpetrarsi della violenza contro le donne e i figli. Gli ex partner violenti, appoggiati o favoriti dal sistema sociale e dalle pratiche dei Servizi, attuano strategie articolate e coerenti, anche utilizzando i figli, per distruggere la relazione madre-figlio/a e “far impazzire” le donne, impedendo loro di vivere ed essere libere. Questa evidenza contrasta con l'assunzione comune secondo cui molti ex-partner sono "conflittuali" nel periodo durante e dopo la separazione. Eppure, i professionisti, non formati sulle specifiche della violenza o ostili e negazionisti, appiccicano a situazioni di grave violenza l'etichetta “conflitto”, promuovono la figura del padre anche se violento e l'affido condiviso.

Così, le donne che hanno deciso di separarsi e vogliono tenere i figli al sicuro vengono punite.

Data l'estrema diffusione di questo tipo di situazioni, è prioritario che gli operatori considerino sempre la violenza come una delle possibili cause del disagio delle donne e pongano di prassi, ad esempio nell'ambito dell'intervista anamnestica, domande dirette relative al subire o all'aver subito diversi tipi di violenza.

In Europa, sono disponibili regolamenti per contrastare le strategie degli uomini violenti e per proteggere le vittime: i professionisti nei settori sociale e della giustizia dovrebbero assumersi la responsabilità di conoscere e attuare queste regole.

Referenze bibliografiche

American Medical Association (2000). *Featured report: Women's health: Sex- and gender-based differences in health and disease*. Disponibile in:

<http://www.amaassn.org/ama/pub/category/13607.html>

American Psychological Association (2017). *Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct*. Disponibile in: <https://www.apa.org/ethics/code/>.

Anastasia, F. (2016). *Affido dei minori in separazioni difficili. L'arduo compito delle Assistenti Sociali*, Tesi di laurea in Psicologia, Università di Trieste.

Aristotele. *Politica*, a cura di Laurenti, R. (2007), Laterza.

Associazione Italiana di Psicologia (2015). *Codice Etico per la Ricerca in Psicologia* (Approvato nell'Assemblea Generale dei Soci AIP del 27 marzo 2015). Disponibile in:

<https://www.aipass.org/node/11560>.

Babbie, E. (2010). *Ricerca sociale*, Maggioli Editore, Rimini.

Baiocco, R., Ioverno, S. (2016). Omogenitorialità e benessere dei bambini e delle bambine:

Confusione dell'identità di genere o confusione dell'ideologia del gender? *Giornale Italiano Di Psicologia*, 43(1–2), 85–88. <https://doi.org/10.1421/83620>.

Baiocco, R., Nardelli, N., Pezzuti, L., Lingiardi, V. (2013). Attitudes of Italian heterosexual older adults towards lesbian and gay parents, *Sexuality Research and Social Policy*, 10, 285-292.

Bancroft, L., Silverman, J. (2002). The batterer as parent. *Synergy*, 6(Winter), 2–5. Disponibile in:

<http://medcontent.metapress.com/index/A65RM03P4874243N.pdf%5Cnhttp://www.pal->

tech.com/web/callForPapers/handouts/THE_BATTERER_AS_PARENT.pdf.

Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.

Bandura, A. (1998). Moral disengagement in the perpetration of inhumanities, *Personality and Social Psychology Review*, 3(3), 193-209.

Bandura, A., Barabranelli, C., Carpura, G.V. & Pastorelli, C. (1996). Mechanisms of moral engagement in the exercise of moral agency, *Journal of Personality and Social Psychology*, 71(2), 364–374.

Bandura, A., Ross, D., Ross, S.A. (1961). Transmission of aggression through imitation of aggressive models, *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 63, 575-582.

Bastiani, F.(2018). *The predictors of escaping violence: a two years' follow-up of women who sought help at an anti-violence center*, Dottorato di ricerca in Neuroscienze e Scienze Cognitive, indirizzo in Psicologia, Università degli Studi di Trieste.

Bateson, G., Jackson, D.D., Haley, J., Weakland, J.H. (1956). Toward a Theory of Schizophrenia, *Behavioral Science*, 1(4): 251-254.

Becker, M.E. (1995). Double Binds Facing Mothers in Abusive Families: Social Support Systems, Custody Outcomes, and Liability for Acts of Others Others, *University of Chicago Law School, Roundtable 13*.

Beltramini, L. (2012). *La negazione della violenza nella costruzione della mascolinità*, Dottorato di ricerca in Neuroscienze e Scienze Cognitive, indirizzo in Psicologia, Università degli Studi di Trieste.

Bencinvenga, C., Di Benedetto, R., Leone, S. (2014). *Strumenti operativi per CTU e periti in ambito psicoforense. Linee guida, approfondimenti e prassi vigenti*, Ed Maggioli, Santarcangelo di Romagna.

- Bernet, W., von Boch-Galhau, W., Baker, A.J., & Morrison, S. L. (2010). Parental alienation, DSM-V, and ICD-11, *The American Journal of Family Therapy*, 38(2), 76-187.
- Biblarz, T.J., Stacey, J. (2010). How does the gender of parents matter?, *Journal of Marriage and the Family*, 72(1), 3–22.
- Bichi, R. (2002). *L'intervista biografica. Una proposta metodologica*, Ed. Vita e Pensiero, Milano.
- Biernat, M., Manis, M. (1994). Shifting standards and stereotype-based judgments, *Journal of Personality and Social Psychology*, 66, 5-20.
- Biernat, M., Manis, M., Nelson, T.E. (1991). Stereotypes and standards of judgment, *Journal of Personality and Social Psychology*, 60, 485-499.
- Blasco Ros, C., Sanchez Lorente, S., Martinez, M. (2010). Recovery from depressive symptoms, state anxiety and post-traumatic stress disorder in women exposed to physical and psychological, but not to psychological intimate partner violence alone: a longitudinal study. *BMC Psychiatry*, 10, 98.
- Bourdieu, P., Chamboredon, J.C., Passeron, J.C. (1968). *Le métier de sociologue*, Mouton.
- Bridges, J.S., Etaugh, C., Barnes-Farrell, J. (2002). Trait judgments of stay-at home and employed parents: A function of social role and/or shifting standards? *Psychology of Women Quarterly*, 26, 140-150.
- Brigida, L. (2001). *La Patria Potestas dal codice 1865 al Diritto di Famiglia*, Archivio storico giuridico sardo di Sassari, vol. 8.
- Brown, S.L. (2013). *Counseling victims of violence: A Handbook for Helping Professionals*, 2nd edition, Hunter House.
- Brownridge, D.A. (2006). Violence against women post-separation. *Aggression and Violent Behavior*, 11(5), 514-530.

- Brumbaugh, S.M., Sanchez L.A., Nock S.L., Wright J.D. (2008). Attitudes toward gay marriage in states undergoing marriage law transformation. *Journal of Marriage and Family*, 70, 345-359.
- Butler, J. (1990). *Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity*, Routledge, New York.
- Butler, J.E. (1886). The Double Standard of Morality, *Friends' Intelligencer and Journal*, XLIII, Philadelphia: Friends' Intelligencer Association, pp. 757–758.
- Camerini, G.B., Pingitore, M., Lopez, G. (2016). *Alienazione parentale. Innovazioni cliniche e giuridiche*, Franco Angeli.
- Campbell, C.J. (2002). Health Consequences of Intimate Partner Violence. *The Lancet*, 359:1331-1336.
- Campbell, R. (2016). The Psychological Impact of Rape Victims ' Experiences with the Legal , Medical , and Mental Health Systems.
<https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262019682.003.0011>.
- Cantarella, E. (2015). *Non sei più mio padre. Il conflitto tra genitori e figli nel mondo antico*, Feltrinelli.
- Capogrossi Colognesi, L. (1982). *Patria potestà (Diritto romano)*, Enciclopedia del Diritto, Giuffrè, Milano.
- Cardi, C. (2010). La construction sexuée des risques familiaux, *Politiques sociales et familiales*, 101, 35-45.
- Cardi, C. (2015). Les habits neufs du familialisme. Ordre social, ordre familial et ordre du genre dans les dispositifs de soutien à la parentalité, *Mouvements*, 82(2), 11-19.
- Casalini, B. (2011). Libere di scegliere ? Patriarcato , libertà e autonomia in una prospettiva di genere. *Etica & Politica / Ethics & Politics*, XIII(2), 329–364.

- Casas Vila, G. (2017). Mediazione familiare e violenza domestica: prospettive internazionali. In Romito, P., Folla, N., Melato, M. (Eds.), *La violenza sulle donne e i minori. Una guida per chi lavora sul campo*, Ed. Carrocci Faber, Roma.
- CEDAW (1992). Raccomandazione generale n.19. Disponibile in:
http://cidu.esteri.it/resource/2016/09/48434_f_CEDAWmaterialetraduzione2011.pdf
- Chesler, P. (1986, 2011). *Mothers on trial: the battle for children and custody*. 2nd Edition. McGraw-Hill, New York.
- Chesler, P. (2010). Worldwide Trends in Honor Killings, *Middle East Quarterly*, 17:3–11.
- Chesney-Lind, M. (2006). Patriarchy, crime, and justice in an era of backlash. *Feminist Criminology*, 1(1), 6-26.
- Ciccarello, S. (1982). *Patria potestà (Diritto privato)*, Enciclopedia del Diritto, Giuffrè, Milano.
- Cicognani, E. (2002). *Psicologia sociale e ricerca qualitativa*, Carocci editore, Roma.
- CISMAI (2017). *Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita*. Disponibile in:
<https://cismai.it/requisiti-minimi-degli-interventi-nei-casi-di-violenza-assistita/>.
- Coffari, G.A. (2018). *Rompere il silenzio. Le bugie sui bambini che gli adulti si raccontano*, Laurana Editore.
- Coker, A.L., Davis, K.E., Arias, I., Desai, S., Sanderson, M., Brandt, H.M., Smith, P.H. (2002). Physical and Mental Health Effects of Intimate Partner Violence for Men and Women, *American Journal of Preventive Medicine*, 24(4), 260-268.
- Coker, A.L., Sanderson, M., Dong, B. (2004). Partner violence during pregnancy and risk of adverse pregnancy outcomes, *Paediatric Perinatal Epidemiology*, 18:260-9.
- Consegnati, M.R., Macrì, C., Zoli, B. (2018). *La tutela del minore nella separazione conflittuale*.

La CTU dall'aspetto valutativo-diagnostico a quello trasformativo. Manuale pratico per consulenti tecnici. Ed. Franco Angeli, Milano.

Corbetta, P. (1999). *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*, Il Mulino.

Corneau, G. (2004). *Pères manquants, fils manqués - Que sont les hommes devenus?*, L'Homme.

Correll, S. J., Benard, S., Paik, I. (2007). Getting a job: Is there a motherhood penalty?, *American Journal of Sociology*, 112, 1297-1338.

Council of Europe (2011). *Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*. Disponibile in:

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/8_marzo_2014/convenzione_Istanbul_violenz_a_donne.pdf.

Council of Europe, *Regulation (EC) No 2201/2003 - jurisdiction, recognition and enforcement of matrimonial and parental judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility*, 2003. Disponibile in: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2201/oj>.

Creazzo, G. (2012). *Se le donne chiedono giustizia. Le risposte del sistema penale alle donne che subiscono violenza nelle relazioni di intimità: ricerca e prospettive internazionali*, Bologna, Il Mulino.

Crisma, M. (2017). *I bambini vittime di abuso. La consulenza tecnica psicologica*, Carrocci Faber.

Crisma, M., Romito, P. (2007). L'occultamento delle violenze sui minori: il caso della sindrome da alienazione parentale, *Rivista di sessuologia*, 31, 263-270.

Crowley, J.E.C. (2009). Fathers' Rights Groups, Domestic Violence and Political Countermobilization, *Social Forces*, 88(2), 723-756.

Cusack, S. (2014). Eliminating judicial stereotyping Equal access to justice for women in gender-based violence cases. Disponibile in: <https://rm.coe.int/1680597b20>.

- Dalla Costa, M. (2017). Sintesi del percorso. Dalla denuncia al processo. In Romito, P., Folla, N., Melato, M. (Eds.), *La violenza sulle donne e i minori. Una guida per chi lavora sul campo*, Ed. Carrocci Faber, Roma.
- Dalton C., Carbon S., Olesen N. (2003). High conflict divorce, violence, and abuse: Implications for custody and visitation decisions, *Juvenile and Family Court Journal*, 54(4) 11–34.
- De Angelis, V. (1998). *Amazzoni. Mito e storia delle donne guerriere*, Piemme.
- De Girolamo, G., Romito, P. (2014). *Come rispondere alla violenza del partner e alla violenza sessuale contro le donne. Orientamenti e linee guida dell'OMS*, Fioriti Editore.
- De Marchi, M., Romito, P., Ciociano Bottaretto, R., Tavi, M., Molzan Turan, J. (2005). Violenza domestica e salute mentale delle donne. Una ricerca sulle pazienti di Medicina Generale, *SIMG*, 4, 24-7.
- DeKeseredy, W.S. (1999). Tactics of the Antifeminist Backlash against Canadian National Women Abuse Surveys, *Violence Against Women* 5(11), 1258-76.
- Denzin, N.K., Lincoln, Y.S. (2005). *The SAGE handbook of qualitative research*, (3rd ed.), SAGE Publications, Thousand Oaks California.
- Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012. Disponibile in: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:IT:PDF>.
- Dobash, R.E., Dobash, R.P. (1998). Rethinking violence against women. *Sage Series on Violence against Women*, Vol 9.
- Dobash, R. P., Dobash, R. E., Wilson, M., Daly, M. (1992). The Myth of Sexual Symmetry in Marital Violence Problems. *Social Problems*, 39(1), 71–91.
- Dominelli, L. (2004). *Il nuovo femminismo nel servizio sociale*, Edizione italiana a cura di M. L. Ranieri. Edizioni Erickson, Trento.

- Dragiewicz, M., Barkwell, C. (2016). Luke ' s Place : An Innovative Program for Assisting Abused Mothers Postseparation. In M. T. Hannah & B. Goldstein (Eds.), *Domestic Violence, Abuse and Child Custody: Legal Strategies and Policy Issues*. (pp. 1–18). Civic Research Institute, Kingston, N.J.
- Dragiewicz, Molly. (2008). Patriarchy Reasserted. *Feminist Criminology*, 3(2), 121–144.
<https://doi.org/10.1177/1557085108316731>
- Edel, J. R. (2009). Book Review: Romito, P. (2008). A Deafening Silence: Hidden Violence Against Women and Children. Bristol, UK: Policy Press. *Violence Against Women*, 15(5), 628–631. <https://doi.org/10.1177/1077801209331416>
- Elizabeth, V., Gavey, N., Tolmie, J. (2012). The gendered dynamics of power in disputes over the postseparation care of children, *Violence Against Women*, 18(4), 459–81.
- Epstein, D., Goodmark, L. (2018). Discounting Credibility: Doubting the Testimony and Dismissing the Experiences of Domestic Violence Survivors and Other Women. *University of Pennsylvania Law Review*, 167, 1-60.
- Eriksson, M. (2011). Contact, shared parenting, and violence: Children as witnesses of domestic violence in Sweden. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 25(2), 165–183.
<https://doi.org/10.1093/lawfam/ebr004>
- Eriksson, M., Hester, M. (2001). Violent Men as Good-Enough Fathers? A Look at England and Sweden, *Violence Against Women* 7(7), 779-98.
- Esiodo. *Teogonia*, a cura di Arrighetti, G. (1984), Bur Biblioteca Univ., Rizzoli.
- Eures, Ansa (2012). *Il femminicidio in Italia nell'ultimo decennio. Dimensioni, caratteristiche e profili di rischio*. Indagine istituzionale. Disponibile in: http://www.eures.it/uploads/doc_1385637179.pdf.

- European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2014). *Violence against women: An EU-wide survey*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2811/62230>
- Evans, S.E., Davies, C., DiLillo, D. (2008). Exposure to domestic violence: A meta-analysis of child and adolescent Outcomes, *Aggression and Violent Behavior*, 13, 131–140. doi: 10.1016/j.avb.2008.02.005.
- Faludi, S. (1993). *Backlash. The Undeclared War Against Women*, Vintage, New York.
- Fausto-Sterling, A. (2012). *Sex/Gender: Biology in a Social World*, Routledge, New York.
- Featherstone, B., Peckover, S. (2007). Letting them away with it: Fathers, domestic violence and child welfare, *Critical Social Policy*, 27(2), 181–202.
- Ferguson, H. (2009). Performing child protection: Home visiting, movement and the struggle to reach the abused child, *Child and Family Social Work*, 14(4), 471–80.
- Ferguson, H. (2017). How children become invisible in child protection work: Findings from research into day-to-day social work practice. *British Journal of Social Work*, 47(4), 1007–1023. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcw065>
- Fillod, O. (2013). Le mariage raté du Vatican et de la science, *Allodoxia. Observatoire critique de la vulgarisation*. Disponible in: <http://allodoxia.blog.lemonde.fr/2013/04/30/mariage-genre-vatican-science>.
- Fineman, M. (1995). *The Neutered Mother, the Sexual Family and Other Twentieth Century Tragedies*, Routledge, New York-London.
- Finkelhor, D. (2014). *Child Sexual Abuse: Using Research to Prevent and Protect*, Crimes against Children Research Center, University of New Hampshire.
- Fishman, J., Wick, J., Koenig, B. (1996). The use of “sex” and “gender” to define and characterize meaningful differences between men and women, *Agenda for Research on Women’s Health*

for the 21st Century: A Report of the Task Force on the NIH Women's Health Research Agenda for the 21st Century, 2, 15-20, National Institutes of Health: Bethesda, MD.

Flood, M. (2010). "Fathers' Rights" and the Defense of Paternal Authority in Australia." *Violence Against Women*, 16(3), 328–347. <https://doi.org/10.1177/1077801209360918>

Fornari, U. (2015). *Trattato di psichiatria forense*, Utet Giuridica.

Francis, J., Johnston, M., Robertson, C., Glidewell, L., Entwistle, V., Eccles, M., Grimshaw, J. (2010). What is an adequate sample size? Operationalising data saturation for theory-based interview studies, *Psychology & Health*, 25(10): 1229-1245.

Fuegen, K., Biernat, M., Haines, E., Deaux, K. (2004). Mothers and fathers in the workplace: How gender and parental status influence judgments of job-related competence, *Journal of Social Issues*, 60, 737-754.

Garbagnoli, S. (2014). L'ideologia del genere: l'irresistibile ascesa di un'invenzione retorica vaticana contro la denaturalizzazione dell'ordine sessuale. *International Journal of Gender Studies*, 3(6), 250–263.

García-Moreno, C., Hegarty, K., D'Oliveira, A. F. L., Koziol-McLain, J., Colombini, M., & Feder, G. (2015). The health-systems response to violence against women. *The Lancet*. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)61837-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61837-7)

Garcia-Moreno, C., Jansen, H., Ellsberg, M., Heise, L., & Watts, C. (2005). *WHO Multi-country study on women's health and domestic violence against women*. World Health Organization.

Gardner, R. A. (1991). *Sex abuse hysteria: Salem witch trials revisited*, Creative Therapeutics, Cresskill, N.J.

Gardner, R.A. (1985). Recent Trends in Divorce and Custody Litigation, *Academy Forum*, 29(2), 3-7.

- Gardner, R.A. (1998). Recommendations for Dealing with Parents who Induce a Parental Alienation Syndrome in their Children, *Journal of Divorce & Remarriage*, 28 (3/4).
- Gaunt, R. (2013). Breadwinning Moms, Caregiving Dads: Double Standard in Social Judgments of Gender Norm Violators. *Journal of Family Issues*, 34(1), 3–24.
<https://doi.org/10.1177/0192513X12438686>
- Germani, C. (2017). Bambine e bambini vittime di violenza. Frequenza e conseguenze delle violenze. In P. Romito, N. Folla, M. Melato (Eds.), *La violenza sulle donne e i minori. Una guida per chi lavora sul campo*, Ed. Carrocci Faber, Roma.
- Glaser, B. G., Strauss, A. L. (1967). *The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research*, Aldine, Chicago.
- Godbout, N., Daspe, M., Lussier, Y., Sabourri, S., Dutton, D., Herbert, M. (2017). Early exposure to violence, relationship violence, and relationship satisfaction in adolescents and emerging adults: The role of romantic attachment, *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 9(2), 127-137.
- Green, F.J. (2010). Patriarchal Ideology of Motherhood, In O'Reilly, A. *Encyclopedia of Motherhood*, DOI: <http://dx.doi.org/10.4135/9781412979276.n535>
- Grohmann, D. (2017). Organi, funzione e attori principali della giustizia in Italia. In Romito, P., Folla, N., Melato, M. (Eds.), *La violenza sulle donne e i minori. Una guida per chi lavora sul campo*, Ed. Carrocci Faber. Roma.
- Guiducci, A. (2017). *Un eroe delle lontananze*, Asterios.
- Gulotta, G., Cavedon, A., Liberatore, M. (2015). *La sindrome di alienazione parentale (PAS). Lavaggio del cervello e programmazione dei figli in danno dell'altro genitore*, Giuffrè.
- Haight, W., Wochan, S. (2007). Mothers' strategies for protecting children from batterers: The

perspectives of battered women involved in child protection services, *Child Welfare*, 86(4), 41-62.

Hamby, S. (2014). *Battered women's protective strategies: Stronger than you know*, Oxford University Press, London UK.

Hamby, S.L. (2008, September). *A holistic approach to understanding the coping strategies of victims*. Presented at the 13th International Conference on Violence, Abuse, & Trauma, San Diego.

Hamby, S. (2009). Battered women's protective strategies. *National Online Research Center on Violence Against Women*, (5), 1–13.

<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199873654.001.0001>

Hamby, S.L., Gray-Little, B. (2007). Can battered women cope? A critical analysis of research on women's responses to violence. In Kendall, K., Tackett, S. Giacomoni (Eds.), *Intimate partner violence*. Kingston, NJ: Civic Research Institute.

Hannah, M., Goldstein, B., Eds (2009). *Domestic Violence, Abuse And Child Custody: Legal Strategies And Policy Issues*, Civic Research Institute.

Hardesty, J.L., Chung, G.H. (2006). Intimate Partner Violence, Parental Divorce, and Child Custody: Directions for Intervention and Future Research, *Family Relations*, 55, 200-210.

Hardesty, J. L., Hans, J. D., Haselschwerdt, M. L., Khaw, L., Crossman, K. A. (2015). The Influence of Divorcing Mothers' Demeanor on Custody Evaluators' Assessment of Their Domestic Violence Allegations, *Journal of Child Custody*, 12(1).

<https://doi.org/10.1080/15379418.2014.943451>

Harkness, S., Super, C. (1996). Introduction. In S. Harkness & C. Super (Eds.) *Parents' Cultural Belief Systems: Their origins, expressions, and consequences*, New York: Guilford.

- Harlan R. Heinz, H.R., Heinz, S. (1993). Emotional Incest: The Tragedy of Divorcing Families, *Am J Family L*, 169, 171.
- Harne, L. (2011). *Violent Fathering and the Risks to Children*, Bristol, UK: Policy Press.
- Haselschwerdt, M.L., Hardesty, J.L., Hans, J.D. (2011). Custody evaluators' beliefs about domestic violence allegations during divorce: Feminist and family violence perspectives, *Journal of Interpersonal Violence*, 26, 1694–1719. doi:10.1177/0886260510370599.
- Hattendorf, J., Tollerud, T.R. (1997). Domestic Violence: Counselling Strategies that Minimize the Impact of Secondary Victimization, *Perspectives in Psychiatric Care*, 33, 14-23.
- Herman, J. (1992). *Trauma and recovery from domestic abuse to political terror*, London: Basic Books.
- Herman, J.L. (2005). *Guarire dal trauma. Affrontare le conseguenze della violenza, dall'abuso domestico al terrorismo*, Magi, Roma.
- Hester, M. (2011). The three planet model: Towards an understanding of contradictions in approaches to women and childrens safety in contexts of domestic violence, *British Journal of Social Work*, 41(5), 837–853. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcr095>
- Hester, M., Pearson, C. Harwin, N., Abrahams, H. (2006). *Making an Impact – Children and Domestic Violence*, 2nd edn, Jessica Kingsley Publishers, London.
- Hirigoyen, M.F. (2015). *Molestie morali. La violenza perversa nella famiglia e nel lavoro*, ET Saggi, Torino.
- Holden, G.W., Stein, J.D., Ritchie, K.L., Harris, S.D., Jouriles, E.N. (1998). Parenting behaviors and beliefs of battered women. In Holden, G.W., Geffner, R.A., Jouriles, E.N. (eds), *Children Exposed to Marital Violence: Theory, Research, and Applied Issues*, American Psychological Association, Washington.

- Holt, S. (2017). Domestic Violence and the Paradox of Post-Separation Mothering. *British Journal of Social Work*, (March 2018), bcw162. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcw162>
- Holt, S., Buckley, H., Whelan, S. (2008). The impact of exposure to domestic violence on children and young people: A review of the literature. *Child Abuse and Neglect*, 32(8), 797–810. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2008.02.004>
- Hotton, T. (2001), Spousal Violence after Marital Separation. *Statistics Canada*, 21 (7), 1-19.
- Humphreys, C., & Thiara, R. K. (2003). Neither justice nor protection: women's experiences of post-separation violence. *Journal of Social Welfare and Family Law*, 25(3), 195–214. <https://doi.org/10.1080/0964906032000145948>
- Irish, L., Kobayashi, I., Delahanty, D.L. (2010). Long-Term Physical Health Consequences of Childhood Sexual Abuse: A Meta-Analytic Review, *Journal of Pediatric Psychology*, 35 (5), pp. 450-61.
- ISTAT (2015-2016). *Matrimoni, separazioni e divorzi*, Roma: Istat. Disponibile in: <http://www.istat.it/dati/catalogo/>.
- ISTAT (2018). Disponibile in: <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/omicidi-di-donne>.
- Jaffe, P. G., Crooks, C.V., Bala, N. (2009). A framework for addressing allegations of domestic violence in child custody disputes, *Journal of Child Custody*. 6(3), 169–188.
- Jaffe, P.G., Johnston, J.R., Crooks, C.V., Bala, N. (2008). Custody Disputes Involving Allegations of Domestic Violence: Toward a Differentiated Approach To Parenting Plans, *Family Court Review*, 46(3), 500–522. <https://doi.org/10.1111/j.1744-1617.2008.00216.x>
- Jaffee, S.R., Moffitt, T.E., Caspi, A., Taylor, A. (2003). Life with (or without) father: the benefits of living with two biological parents depend on the father's antisocial behavior, *Child Dev*, 74,

109–26.

Jaspard, M. (2003). *Les violences envers les femmes en France, Recherche ENVEFF*, La documentation française, Paris.

Jeffries, S. (2016). In the Best Interests of the Abuser: Coercive Control, Child Custody Proceedings and the “Expert” Assessments That Guide Judicial Determinations, *Laws*, 5(1), 14.

Johnson, M.P., Leone, J.M., Xu, Y. (2014). Intimate Terrorism and Situational Couple Violence in General Surveys: Ex-Spouses Required, *Violence Against Women*, 20(2), 186–207.
<https://doi.org/10.1177/1077801214521324>

Johnson, N.E., Saccuzzo, D.P., Koen, W. J. (2005). *Child Custody Mediation in Cases of Domestic Violence. Violence Against Women* (Vol. 11). <https://doi.org/10.1177/1077801205278043>

Johnson, S.P., Sullivan, C.M. (2008). How child protection workers support or further victimize battered mothers, *Affilia*, 23(3), 242–57.

Johnston, J.R., Kelly, J.B. (2004). A Critical Analysis of Parental Alienation Syndrome and Its Admissibility in the Family Court, *Journal of Child Custody*, 1(4), 77-89.

Jordan, C.E., Campbell, R., Follingstad, D.R. (2010). Violence and Women's Mental Health: The Impact of Physical, Sexual and Psychological Aggression, *Annual Review of Clinical Psychology*, 6:1.1-1.22.

Justice & Courage Oversight Panel. (2008). *Safety for all: Identifying and closing the gaps in San Francisco's domestic violence criminal justice response*. San Francisco: Department on the Status of Women, City and County of San Francisco.

Kaganas, F., Day Sclater, S. (2004). Contact disputes: Narrative constructions of “good” parents, *Feminist Legal Studies*, 12(1), 1–27.

- Katz, A. (2003). Junk science v. novel scientific evidence: Parental alienation syndrome, getting it wrong in custody cases, *Pace L. Rev.*, 24(1), 239. Disponibile in:
http://heinonlinebackup.com/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/pace24§ion=15
- Kauffman, J. C. (2009). *L'intervista*. Bologna: Il Mulino.
- Kaufmann, J. C. (2007). *L'entretien compréhensif*. Armand Colin, Paris.
- Kaye, M., Tolmie, M. (1998). Discoursing Dads: The Rhetorical Devices of Fathers' Rights Groups, *Melbourne University Law Review*, 22(1), 162-94.
- Kelly, L. (1994). The interconnectedness of domestic violence and child abuse: Challenges for research, policy and practice. In Mullender, A., Morley, R. (eds), *Children Living with Domestic Violence*, Whiting and Birch Ltd, London.
- Kelly, L., Sharp, N., Klein, R. (2014). *Finding the Costs of Freedom. How women and children rebuilt their lives after domestic violence*. Solace Women's Aid.
- Kernic M.A., Monary-Ernsdorff D.J., Koepsell J.K., Holt V.L. (2005). Children in the crossfire: Child custody determinations among couples with a history of intimate partner violence, *Violence Against Women*, 11(8), 991–1021.
- Kitzmann, K. M., Gaylord, N. K., Holt, A. R., Kenny, E. D. (2003). Child witnesses to domestic violence: A meta-analytic review, *Journal of Consulting & Clinical Psychology*, 71(2), 339–352.
- Kobrynowicz, D., Biernat, M. (1997). Decoding subjective evaluations: How stereotypes provide shifting standards, *Journal of Experimental Social Psychology*, 33, 579-599.
- Laing, L. (2016). Secondary victimization: Domestic violence survivors navigating the family law system, *Violence Against Women*, 1-22.
- Lapierre, S. (2008). Mothering in the context of domestic violence: The pervasiveness of a deficit

model of mothering, *Child and Family Social Work*, 13(4), 454–463.

<https://doi.org/10.1111/j.1365-2206.2008.00563.x>

Lapierre, S. (2010). More responsibilities, less control: Understanding the challenges and difficulties involved in mothering in the context of domestic violence, *British Journal of Social Work*, 40(5), 1434–1451. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcp080>

Lapierre, S., Côté, I. (2016). Abused women and the threat of parental alienation: Shelter workers' perspectives, *Children and Youth Services Review*, 65, 120–126.
<https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2016.03.022>

Lerner, Gerda 1986 *The Creation of Patriarchy*, Oxford University Press, New York, NY.

Levendosky, A.A., Lynch, S.M., Graham- Bermann, S.A. (2000). Mothers' perceptions of the impact of woman abuse on their parenting, *Violence against Women*, 6(3), 247-271.

Levin, A., Mills, L.G. (2003). Fighting for child custody when domestic violence is an issue: Survey of state laws, *Social Work*, 48(4), 463–71.

Lindauer, M. (2011). Damned if you do, damned if you don't: Why multi-court-involved battered mothers just can't win, *Am. UJ Gender Soc. Pol'y & L.*, 20(4), 797–822. Disponibile in:
http://heinonlinebackup.com/hol-cgibin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/ajgsp20§ion=38

Longo, G. (1957). *Patria potestà*, Nuovissimo Digesto Italiano, V.XII, UTET, Torino.

MacKinnon, C.A. (2012). *Le donne sono umane?*, Editori Laterza, Roma.

Malinowski, B. (1927). *La paternità nella psicologia primitiva*, a cura di Guiducci, A. (2017), Asterios.

Marshall, M. N. (1996). Sampling for qualitative research, *Family Practice*, 13(6), 522-525.

Marzano, M., Urbinati, N. (2016), *La società orizzontale. Liberi senza padri*, Feltrinelli, Milano.

- Meadow, R. (1977). Münchausen syndrome by proxy the hinterland of child abuse, *The Lancet*, 310(8033), 343-345.
- Meier, J. S. (2003). Domestic Violence, Child Custody, and Child Protection: Understanding Judicial Resistance and Imagining the Solutions, *Journal of Gender, Social Policy and the Law*, 11(2), 657–726.
- Meier, J. S. (2015). Johnson’s Differentiation Theory: Is It Really Empirically Supported? *Journal of Child Custody*, 12(1), 4–24. <https://doi.org/10.1080/15379418.2015.1037054>
- Meier, J.S., Dickson, S. (2017). Mapping Gender: Shedding Empirical Light on Family Courts’ Treatment of Cases Involving Abuse and Alienation, *Law & Inequality*, 35, 311-328.
- Meier, J.S. (2015). Johnson's Differentiation Theory: Is It Really Empirically Supported?, *Journal of Child Custody*, 4-24.
- Miller, S.L., Smolter, N.L. (2011). ‘Paper Abuse’: When All Else Fails, Batterers Use Procedural Stalking, *Violence Against Women*, 17(5) 637-650.
- Millett, K. (1977). *Sexual Politics*, Virago, London.
- Moller Okin, S. (1989). *Justice, Gender and the Family*, Basic: New York.
- Moller Okin, S. (1999). *Le donne e la giustizia. La famiglia come problema politico*, a cura di Pievatolo, M. C., Dedalo, Bari.
- Morris, A. (2009). Gendered dynamics of abuse and violence in families: Considering the abusive household gender regime, *Child Abuse Review*, 18(6), 414–427.
<https://doi.org/10.1002/car.1098>
- Muehlenhard, C.L., Sakaluk, J.K., Esterline, K.M. (2015). Double standard. In P. Whelehan & A. Bolin (Eds.), *International encyclopedia of human sexuality*, Wiley-Blackwell, Chichester, UK.

- Mullender, A., Hague, G., Iman, U., Kelly, L., Malos, E., Regan, L. (2002). *Children's perspectives on domestic violence*, Sage, London.
- Oakley, A. (1972). *Sex, gender, and society*, Harper and Row, San Francisco.
- Omero. *Iliade*, a cura di Calzecchi Onesti, R. (2014), Einaudi.
- Orth U. (2002). Secondary Victimization of Crime Victims by Criminal Proceedings, *Social Justice Research*, 15(4), 313-325.
- Overstreet, 2014
- Paci, D., Beltramini, L., Romito, P. (2010). Genere, sessualità, violenza. Vecchi stereotipi per nuove generazioni? In Ravazzolo, T., Valanzano, S. (a cura di), *Donne che sbattono contro le porte. Riflessioni su violenze e stalking*, FrancoAngeli, Milano.
- Parkinson, P. (2013). Violence, abuse and the limits of shared parental responsibility, *Family Matters*, 92(92), 7–17.
- Pateman, C. (1988). *The Sexual Contract*, Stanford University Press.
- Patterson, D. (2011). The linkage between secondary victimization by law enforcement and rape case outcomes, *Journal of Interpersonal Violence*, 26, 328-347.
- Pence, E., Paymar, M. (1990). *Power and control: Tactics of men who batter* (Rev. ed.), Program Development, Inc, Duluth MN: Minnesota.
- Perel, G., Peled, E. (2008). The fathering of violent men: Constriction and yearning, *Violence Against Women*, 14(4), 457–82.
- Petersen, J.L., Hyde, J.S. (2010). A Meta-Analytic Review of Research on Gender Differences in Sexuality, 1993–2007, *Psychological Bulletin*, 136:21–38.
- Petrucelli I. Baiocco R., Ioverno S., Pistella J., D'Urso G. (2015). Famiglie possibili: Uno studio

sugli atteggiamenti verso la genitorialità di persone gay e lesbiche, *Giornale Italiano di Psicologia*, 4, 805-808.

Pinheiro, P.S. (2006). World Report on Violence against Children, United Nations Secretary-General's Study on Violence against Children, Geneva. Disponibile in:

<http://www.unviolencestudy.org>

Pirrone, M. (2017). L'affidamento dei figli nei casi di violenza in famiglia. In Romito, P., Folla, N., Melato, M. (Eds.), *La violenza sulle donne e i minori. Una guida per chi lavora sul campo*, Ed. Carrocci Faber, Roma.

Pomicino, L., Beltramini, L., Romito, P. (2018). Freeing oneself from intimate partner violence: a follow up of women who contacted an anti-violence centre in Italy, *Violence Against Women* 25(8), p.925-944.

Popenoe, D. (1996). *Life without father*. Free Press, New York.

Pranzo, D., (2013). *Child custody and visitation disputes in Sweden and the United States: A study of love, justice, and knowledge*, Lexington Books, Plymouth, England.

Radford, L., Hester, M. (2006). *Mothering through domestic violence*, Jessica Kingsley Publishers, London.

Radford, L., Hester, M., Humphries, J., & Woodfield, K.-S. (1997). For the sake of the children: The law, domestic violence and child contact in England, *Women's Studies International Forum*, 20(4), 471–482. [https://doi.org/10.1016/S0277-5395\(97\)00036-8](https://doi.org/10.1016/S0277-5395(97)00036-8)

Rapporto OCSE (2017). *Il perseguimento dell'uguaglianza di genere: un percorso in salita*.

Disponibile in: <http://www.oecd.org/gender/the-pursuit-of-gender-equality-9789264281318-en.htm>.

Reale, E. (2016). Oltre la PAS: il percorso della vittimizzazione secondaria di donne e minori. In

- Cassano, G. (2016), *Il minore nel conflitto genitoriale. Dalla sindrome di alienazione parentale alla legge sulle unioni civili*, Giuffrè.
- Recalcati, M. (2011). *Cosa resta del padre? La paternità nell'epoca ipermoderna*, Raffaello Cortina Editore, Milano.
- Recalcati, M. (2013). *Il complesso di Telemaco. Genitori e figli dopo il tramonto del padre*, Feltrinelli.
- Recalcati, M. (2015). *Le mani della madre*, Feltrinelli.
- Reece, H. (2003). *Divorcing Responsibly*, Hart.
- Richie, B. (1995). *Compelled to Crime: The Gender Entrapment of Black Battered Women*, Routledge, London.
- Rivera, E. A., Zeoli, A. M., Sullivan, C. M. (2012). Abused Mothers' Safety Concerns and Court Mediators' Custody Recommendations, *Journal of Family Violence*, 27(4), 321–332.
<https://doi.org/10.1007/s10896-012-9426-4>
- Rocci, L. (1943) *Vocabolario Greco-Italiano*, Società editrice dante alighieri.
- Roia, F. (2017). *Crimini contro le donne. Politiche, leggi, buone pratiche*, FrancoAngeli, Milano.
- Romito P. (2005 e 2018). *Un silenzio assordante: la violenza occultata su donne e minori*, FrancoAngeli, Milano.
- Romito, P. (2008). *A deafening silence: Hidden violence against women and children*, Policy Press, Bristol, England.
- Romito, P., Crisma, M. (2017). La sindrome di alienazione parentale: elementi di riflessione. In
- Romito, P., De Marchi, M., Gerin, D. (2008). Le conseguenze della violenza sulla salute delle donne, *Rivista della Società Italiana di Medicina Generale*.

- Romito, P., Folla, N., Melato, M. (2017). *La violenza sulle donne e sui minori. Una guida per chi lavora sul campo*, Carrocci Faber, Roma.
- Romito, P., Gerin, D. (2002). Asking patients about violence: a survey of 510 women attending social and health services in Trieste, Italy, *Social Science & Medicine*, 54, 1813–1824.
- Romito P., Melato M. (2013). *La violenza sulle donne e sui minori. Una guida per chi lavora sul campo*, Ed. Carrocci Faber, Roma.
- Rowles, G. L. (2003). The “Disenfranchised” Father Syndrome, *Psychomedia Telematic Review*, 9.
- Russell, D. (1984). *Sexual exploitation: Rape, child sexual abuse and sexual harassment*, Sage, Beverly Hills, CA.
- Saccuzzo, D.P., Johnson, N.E. (2014). Child Custody Mediation’s Failure to Protect: Why Should the Criminal Justice System Care?, *National Institute of Justice Journal*, 251, 21-23.
- Santonocito, M (2018). *La consulenza tecnica nei casi di violenza post-separazione e coinvolgimento dei figli e delle figlie*, Tesi di laurea in Psicologia, Università di Trieste.
- Saunders, B., Sim, J., Kingstone, T., Baker, S., Waterfield, J., Bartlam, B., Burroughs, H., Jinks, C. (2018). Saturation in qualitative research: exploring its conceptualization and operationalization, *Quality & quantity*, 52(4), 1893-1907.
- Saunders, D.G., Faller, K.C., Tolman, R. M. (2012). Child Custody Evaluators ’ Beliefs About Domestic Abuse Allegations : Their Relationship to Evaluator Demographics, Background, Domestic Violence Knowledge and Custody Visitation Recommendations, *National Institute of Justice, U.S. Department of Justice*.
- Saunders, D.G., Faller, K.C., Tolman, R.M. (2015). Beliefs and Recommendations Regarding Child Custody and Visitation in Cases Involving Domestic Violence: A Comparison of Professionals in Different Roles, *Violence Against Women*, 22(6), 722-744.

- Saunders, H. (2004). *Twenty-nine child homicides*. Bristol: Women's Aid Federation of England.
- Schwarzenberg, C. (1982). *Patria potestà (Diritto intermedio)*, Enciclopedia del Diritto, Giuffrè, Milano.
- Scott, J. W. (2013), *Gender: Uses and Abuses*, trad. it. in J. W. Scott, *Genere, politica, storia*, Viella, Roma.
- Sesta, M. (2007). *Manuale di diritto di famiglia*, Manuali di scienze giuridiche.
- Silberg, J., Dallam, S., Samson, E. (2013). *Crisis in Family Court: Lessons From Turned Around Cases*, Final Report submitted to the Office of Violence Against Women, Department of Justice.
- Silverstein, L.B., Auerbach, C.F. (1999). Deconstructing the essential father, *American Psychologist*, 54, 397-407.
- Slote K.Y., Cuthbert C., Mesh C.J., Driggers M.G., Bancroft L., Silverman J.G., (2005). Battered mothers speak out: Participatory human rights documentation as a model for research and activism in the United States, *Violence Against Women*, 11, 1367-1395.
- Saccuzzo D.P., Johnson N.E. (2014). Child Custody Mediation's Failure to Protect: Why Should the Criminal Justice System Care?, *National Institute of Justice Journal*, 251, 21-23.
- Smart, C., Sevenhuijsen, S. (1989). *Child Custody and the Politics of Gender*, Routledge, London.
- Stacey, J., Biblarz, T. (2001). (How) Does the Sexual Orientation of Parents Matter?, *American Sociological Review*, 66, 159-8.
- Stark, E. (2007). *Coercive Control. How men entrap women in personal life*, Oxford University Press, New York.
- Stark, E., Flitcraft, A. (1996) *Women at Risk: Domestic Violence and Women's Health*. Thousand

Oaks, CA: Sage.

Stark, E., Flitcraft, A.H. (1988). Women and Children at Risk: A Feminist Perspective on Child Abuse, *Intl J Health Serv* 97, 101-02.

Stegmuller, W. (1976). *The structure and dynamics of theories*. Springer, NY.

Stöckl, H., Devries, K., Rotstein, A., Abrahams, N., Campbell, J., Watts, C., Moreno, C. G. (2013). The global prevalence of intimate partner homicide: A systematic review, *The Lancet*, 382(9895), 859–865. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)61030-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61030-2).

Strohschein, L. (2005). Parental divorce and child mental health trajectories, *Journal of Marriage and Family*, 67, 1286 – 1300.

Tay, I. (2014). *To what extent should data saturation be used as a quality criterion in qualitative research?* Disponible in: <https://www.linkedin.com/pulse/20140824092647-82509310-to-what-extent-shoulddata-saturation-be-used-as-a-quality-criterion-in-qualitative-research>

Tay, J., Li, Z. (2017). Folie a deux by Proxy in a Father, after Physical Abuse by a Mentally Ill Daughter, *East Asian Archives Of Psychiatry*, (3), 121.

Thiara, R. K., Humphreys, C. (2017). Absent presence: the ongoing impact of men’s violence on the mother–child relationship, *Child and Family Social Work*, 22(1), 137–145. <https://doi.org/10.1111/cfs.12210>

Trocme, N., Bala, N. (2005). False allegations of abuse and neglect when parents separate, *Child Abuse & Neglect*, 29, 1333-1345.

Turkat, I.D. (1999). Divorce-Related Malicious Parent Syndrome, *Journal of Family Violence*, 1, 95.

UNICEF (2006). *Behind Closed Doors The Impact of Domestic Violence on Children. The Body Shop International Plc, Watersmead, Littlehampton, West Sussex, BN17 6 LS, United*

Kingdom.

Van Krieken, R. (2005). The 'Best Interests of the Child' and Parental Separation: On the 'Civilizing of Parents', *Modern Law Review* 68(1), 25-48.

Volpato, C. (2011). *Deumanizzazione. Come si legittima la violenza*, Editori Laterza.

Walby S., Allen J. (2004). *Domestic violence, sexual assault and stalking: findings from the British Crime Survey*, Home Office, London.

Walby, S. (1990). *Theorizing Patriarchy*, Blackwell Publishers Ltd.: Oxford, UK and Cambridge.

Walby, S. (1993). Backlash in historical context. In Kennedy, M., Lubelska, C., Walsh, V. (Eds.), *Making connections: Women's studies, women's movements, women's lives*, Taylor & Francis, Washington, DC.

Walker, E. (1989). Psychology and Violence against Women, *American Psychologist*, 44 (4), 695-702.

Walker, L. (1984). *The battered woman syndrome*. Springer Verlag, NY.

Warshak, R.A. (2015). Ten Parental Alienation Fallacies That Compromise Decisions in Court and in Therapy, *Professional Psychology: Research and Practice*, 46(4), 1–15.

<https://doi.org/10.1037/pro0000031>.

Watzlawick P., Beavin, J.H., Jackson, D.D. (1971). *Pragmatica della comunicazione umana*, Astrolabio, Roma.

WHO (2001). *Putting Women First: Ethical and Safety Recommendations for Research on Domestic Violence Against Women*. Disponibile in:

www.who.int/gender/violence/womenfirstseng.pdf.

WHO (2002). *World Report on Violence and Health*. Geneva: World Health Organization.

Disponibile in:

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/index.html

WHO (2010). *Preventing intimate partner violence and sexual violence against women*. Geneva:

World Health Organization. Disponibile in:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44350/9789241564007_eng.pdf;jsessionid=F75F46E11DC8E50BA44EF835983450BE?sequence=1.

WHO, ispcan (2006), *Preventing Child Maltreatment: A Guide to Taking Action and Generating Evidence*, World Health Organization, Geneva. Disponibile in:

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43499/1/9241594365_eng.pdf.

Wilson, J. Q. (2002). *The marriage problem: How our culture has weakened families*, Harper-Collins, New York.

Wollstonecraft, M. (1792). *A vindication of the rights of woman*, Thomas and Andrews, Boston.

World Health Organization. (2013a). Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence.

2013, 57. Disponibile in: <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>.

World Health Organization. (2013d). *Responding to intimate partner and sexual violence against women: WHO clinical and policy guidelines*. <https://doi.org/10.1136/bmj.f3100>.

Yoshihama, M. (2002). Battered women's coping strategies and psychological distress: Differences by immigration status, *American Journal of Community Psychology*, 30(3), 429-452.

Allegato 1



DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO

“L’affido dei figli in situazione di violenza domestica: esperienze delle donne e logiche dei Servizi”

Questa ricerca si propone di analizzare le situazioni relative all’affido dei figli in contesti di violenza domestica post-separazione. Obiettivo principale è esaminare come vengano gestite le situazioni di affido dei figli in casi di violenza e su che basi/teorie vengano prese queste decisioni. Necessario risulta quindi ricostruire longitudinalmente le complesse storie di violenza e affido dei figli, anche analizzando la relativa documentazione prodotta, fino all’esame dell’esito finale: affido esclusivo o congiunto, regolamentazione delle visite, cessazione o continuazione della violenza. Si prevede di intervistare donne con storie di violenza, professioniste/i di ambito psico-sociale, avvocate/i e magistrato/i.

Per scopi di ricerca, i colloqui sono registrati, trascritti e analizzati. I colloqui sono anonimi, il nome dell’intervistata/o non viene riportato né sul file audio, né sulla trascrizione. Dalla trascrizione sono eliminati tutti i riferimenti che potrebbero permettere di identificare persone o situazioni precise. Tutte le informazioni sono trattate in maniera riservata e nel rispetto nella Legge sulla Privacy (DI 196/2003).

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____
in via _____ n. _____
email _____ cell _____

dichiara di essere a conoscenza che:

- la ricerca include la raccolta di opinioni e valutazioni;
- ogni partecipante è libero/a di chiedere chiarimenti sulla ricerca;
- l’eventuale rifiuto a partecipare non comporta alcuna conseguenza negativa per la/il partecipante, che è libero/a di abbandonare la ricerca in qualsiasi momento;
- i dati personali raccolti verranno elaborati in forma anonima e non verranno trasmessi a persone non direttamente coinvolte nella ricerca;
- i risultati verranno presentati in forma anonima e aggregata e con ogni cautela necessaria a evitare la possibilità di riconoscere le situazioni o i partecipanti;
- la ricerca è condotta nel rispetto del Codice Etico dell’Associazione Italiana di Psicologia e ha ottenuto

il parere favorevole del Comitato Etico dell'Università degli Studi di Trieste.

Dichiara inoltre:

- **di essere maggiorenne;**
- **di aver letto con attenzione tutti i punti della dichiarazione;**
- **di dare il proprio consenso a partecipare alla ricerca.**

Data _____

FIRMA _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

Il/la sottoscritto/a

acconsente

non acconsente

al trattamento dei propri dati personali e sensibili raccolti nell'ambito della presente ricerca nei termini e modi indicati nei precedenti punti.

L'elaborazione dei dati raccolti nell'ambito della ricerca, la loro comunicazione a soggetti terzi e/o pubblicazione per scopi scientifici sono consentite, ma potranno avvenire soltanto dopo che i dati medesimi saranno stati resi anonimi, a cura e sotto la responsabilità diretta del responsabile della ricerca.

Tutti i ricercatori coinvolti nella raccolta dati sono vincolati alla segretezza sull'identità dei partecipanti.

Data _____ FIRMA _____

RESPONSABILE DELLA RICERCA

Prof.ssa Patrizia Romito

INCARICATA DELLA RACCOLTA DATI

Dott.ssa Mariachiara Feresin

Allegato 2

Gentile intervistata/o,

mi chiamo Mariachiara Feresin e sto svolgendo una ricerca di dottorato presso l'Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze della vita, sotto la supervisione della Professoressa Patrizia Romito.

Chiedo la Sua disponibilità a partecipare alla ricerca "Affido dei figli in situazione di violenza domestica: esperienze delle donne e logiche dei servizi", il cui scopo è analizzare le situazioni relative all'affido dei figli in contesti di violenza domestica post-separazione.

La partecipazione allo studio è VOLONTARIA. Se decide di partecipare, può ritirarsi dalla ricerca in qualsiasi momento e revocare il suo consenso.

Per scopi di ricerca i colloqui sono registrati, trascritti e analizzati.

I colloqui sono ANONIMI: il nome dell'intervistata/o non viene riportato né sul file audio né sulla trascrizione. Dalla trascrizione sono eliminati tutti i riferimenti che potrebbero permettere di identificare persone o situazioni precise.

I file audio e le trascrizioni saranno conservate separatamente presso il Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università degli Studi di Trieste, in armadio chiuso a chiave ed accessibile solo a me. I moduli con il consenso informato saranno conservati in un'altra stanza del medesimo Dipartimento. I dati ricavati saranno utilizzati esclusivamente per scopi di ricerca e trattati solo in forma aggregata, nel rispetto della Legge sulla Privacy (DL 196/2003).

La ricerca rispetta il Codice Etico della Ricerca e dell'Insegnamento dell'Associazione Italiana di Psicologia, sia nei principi generali sia nelle norme specifiche ed è stata approvata dal Comitato Etico dell'Università degli studi di Trieste.

Per qualsiasi chiarimento, la prego di contattare me (feresin.mariachiara@libero.it), o la responsabile della ricerca, prof.ssa Romito (romito@units.it).

La ringrazio per l'attenzione e per la disponibilità.

Dott.ssa Mariachiara Feresin, Coordinatrice della ricerca

Prof.ssa Patrizia Romito, Responsabile della ricerca

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA RICERCA

Io (nome e cognome) _____:

- acconsento a partecipare alla ricerca
- non acconsento a partecipare alla ricerca

Data: _____ Luogo: _____

Firma: _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

Io sottoscritta/o _____

- Acconsento
- Non acconsento

al trattamento dei miei dati personali e sensibili raccolti nell'ambito della presente ricerca, nei termini e modi indicati nei precedenti punti. Sono consapevole che l'elaborazione dei dati raccolti nell'ambito della ricerca, la loro comunicazione a soggetti terzi e/o pubblicazione per scopi scientifici sono consentite, ma potranno avvenire soltanto se i dati medesimi saranno stati mantenuti anonimi, a cura e sotto la responsabilità diretta del responsabile della ricerca.

Data: _____ Luogo: _____

Firma: _____

Allegato 3

Gentilissima/o,

mi chiamo Federica Anastasia, laureanda in Psicologia, presso l'Università degli Studi di Trieste. Nell'ambito della stesura della Tesi Magistrale svolgo alcuni colloqui di ricerca sul tema degli "Affidi dei minori in separazioni conflittuali", con la supervisione della professoressa Patrizia Romito e della dottoressa Mariachiara Feresin.

Lo scopo del progetto è quello di approfondire il tema in oggetto e di dar voce a chi opera nel territorio: Assistenti Sociali, Psicologi e Avvocati.

Per scopi di ricerca i colloqui saranno registrati, trascritti ed analizzati.

L'anonimato delle persone intervistate è garantito: il nome dell'intervistata/o e l'identificazione del Servizio non vengono riportati né sul file della registrazione né sulla trascrizione. Tutte le informazioni sono trattate in maniera riservata e nel pieno rispetto della Privacy delle persone coinvolte e dei Servizi (DL 196/2003). Nel firmare il modulo di Consenso Informato la persona autorizza l'accesso a tali dati per fini di ricerca e solo a personale autorizzato.

La ricerca rispetta il Codice Etico della Ricerca e dell'Insegnamento dell'Associazione Italiana di Psicologia, sia nei principi generali sia nelle norme specifiche. Il progetto di ricerca ha ricevuto inoltre l'approvazione del Comitato Etico dell'Università degli Studi di Trieste (16/12/2015).

Si ricorda, inoltre, che l'adesione delle persone al colloquio è completamente volontaria e che le stesse possono ritirare il Consenso alla partecipazione in qualsiasi momento.

Le persone intervistate saranno libere di fare qualsiasi domanda desiderano, prima e dopo il colloquio.

La Tesi è supervisionata dalla professoressa Patrizia Romito (romito@units.it) che, con me, è a Vostra completa disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti.

La ringrazio per l'attenzione e per la preziosa collaborazione,

Federica Anastasia - email: jacline@tiscali.it

Allegato 4

Gentilissima/o,

mi chiamo Marianna Santonocito e sono laureanda in Psicologia presso l'Università degli Studi di Trieste. Nell'ambito della stesura della Tesi Magistrale svolgo alcuni colloqui di ricerca sul tema delle Consulenze Tecniche d'Ufficio e di Parte, con la supervisione della Prof.ssa Patrizia Romito (romito@units.it) e della Dott.ssa Mariachiara Feresin (feresin.mariachiara@libero.it).

Lo scopo della ricerca è esplorare il lavoro dei Consulenti Tecnici: formazione ed esperienze.

Per scopi di ricerca i colloqui saranno registrati, trascritti ed analizzati.

L'anonimato delle persone intervistate è garantito: il nome dell'intervistato/a non viene riportato né sul file della registrazione né sulla trascrizione. Dalla trascrizione saranno cancellati tutti i riferimenti che potrebbero permettere di identificare l'intervistato/a e le situazioni menzionate.

Tutte le informazioni sono trattate in maniera riservata e nel pieno rispetto della Privacy delle persone coinvolte (DL 196/2003).

Nel Firmare il modulo di Consenso Informato, La persona autorizza l'accesso a tali dati per i fini di cui si è discusso sopra e solo a personale autorizzato.

La ricerca rispetta il Codice Etico della Ricerca e dell'Insegnamento dell'Associazione Italiana di Psicologia, sia nei principi generali sia nelle norme specifiche.

Si ricorda, inoltre, che l'adesione delle persone al colloquio è completamente volontaria e che le stesse possono ritirare il Consenso alla partecipazione in qualsiasi momento.

Siamo disponibili per ulteriori eventuali chiarimenti.

La ringrazio per l'attenzione e per la preziosa collaborazione,

Marianna Santonocito

mariannasantonocito@libero.it

Allegato 5

Autori e opere nelle CTU

Gli autori e relative opere maggiormente citati sono i seguenti:

“Con riferimento agli autori che si sono occupati dei legami affettivi, dell’attaccamento e della separazione madre/bambino, John Bowlby “Attaccamento e perdita”, vol.I “L’attaccamento alla madre”, vol.II “La separazione dalla madre, vol.III “La perdita della madre”, Boringhieri, Torino, 1975-1983.”

“In merito all’infanzia e alle relazioni tra i bambini e i propri genitori, l’opera completa di Winnicott D.W.”; Freud S., “Al di là del principio di piacere”, in Opere, vol. IX, Boringhieri, Torino, 1979. Dolto F., (2004) “Quando i genitori si separano”, Mondadori, Milano II ed.”; Marino Maglietta, “L’affidamento condiviso dei figli”, Ed. Franco Angeli, 2009”.

Per quanto riguarda la metodologia seguita, Guglielmo Gullotta è l’autore di riferimento:

“La metodologia della CTU si richiama ai principi della psicologia forense, ossia Guglielmo Gullotta e coll. Elementi di Psicologia Giuridica e di diritto psicologico – civile, penale, minorile – Giuffrè Editore, Milano, 2002; ed ancora V. Cigoli, G. Gullotta e G. Santi Separazione, divorzio e affidamento dei figli, Editore, Milano, 1983).” Quest’ultimo è il riferimento che viene anche utilizzato per “valutare l’interesse primario, morale e materiale delle minori”.

Per “valutare le capacità genitoriali della madre e del padre”, gli autori “di spicco” sono:

“P. Reder e C. Lucy (a cura di) Cure genitoriali e rischi di abuso – Guida per la valutazione, Erickson, Trento, 1997”

“Guglielmo Gullotta in Quaderni del centro nazionale di documentazione ed analisi sull’infanzia e adolescenza, luglio 1998 -Pianeta infanzia- Dossier monografico n.4 – Figli di famiglie separate e ricostituite- Istituto degli Innocenti di Firenze, 1998.

R.A.Gardner, L'acquisizione di potere dei bambini nello sviluppo della sindrome di alienazione genitoriale, in Nuove tendenze della psicologia, volume 3, numero 1 (marzo 2005).”

Appendice A

Uscire dalla violenza del partner: strumenti legali in ambito penale

REATI PERSEGUIBILI D'UFFICIO*	REATI A QUERELA DI PARTE**
Art. 612cp: Minaccia (con armi o di morte)	Art. 570cp: mancato pagamento alimenti
Art.572cp: Maltrattamento in famiglia	Art. 612cp: minaccia
Art. 582 II cp: lesione grave (dai 21 giorni in su)	Art. 581cp: percosse
Art. 609 bis cp: violenza sessuale con minorenni sotto i 14 anni	Art. 582cp: lesione
Art. 575 cp: omicidio	Art. 609 bis cp: violenza sessuale con minorenni sopra i 14 anni
Art. 610 cp: violenza privata	Art. 612 bis cp: atti persecutori (Stalking)
Art. 612 bis cp: atti persecutori (Stalking) se contro minori o disabili	

*anche se la persona offesa non vuole c'è l'obbligo per determinate persone di presentare denuncia quando vengono a conoscenza dei reati (preso in considerazione da pochissimi: chi non lo fa non viene colpito). La denuncia è presentata dal pubblico ufficiale e/o dalla persona incaricata di un pubblico servizio e/o esercente un servizio di pubblica utilità (art.331-332 cpp) indipendentemente dalla volontà della persona offesa dal reato: dal momento della conoscenza del reato. Persone private possono denunciare.

** solo la persona offesa può, se vuole, denunciare entro i termini di legge (90 giorni, 180 giorni per la violenza sessuale). Si può presentare querela dai 14 anni: prima deve essere presentata dagli esercenti la potestà. Può essere presentata in ogni posto di forza pubblica (Polizia, Carabinieri, Finanza) o direttamente presso una Procura.

Ringraziamenti

Molte persone, in molti e diversi modi, hanno contribuito alla realizzazione di questo lavoro.

Grazie di cuore a tutte le donne che hanno scelto di condividere con me la loro storia.

La vostra forza, coraggio e tenacia sono per me esempio di quanto una donna possa.

GRAZIE a Patrizia Romito: senza di te questo dottorato non sarebbe stato possibile. Grazie per la passione, competenza ed energia contagiosa con cui affronti ogni lavoro di ricerca. Grazie per aver creduto in me e per le splendide opportunità di crescita professionale e personale che mi hai fornito. Grazie per tutti i momenti di confronto costruttivo e di lavoro condiviso e grazie anche per tutti i gioiosi momenti di leggerezza, i pranzi, i caffè, le festine. Sei il mio faro: senza di te non sarei mai arrivata dove sono ora.

Grazie a Glòria Casas Vila e Chiara Volpato per l'attento e prezioso lavoro di revisione.

Thanks to Simon Lapierre, for the amazing opportunity to work with you and with the FemAnVi research collective, at the University of Ottawa. The months I spent in Canada enriched me and this study and gave me a new (and more hopeful) vision of the (academic) world.

Un grazie molto speciale a Federica Bastiani: in questo percorso di dottorato e in questi splendidi e movimentati anni, sei stata la collega-amica migliore che potessi desiderare. La tua intelligenza e onestà intellettuale hanno dato un importante contributo a questo lavoro di ricerca. Senza di te quest'esperienza non sarebbe stata completa. Grazie per le ore passate a lavorare assieme, le condivisioni di ansie, paure, titubanze ma anche per le gioie, le risate e la comprensione totale.

Un doppio grazie a Federica Anastasia e Marianna Santonocito, laureande ora laureate, per le interviste che hanno condotto rispettivamente con le assistenti sociali e con i consulenti tecnici. Siete state fantastiche.

Un grazie enorme alla mia mamma: senza di te non sarei riuscita a scrivere questa tesi. In quest'ultimo anno, forse più di sempre, mi hai regalato il tuo tempo, permettendomi di lavorare con maggiore serenità. Grazie anche al mio papà, per rendere tutto più semplice e positivo. Grazie perché avete cullato Edoardo quando fra le mie braccia c'erano libri e computer, avete giocato e riso con lui quando non avevo tempo per farlo. Grazie per l'esempio, grazie per esserci sempre.

Grazie alle mie amate sorelline, che più siete distanti, più sento vicine. Grazie per gli incoraggiamenti, il confronto costante e per credere in me più di quanto io faccia.

Grazie a Igor per i mille modi in cui mi sostieni ogni giorno. Grazie per l'ascolto attento, le discussioni intense, le risate, il conforto costruttivo e i saggi consigli. Grazie per essere un papà splendido e per condividere con me ogni carico della vita. Quello che stiamo costruendo è fantastico e questo lavoro non sarebbe stato lo stesso senza di te.

Grazie a Edoardo, per farmi vedere il mondo più colorato di quello che forse è.